FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

RELAZIONE ANNUALE



PROCESSO MORO I E MORO BIS
TOMO IV

VOL. XXXV

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

A Papa Francesco esempio di vita per tutti noi

FABIO IADELUCA

DIPARTIMENTO DI ANALISI, STUDI E MONITORAGGIO DEI FENOMENI CRIMINALI E MAFIOSI
(LIBERARE MARIA DALLE MAFIE)

PROCESSO MORO I E MORO BIS
TOMO IV

VOL. XXXV

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

IMMAGINE IN COPERTINA A CURA DI PADRE ANTONIO BAÙ
L'OPERA IN ORIGINALE È CUSTODITA PRESSO LA PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
CITTÀ DEL VATICANO

© EDIZIONI DELLA
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS
00120 - CITTÀ DEL VATICANO - 2022

ISBN: 978-88-89681-49-7



PARTE I

STORIA DELL'EVERSIONE NEL NOSTRO PAESE

PROF. FABIO IADELUCA


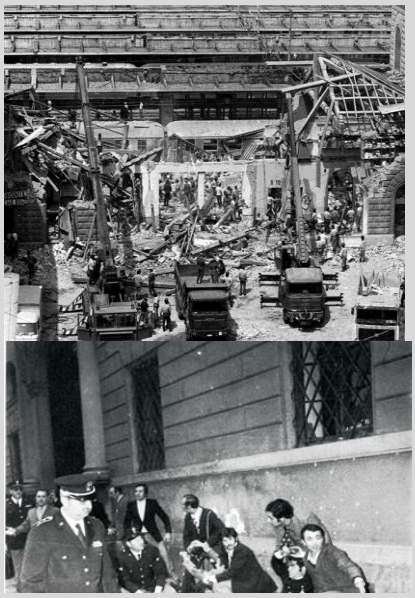
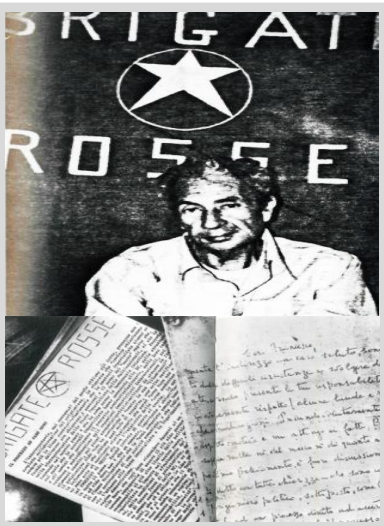

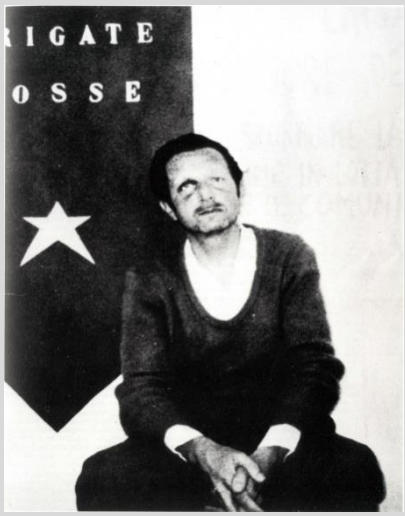


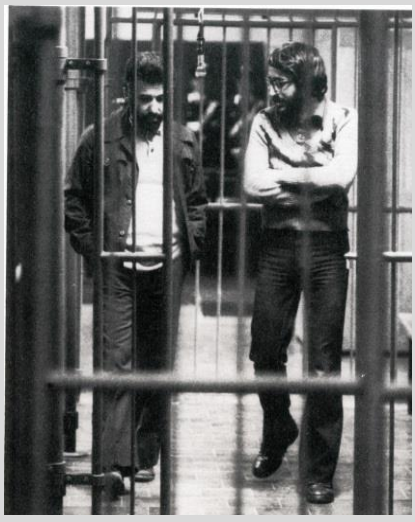

STRAGE DI PIAZZA FONTANA
12 DICEMBRE 1969
17 VITTIME
CARLO GARAVAGLIA
GEROLAMO PAPETTI
MARIO PASI
GIULIO CHINA
EUGENIO CORSINI
CARLO GAIANI
LUIGI PEREGO
ORESTE SANGALLI
PIETRO DENDENA
CARLO SILVA
PAOLO GERLI
LUIGI MELONI
GIOVANNI ARNOLDI
ATTILIO VALÈ
CALOGERO GALATIOTO
ANGELO SCAGLIA

STRAGE DI GIOIA TAURO
22 LUGLIO 1970
7 VITTIME
RITA CACCIA
ROSA FASSARI
ANDREA GANGEMI
NICOLETTA MAZZOCCHIO
LETIZIA CONCETTA PALUMBO
ADRIANA VASSALLO

STRAGE DI PETEANO
31 MAGGIO 1972
3 VITTIME
FRANCO DONGIOVANNI
ANTONIO FERRARO

STRAGE DELLA QUESTURA DI MILANO
17 MAGGIO 1973
4 VITTIME
FELICIA BARTOLOZZI
GABRIELLA BORTOLAN
FEDERICO MASARIN

STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA (BRESCIA)
28 MAGGIO 1974
8 VITTIME
GIULIA BANZI
LIVIA BOTTARDI
CLEMENTINA CALZARI TREBESCHI
ALBERTO TREBESCHI
EUPIO NATALI
LUIGI PINTO
BARTOLOMEO TALENTI
STRAGE DEL TRENO ITALICUS
4 AGOSTO 1974
12 VITTIME
NICOLA BUFFI
MARIA SANTINA CARRARO IN RUSSO
MARCO RUSSO
NUNZIO RUSSO
ELENA CELLI
ELENA DONATINI
TSUGUFUMI FUKADA
RAFFAELLA GAROSI
HERBERT KONTRINER
ANTIDIO MEDAGLIA
WILHELMUS J. HANEMA
SILVER SIROTTI

STRAGE DELLA STAZIONE DI BOLOGNA
2 AGOSTO 1980
85 VITTIME
ANTONELLA CECI
ANGELA MARINO
LEO LUCA MARINO
DOMENICO MARINO
ERRICA FRIGERIO IN DIOMEDE FRESA
VITO DOMEDE FRESA
CESARE FRANCESCO DIOMEDE FRESA
CARLO MAURI
LUCA MAURI
SONIA MURRI
PATRIZIO MESSINEO
SILVANA SERRAVALLI BARBERA
VELIA CARLI IN LAURO
SALVATORE LAURO
MANUELAGALLON
ELISABETTA MANEA
VITTORIO VACCARO
FLAVIA CASADEI
GIUSEPPE PATRUNO
ROSSSELLA MARCEDDU
DAVIDE CAPRIOLI
VITO ALES
ROBERTO PROCELLI
MAURO ALGANON
NILLA NATALI
PIETRO GALASSI
VERIDIANA BIVONA
VINCENZINA SALA ZANETTI
MAURO DI VITTORIO
SERGIO SECCI
ROBERTA GAIOLA
KATIA BERTASI
ANGELO PRIORE
EURIDIA BERGIANTI
ONOFRIO ZAPPALÀ
PIO CARMINE REMOLINO
GAETANO RODA
ANTONINO DI PAOLA
NAZZARENO BASSO
VINCENZO PETTENI
SALVATORE SEMINARA
FRANCESCO GOMEZ MARTINEZ
ARGEO BONARA
CATHERINE HELEN MITCHILL
JOHN ANDREW KOLPINSKI
FRANCESCO BETTI
MARIO SICA
PIETROFRANCESCO LAURENTI
ECKHARDT MADER
MARGRET ROHRS MADER
KAI MADER
PAOLINO BIANCHI
NATALIA AGOSTINI
BERTA EBNER
VINCENZO LACONELLI
ROMEO RUOZI
AMORVENO MARZAGALLI
ANTONIO FRANCESCO LASCALA
ROSINA BARBARO
LIDIA OLLA
ANTONIO MONTANARI
FAUSTO VENTURI
MARIA ANGELA MARANGON
LINA FERETTI
MARIA IDRIA AVATI
MIRCO CASTELLARO
RITA VERDE
MARIA FRESU
ANGELA FRESU
BRIGITTE DROUHARD
ELEONARA GERACI
FRANCA DALL'OLIO
IRENE BRETON
LOREDANA MOLINA
MARINA ANTONELLA TROLESE
ANNA MARIA SALVAGNINI TROLESE
MIRELLA FORNASSARI
PAOLO ZECCHI
VIVIANA BUGAMELLI ZECCHI
ROBERTO DE MARCHI
CARLA GOZZI
UMBERTO LUGLI
IWAO SEKIGUCHI
ANGELICA TARSI

STRAGE DI NATALE
23 DICEMBRE 1984
16 VITTIME
GIOVANBATTISTA ALTOBELLI
ANNA MARIA BRANDI
SUSANNA CAVALLI
LUICA CERRATO
ANGELA CALVANESE IN DE SIMONE
ANNA DE SIMONE
GIOVANNI DE SIMONE
NICOLA DE SIMONE
PIERFRANCESCO LEONI
LUISELLA MATARAZZO
CARMINE MOCCIA
VALERIA MORATELLO
MARIA LUIGI MORINI
FEDERICA TAGLIALATELA
GIOACCHINO TAGLIALATELA
ABRAMO VASTARELLA





ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI

ELENCO DEI GRUPPI EVERSIVI DI DESTRA E DI SINISTRA FATTA DAL CESIS (13 MARZO 1983), IN UNO STUDIO RIGUARDANTE IL TERRORISMO IN ITALIA E CONSEGNATO ALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO NDI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA [1].

TERROSIMO DI SINISTRA.
LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI
BRIGATE ROSSE
PRIMA LINEA
TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:
ANTIFASCISMO MILITANTE
ASSOCIAZIONE FERROVIERI ARMATI
ATTACCO PROLETARIO
AUTONOMIA OPERAIA
AUTONOMIA OPERAIA PER IL COMUNISMO
AVANGUARDIA DEL PROLETQARIATO TRECATESE
AZIONE CONTROFFENSIVA RIVOLUZIONARIA ANTICAPITALISTICA
AZIONE PROLETARIA
AZIONE RIVOLUZIONARIA
AZIONE RIVOLUZIONARIA AUTONOMA FEMMINILE
BARBAGIA ROSSA
BRIGATA D'ASSALTO "DANTE DI NANNI"
BRIGATA INTERNAZIONALE "CHE GUEVARA"
BRIGATA PROLETARIA "ALBERTO SANTUCCI"
BRIGATE COMBATTENTI
BRIGATE COMUNISTE
BRIGATE ROSSE ALFA ROMEO
BRIGATE ROSSE FERROVIE
BRIGATE TERRORISTE DEL TERRORE
BRIGATE VERDI "NUCLEO GASPAROTTO"
CELLULA AVANGUARDIA OPERAIA
CELLULA PROLETARIA COMBATTENTE
CELLULE COMUNISTE COMBATTENTI
COLLETTIVO AUTONOMO "PROSPERO GALLINARI"
COLLETTIVO AUTONOMO COMUNISTA
COLLETTIVO SPONTANEO ALICE
COLLETTIVO STREGHE TRENTINE
COLONNA SICULA BRIGATE ROSSE
COMANDI ARMATI COMUNISTI
COMANDO GENERALE DIFESA FORZE PROLETARIE
COMANDO RIVOLUZIONARIO
COMBATTENTI COMUNISTI
COMBATTENTI PER IL COMUNISMO D'ITALIA
COMITATO COLLETTIVO OPERAIO VARESE
COMITATO COMUNISTA LAVORATORI BRIGATE ROSSE
COMITATO ITALIANO PREZZI PROLETARI
COMITATO NUOVI PROLETARI
COMITATO PROLETARIO "FABRIZIO CARUSO"
COMITATO PROLETARIO GIUSTIZIA PROLETARIA
COMITATO SEGRETO D'AZIONE
COMITATO TERRITORIALE REGIONALE
COMITATO UNITARIO BASE C.U.B.
COMITATO UNITARIO DISOCCUPATI
COMMANDI ARMATI COMUNISTI
COMMANDO 10 LUGLIO
COMONTISTI
CONTROPOTERE OPERAIO

[1] Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, p. 708 e ss.

COORDINAMENTO SOLDATI DEMOCRATICI
DEMOCRAZIA PROLETARIA
DIREZIONE LOGISTICA MILITARE COMUNISTA PER LA LIBERAZIONE TOTALE DEL CAPITALISMO E DALLO STATO DI POLIZIA
DONNE COMBATTENTI
FORMAZIONE PROLETARIA ARMATA
FORMAZIONI COMUNISTE ARMATE
FORMAZIONI COMUNISTI ARMATI - CELLULA GIUSEPPE STALIN
FORMAZIONI OPERAI COMUNISTI
FRONTE ARMATO COMUNISTA
FRONTE ARMATO RIVOLUZIONARIO OPERAIO
FRONTE COMUNISTA COMBATTENTE
FRONTE POPOLARE COMUNISTA ARMATO
GIOVENTÙ PROLETARIA
GIUSTIZIA OPERAIA
GIUSTIZIA PROLETARIA N.S.C.
GRUPPI ARMATI OPERAI
GRUPPI ARMATI PER IL COMUNISMO
GRUPPI ARMATI PROLETARI
GRUPPI ARMATI RIVOLUZIONARI
GRUPPI COMUNISTI
GRUPPI D'AZIONE PARTIGIANA
GRUPPI GUERRIGLIERO "MARA CAGOL"
GRUPPI OPERAI LEBOLE
GRUPPI PROLETARI OPERAI
GRUPPI SIMPATIZZANTI BRIGATE ROSSE
GRUPPO ANARCHICO PROLETARIO
GRUPPO ANTIMILITARISTA
GRUPPO ARMATO ANTICAPITALISTA
GRUPPO ARMATO PROLETARI PER IL COMUNISMO
GRUPPO AZIONE ROSSA
GRUPPO COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
GRUPPO COMUNISTA PER LA RESA DEI CONTI
GRUPPO D'ASSALTO "MARGHERITA CAGOL"
GRUPPO DI ARITZO
GRUPPO DI AZIONE RIVOLUZIONARIA MONTEDISNON
GRUPPO DONNE ORGANIZATE PER IL COMUNISMO
GRUPPO TOSCANO
GUARDIA PROLETARIA TERRITORIALE
IDEOLOGIA NAPPISTA POPOLO DI PRATO
LEGA SOCIALISTA RIVOLUZIONARIA
LOTTA APERTA PER IL COMUNISMO
LOTTA ARMATA NEI QUARTIERI
LOTTA ARMATA PER IL COMUNISMO "DANTE DI NANNI"
LOTTA ARMATA PER IL POTERE
LOTTA ARMATA PER IL POTERE OPERAIO
LOTTA ARMATA PER IL PROLETARIATO COMUNISTA
LOTTA COMUNISTA
MILITANTI COMUNISTI
MILITARI DEMOCRATICI CASERMA CAVOUR
MILITARI ORGANIZZATI PER LA DEMOCRAZIA
MOVIMENTO ARMATO OPERAIO "GRUPPO JOSEPH STALIN"
MOVIMENTO DI GUERRIGLIA PROLETARIA
MOVIMENTO OPERAIO
MOVIMENTO PROLETARIO ARMATO
MOVIMENTO PROLETARIO DI RESISTENZA OFFENSIVA
NUCLEI ARMATI COMUNISTI
NUCLEI ARMATI FEMMINISTI
NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE OPERAIO
NUCLEI ARMATI PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
NUCLEI ARMATI PER IL POTERE OPERAIO
NUCLEI ARMATI PER LA RIVOLTA
NUCLEI ARMATI PROLETARI ITALIANI
NUCLEI ARMATI RIVOLUZIONARI
NUCLEI ARMATI SICILIANI

NUCLEI COMBATTENTI COMUNISTI
NUCLEI COMBATTENTI PER IL POTERE PROLETARIO
NUCLEI COMBATTENTI WALTER ROSSI
NUCLEI COMUNISTI RIVOLUZIONARI
NUCLEI DI COMPAGNI
NUCLEI PROLETARI ARMATI
NUCLEI PROLETARI ORGANIZZATI
NUCLEI PROLETARI RIVOLUZIONARI
NUCLEI TERRITORIASLI PER IL CONTROPOTERE PROLETARIO
NUCLEO "8 OTTOBRE PER IL COMUNISMO"
NUCLEO ANTIEROINA
NUCLEO ARMATO "SEVERINO DI GIOVANNI"
NUCLEO ARMATO COMBATTENTE PER IL COMUNISMO
NUCLEO ARMATO LUGLIO 60
NUCLEO ARMATO PROLETARIO "BRUNO VALLI"
NUCLEO ARMATO PROLETARIO "MARIO SALVI"
NUCLEO AUTONOMO SOCIALISTI RIVOLUZIONARI
NUCLEO COMBATTEBNTE ARMATO F. LORUSSO
NUCLEO COMUNISTA
NUCLEO COMUNISTA COMBATTENTE 5 GIUGNO
NUCLEO COMUNISTA DI CONTROPOTERE
NUCLEO DI ATTACCO DIRETTO DI AZIONI RIVOLUZIONARIE
NUCLEO INIZIATIVA ARMATA PER IL COMUNISMO
NUCLEO OPERAIO DI APPOGGIO ALLE BRIGATE ROSSE
NUCLEO PROLETARIO ARMATO "SERGIO ROMEO E LUCIA MANTINI
NUOVE BRIGATE ROSSE
NUOVE FORZE GARIBALDINE
NUOVI NUCLEI ARMATI PROLETARI
NUOVI PARTIGIANI
NUOVO MOVIMENTO POLITICIO DI LIBERAZIONE
OPERAI COMBATTENTI PER IL COMUNISMO
OPERAI IN ARMI PER IL COMUNISMO
ORGANIZZAZIONE ARMATA PER IL COMUNISMO
ORGANIZZAZIONE OPERAIA PER IL COMUNISMO
ORGANIZZAZIONI COMBATTENTI COMUNISTE
PARTIGIANI ROSSI
POTERE OPERAIO
POTERE PROLETARIO ARMATO
PRIMO REPARTO COMUNISTA COMBATTENTE PER IL FRONTE OPERAZIONE STUDI INFOMATICA MILITARE
PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO
PROLETARI COMUNISTI ORGANIZZATI
PROLETARI COMUNISTI PER IL CONTROPOTERE
PROLETARI IN ARMI PER IL COMUNISMO
PROLETARI OPERAI SOLDATI UNITI
RAC – RIVOLUZIOANRI ANTIPERIALISTI COMUNISTI
REPARTI COMUNISTI COMBATTENTI
RONDE ARMATE DI GIOVANI PROLETARI
RONDE COMUNSITE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
RONDE PROLETARIE
RONDE PROLETARIE CONTRO IL POTERE
SQUADRA ARMATA ROSSA
SQUADRA DI AZIONE PER IL COMUNISMO
SQUADRE ARMATE COMUNISTE
SQUADRE ARMATE COMUNISTE DI COMBATTIMENTO
SQUADRE ARMATE OPERAIE
SQUADRE ARMATE PER IL CONTROPOTERE TERRITORIALE
SQUADRE COMBATTENTI COMUNISTE
SQUADRE COMUNISTE PER IL CONTROPOTERE
SQUADRE COMUNISTE TERRITORIALI
SQUADRE DONNE COMUNISTE COMBATTENTI
SQUADRE OPERAI COMBATTENTI
SQUADRE OPERAIE ARMATE
SQUADRE OPERAIE E PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
SQUADRE PROLETARIE ARMATE

SQUADRE PROLETARIE COMUNISTE
SQUADRE PROLETARIE DI COMBATTIMENTO
SQUADRE PROLETARIE TERRITORIALI
STELLA ROSSA
STUDENTI PROLETARI COMUNISTI
TALPE ROSSE ORGANIZZATE
UNIONE COMBATTENTI COMUNISTI
UNITÀ ARMATA COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTE COMUNISTA
UNITÀ COMBATTENTI PER IL POTERE OPERAIO
UNITÀ OPERAIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA
UNITÀ RIVOLUZIONARIA ARMATA
UTAP E.N.P. UNITE PER IL COMUNISMO
VOLANTE ROSSA

TERRORISMO DI DESTRA
LE PRINCIPALI ORGANIZZAZIONI[2]
AVANGUARDIA NAZIONALE
ORDINE NUOVO
TRA LE ALTRE ORGANIZZAZIONI SI RICORDANO:
ALTERNATIVA STUDENTESCA
AQUILA LIBERA
BRIGATA AZIONARIA NAZIFASCISTA
COMBATTENTI NAZIONALI EUROPEISTI
COMITATO DI SALUTE PUBBLICA
COMITATO PATRIOTTICO PER LA DIFESA DEI DETENUTI POLITICI DI DESTRA
ESERCITO COMBATTENTE ANTICOMUNISTA
FALCO NERO
FRONTE DI LIBERAZIONE NAZIONALE
FRONTE NAZIONALE
FRONTE NAZIONALE RIVOLUZIONARIO
FRONTE UNITARIO DI LOTTA AL SISTEMA
GIUSTIZIERI D'ITALIA
GRUPPI ARDITI – FRONTE DELLA GIOVENTÙ
GRUPPO MARIO TUTI-SEZIONE BOLOGNA
GRUPPO UNITO ORDINE NERO /ORDINE NUOVO
LA FENICE
LEGA NERA
LOTTA DI POPOLO
LOTTA POPOLARE
LUPI DI GUERRA
MAR: MOVIMENTO AZIONE RIVOLUZIONARIA
MIKIS MANTAKAS
MOVIMENTO TRADIZIONALE ROMANO
NUCLEI FASCISTI PROLETARI
NUOVA FENICE
NUOVI NAZISTI CELLULA NERA
ORDINE NERO
POTERE NERO
ROSA DEI VENTI
SAM: SQUADRE ARMATE MUSSOLINI
SQUADRA D'AZIONE "SERGIO RAMELLI"
SQUADRA D'AZIONE NAZISTA

[2] Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, VIII legislatura, Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, Allegato alla relazione, Documenti, Doc. XXIII, n.5, vol. Ventottesimo, pp. 704-706.

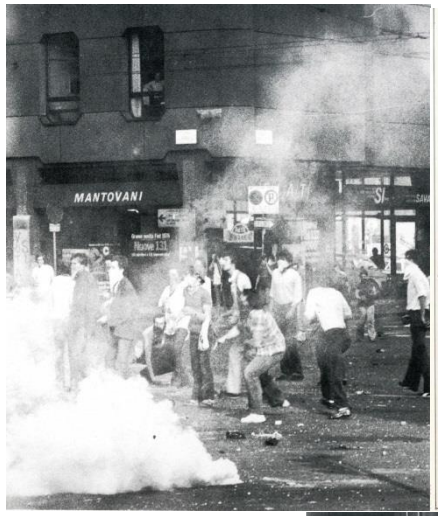

BRIGATE ROSSE

Compagni,

- PORTARE L'ATTACCO ALLO STATO IMPERIALISTA DELLE MULTINAZIONALI
- DISARTICOLARE LE STRUTTURE DELLA CONTROGUERRIGLIA ATTIVA
- COLPIRE GLI UOMINI E GLI STRUMENTI DELLA GUERRA PSICOLOGICA
- COSTRUIRE L'UNITA' DEL MOVIMENTO RIVOLUZIONARIO NEL PARTITO COMBATTENTE

Venerdì 3 Giugno 1977 alle ore 10 un nucleo armato delle Brigate Rosse ha colpito EMILIO ROSSI direttore "politico" del TG1, velinato del Ministero degli Interni e di Piazza del Gesù.
Ex condirettore centrale e capo della segreteria tecnica sotto il suo pa-











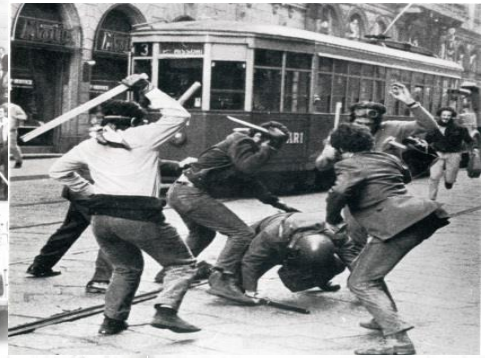

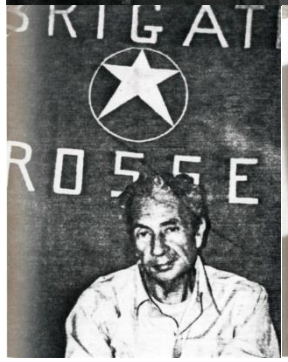



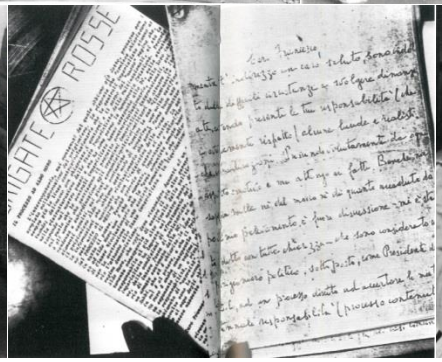







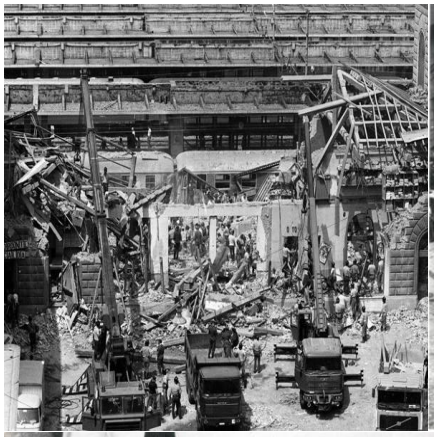


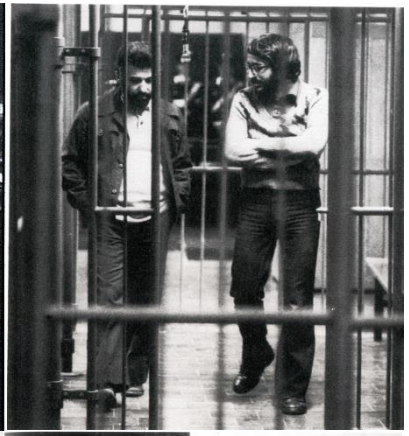

BRIGATE ROSSE
MINCUZZI MICHELE dirigente fascista
dell'Alfa Romeo, processato dalle Brigate Rosse
NIENTE RESTERÀ IMPUNITO
COLPISCINE UNO PER EDUCARNE CENTO
TUTTO IL POTERE AL POPOLO ARMATO




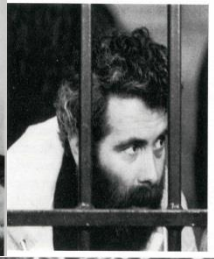


RIGATE
OSSE


BRIGATE ROSSE
MORDI E FUGGI !
NIENTE RESTERA IMPUNITO

ROSSE



AVVERTENZA
Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune conclusesi ed altre non ancora.
Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

Lo Stato democratico, lo Stato del valore umano, lo Stato fondato sul prestigio di ogni uomo e che garantisce il prestigio di ogni uomo, è uno Stato nel quale ogni azione è sottratta all'arbitrio ed alla prepotenza in cui ogni sfera d'interesse e di potere obbedisce ad una rigida delimitazione della giustizia, ad un criterio obiettivo e per sua natura liberatore; è uno Stato in cui lo stesso potere pubblico ha la forma, la misura e il limite della legge, e la legge, come disposizione generale, è un atto di chiarezza, è un'assunzione di responsabilità, è un impegno generale ed eguale.

Aldo Moro
Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

Fra i compiti che noi abbiamo, noi partiti, noi partiti democratici soprattutto, è la difesa della liberà. I partiti democratici, questi grandi organi di indirizzo della opinione pubblica, sono mobilitati per far manifestare e per difendere e per valorizzare la libertà. Siamo per la libertà in tutte le sue manifestazioni: vogliamo l'uomo libero dalla oppressione, l'uomo libero dalla ignoranza, l'uomo libero dalla insensibilità, l'uomo libero nella sua vita spirituale, l'uomo libero nel suo rapporto con Dio.

Aldo Moro
Dall'intervento al IX Congresso nazionale
della Democrazia Cristiana, Roma 16 settembre 1964.

Ma la democrazia non è soltanto espressione di libera iniziativa, di rapporto regolato, di tutela della persona, di espansione dello spazio umano nella società, non è solo espressione della libertà insomma, ma anche approfondimento della dignità umana nel suo pieno significato, nelle sue integrali aspirazioni ed esigenze, nella sua spinta di espansione e di partecipazione ai beni del mondo.

Aldo Moro
Dal discorso pronunciato a Milano, il 3 ottobre 1959

LA STRAGE DI VIA FANI. SEQUESTRO E L'OMICIDIO DELL'ON.LE ALDO MORO

I PROCESSI - IV PARTE

MORO III - SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

1344

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Arnaldo Valente Presidente

1. Dott. Giorgio Buogo : Consigliere

2. » Leonardo Barone »

3. » Bruno Rossi »

4. » Pietro Dubolino »

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Algranati Rita e altri

avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Roma in data 6 marzo 1992

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

Mod. 82 A. Spinosi - Roma

Udienza pubblica del 10/5/93

SENTENZA

N. 421

REGISTRO GENER

N. 1242/93

x in CALCE ALL. TA ORDINANZA DI CORREZIONE DI ER. MATERIALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio al Dir. Gentile per diritti 66000 1 FEB. 1994 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia studio al Dir. Lo Ricardo per diritti 66000 29 SET. 1994 IL CANCELLIERE

DIRITTI DI VARIE DCV

AR034974

AR034975

Dubolino

Uditi i difensori delle parti civili avv. Bucci, per la Regione Basilicata e avv. Barrace per gli eredi Varisco e Vinci

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enzo Iannelli

che ha concluso per:

- inammissibilità del ricorso del P.G. nei confronti di Cappelli Roberta e Petrella Marina per sopravvenuta carenza di interesse e nei confronti di Baschieri Paolo, Bondi Angelo, Bonora Stefano, Caviglia Francesco, Pinto Italo, Villimburgo Manuela per omessa presentazione dei motivi;
- inammissibilità dei ricorsi Giglio Domenico, Triaca Enrico, Varanese Franco per tardività;
- inammissibilità dei ricorsi di Betti Marina, Cacciotti Giulio, Fabbrini Ivano, Fierro Vincenzo, Giuliano Pasquale, Panvelli Remo, Persichini Cinzia, Scirocco Giuseppe, nonchè delle parti civili, per omessa presentazione dei motivi;
- inammissibilità dei ricorsi di Antonini Vittorio, Benfenati Giorgio, Berardi Susanna, Bolognese Vittorio, Calzone Lorenzo, Fosso Antonino, Libera Emilia, Ligas Natalia, Magini Mauro, Manna Emilio, Messina Franco, Padula Sandro, Senzani Giovanni, per genericità dei motivi;
- annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con riguardo alle posizioni di: Baschieri Paolo e Battisti Mario, limitatamente all'attentato Simone e reati connessi; Catalano Roberto, limitatamente all'attentato Retrosi e reati connessi; Di Marzio Nunzio, limitatamente all'attentato Simone e reati connessi; De Murtas Giorgio e Di Matteo Vieri, limitatamente alla denegata concessione dell'attenuante di cui all'art. 4 della legge n.15/1980; D'Ottavi Simonetta, Fiorillo Carmine, Ghignoni Eugenio, limitatamente all'attentato Di Giacomantonio, all'irruzione nell'ospedale San Camillo, alla rapina SIP-SEFI e reati connessi, nonchè ai reati in materia di armi adoperate per esercitazioni; Meniconi Paolo, Nibbi Ivo e Raccosta Fabio, limitatamente all'attentato Retrosi e reati connessi

/per quest'ultimo

nonchè alla denegata concessione dell'attenuante della dissociazione, ex art.1 della legge n.34/1987;
- rigetto, per il resto, dei ricorsi dei sopramenzionati imputati e di tutti gli altri ricorsi

Sentiti inoltre i sottoindicati difensori:

avv.ti Ariò e Gentile, per Ghignoni;
avv.Gentile (in sostituzione dell'avv.Marazzita) per Antonini, Magini, Mariani G. e Mariani S.;
avv.Mancini, per Di Sabbato;
avv.Salerni per Nibbi, Cantori Gabriella, Balzerani, Vanni, Iannelli, Petrella S.;
avv.ti Coppi e Filastò per Baschieri
avv.Camparini per Libera;
avv.Chinni per Meniconi;
avv. Falcolini per Giuliano, Pancelli, Persichini e Pinto;
avv.Di Noto per De Murtas;
avv.D'Ovidio e Caputo per Di Matteo;
avv. ~~Gasta per Fiorillo~~;
avv.Ingarrica per Menna e Raccosta;
avv.Angelucci per Battisti;
avv.Mattina per Battisti, Catalano, Montuori, Bonora, Petrella M., Lombardi, Iannelli;
avv.Pisani per Iovine, Francola, Perrotta, Villimburgo L.;
avv. Leuzzi per Scaramozzino;
avv. Spinelli per Biancone;
avv.ti Gianzi e Zaino per Pittella;
avv.Servello per Massara e Scirocco;
avv.Ventre per Pera, Procacci, Nizi;
avv.Causarano per Cepuano, Cassetta, Di Marzio, Di Mitrio, D'Ottavi, Getuli, Guarano, Locusta, Mantelli, Rizzuti, Rosignoli, Cantori Giuseppe, Villimburgo E;
avv.Marinaro per Romanzi, Bricca, Scricciolo;
avv.Mannias per Algranati, Alimonti, Carotti, Caviglia, Guagliardo, Moretti, Picchiura, Ponti, Vai;
avv.Petrelli per Giommi e Maturi

i quali hanno insistito tutti per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi o (l'avv.Falcolini, d'ufficio), per l'operatività dell'eventuale effetto estensivo

DIRITTI DI CANCELLERIA E VARIE-DCV AR034972

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. Bonfiglio
per diritti L. 66000
il 1 NOV. 1994
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZ
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. Romani
per diritti L. 6600
il 2 NOV. 1994
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia legale
dal Sig. CHINNI X MENICO
per diritti L.
il 21 NOV. 1995
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
dal Sig. DI LELLO
per diritti L. 14.000
il 4 NOV. 1999
IL CANCELLIERE

DIRITTI DI CANCELLERIA E VARIE-DCV LIRE 2000 AN340372

1252899 1252881 1252882 1252883 1252884 1252885 AN340371 AN340372

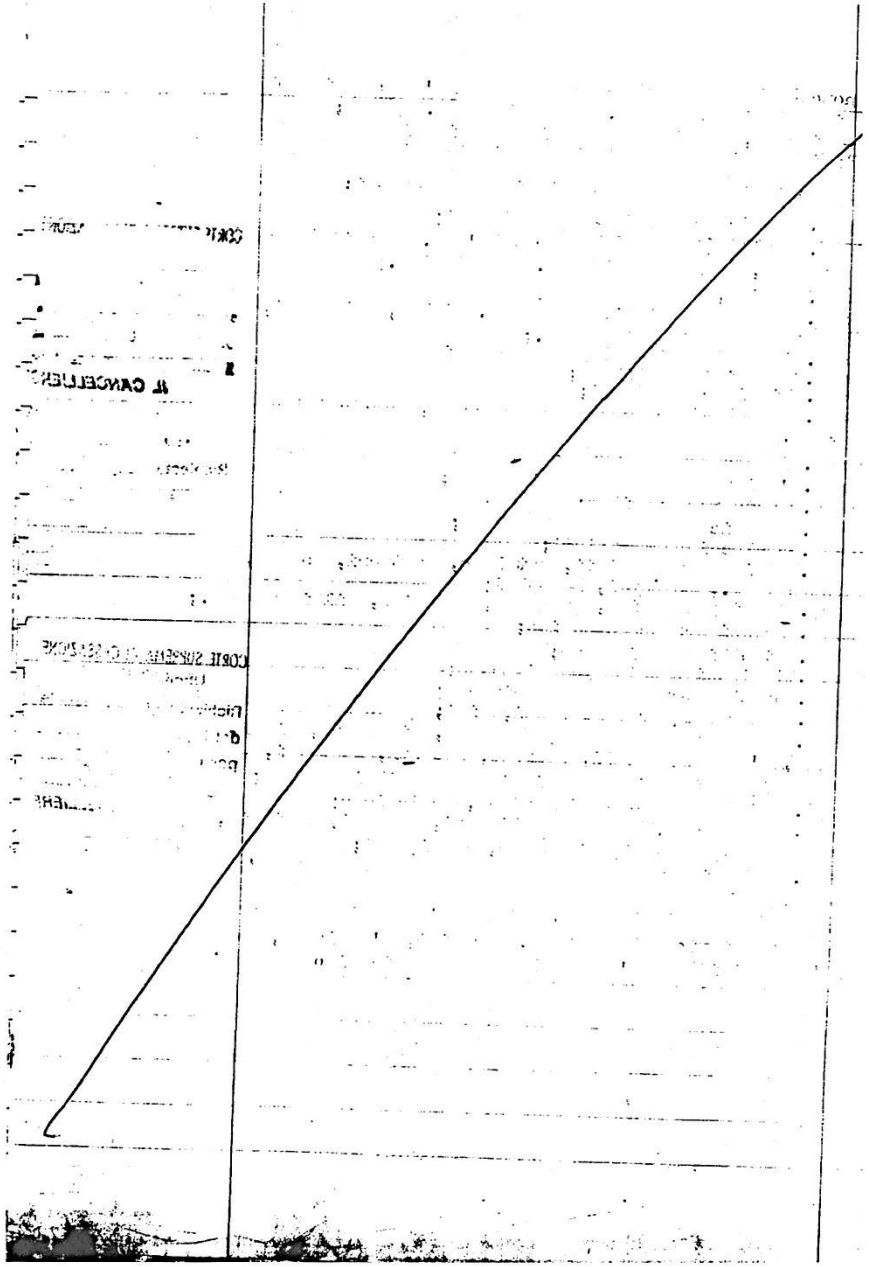

O S S E R V A

In fatto

Il presente procedimento trae origine di una lunga serie di fatti criminosi avvenuti in Roma, fra il 1977 e il 1982, tutti ascrivibili, secondo quanto accertato dai giudici di merito, alla c.d. "colonna romana" della nota organizzazione terroristico-eversiva operante in quegli stessi anni anche in altre parti del territorio nazionale e autodefinitasi "brigate rosse".

I fatti sovraccennati, per quanto ancora d'interesse, in relazione alla posizione degli attuali ricorrenti, sono, in estrema sintesi, i seguenti:

1) aggressione effettuata il 3 giugno 1977, in via Teulada, da un uomo e una donna nei confronti del direttore del TG1, Emilio Rossi, il quale veniva fatto segno di numerosi colpi di arma da fuoco, riportando lesioni alle gambe e alla regione inguinale, guarite in dieci mesi;

2) aggressione effettuata il 21 giugno 1977 nei confronti di Remo Cacciafesta, preside della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, ad opera di alcuni individui armati di pistola, i quali lo colpivano alle gambe e alla regione sacrale, cagionandogli lesioni gravi;

3) aggressione effettuata l'11 luglio 1977 da un uomo e una donna nei confronti di Mario Perlini, segretario del movimento "Comunione e liberazione", il quale veniva fatto segno di alcuni colpi di pistola che gli producevano fratture della tibia e di una rotula, guarite oltre il 40° giorno;

4) aggressione effettuata il 2 novembre 1977, in via Monte Zebio, nei confronti di Publio Fiori, consigliere regionale della Democrazia cristiana, da

un uomo e una donna, i quali esplodevano all'indirizzo del predetto numerosi colpi di arma da fuoco che lo attingevano alle gambe, ad un gluteo, alla regione sacrale e ad un fianco, cagionandogli lesioni guarite in sei mesi, con indebolimento permamente dell'organo della deambulazione (fatto qualificato come tentato omicidio);

5) omicidio di Riccardo Palma, magistrato in servizio presso il Ministero di Grazia e giustizia, commesso il 14 febbraio 1978 da due individui di sesso maschile, mediante esplosione, all'indirizzo del predetto magistrato, di numerosi colpi di arma da fuoco;

6) incendio dell'autovettura di Pier Luigi Camilli, in data 25 febbraio 1978, e successiva aggressione, il 13 febbraio 1979, dello stesso Camilli, esponente locale della Democrazia cristiana, ad opera di quattro giovani che lo ammanettavano ad un cancello gli appendevano al collo un cartello con la scritta "brigate rosse - scacciare la D.C. dai quartieri popolari", lo fotografavano e lo colpivano con calci e pugni, producendogli lesioni;

7) attacco, in data 16 marzo 1978, in via Fani, all'on. Aldo Moro, presidente della Democrazia cristiana, ed agli uomini della sua scorta, condotto da numerose persone, con impiego di armi da fuoco, che cagionavano la morte del M.llo Oreste Leonardi, del brig. Francesco Zizzi, dell'app. Domenico Ricci, delle guardie Giulio Rivera e Raffaele Iozzino e sequestravano lo stesso on.Moro, il quale veniva successivamente rinvenuto cadavere, il 9 maggio 1978, nel vano portabagagli di una vettura Renault

parcheggiata in via Gaetani;

8) aggressione a Gerolamo Mechelli, esponente della D.C. romana, effettuata il 26 aprile 1978 ad opera di un uomo e una donna che lo facevano segno di numerosi colpi di arma da fuoco cagionandogli lesioni alla regione glutea, alla coscia destra e alle ginocchia, guarite in 10 mesi, con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione;

9) attentato effettuato il 26 giugno 1978 alla caserma C.C. di Via Gallonio, nel cui cortile venivano lanciati due ordigni esplosivi;

10) omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione, addetto al ministero di grazia e giustizia, commesso il 10 ottobre 1978 da un uomo che, avvicinato il predetto magistrato nei pressi della sua abitazione, al rientro dall'ufficio, gli aveva sparato diversi colpi di pistola, cagionandone la morte immediata;

11) aggressione con rapina all'app. di P.S. Riziero Ferretti, effettuata il 22 ottobre 1978 da due giovani armati di pistola che, ammanettato il sottufficiale, gli sottraevano la pistola d'ordinanza;

12) aggressione agli agenti di P.S.Giuseppe Rainone e Gaetano Pellegrino, effettuata il 21 dicembre 1978 da quattro giovani, tra cui una donna, che esplodevano all'indirizzo dei predetti, al momento in servizio di vigilanza davanti all'abitazione dell'on.Galloni, numerosi colpi di arma da fuoco, cagionando loro lesioni gravi (fatto qualificato come tentato omicidio);

13) omicidio dell'esponente della D.C. romana Italo Schettini, commesso il 29 marzo 1979 da un gruppo di cinque giovani, due dei quali, mentre gli altri complici tenevano bloccati il portiere dello stabile(all'interno del quale si trovava lo studio legale dello Schettini), ed altre persone trovate nell'androne o per le scale, erano penetrati in detto studio e, al sopraggiungere del titolare, avevano esploso all'indirizzo di quest'ultimo alcuni colpi di arma da fuoco che lo avevano raggiunto al capo e all'addome, cagionandone la morte;

14) attacco alla sede della D.C. romana di Piazza Nicosia, in data 3 maggio 1979, condotto da diversi terroristi armati, alcuni dei quali penetravano all'interno di detta sede, immobilizzando le persone che vi si trovavano, tra cui una guardia di P.S. in servizio, impossessandosi delle armi in dotazione di quest'ultima, nonchè di documenti vari, e piazzando quindi cariche esplosive, mentre altri rimanevano all'esterno con compiti di copertura e, al sopraggiungere di una pattuglia di P.S., composta dal brig.Antonio Mea e dalle guardie Piero Ollanu e Vincenzo Ammirata, aprivano il fuoco ferendo mortalmente i primi due e cagionando al terzo lesioni guarite in 123 giorni;

15) aggressione al capo tecnico delle Ferrovie dello Stato Gaetano Pecora, effettuata il 22 giugno 1979 da due giovani armati di pistola, i quali, avvicinato il predetto nell'androne dello stabile sito in via Collatina n. 175, lo costringevano a salire in ascensore e, giunti aun pianerottolo, sotto minaccia delle armi, gli copargevano la testa di mastice, gli appendevano al collo un cartello con la scritta "brigate rosse - colpire la gerarchia sul lavoro - contro la ristrutturazione - per il comunismo", lo fotografavano e gli sottraevano quindi la borsa, contenente anche vari documenti personali;

16) omicidio del ten. col. dei Carabinieri Antonio Va=

riaca, commesso il 13 luglio 1979 mediante esplo=
sione, all'indirizzo del predetto ufficiale, mentre
lo stesso era a bordo della propria autovettura, in
lungotevere Arnaldo da Brescia, di alcuni colpi di
fucile caricato a pallettoni;

17) rapine effettuate il 1° e il 2 agosto 1979 rispet=
tivamente in un'autorimessa di via Chisimaio n.32
e in un'officina di via Magnaghi n.52 ed aventi
ad oggetto, complessivamente, otto autovetture,
alcune delle quali poi usate in altri fatti delit=
tuosi;

18) aggressione all'appuntato della P.S. Michele Te=
desco, avvenuta il 1° novembre 1979 ad opera di
tre giovani, di cui uno armato di pistola, che,
dopo aver tentato di ammanettare il graduato, al=
la reazione di quest'ultimo si opponevano con
l'esplosione, da parte del giovane armato, di
un colpo che raggiungeva il Tedesco alla spalla
destra (da cui l'addebito di tentato omicidio)
e si allontanavano, quindi, dopo essersi comunque
riusciti ad impossessare della pistola d'ordinan=
za della vittima (fatto qualificato, quindi, come
rapina);

19) omicidio del maresciallo della P.S. Michele Gra=
nato, avvenuto il 10 novembre 1979 ad opera di
due giovani, un uomo e una donna, che avvicinavano
il predetto sottufficiale mentre si trovava, in
compagnia della fidanzata, in via Donati ed esplo=
devano al suo indirizzo diversi colpi di arma da
fuoco;

20) omicidio del maresciallo della P.S. Mariano Romiti,
avvenuto il 7 dicembre 1979, in via Augusto Marini,
ad opera di due giovani che, avvicinato il sottuf=

ficiale, esplodevano al suo indirizzo numerosi
colpi di arma da fuoco, cagionandone la morte
avvenuta poco dopo, durante il trasporto in ospe=
dale;

21) omicidio del vice presidente del Consiglio superio=
re della magistratura, Vittorio Bachelet, avvenuto
il 12 febbraio 1980, nei locali della facoltà di
scienze politiche dell'Università di Roma, ad ope=
ra di un uomo e una donna che esplodevano contro
il predetto, anche in questo caso, numerosi colpi
di arma da fuoco, determinandone l'immediato dece=
sso;

22) rapina effettuata il 25 febbraio 1980 in danno
dell'agenzia della Banca nazionale delle comunica=
zioni sita all'interno del Ministero dei trasporti
ad opera di quattro giovani armati di pistole che,
avvalendosi della minaccia di tali armi, si impos=
sessavano della somma di lire 495 milioni circa;

23) omicidio del magistrato Girolamo Minervini, in
servizio presso il Ministero di Grazia e giusti=
zia, avvenuto il 18 marzo 1980, a bordo di un au=
tobus delle linee urbane, ad opera di un gruppo
di non meno di tre giovani, uno dei quali esplo=
deva all'indirizzo del Minervini diversi colpi di
arma da fuoco, con esito letale;

24) aggressione nei confronti del tecnico di tipografia
dello Stato maggiore della Marina militare ed espo=
nente locale della D.C. Sarino Di Giacomantonio,
avvenuta il 16 aprile 1980 in via Borromeo, ad
opera di un uomo e una donna armati, i quali, dopo
avergli sottratto il borsello, con l'aiuto di un
terzo complice, lo ammanettavano, lo legavano ad
una colonna di cemento, gli appendevano al collo

un cartello delle stesse genere di quelli già men=
zionati in precedenza (episodi Camilli e Pecora),
lo fotografavano, lo colpivano alla testa e alla
bocca con un ferro, cagionandogli lesioni, e lo
cospargevano di vernice;

25) aggressione nei confronti di Pericle Pirri, diretto=
re dell'Ufficio regionale del lavoro e della massi=
ma occupazione, avvenuta il 7 maggio 1980 in via
del Georgofili, ad opera di due giovani che esplo=
devano al suo indirizzo numerosi colpi di arma da
fuoco (fatto qualificato come tentato omicidio) e
gli sottraevano quindi una borsa contenente docu=
menti personali (dal che nasceva anche l'addebito
di rapina);

26) aggressione nei confronti dell'esponente D.C. Do=
menico Gallucci, avvenuta il 17 maggio 1980, in
via Chiaravelle, ad opera di due giovani che,
dall'interno di un'autovettura, esplodevano al=
l'indirizzo del predetto numerosi colpi di pistola
(fatto qualificato come tentato omicidio);

27) sequestro, avvenuto il 12 dicembre 1980, del ma=
gistrato, addetto alla Direzione generale degli
Istituti di prevenzione e pena del Ministero di
grazia e giustizia, Giovanni D'Urso, il quale
veniva successivamente rilasciato il 15 gennaio
1981, nei pressi del portico d'Ottavia, dopo che,
in coincidenza con agitazioni avvenute nelle car=
ceri di Palmi e di Trani, ad opera di terroristi
ivi detenuti, volte soprattutto ad ottenere la
chiusura del carcere speciale dell'Asinara, era
stata resa pubblica, il 4 gennaio 1981, la "con=
danna a morte" del magistrato da parte dei seque=

stratori, con specificazione, tuttavia, che veni=
va rimessa alla valutazione delle c.d. "brigate
di campo" di Trani e Palmi la decisione in ordine
all'esecuzione o meno di detta condanna; al che ave=
vano fatto seguito comunicati delle suddette "briga=
te di campo" secondo cui la "condanna" avrebbe po=
tuto essere "sospesa" se i comunicati stessi fossero
stati resi pubblici su tutti gli organi di stampa
a diffusione nazionale; cosa in effetti avvenuta,
con conseguente liberazione dell'ostaggio;

28) omicidio del generale dei Carabinieri Enrico Galva=
ligi, addetto ai servizi di sicurezza degli Istitu=
ti di prevenzione e pena, avvenuto il 31 dicembre
1980 ad opera, materialmente, di due giovani che,
appostatisi nell'androne dello stabile di via G.
Segato, ove era sito l'alloggio dell'ufficiale,
avevano avvicinato quest'ultimo al suo rientro e
lo avevano ucciso con numerosi colpi di pistola;

29) irruzione avvenuta il 3 febbraio 1981 nella chiesa
di San Basilio, ad opera di quattro uomini armati
di pistola i quali, dopo aver imbavagliato il parro=
co ed altre persone presenti, inserivano nell'appa=
rato di amplificazione di cui la chiesa era dotata
un nastro magnetico contenente espressioni di ri=
vendicazione e di esaltazione della c.d. "campagna
D'Urso";

30) irruzione, avvenuta il 22 marzo 1981, nell'ufficio
ispettori dell'ospedale di San Camillo, ad opera di
quattro giovani armati di pistola e fucile a canne
mozze, i quali, dopo aver immobilizzato i presenti,
scrivevano sui muri frasi inneggianti alle briga=
te rosse e appendevano al collo dell'ispettore

Masselli un cartello contenente espressioni del=
le stesso genere, nel mentre un altro messaggio
di analogo contenuto veniva diffuso mediante un
amplificatore montato su un'autovettura sita
all'esterno;

31) rapina effettuata il 27 marzo 1981 in danno della
agenzia della Banca nazionale del lavoro sita nei
locali del C.N.E.N. in viale Regina Margherita ad
opera di quattro o cinque individui armati di pisto=
le, i quali si impossessavano di buste paga per
un ammontare di circa lire 125 milioni;

32) omicidio dell'agente di custodia Raffaele Cinotti,
avvenuto il 7 aprile 1981 ad opera di due giovani
che, avvicinato l'agente in via Acuaroni, lo ucci=
devano con numerosi colpi di arma da fuoco, lascian=
do quindi sul corpo della vittima una copia del=
l'opuscolo "campagna Mc Ursat e una relazione circa
pretesi maltrattamenti cui sarebbe stato sottoposto
il brigatista Iannelli Maurizio all'atto del suo
arresto;

33) aggressione effettuata il 22 maggio 1981 nei con=
fronti del direttore dell'ufficio provinciale di
collocamento Enzo Retrosi ad opera di un gruppo
di giovani, tra cui una donna, i quali, penetrati
nei locali del suddetto ufficio, armati di pistole,
e rinchiusi in una stanza gli impiegati, appende=
vano al collo del suddetto Retrosi uno dei soliti
cartelli, fotografando quindi la vittima e colpendola
alla gamba sinistra con un colpo di pistola; dal che
derivavano lesioni guarite in circa 150 giorni;

34) aggressione effettuata il 29 maggio 1981 nei con=

fronti del prof. Giuseppe Macagna, docente presso
l'Istituto tecnico industriale "Teresa Gerini"
di via Tiburtina, ad opera, presumibilmente, di
tre donne e di un uomo i quali, penetrati nei lo=
cali del detto istituto e rinchiusi i presenti
nella sala dei professori, attaccavano un cartel=
lo al collo del Macagna, dopodichè, fotografato
costui, lo colpivano alle gambe con tre colpi
di pistola, cagionandogli in tal modo lesioni
guarite in circa 170 giorni, con indebolimento
permanente dell'organo della deambulazione;

35) irruzione nei locali della cooperativa di facchi=
naggio COSEVA, avvenuta il 10 giugno 1981, in via
Quintilio Varo, ad opera di due uomini e una donna,
armati di pistola, i quali, immobilizzati i pre=
senti e fattisi consegnare i documenti di ricono=
scimento, applicavano al collo di Giulio Baglioni,
titolare della cooperativa, uno dei soliti cartel=
li e lo fotografavano, dopodichè esplodevano al=
l'indirizzo dello stesso Baglioni e di due altre
persone (Giuseppe Motangella e Alberto Ancora)
diversi colpi di arma da fuoco, cagionando loro
lesioni di varia gravità;

36) omicidio del dott. Sebastiano Vinci, dirigente del
Commissariato di P.S. "Primavalle" e tentato omi=
cidio dell'agente Pacifico Vuetto, avvenuti il
19 giugno 1981, all'incrocio tra via della Pineta
Sacchetti e via San Cleto Papa, ad opera di due
giovani i quali, appostatisi in attesa del passag=
gio dell'autovettura in uso al detto Commissariato,
con a bordo il dirigente e l'autista, esplodevano
all'indirizzo di costoro numerosi colpi di arma
da fuoco, cagionando la morte del primo e lesio=

ni gravi al secondo;

37) aggressione all'avv. Antonio De Vita, avvenuta il 19 giugno 1981 ad opera di un uomo e di una donna i quali, appostatisi all'interno dello stabile in cui era sito il suo studio professionale, lo avevano fatto segno a colpi di pistola, cui il professionista aveva reagito con l'arma di cui era a sua volta in possesso, colpendo in tal modo la donna, la quale si allontanava apparentemente ferita, unitamente all'altro aggressore;

38) rapina effettuata il 30 luglio 1981 nel cortile della sede SIP di via Cristoforo Colombo ad opera di diversi individui i quali, appostatisi a bordo di un furgone recante le finte insegne della SIP, avevano atteso l'arrivo del furgone blindato della ditta SRPI, recante gli stipendi per il personale, costringendo, quindi, con la minaccia delle armi, il conducente ad azionare il congegno di apertura ed impossessandosi in tal modo di circa lire 730 milioni in contanti, dopodichè si allontanavano, unitamente ad altri complici che, nel frattempo, avevano svolto all'esterno azione attiva di copertura, ingaggiando un conflitto a fuoco con alcune guardie giurate ed un agente di polizia i quali, richiamati dagli spari, avevano tentato di intervenire;

39) aggressione con tentativo di sequestro e, quindi, di omicidio, effettuata il 5 gennaio 1982 nei confronti del dott. Nicola Simone, vice dirigente della DIGOS, ad opera di due individui i quali, riusciti a farsi aprire la porta dell'appartamento della vittima designata (anche mediante il travestimento di uno di loro da portalettere), tentavano di sequestrare

il funzionario e, alla reazione di quest'ultimo, che, sparando con la propria pistola, feriva uno degli aggressori, rispondevano al fuoco colpendolo al volto e alla bocca;

40) aggressione con tentato omicidio nei confronti del m.llo dei Carabinieri Giulio Gregori, dell'app. Francesco Valori e del c.re Michele Scaringella, effettuata il 12 aprile 1982 ad opera di cinque individui, tra cui una donna, i quali esplodevano all'indirizzo dei militari, al momento in servizio di vigilanza all'aula della Corte d'assise in via dei gladiatori, numerosi colpi di fucile e di mitra, lanciando anche delle bombe a mano, ed allontanandosi quindi a fronte del fuoco di risposta della pattuglia.

A tali episodi è da aggiungere quello, originariamente formante oggetto di altro procedimento, avvenuto, sempre in Roma, il 24 settembre 1979, allorchè alcuni terroristi, intercettati da una pattuglia della P.S. composta dall'app. Scannapieco Marcello e dagli agenti Prestifilippo Francesco e Prinzi Pippo, fecero uso delle armi nei confronti di costoro; dal che nacquero le imputazioni di tentato omicidio plurimo, porto e detenzione illegali delle armi adoperate nell'occasione, alcune delle quali clandestine, nonchè ricettazione delle stesse armi e di alcuni documenti falsificati.

Sulla base dei fatti anzidetti si procedette a carico di numerosi soggetti, ai quali vennero contestati, oltre ai reati configurabili sulla base dei singoli episodi ad essi rispettivamente ascritti, ivi compresi quelli attinenti le armi e gli esplosivi detenuti, portati e adoperati, anche i delitti di

banda armata, e di associazione sovversiva (poi riqualificata, quest'ultima, come associazione con finalità di terrorismo e di eversione, ai sensi dell'art.270 bis C.P.), sotto il profilo, a seconda delle singole posizioni, di promozione, direzione e organizzazione, ovvero di semplice partecipazione.

Si procedette anche per il reato di falsa testimonianza ascritto a Scialoja Mario, sentito a suo tempo come testimone nell'ambito delle indagini relative al sequestro D'Urso.

All'esito delle fasi di merito hanno proposto ricorso per cassazione i sottoindicati imputati, deducendo i motivi per ciascuno di essi rispettivamente indicati. In particolare:

Algranati Rita (avv.Manzias), condannata all'ergastolo con isolamento per anni 1, siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè degli episodi nn. 1 (aggressione Rossi), 3 (aggressione Perlini), 4 (tentato omicidio Fiori), 5 (omicidio Palma), 10 (omicidio Tartaglione), 12 (tentato omicidio Mainone e Pellegrino), 13 (omicidio Schettini), 14 (attacco alla sede D.C. di Piazza Nicosia, con conseguente omicidio Mea e Ollanu), 16 (omicidio Varisco), ha dedotto (con motivi comuni, in tutto o in parte, ad Alimonti, Capetti, Caviglia, Guagliardo, Moretti, Picchiura, Ponti):

1) omesso esame "sostanziale" dei motivi di appello e vizio di motivazione per mancato riconoscimnto della eccepita nullità ex art.185 n.3 c.p.p. (1930), in relazione alla lamentata insufficienza del termine di cui all'art.201 stesso codice per la presentazione dei motivi e alla mancata mancata fascicolazione di parte degli atti, in violazione dell'art.2 delle disp. regolam.c.p.p. (1930), con

riproposizione, in subordine, della questione di legittimità costituzionale della disposizioni anzidette;

2) nullità dell'ordinanza della corte di primo grado in data 14 maggio 1987 ad erroneità della decisione della corte di secondo grado che respingeva la relativa eccezione, per essere stata, con la detta ordinanza, disposta la rettificazione della data di nascita di essa ricorrente, quale figurava sul decreto di citazione a giudizio, senza specifica citazione, all'uopo, della medesima ricorrente e senza avviso al difensore;

3) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità, a titolo concorsuale, della ricorrente nei reati a lei ascritti, sulla sola base di chiamate in correità o di accuse formulate da "pentiti", prive di adeguati riscontri, e dell'affermato "ruolo apicale" da lei rivestito nell'ambito dell'organizzazione delle "brigate rosse";

5) (il motivo n.4 riguarda solo il coimputato Vai) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P. e al ricohoscimento, per converso, dell'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione (art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n.625, conv. con modif. in L.6 febbraio 1980 n. 15), ritenuta ostativa, di per sè, alla attenuante anzidetta;

6) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla sola base della ritenuta gravità dei fatti;

Alimenti Giovanni (avv.Mannias), condannato ad anni 19 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè degli episodi nn. 33 (aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna), 35 (irruzione coop. COSHVA), 39 (tentato sequestro e tentato omicidio Simone), ha dedotto gli stessi motivi indicati per Algranati ai nn. 1, 3, 5;

Amideni Paola (avv.Pisauro e Mancini), condannata ad anni 2 e mesi 7 di reclusione, con attenuanti generiche e riduzione di pena ex art.2 della legge 18 febbraio 1987 n.34, siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristica eversiva con ruolo organizzativo, ha dedotto (a mezzo del solo avv.Pisauro):

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inoperatività dell'esimente di cui all'art.1 della legge 29 maggio 1982 n.304, per la pretesa equivocità della dissociazione, erroneamente dedotta unicamente dalle scelte processuali della ricorrente;

2) analoghi vizi in ordine al ritenuto ruolo organizzativo della ricorrente (avendo ella messo solo a disposizione degli immobili) ed al mancato riconoscimento della diminuente speciale di cui all'art.311 c.p.;

Antonini Vittorio (avv.ti Lo Giudice e Marazzita), condannato all'ergastolo con isolamento per mesi sei, siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico- eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè degli episodi nn. 31 (rapina S.N.I.), 33 (aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna),

36 (omicidio Vinci), 38 (rapina SIP-SEFI), 39 (tentato sequestro e tentato omicidio Simone), ha dedotto:

- a mezzo dell'avv. Marazzita:

1) vizio di motivazione per mancato esame di "risultanze processuali" (non meglio indicate) che avrebbero dovuto condurre alla assoluzione per tutti i reati;

2) mancata applicazione dell'art.152 comma II c.p.p. (1930) in ordine al reato di detenzione illegale di munizioni, per il quale, dal giudice di appello è stata applicata la prescrizione;

3) mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;

4) violazione di legge per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui ad altro procedimento, conclusosi con sentenza pronunciata dall'A.G. di Verona (i cui estremi non sono meglio specificati);

- a mezzo dell'avv.Lo Giudice:

- violazione di legge (in particolare artt. 192 c.p.p. 1988 e 110 C.P.) per la ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente nei singoli episodi criminosi, sulla sola base della sua appartenenza alle brigate rosse, senza considerare che queste erano costituite da articolazioni operanti indipendentemente l'una dall'altra, salve le scelte strategiche di fondo, di competenza degli organismi di vertice (motivo comune a Cappelli, Cassetta, Di Marzio, Di Mitrio, Farina, Gallinari, Iovine, Lo Bianco, Messina, Piccioni, Ponti, Rosignoli, Seghetti).

Azzolini Laura (avv.Mancini), condannata ad anni 11 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche pre-

valenti e riduzione di pena ai sensi dell'art. 2 della legge n.34/87, siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè di concorso nel sequestro D'Urso e nel connesso reato di cui all'art. 338 C.P., ha dedotto (con motivi comuni a Bertolazzi e Panizzari):

- vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità, a titolo concorsuale, nei due reati specifici da ultimo indicati, essendo esso ricorrente detenuto all'epoca dei fatti e non potendosi riconoscere incidenza alcuna alle iniziative assunte in ambito carcerario ed espresse nei documenti delle c.d. "brigate di campo" in ordine alla determinazione delle condizioni cui dovesse essere subordinato il rilascio del dott. D'Urso;

Balsamini Barbara (avv. Salerni), condannata all'ergastolo con isolamento per anni 1, quale ritenuta responsabile, in concorso con altri, degli omicidi Galvaligi (n.28), Cinotti (n. 32) e Vinci (n.36), nonchè degli ulteriori episodi di cui ai nn. 4 (tent. omicidio Fieri), 27 (sequestro D'Urso), 31 (rapina B.N.L.), 33 (aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna), 35 (irruzione COSENZA), 36 (rapina SIP-SEFI), 39 (tentato sequestro e tentato omicidio Simone), ha dedotto (con motivi comuni a Iannelli e Petrella Stefano):

1) violazione di legge (art.192 c.p.p.) e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità concorsuale nei singoli fatti criminosi anzidetti, sulla sola base della sua collocazione nell'ambito della organizzazione delle "brigate rosse", a sua volta desunta, in buona parte, da dichiarazioni di coimputati, non adeguatamente riscontrate;

fatto

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione dell'applicabilità della disciplina della continuazione, pur in presenza del requisito della unicità del disegno criminoso, siccome incompatibile, secondo i giudici di merito, con la pena dell'ergastolo;

Baschieri Paolo (avv. Filastò), condannato alla pena complessiva di anni 16 mesi 9 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti e riconosciuta continuazione con i fatti di cui a sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze in data 10 giugno 1982, siccome ritenuto responsabile di banda armata, con ruolo organizzativo, e concorso nel sequestro D'Urso, ha dedotto:

1) violazione del principio del "ne bis in idem" per avere la corte di merito fondato la responsabilità concorsuale del ricorrente (all'epoca dei fatti detenuto a Trani), nel sequestro D'Urso sulla ritenuta partecipazione del ricorrente stesso alla rivolta avvenuta, in coincidenza con detto sequestro, nel carcere; partecipazione esclusa, invece, dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bari il 21 novembre 1985 e divenuta esecutiva;
2) carenza di motivazione sulla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di "banda armata", siccome fondata solo sui documenti provenienti da Trani in cui si inneggiava al sequestro D'Urso, senza dimostrazione di un consapevole apporto causale al sequestro stesso;
3) contraddittorietà di motivazione e travisamento di fatto sempre in ordine alla ritenuta correspon-

sabilità del ricorrente nel sequestro D'Urso, per avere la corte di merito tratto argomento a sostegno di detta corresponsabilità dall'adesione manifestata a suo tempo dal ricorrente ai comunicati emessi dai rivoltosi del carcere di Trani senza considerare che detta adesione era stata manifestata solo in un momento successivo, davanti al locale magistrato di sorveglianza;

(sono stati anche proposti motivi aggiunti, i quali, però, sostanzialmente ripropongono le medesime censure, sia pure sulla base di ulteriori argomentazioni);

Battisti Mario (avv.Mattina), condannato ad anni 9 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, siccome ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata e di concorso nel tentativo di sequestro effettuato ai danni del dott. Simone (n. 39), ha dedotto, sulla base di una premessa di ordine generale circa la confusione che sarebbe stata operata dai giudici di merito fra la vera e propria organizzazione delle "brigate rosse" e organizzazioni collegate, ma autonome, come i c.d. "M.P.R.O." (Movimenti proletari di resistenza offensiva):

1) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità in ordine al reato di partecipazione a banda armata sulla sola base di dichiarazioni di coimputati (in particolare Basili e Sebastiani), prive di adeguati riscontri;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità concorsuale nel tentativo di sequestro e di omicidio Simone sulla sola base, anche in questo caso, di dichiarazioni di coimputati (in particolare di Corsi), indebitamente

ratto

considerate come fornite di adeguati riscontri (in contrasto con i principii generali enunciati dagli stessi giudici di merito), sol perchè confermate, con riguardo ad altra posizione, dalla confessione del chiamato in correità (Francola);

3) carenza di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena, con riguardo anche alla ridotta incidenza delle pur riconosciute attenuanti generiche e all'aumento inflitto a titolo di continuazione;

Benfenati Giorgio (avv. Pisauro), condannato ad anni 22 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti, siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristica eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè dell'episodio di cui al punto 20 (omicidio Romiti), ha dedotto:

- vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti, non avendo la corte di merito preso in esame gli elementi sulla cui base alle dette attenuanti avrebbe dovuto essere riconosciuto carattere di prevalenza;

Gerardi Susanna (avv.Baccioli), condannata all'ergastolo con isolamento per anni 1 in quanto ritenuta responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Galvaligi (n.28) e Cinotti (n. 32), nonchè del sequestro D'Urso (n. 27), dell'attentato De Vita (n. 37) e dell'irruzione nella chiesa di San Basilio (n.29), ha dedotto (con motivi comuni a Bolognese, Calzone, Marina, Fosso, Ligas, Padula, Senzani):

1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui

all'art. 62 n.1 C.P.;

2) analoghi vizi per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;

Bertolazzi Pietro Giovanni (avv.ti Salerni e Mancini), condannato con attenuanti generiche prevalenti, ad anni 16 e mesi 10 di reclusione per banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè per concorso nel sequestro D'Urso e nel connesso reato di cui all'art. 338 C.P., ha dedotto (a mezzo dell'avv.Mancini), le medesime censure già illustrate a proposito del ricorso Azzolini);

Biancone Maria Grazia (avv. Spinelli), condannata ad anni 2 mesi 6 gg. 5 di reclusione, con attenuanti generiche e riduzione di pena ai sensi dell'art.2 della legge n. 34/1987, siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, ha dedotto:

1) violazione di legge per la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 1, comma 1 lett.b) della legge n.304/82, indebitamente esclusa - si afferma - sul perchè essa ricorrente non avrebbe reso confessione in ordine all'episodio Petrosi (n. 33), che, peraltro, a lei non era stato addebitato;

2) errata applicazione di legge penale per il ritenuto ruolo organizzativo della ricorrente nell'ambito delle "brigate rosse", nonostante che la sua appartenenza al sodalizio, protrattasi per soli 10 mesi, fosse caratterizzata dall'esplicazione di attività non qualificanti, come rilevabile dalla stessa impugnata sentenza;

3) [illegible]

fatto

Bolognese Vittorio (avv. Baccioli), condannato ad anni 30 di reclusione per banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè per corresponsabilità negli episodi di cui ai nn. 27 (sequestro D'Urso), 37 (tentato omicidio De Vita) e 40 (tentato omicidio Gregori, Valori e Scaringella), ha dedotto le stesse censure già illustrate a proposito del ricorso Berardi, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P. e delle attenuanti generiche;

Bondi Angelo (avv. Piraino), condannato alla pena complessiva di anni 16 di reclusione, con attenuanti generiche e con riconoscimento della continuazione rispetto ai fatti di cui a sentenza della Corte d'assise di Roma in data 17 giugno 1986, siccome ritenuto responsabile di concorso nella rapina SIP-Sefi (episodio n. 38) e reati connessi, ha dedotto:

1) vizio di motivazione per avere la corte di merito ritenuto validamente comprovato l'addebito sulla sola base della chiamata in correità operata dal coimputato Corsi, priva di adeguati riscontri, a parte quello, del tutto generico e, quindi, invalido, proveniente dall'altra coimputata Emilia Libera;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, ancora, in ordine alla ritenuta responsabilità anche per il reato di cui all'art.280 C.P. (attentato per finalità terroristiche o di eversione), dovendosi invece escludere, ad avviso del ricorrente, la configurabilità di detto reato dal momento che la finalità perseguita non sarebbe stata comunque quella di attentare alla vita o all'incolumità personale nè degli addetti al trasporto dei valori (la cui

collaborazione era anzi indispensabile per portare a termine la rapina, giacchè altrimenti il furgone blindato non avrebbe potuto essere aperto), nè di altre persone, in funzione del conseguimento di obiettivi di natura terroristica o eversiva, ma sarebbe stata invece soltanto quella di realizzare, senza spargimento di sangue, gli obiettivi dell'azione di "autofinanziamento" e, con specifico riguardo al conflitto a fuoco ingaggiato nella fase finale dell'azione con le guardie giurate e il poliziotto sopravvenuti (conflitto di cui il Bondi, comunque non avendovi partecipato, non sarebbe stato da considerare responsabile), quella di aprirsi la via per la fuga;

Bonora Stefano (avv.ti Mattina e Massaroni); condannato, con attenuanti generiche prevalenti, ad anni 14 e mesi 9 di reclusione per banda armata, con fuole organizzative, e compartecipazione al sequestro D'Urso ed al connesso reato di cui all'art.336 C.P., ha dedotto:

a mezzo dell'avv. Mattina:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del Bonora alle "brigate rosse", per avere la corte di merito fondato il relativo giudizio sull'erroneo presupposto che il c.d. "C.U.C." dei detenuti di Palmi (fra i quali si trovava il ricorrente), fosse un'emanazione delle "brigate rosse", mentre ciò poteva dirsi solo della c.d. "brigata di campo", di cui il Bonora, invece, non faceva parte, senza prendere, poi, neppure in esame la doglianza formulata nei motivi di appello a proposito dell'ulteriore elemento di prova che, secondo i primi giudici, sarebbe stato costituito dal rifiuto di rispondere all'interrogatorio, e travisando, infine, le risultanze di fatto con

l'affermare che il ricorrente, all'atto in cui era stato convocato per un secondo interrogatorio, si era rifiutato di lasciare la sua cella, laddove risultava provato che egli era invece, al momento, in un altro carcere e, precisamente, a Bologna;

2) vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione del dibattimento ai fini dell'acquisizione dei verbali di audizione dei detenuti di Palmi da parte del locale magistrato di sorveglianza e della deposizione dello stesso magistrato e del M.llo Cascardo, degli AA.CC., in presenza, peraltro, di un provvedimento che già aveva disposto la detta acquisizione di verbali, poi, di fatto, non avvenuta;

3) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente nel sequestro D'Urso, non ricavabile - si afferma - dalle dichiarazioni dei c.d. "pentiti" (Savasta, Libera, Di Cera, Buzzatti), nè dai comunicati di adesione provenienti dal carcere, in assenza, inoltre, anche di prova alcuna in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, a proposito del quale la sentenza impugnata non motiva in alcun modo;

4) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta, ma non dimostrata aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P.;

5) vizio di motivazione (riassuntivamente), per omesso esame dei motivi di appello e della memoria difensiva volti a dimostrare la inidoneità della condotta ascritta al ricorrente ad integrare la fattispecie del concorso nel sequestro di persona;

6) (motivo subordinato) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuente di cui

all'art.114 C.P.;

7) (motivo subordinato), vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione rispetto ai fatti di cui a sentenza del 3 luglio 1984 (non meglio specificata);

- a mezzo dell'avv.Massaroni, il quale ha prodotto motivi contestuali alla dichiarazione di impugnazione:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilità nel sequestro D'Urso, senza prove e, anzi - si afferma - con "prova contraria" (non meglio specificata), ed in mancanza della pur disposta audizione dei testi Foti e Cascarde e della acquisizione dei verbali delle dichiarazioni a questi rese dai detenuti;

2) ingiustificatezza del rigetto della istanza volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione con altri fatti (in particolare la rapina di Argelato);

Bricca Daniela (avv. Marinaro), condannata ad anni 2, mesi 5 gg.27 di reclusione, con il beneficio di cui all'art.7 della legge n. 34/87, siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè di concorso nella rapina alla B.N.L. (n.31) e di ricettazione di danaro provento della rapina SIP-SEPI (n. 36), così derubricato l'originario addebito di partecipazione anche alla detta ultima rapina, e con l'attenuante di cui all'art.3 c.I della legge n.304/82, ha dedotto:

1) errata applicazione di legge e vizio di motivazione

Fatto

per avere la corte di merito fondato il giudizio di responsabilità nella rapina B.N.L. su una pretesa "confessione" della stessa Bricca, da considerare invece soltanto come indicativa di "valutazioni a posteriori", derivanti dal collegamento di "fatti e comportamenti di cui ella era stata testimone con notizie apprese successivamente", nonchè per non avere la stessa corte assolto la ricorrente dal reato di ricettazione del danaro proveniente dalla rapina B.N.L.-CNEN, per il quale era stata elevata imputazione, nulla rilevando che questa, per evidente errore materiale, non fosse stata indicata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

2) errata applicazione di legge penale e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del ruolo organizzativo nella banda armata e nell'associazione terroristico-eversiva, in presenza di risultanze che dimostravano come la ricorrente si fosse limitata alla messa a disposizione della propria abitazione, sostanzialmente su sollecitazione del proprio marito, Ceccantini Federico;

3) erroneità della mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 1 della legge n.304/82 o, in subordine, della diminuente di cui all'art.3, comma 2, della stessa legge, avendo la Bricca receduto dall'organizzazione criminosa e prestato una collaborazione che avrebbe dovuto essere riconosciuta come di "eccezionale rilevanza";

4) erroneità del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 C.P., avuto riguardo alle risultanze di fatto già indicate in precedenza;

5) erroneità della mancata concessione delle attenuanti generiche, sol perchè ritenute incompatibili con la riconosciuta diminuente di cui all'art.3, comma

1, della citata legge n.304/82;

6) omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena in misura superiore al minimo e sulla limitazione a soli 3 gg. di reclusione della parte di pena eliminata a seguito della dichiarata estinzione, per prescrizione, da parte della corte di secondo grado, del reato di detenzione di munizioni, ricompreso tra quelli per i quali la corte di primo grado aveva affermato la responsabilità, determinando la pena complessiva in anni 2 e mesi 6 di reclusione;

Calzone Lorenzo (avv.Baccioli), condannato ad anni 7 mesi 11 gg.28 di reclusione siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, oltre che di altri reati minori attinenti armi e documenti di provenienza illecita, ha dedotto:

- a mezzo del proprio difensore, motivi comuni a quelli del ricorso Berardi, cui pertanto si rimanda;
- in proprio, come motivo aggiunto, vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati in altra sede;

Cappelli Roberta (avv.ti Lo Giudice e Ferrotta), condannata all'ergastolo con isolamento per anni 1, siccome ritenuta responsabile, oltre che di banda armata e di associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Granato (19), Galvaligi (28) e Vinci (36), nonchè del sequestro D'Urso (27), delle rapine Ferretti (11), Banca naz. comunicazioni (22), Banca naz. del lavoro (31) e SIP-SEFI (38), degli episodi Pirri (25), Gallucci (26), Retrosi (33), Macagna (34), COSEVA (35), Simone (39) e delle irruzio=

ni nella chiesa di San Basilio (29) e nell'ospedale S.Camillo (30), ha dedotto:

- a mezzo degli avv.ti Ferrotta e Lo Giudice: errata applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità anche per l'omicidio Vinci e il sequestro D'Urso, non confessati, sulla sola base dell'appartenenza di essa ricorrente alla direzione della c.d. "colonna romana" delle "brigate rosse", come pure in ordine al mancato riconoscimento delle invocate attenuanti generiche;
- a mezzo del solo avv.Lo Giudice: violazione dell'art.192 c.p.p. (1988) e dell'art. 110 C.P., per la ritenuta responsabilità concorsuale di essa ricorrente nei singoli episodi criminosi sempre sulla sola base della appartenenza alle "brigate rosse", senza considerazione della circostanza che queste ultime erano articolate in strutture autonome che operavano indipendentemente l'una dall'altra, salve soltanto le scelte strategiche di fondo riservati agli organismi di vertice (motivo del tutto identico a quello già illustrato a proposito del ricorso Antonini, e comune ai ricorsi Cassetta, Di Marzio, Di Mitrio, Farina, Gallinari, Iovine, Lo Bianco, Messina, Piccioni, Ponti, Rosignoli, Seghetti);

Capuano Marcello (avv.Causarano), condannato all'ergastolo con isolamento per anni 1 siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Galvaligi (28) e Vinci (36), del sequestro D'Urso (27), delle rapine alla Banca naz. delle comunicazioni (22), alla Banca naz. del lavoro (31) e alla SIP-SEFI (38), delle irruzioni nella chiesa di

San Basilio (29) e nell'ospedale S.Camillo (30), e degli episodi Mechelli (8), Retrosi (33), Macchia (34), COSMVA (35), ha dedotto:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivate unicamente sulla affermata gravità dei fatti, senza considerazione per la pur riconosciuta "maturazione politica e umana del soggetto";

2) analoghi vizi in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui a sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia (non meglio indicata), dovuto - si sostiene - soltanto alla ritenuta non condivisibilità, da parte della Corte di merito, (secondo quanto affermato nella parte generale dell'impugnata sentenza), dell'attuale disciplina dell'istituto in questione;

Caretti Fausto (avv.Mannias), condannato ad anni 3 e mesi 8 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata e associazione terroristico - eversiva, ha dedotto le medesime censure già illustrate con riguardo alla posizione Algranati, limitatamente ai motivi nn. 1, 3 e 5, con la sola specificazione, relativamente al motivo n.3, che, per il Caretti, mancherebbe anche l'elemento a carico costituito dalla parola dei c.d. "pentiti";

Cassetta Paolo (avv.ti Causarano e Lo Giudice), condannato ad anni 6 e mesi 1 di reclusione siccome ri-

tenuto responsabile di partecipazione a banda armata ed associazione terroristico eversiva, ha dedotto, a mezzo dell'avv.Causarano:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati associativi sulla sola base - si afferma - di chiamate in correità prive di validi riscontri e dell'indebito rilievo dato dai giudici di merito alla decisione, a suo tempo assunta dal ricorrente, di assistere alle udienze stando nella stessa gabbia degli altri accusati dei medesimi reati;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, ancora, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla sola base del generico e apodittico riferimento alla "gravità del reato, valutato in tutte le componenti oggettive e soggettive";

- a mezzo dell'avv. Lo Giudice:

- le stesse censure che il medesimo difensore ha proposto a sostegno del ricorso Cappelli;

Catalano Roberto (avv.Mattina), condannato ad anni 5 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata (così derubricata l'originario addebito di organizzatore), nonchè di concorso nell'episodio n. 33 (aggressione Retrosi, limitatamente al reato di violenza privata), ha dedotto:

1) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 309 C.P., per intervenuto recesso del ricorrente dalla banda amata;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in

ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di violenza privata aggravata, configurato in relazione all'episodio Retrosi, sulla sola base - si afferma - di illazioni circa la prevedibilità degli sviluppi di quella che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere soltanto una azione dimostrativa;

3) violazione di legge per la mancata applicazione, in ogni caso, dell'attenuante di cui all'art.114 C.P.;

4) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, effettuata senza valido riferimento ai parametri di cui all'art. 133 C.P.;

5) vizio di motivazione e violazione di legge per la ~~ingiustificata~~ applicazione dei benefici di cui all'art.3 della legge n.34/1987;

Caviglia Francesco (avv. Mannias), condannato ad anni 18 di reclusione siccome ritenuto responsabile, di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè di concorso negli episodi nn. 31 (rapina B.N.L.), 33 (aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna), 35 (irruzione locali COSEVA), 39 (tentativo di sequestro e di omicidio del dott. Nicola Simone), ha dedotto le medesime censure proposte, a mezzo dello stesso difensore, a sostegno del ricorso Algranati, limitatamente ai motivi nn. 1,3 e 5, con specificazione, quanto al motivo n.3, che per il Caviglia (come per il Carotti) mancherebbe anche l'elemento a carico costituito dalla parola dei c.d. "pentiti";

(con attenuanti generiche prevalenti)

Ciccolella Elisabetta (avv. Gerutti), condannata ad anni 3 e mesi 5 di reclusione siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, ha dedotto:

1) inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in ordine alla affermata responsabilità per il reato di cui all'art.270 bis C.P., fondandosi la stessa su una applicazione retroattiva della norma (indicata nell'art.11 della legge n.304/82) che introduceva nell'ordinamento la detta fattispecie criminosa, dal momento che la ricorrente - si afferma- era uscita dall'organizzazione fin dal 1978;

2) mancanza di motivazione in ordine alle ragioni della qualificazione dell'originario addebito di cui all'art.270 C.P. in quello di cui all'art.270 bis;

3) contraddittorietà e illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del ruolo organizzativo rivestito dalla ricorrente nell'ambito dell'organizzazione criminosa, sulla sola base delle dichiarazioni della coimputata Emilia Libera, da cui si era arbitrariamente desunta che la Ciccolella fosse stata adibita alla gestione di un deposito di armi;

Delli Veneri Domenico (avv. Siniscalchi), condannato ad anni 16 e mesi 10 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso nel sequestro D'Urso e nel connesso reato di cui all'art.338 C.P., ha dedotto:

- erronea applicazione di legge e vizio di motivazio-

ne in ordine all'affermata corresponsabilità nei detti ultimi reati, sulla sola base dei comunicati della c.d. "brigata di campo" del carcere in cui egli era detenuto, emessi unicamente - si afferma - per dare attuazione alla "delega" conferita dalle "brigate rosse" circa l'opportunità di eseguire o meno la "condanna a morte" del magistrato sequestrato, senza che, peraltro, risultasse poi in alcun modo dimostrata la effettiva incidenza di detti comunicati nella determinazione e nel rafforzamento dell'illecita condotta di coloro che materialmente disponevano dell'ostaggio;

De Murtas Giorgio (avv.Di Noto), condannato ad anni 3 e mesi 7 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata e associazione terroristico - eversiva, ha dedotto:

- errenea applicazione di legge penale e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità di esso ricorrente sulla base di elementi inconsistenti quali, in particolare, la affermata appartenenza al nucleo "M.R.P.O." di Piazza Zama (elemento, peraltro, non contestato in precedenza), senza considerazione, per converso, della mancanza di impegno politico sempre mostrata dal De Murtas, tanto che questi, secondo quanto emerso dalle dichiarazioni del Buzzati, dopo un paio di incontri, aveva manifestato la propria decisione di non entrare a far parte delle "brigate rosse";

Di Marzio Maurizio (avv.ti Causarano e Lo Giudice), condannato alla pena complessiva di anni 18, mesi 5

Fatto

e gg.27 di reclusione, con attenuanti generiche e con riconosciuta continuazione rispetto ai fatti già giudicati con sentenza della corte d'assise d'appello di Roma in data 6 luglio 1987 (per i quali era stata inflitta la pena di anni 4 e g.15 di reclusione, rideterminata in mesi 6 di reclusione), siccome riconosciuto responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, oltre che di concorso negli episodi nn. 33 (aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna), 38 (rapina SIP-SEPI), 39 (tentativo di sequestro e di omicidio del dott.Simone), ha dedotto:

- a mezzo dell'avv. Causarano:

1) violazione ed erronea applicazione dell'art.192 c.p.p., per la ritenuta idoneità probatoria - si afferma - di dichiarazioni accusatorie di coimputati, anche privi di riscontri specifici e individualizzati, nulla rilevando - si afferma ancora - per altro verso, la rivendicata appartenenza del Di Marzio al "movimento politico", essendo questa idonea, tutt'al più, a costituire soltanto prova in ordine alla responsabilità per il reato associativo;

2) violazione ed errata applicazione dell'art.306 C.P., per la ritenuta qualità di "organizzatore" attribuita al ricorrente, sulla sola base del preteso ruolo di direzione della c.d. "brigata Tiburtina", risultante solo dalle dichiarazioni di "qualche pentito";

3) violazione ed errata applicazione dell'art.280 C.P., in relazione all'episodio della rapina SIP e del successivo conflitto a fuoco, non potendosi

ritenere configurabile la particolare fattispecie delittuosa prevista dal citato articolo, posto che non vi sarebbe stato "attentato con finalità di terrorismo", ma solo esplicazione di violenza funzionale unicalente alla consumazione della rapina;

4) violazione ed errata applicazione dell'art.153 C.P. per la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di furto aggravato e falso in atti pubblici, commesso da privati, contestati in relazione agli episodi nn.33 (aggressione Petrosi) e 38 (rapina SIP-ENEL), laddove l'operatività della prescrizione avrebbe dovuto essere riconosciuta per effetto della prevalenza delle attenuanti generiche, pur in presenza dell'aggravante speciale della finalità di terrorismo;

5) violazione del principio di devoluzione vigente in materia di impugnazioni per avere la corte di secondo grado aumentato, di fatto, la pena inflitta da quella di primo grado, nell'erroneo presupposto che questa fosse di anni 18 e mesi sei di reclusione, mentre era invece di soli anni 18 di reclusione, dovendosi in essi considerare ricompresi anche i sei mesi di reclusione inflitti antitelo di continuazione "esterna", per cui la pena complessiva da espiare, all'esito del giudizio di appello, avrebbe dovuto essere quella di anni 18, appunto, di reclusione, meno i tre gg. di reclusione eliminati in quanto riferibili al reato dichiarato estinto per prescrizione;

a mezzo dell'avv.Lo Giudice:

- violazione degli artt. 192 c.p.p e 110 C.P., come già illustrato a proposito dell'identico motivo propo-

sto dal medesimo difensore a sostegno del ricorso Cappelli;

e avv.Ricci)

Di Matteo Piero (avv. Caputo, condannato ad anni 20, mesi 11 e gg. 23 di reclusione, con attenuanti generiche e diminuente di cui all'art. 2 lett. b) della legge n.34/1987, siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè di concorso negli episodi nn. 14 (irruzione nella sede D.C. di piazza Nicosia e conseguente omicidio Mea e Ollanu), 15 (aggressione Pecora), 23 (omicidio Minervini) e 30 (irruzione all'ospedale San Camillo), ha dedotto (oltre a sommari motivi contestuali a firma dell'avv. Ricci, per mancata applicazione della L.n.304/82), a mezzo dell'avv.Caputo:

1) Violazione ed errata applicazione di legge penale in ordine alla mancata applicazione dei benefici di cui alla legge n.304/82 dovuta - si afferma - alla ritenuta tardività della dissociazione; tardività che, invece, sarebbe stata insussistente, dal momento che il Di Matteo, costituitosi il 5 marzo 1982, aveva iniziato a "collaborare" fin dal successivo 8 marzo 1982, nulla rilevando in contrario il fatto che poi, il 7 dicembre 1982, egli avesse rifiutato un successivo interrogatorio "per rogatoria", posto che tale rifiuto sarebbe stato motivato unicamente dall'intento di essere sentito dal "giudice naturale", anche in considerazione del pericolo di vita che lo stesso ricorrente avrebbe corso nel luogo in cui era all'epoca detenuto;

2) violazione ed errata applicazione di legge penale, ancora, per la mancata applicazione della diminuente di cui all'art.4 del D.L. n.625/79, conv.

con modif. in L. n. 15/80, devandosi considerare la detta disposizione come non abrogata dalla successiva legge n.304 del 1982 e richiedendo essa, a differenza di quest'ultima, un comportamento non necessariamente caratterizzato dal conseguimento effettivo di risultati utili ai fini di giustizia (i motivi anzidetti sono poi stati ulteriormente sostenuti con memoria depositata il 24 aprile 1993);

Di Mitrio Roberto (avv.ti Causarano e Lo Giudice), condannato ad anni 6 mesi 4 di reclusione, con attenuanti generiche, per banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, e detenzione di armi, ha dedotto:

- a mezzo dell'avv.Causarano:

1) violazione ed errata applicazione di legge (art. 1 del D.L. n. 625/79 conv. con modif. in L. n. 15/80), unitamente a vizio di motivazione, per la ritenuta sussistenza dell'aggravante della finalità di terrorismo (relativamente, deve intendersi, al reato di detenzione illegale di armi), nonostante che il ricorrente - si afferma - avesse lasciato l'organizzazione fin dalla fine del 1979, nulla rilevando in contrario le dichiarazioni di tale Basili e il documento rinvenuto nel maggio del 1980 in via Silvani;

2) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla ridotta incidenza delle pur riconosciute attenuanti generiche;

3) violazione ed errata applicazione dell'art.306 C.P. per la ritenuta qualità di "organizzatore" attribuita al Di Mitrio, pur essendosi questi limitato a fornire occasionale ospitalità ad altri aderenti all'organizzazione;

- a mezzo dell'avv.Lo Giudice:

1 - violazione dell'art. 192 c.p.p. (1988) e dell'art.110 C.P., come da identico motivo redatto dal medesimo difensore a sostegno del ricorso Cappelli;

Di Sabato Renato (avv. Mancini), condannato ad anni 7 e mesi 9 di reclusione per banda armata e associazione terroristico -eversiva, con ruolo di organizzatore, ha dedotto:

1) omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i suddetti reati associativi sulla base degli stessi elementi di prova (foglietti con annotazione dei numeri di targa di autovetture del Commissariato di P.S. "Primavalle"), risultati inidonei a comprovare la corresponsabilità del ricorrente nell'omicidio Vinci, (affermata nella sentenza di primo grado ed esclusa in quella di seconde grado), in quanto dimostrativi, tutt'al più, di un'attività di impegno politico non riferibile necessariamente alla lotta armata, ma unicamente ad iniziative non violente, quali manifestazioni, cortei e simili;

2) vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.p. (1988), per l'indebita attribuzione di validità probatoria, ai fini della ritenuta appartenza del ricorrente alle "brigate rosse", alle dichiarazioni "de relata" rese dalla coimputata Libera Emilia, sulla base di notizie che quest'ultima aveva asseritamente avute da Petrella Marina;

3) vizio di motivazione, unitamente a violazione e falsa applicazione degli artt. 306 comma 1 e 270

comma 1 C.P., per non avere la corte di merito dimostrato la sussistenza e l'effettiva rilevanza dell'attività che il ricorrente avrebbe svolto nell'ambito delle "brigate rosse", costituita, in particolare, da c.d. "inchieste" e dalla gestione del "parco macchine", posto che, quanto alle prime, vi sarebbero solo i foglietti di appunti di cui si è detto a proposito del motivo n.1 e, quanto alla seconda, tratterebbesi di attività non qualificante, traducendosi essa, in sostanza, solo nell'espletamento del compito di rubare autovetture;

4) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto negate unicamente sulla base della ritenuta "gravità dei fatti" e dei parimenti ritenuto "comportamento processuale negativo";

D'Ottavi Simonetta (avv. Causarano), condannata ad anni 3 e mesi 1 di reclusione per partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, ha dedotto:

- violazione dell'art.306 C.P. per la ritenuta sussistenza di detta partecipazione sulla sola base delle dichiarazioni del coimputato Buzzati, il quale, peraltro, aveva solo riferito, riportando notizie comunicategli dall'altro coimputato Santori Giuseppe (allora fidanzato e poi marito della D'Ottavi), della disponibilità della ricorrente ad entrare a far parte della organizzazione; disponibilità poi rimasta fine a sè stessa, dal momento - si afferma - che il programmato incontro tra il nominato Buzzati e la D'Ottavi non aveva in effetti avuto luogo;

Farina Luciano (avv.ti Baccioli e Lo Giudice), condannato ad anni 9, mesi 11 e gg.25 di reclusione per banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè per detenzione di armi, ha dedotto:

- a mezzo dell'avv.Baccioli, le medesime censure già proposte dallo stesso difensore a sostegno del ricorso Berardi, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.1 C.P. e delle attenuanti generiche;
- a mezzo dell'avv.Lo Giudice, la violazione dell'art. 192 c.p.p. (1988) e dell'art.110 C.P., negli stessi termini già indicati a proposito del ricorso Cappelli;
- in proprio:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatore", relativamente al reato di cui all'art.306 C.P., nella dimostrata assenza di un obbligo che il Farina avesse assunto di operare stabilmente in attività di coordinamento all'interno dell'organizzazione criminosa, avendo egli solo occasionalmente effettuato opera di proselitismo e reclutamento;

2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità fra le ipotesi criminose di cui agli artt. 306, 270 e 270 bis C.P. e tra queste e l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione, essendo, in particolare, detta finalità insita nelle previsioni dell'art.270 bis C.P. e, per il tramite dell'art.302 C.P., richiamato dall'art.306 stesso codice, anche nelle previsioni di detta ultima norma;

3) vizio di motivazione in ordine alla denegata continuazione tra i fatti di cui al presente procedimen-

te e quelli di cui alla sentenza di condanna pro=
nunciata dalla corte d'assise di Bari per l'omi=
cidio di tale Di Rocco (brigatista ucciso in quan=
to collaborante con la giustizia), pur in presen=
za - si afferma - di evidente unicità del disegno
criminoso;

4) vizio di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena e nella denegata applicazione delle attenuanti generiche;

Fenzi Enrico (avv.Calvi), riconosciuto responsabile di concorso nel sequestro D'Urso e nel connesso reato di cui all'art.339 C.P. e condannato, pertanto (ritenuta la continuazione con altri fatti, di cui a sentenza della Corte d'assise di Genova in data 27 ottobre 1982), alla pena complessiva di anni 13 di reclusione, ha dedotto:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale nel sequestro D'Urso, sicome fondata unicamente - si afferma - sulla qualità di componente della c.d. "direzione strategica" delle "brigate rosse", rivestita dal ricorrente, nonchè di militante del c.d. "fronte carceri", a proposito della quale ultima si obietta che essa sarebbe stata ingiustificatamente dedotta da dichiarazioni del Buzzati, a fronte delle quali avrebbe dovuto essere valorizzata la circostanza costituita dall'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 3 comma 1 della legge n.304/82; riconoscimento che non avrebbe potuto avere luogo se il ricorrente fosse effettivamente stato componente del "fronte carceri" (il che, del resto, sarebbe stato escluso anche dal Savasta;

2) violazione del divieto di "reformatio in pejus", per avere la corte di secondo grado inflitto, sia pure per rimediare ad un presunto errore di calcolo connesso da quella di primo grado, una pena più grave di quella originaria, la quale, pur essendo anch'essa quantificata in anni 13 complessivi di reclusione, comprendeva anche quella riferibile ai reati di banda armata e associazione sovversiva relativamente ai quali il giudice d'appello ha dichiarato invece non doversi procedere ai sensi dell'art.90 c.p.p. abrogato (principio del "ne bis in idem");

3) ingiustificata negazione delle richieste attenuanti generiche, sol perchè ritenute assorbite dalla già applicata diminuente di cui all'art. 3 comma 1 della legge n.304/82;

Fiorillo Carmine (avv. Gaeta), condannato ad anni 4 e mesi 7 di reclusione per banda armata e associazione terroristico - eversiva, con ruolo partecipativo, ha dedotto, con unico, articolato motivo:

- vizio di motivazione, violazione del "ne bis in idem" e del divieto di "reformatio in pejus", per avere la corte di merito:

a) ritenuto comprovata la partecipazione del ricorrente alle "brigate rosse" anche per un periodo in cui essa sarebbe stata esclusa dalla sentenza di primo grado, attribuendo inoltre dignità di prova alle dichiarazioni accusatorie, prive di validi riscontri, "de relata" e tra loro non concordanti, rese dai coimputati Libera e Savasta, così violando l'art.195 c.p.p. (1988) e la regole in materia di motivazione, nonchè obliterando il dato costituito

dall'avvenuta assoluzione, in altra sede, del medesimo ricorrente dall'addebito di cui all'art. 303 comma 1 C.P., a suo tempo contestatogli sulla base dell'accertato possesso, quale direttore della rivista "Corrispondenza internazionale", dei medesimi documenti di provenienza delle "Brigate rosse", assunti, nel presente procedimento, come elemento dimostrativo della militanza brigatista del Fiorillo;

- denegata l'applicazione delle richieste attenuanti generiche senza alcuna valida motivazione.

Pesce Antonino (avv.ti Mattina e Baccioli), condannato ad anni 8 e mesi 7 di reclusione complessivamente, in quanto ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè di detenzione e porto di armi, in continuazione con altri fatti di cui a sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 11 maggio 1989, ha dedotto, a mezzo del solo avv.Baccioli, le stesse censure già illustrate a proposito del ricorso Berardi, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P.;

Francola Annunziata (avv. Pisani), condannata ad anni 20, mesi 11 e gg.27 di reclusione siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristi-

co - eversive, con ruolo organizzativo, nonchè dell'omicidio Granato (n. 19), del sequestro D'Urso (27) e degli episodi Gallucci (26), Retrosi (33) e Simone (39), con riconoscimento della diminuente di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) della legge n. 34/1987, nonchè delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti, ha dedotto:

- vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione (equivalenza anzichè prevalenza), delle riconosciute attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, per essere stato, il detto giudizio, fondato essenzialmente sul titolo del reato, contrapposto agli elementi positivi costituiti essenzialmente dal buon comportamento processuale ed extraprocessuale, senza tener conto, inoltre, del giudizio di prevalenza risultante dalla sentenza pronunciata all'esito di altro procedimento per fatti di analoga matrice;

Gallinari Prospero (avv.Lo Giudice), condannato ad anni 17 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, siccome ritenuto responsabile di concorso nel sequestro D'Urso e nell'attentato di via Gallonio (n. 9), ha dedotto:

- violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 C.P., negli stessi termini già riferiti a proposito del ricorso Cappelli;

Cetuli Emilio (avv. Causarano), condannato ad anni 3 e mesi 6 di reclusione per partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, con attenuanti generiche, ha dedotto:

1) violazione ed errata applicazione dell'art. 306 C.P., per avere i giudici di merito fondato il

proprio giudizio di responsabilità sulla pretesa "attività ideologica" svolta dal ricorrente, desumendo la partecipazione di quest'ultimo all'organizzazione criminosa unicamente dalle dichiarazioni del coimputato Buzzati, il quale aveva però parlato di una "brigata marginale" dicendo che ne avevano fatto parte tali Denti e Scaramozzino, nonchè un terzo soggetto, non nominato, che sarebbe stato identificato nel Cetuli sol perchè questi si sarebbe incontrato con gli altri due, un paio di volte, nella propria casa di Bellegra;

2) vizio di motivazione in ordine ai criteri sulla base dei quali è stata determinata, in maniera ridotta, l'incidenza delle pur riconosciute attenuanti generiche, sì da giungere - si afferma - alla singola quantificazione di anni 3, mesi 5 e gg.10 resi.

Chignoni Eugenio Pio (avv.ti Ventre e Gentile), condannato ad anni 27 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè degli episodi nn. 24 (attentato Di Giacomantorio), 30 (irruzione all'ospedale San Camillo), 38 (rapina SIP-SHFI), ha dedotto, con motivi distinti di entrambi i difensori, ma sostanzialmente coincidenti:

1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 c.p.p., 306 e 270 bis C.P., in ordine alla ritenuta identificazione del Chignoni nel "Silvestro" della brigata Primavalle, di cui avevano parlato i coimputati Corsi, Di Cera e Savasta, sulla sola base delle ricognizioni di persona operate da ultimo dal Savasta e dal Di Cera,

Fatto

nonchè del riconoscimento fotografico operato dal Corsi, nonostante la obiettiva insufficienza e inaffidabilità di tali risultanze, a fronte di altri elementi costituiti essenzialmente:

- dall'esito di precedenti esperimenti di ricognizione, effettuati dal Corsi e dal Di Cera, i quali aveva ritenuto di individuare il "Silvestro" in tale Agolini;
- dal mancato riconoscimento da parte del coimputato Soricciolo, che pure aveva riferito della partecipazione, insieme a lui, del "Silvestro" all'irruzione nell'ospedale San Camillo;
- dalla presenza di elementi caratterizzanti equivoci e potenzialmente fuorvianti quali i baffi e gli occhiali che il "Silvestro" avrebbe portato;
- dalla non corrispondenza fra taluni elementi di identificazione del "Silvestro" forniti dai coimputati (residenza, altezza, attività di lavoro, possesso di determinati veicoli, nome della fidanzata), e quelli del Chignoni;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatore", desunta - si afferma - solo dalla non occasionalità della pretesa partecipazione, così obliterandosi la figura, pur prevista dalla legge, del semplice partecipe, non necessariamente occasionale;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione, comunque, all'episodio Di Giacomantonio, sulla sola base delle dichiarazioni "de relato" dei coimputati Savasta e Libera;

4) violazione di legge e vizio di motivazione, inoltre,

in ordine alla ritenuta partecipazione all'irruzione nell'ospedale San Camillo, sulla sola base delle dichiarazioni della Libera e di quelle originarie di Scricciolo e Maturi, tralasciando quelle di Savasta (che escludeva invece la partecipazione del "Silvestro" all'operazione), come pure la successiva ritrattazione della Maturi e la mancata identificazione, come si è detto, da parte dello Scricciolo, del "Silvestro" nel ricorrente Chignoni;

5) violazione di legge e vizio di motivazione, ancora, in ordine alla ritenuta partecipazione alla rapina SIP-SEPI, sulla sola base della chiamata il correità del "Silvestro" da parte del Corsi, senza validi riscontri, e in ordine alla ritenuta responsabilità per i concorrenti reati in materia di armi;

6) violazione di legge e vizio di motivazione per la asserita "motivazione dubitativa" adottata dalla Corte di secondo grado a sostegno dell'assoluzione del Chignoni dall'addebito di concorso nell'omicidio Vinci, del quale era stato ritenuto responsabile in primo grado (motivo esclusivo dell'avv.Gentile);

E' stata poi anche presentata ampia memoria difensiva, con illustrazione critica degli elementi di fatti attinenti la posizione Giommi Carlo (avv.Petrelli), condannato ad anni 22 di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti, siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso nell'omicidio Vinci (n. 36), ha dedotto (in comune con Maturi Paola):

- con i motivi originari:

1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto sussistente e comprovata la compartecipazione del ricorrente (e della Ma-

turi Paola), all'omicidio Vinci sulla sola base dell'avvenuto apprestamento, nell'abitazione di via Berti, di una infermeria per la cura di eventuali feriti, senza considerare che il Giommi e la Maturi, all'epoca, neppure si conoscevano e che al Giommi, come risultante dalle dichiarazioni della Libera, di Corsi e di Savasta, era stato solo detto di restare in attesa a casa, mentre la Maturi, del canto suo, in attuazione delle istruzioni avute, si era limitata a rimanere in attesa per (?) cinque o dieci minuti presso la Standa di via Torrevecchia;

2) vizio di motivazione in ordine al ruolo di "organizzatori" attribuito al Giommi (e alla Maturi), solo per avere costoro fatto da prestanomi ai fini dell'acquisizione in locazione di un appartamento;

3) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento, in ogni caso, dell'attenuante di cui all'art.114 C.P. e della diminuente di cui all'art. 116 stesso codice, avendo i giudici di merito escluso la prima unicamente a cagione della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art.112 n. 1 C.P. (a proposito della quale non risulterebbe però dimostrata la conoscenza, da parte dei ricorrenti, del numero dei presunti compartecipi nel delitto), e la seconda a cagione del significato attribuito al già ricordato apprestamento dell'infermeria, senza considerare che tale apprestamento non avrebbe implicato la prevedibilità, in concreto, dell'omicidio;

4) vizio di motivazione per mancata specificazione dei criteri adottati nella quantificazione della pena e nel giudizio di comparazione fra aggravanti e

attenuanti;

- con motivi aggiunti:

- - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di coimputati chiamanti in correità, non corredate di adeguati riscontri, circa la conoscenza, da parte dei ricorrenti, del "pronto soccorso" allestito in via Berti;

Guagliardo Vincenzo (avv.ti Manpias e Giannangeli), condannato all'ergastolo, con isolamento per mesi 6, siccome ritenuto responsabile dell'omicidio Galvaligi (n. 28) e del sequestro D'Urso (n. 27), ha dedotto, a mezzo del solo avv.Mannias, le medesime censure formanti oggetto dei motivi nn. 1, 3 e 5 del ricorso Algranati, con specificazione, quanto al motivo n. 1, che sussisterebbe anche la violazione dell'art. 26 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, non essendo stata tempestivamente disposta, per il giudizio di primo grado, la traduzione di esso ricorrente, all'epoca detenuto;

Guarano Roberto (avv.Causarano), condannato ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata e associazione terroristico - eversiva, ha dedotto:

1) violazione ed errata applicazione di legge, per la mancata applicazione della diminuente di cui all'art. 311 C.P., la quale avrebbe dovuto essere invece riconosciuta, avuto riguardo al fatto che il ricorrente apparteneva ad una organizzazione collaterale delle delle "brigate rosse", e cioè il c.d. "M.R.P.O"

della zona dell'Alberone, privo di armi e composto di giovanissimi;

2) vizio di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della ridotta incidenza delle pur riconosciute attenuanti generiche, sì da giustificare - si afferma - alla quantificazione nella singolare misura di anni 3, mesi 5 e gg.10 red.

Iannelli Maurizio (avv.ti Salerni, Mattina e Massaroni), condannto all'ergastolo con isolamento per anni 1 in quanto riconosciuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Galvaligi e Cinotti (episodi nn. 28 e 32), anche di concorso nel sequestro D'Urso (episodio n. 27) e nell'aggressione a Gaetano Pecora (episodio n. 15), ha dedotto:

- a mezzo dell'avv. Mattina:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilità nell'omicidio Galvaligi e nel sequestro D'Urso, sulla sola base - si afferma - dell'appartenenza di esso ricorrente, detenuto all'epoca dei fatti, alla c.d. "direzione strategica" delle "brigate rosse";

2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilità nell'omicidio Cinotti, sulla sola base della chiamata in correità da parte del Buzzati, priva di adeguati riscontri;

3) violazione del principio del "ne bis in idem" in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati associativi (già affermata in altri giudizi), e ingiustificatezza, comunque, del mancato riconoscimento della continuazione "esterna";

4) vizio di motivazione in ordine alla mancata, ingiustificata concessione delle attenuanti generi-

che;

5) ingiustificatezza della mancata verifica, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 597 del vigente c.p.p. (applicabile, in virtù della normativa transitoria, anche ai procedimenti che, come l'attuale, proseguono nell'osservanza del codice previgente), delle condizioni di applicabilità dell'art.114 C.P.;

- a mezzo dell'avv. Salerni:

- le medesime doglianze già indicate a proposito del ricorso Balzerani;

- a mezzo dell'avv.Massaroni (che ha proposto in proprio dichiarazione di ricorso, con motivi contestuali):

1) violazione dell'art.81 cpv. C.P. per mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui ad altra sentenza, prodotta dalla difesa (ma non meglio specificata);

2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione "al reato" (non specificato), nonostante lo stato di detenzione;

3) vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena;

Iovine Domenico (avv.ti Pisani, Lo Giudice, Petrelli), condannato alla pena complessiva di anni 17 di reclusione in quanto ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, anche di concorso nel sequestro D'Urso e nel connesso reato di cui all'art.338 C.P., in continuazione con altri fatti per i quali aveva riportato condanna ad anni 13 di reclusione con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 21 novembre 1985, ha dedotto:

a mezzo dell'avv. Pisani:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilità nel reato di cui all'art.338 C.P., relativamente al quale, oltre a non essere specificamente indicato il "corpo politico" (presumibilmente il Governo), cui sarebbe stata diretta la minaccia, non risulterebbe svolta neppure alcuna indagine circa la sussistenza o meno tanto del dolo quanto dell'elemento oggettivo;

2) vizio di motivazione, ancora, sotto il profilo, essenzialmente, della contraddittorietà, in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale, a titolo morale, nel sequestro D'Urso, una volta esclusa, da parte degli stessi giudici di merito, la partecipazione alla fase progettuale, organizzativa ed attuativa del sequestro stesso;

- a mezzo dell'avv.Lo Giudice:

- violazione degli artt.192 c.p.p. e 110 C.P., con motivi comuni alla ricorrente Cappelli e ad altri;

Libera Emilia (avv.Camparini), condannata ad anni 24, mesi 11 e gg.25 di reclusione in quanto ritenuta responsabile o corresponsabile (con l'attenuante di cui all'art.3 c.II della L.n.304/82), degli omicidi Galvaligi e Vinci (nn.28 e 36), nonchè del sequestro D'Urso (episodio n.27), delle rapine B.N.L. e SIP-SEFIn(episodi nn. 31 e 38), dell'irruzione all'ospedale San Camillo (episodio n. 30) e dei fatti in danno di Retrosi, Macagna e della coop. COSMYA (episodi nn. 33,34 e 35), ha dedotto:

1) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante

l'ottimo comportamento processuale e l'eccezionale contributo prestato all'attività degli inquirenti;

2) ulteriore vizio di motivazione per avere - si afferma - la corte di secondo grado ribadito il giudizio di primo grado "senza spiegare le ragioni specifiche del proprio convincimento";

Digas Natalia (avv.ti Mattina e Baccioli), condannata alla pena complessiva di anni 30 di reclusione in quanto ritenuta responsabile, in continuazione con altri fatti per i quali si era proceduto separatamente, di concorso negli episodi nn. 37 (attentato De Vita) e 40 (attentato Gregori, Valori e Scaringella), ha dedotto, a mezzo del solo avvocato Baccioli, le stesse doglianze già indicate a proposito del ricorso Berardi in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.1 C.P. e delle attenuanti generiche;

Lo Bianco Francesco (avv. Lo Giudice), condannato ad anni 29, mesi 11 e g.27 di reclusione, siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico -eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè di concorso negli episodi nn. 27 (sequestro D'Urso), 38 (rapina SIP-SBPI) e 39 (tentativo di sequestro e di omicidio del dott.Simone), ha dedotto le medesime doglianze (violazione degli artt.192 c.p.p. e 110 C.P.) già indicate nell'illustrazione del ricorso Cappelli;

Locusta Maurizio (avv.Causarano), condannato ad anni 13 e mesi 1 di reclusione per partecipazione a banda

armata e associazione terroristico-eversiva, nonchè per concorso nell'episodio Retrosi (n. 33), ha dedotto:

1) violazione del principio di specialità in materia di estradizione dall'estero, in relazione all'art. 14 della convenzione europea di estradizione, per essere stato il ricorrente sottoposto a procedimento penale e condanna anche in relazione a reati per i quali, a suo tempo, era stata rifiutata la estradizione dalla Francia;

2) violazione del medesimo principio, in relazione al medesimo articolo della convenzione sopra menzionata, per la ritenuta configurabilità, a carico del ricorrente, in relazione all'episodio Retrosi, del reato di cui all'art. 280 C.P.(da considerare politico), in contrasto con il presupposto (natura non politica dei reati) in base al quale l'estradizione era stata concessa;

3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto basata essenzialmente sulla ritenuta gravità dei fatti, sulla lunga latitanza e sulla qualità di "irriducibile" attribuita al ricorrente;

4) violazione dell'art.192 c.p.p. vigente per la affermata responsabilità del ricorrente, in genere, su dichiarazioni di c.d. "pentiti";

Lombardi Giovanna (avv. ti Mattina e Causarano), condannata ad anni 5 e mesi 8 di reclusione, con attenuanti generiche, in quanto ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristico - eversiva, ha dedotto, a mezzo del solo avv.to Mattina:

1) violazione di legge e
vizio di motivazione per avere i giudici di meri-

fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del Savasta, il quale, in dibattimento, aveva riferito di aver saputo solo dall'altro coimputato Seghetti della presunta appartenenza della ricorrente alle "brigate rosse"; dichiarazioni, quelle anzidette, non suffragate da validi riscontri ed a fronte delle quali era anche mancato l'esame di testi che avrebbero potuto fornire elementi favorevoli alla ricorrente;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di appuntamenti periodici tra la ricorrente e il Seghetti, nell'ambito della pretesa, comune militanza brigatista;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta fondatezza dell'elemento di accusa costituito dall'avere la ricorrente, abusando della propria qualità di legale, fatto avere alle "brigate rosse" copia dei verbali di interrogatorio di certi Pecchia e Bonano; e ciò sulla base di inattendibili dichiarazioni del Savasta, senza che i giudici, per converso, considerassero (respingendo anche la richiesta del pubblico ministero di acquisizione dei giornali dell'epoca), che la consegna di dette copie non avrebbe potuto aver luogo, in base ai dati acquisiti, prima del 20 settembre 1979 e che, anteriormente a tale data, il settimanale "L'europeo", datato 20 settembre 1979 ma in edicola dal 15 settembre, aveva già parlato delle dichiarazioni del Pecchia e, dal canto loro, la Francola e la Cappelli, chiamate in causa da quest'ultima, si erano già date alla latitanza dalla fine di lu-

glia;

4) vizio di motivazione, ancora, anche per la mancata audizione, come teste (non si specifica, peraltro, su quale circostanza) del Calucci, altre che per le ragioni sostanzialmente già esposte nei motivi precedenti;

Lupi Gianfranca (avv. Pisauro), condannata ad anni 3 e mesi 2 di reclusione, con attenuanti generiche, per banda armata e associazione terroristico - eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè per reati in materia di armi, ha dedotto:

1) mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi;

2) vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche;

3) violazione ed errata applicazione di legge per inosservanza del principio di specialità in materia di estradizione poichè - si afferma - l'imputata, detenuta in Spagna a fini estradizionali, per reati diversi da quelli di cui all'impugnata sentenza, non avrebbe potuto essere ritenuta latitante e quindi giudicata in contumacia;

4) violazione ed errata applicazione di legge, per la ritenuta qualità di organizzatrice, con riguardo ai reati di natura associativa;

Magini Mauro (avv. Marazzita), condannato ad anni 3 e mesi 10 di reclusione, con attenuanti generiche,

per partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, ha dedotto:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per avere - si afferma - i giudici "erroneamente valutato tutte le circostanze relative al coinvolgimento del prevenuto nella vicenda processuale", in contrasto, peraltro, con il riconoscimento che l'accusa è "formalmente indiretta per alcune circostanze" mentre le "emergenze processuali dimostrano che il Magini non ha partecipato alla organizzazione terroristica", ma solo ad "progettato reato", mai giunto alla fase esecutiva;

2) vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante della finalità di terrorismo, sulla base - si sostiene - di "argomentazioni sommarie, tali da comportare la inevitabile nullità della sentenza impugnata";

Manna Emilio (avv.ti Ingarrica e Manzo), condannato ad anni 4 di reclusione, a titolo di aumento, ex art.81 cpv. C.P., sulla maggior pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione inflittagli per altri fatti con sentenza della Corte d'Assise di Napoli in data 3 giugno 1986, con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.3 comma 2 (collaborazione di "eccezionale rilevanza") della legge n.304/82, siccome ritenuto responsabile di concorso nell'attentato De Vita (episodio n. 37), ha dedotto:

- a mezzo dell'avv.Ingarrica:

1) violazione ed errata applicazione di legge per la mancata determinazione della pena unica,

stante l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.3 della legge n.304/82, ai sensi dell'art.4 della stessa legge, con conseguente riduzione, a conti fatti, dell'aumento di pena per fatti di cui al presente procedimento, ad anni 2 di reclusione, dovendosi escludere, ad avviso del ricorrente, a pena di incostituzionalità della norma, la tesi dell'applicabilità del citato art.4 della legge n.304/82 alla sola fase esecutiva;

2) vizio di motivazione in ordine alla illustrazione dei criteri seguiti nell'esercizio della facoltà discrezionale di quantificazione della pena;

- a mezzo dell'avv.Manzo:

- vizio di motivazione per la "mancata attuazione di tutte le possibili conseguenze positive del riconosciuto contributo eccezionale", anche in tema di continuazione.

Mantelli Vittorio (avv. Causarano), condannato ad anni 3 e mesi 6 di reclusione per partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, con attenuanti generiche, ha dedotto:

1) violazione ed errata applicazione dell'art.306 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità per partecipazione a banda armata e non solo, al limite, ad associazione sovversiva, atteso che il Mantelli si era limitato ad aderire ad un nucleo "M.P.R.O.";

2) violazione ed errata applicazione dell'art.311 C.P., per non avere la corte di merito ritenuto

59

= la operatività, sussistendone le condizioni, anche della diminuente ivi prevista;

3) violazione ed errata applicazione dell'art.1 della legge n.304/82 e della legge n.34/87, non avendo la corte di merito riconosciute efficacia alle prime dichiarazioni tempestivamente rese in sede di interrogatorio dal Mantelli, attribuendo invece rilevanza ad un suo successivo memoriale, senza considerare che la dissociazione, una volta espressa, anche in sede di interrogatorio, avrebbe comunque natura di "negozio giuridico irrevocabile" e avrebbe quindi dovuto dar luogo alle conseguenze favorevoli previste dalla richiamate disposizioni normative;

4) vizio di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena, in relazione alla limitata incidenza riconosciuta alle attenuanti generiche, con conseguente quantificazione di detta pena nella singolare misura (esclusa l'aumento per continuazione), di anni 3 mesi 5 gg.10 di reclusione.

Mariani Giuseppe (avv. Marazzita), condannato ad anni 3 di reclusione per partecipazione a banda armata, ha dedotto:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, in presenza di segnalati elementi di contrasto fra i dati obiettivamente accertati e determinati particolari riferiti dagli accusatori;

2) vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.309 C.P.;

60

3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe stato meritevole;

4) errore nel dispositivo della sentenza impugnata, essendo ivi indicata la misura della pena coperta da condono in anni 1 e mesi 4 di reclusione, mentre in motivazione detta misura era indicata in anni 1 e mesi 8 di reclusione, corrispondenti a quella che sarebbe stata la residua pena da espiare tenuto conto che anni 1 e mesi 4 di reclusione erano già stati espiati;

Mariani Stefano (avv.Marazzita), condannato ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata, ha dedotto:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente, basata - si sostiene, su chiamate in correità (in particolare si ricorda quella del Savasta), generiche, indirette e prive di adeguati riscontri;

2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 309 c.p. per il reato di banda armata, come pure, in subordine, per la mancata derubricazione di detto reato, avuto riguardo alla condotta effettivamente posta in essere dal ricorrente, in quello di cui all'art.307 o in quello di cui all'art. 378 C.P.;

3) Vizio di motivazione per mancata applicazione del minimo della pena e dei benefici;

G1

Massara Cecilia (avv.Servello), condannata all'ergastolo con isolamento per anni 1 siccome riconosciuta responsabile, oltre che di banda armata e di associazione terroristico - eversiva, con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Mea e Ollanu, conseguenti all'attacco alla sede D.C. di Piazza Nicosia (episodio n. 14), Varisco (n.16), Bachelet (21), Minervini (23), Calvaligi (28), nonchè dell'aggressione al dott.Retrosi (33) e della rapina SIP-SEPI (38), ha dedotto:

1) Vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la sussistenza di elementi positivi di rilievo quali la confessione dei delitti commessi, la manifestazione di resipiscenza, la rinuncia a programmi di violenza, etc.;

2) violazione ed errata interpretazione di legge per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con altri fatti per i quali era intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato;

Maturi Paola (avv.Petrelli), condannata ad anni 23 di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti, siccome ritenuta responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico - eversiva, con ruolo organizzativo, anche dell'omicidio Vinci (episodio n. 36), nonchè dell'aggressione effettuata nei locali della COSMA (n. 35) e dell'irruzione all'ospedale San Camillo (n.30), ha dedotto, con motivi comuni, le stesse censure già indicate a pro-

G2

posito del ricorso Giommi;

Meniconi Paolo (avv.Chinni), condannato ad anni 3 e mesi 1 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, ha dedotto, con unico, articolato motivo, vizio di motivazione, sotto il profilo, in particolare, della contraddittorietà:

1) - per la ritenuta identificazione di esso ricorrente nell'"Antonio", presunto componente di un nucleo MPRO di Ostia, di cui era stata fatta menzione nelle dichiarazioni di Savasta e della Libera, in contrasto - si afferma - con quanto emerso dalla realtà processuale ;

2) - per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e della diminuente di cui all'art. 311 del stesso codice;

3) - per la ritenuta aggravante della finalità di terrorismo;

Messina Franco (avv.ti Lo Giudice e Petrelli), condannato ad anni 30 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e di associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche del duplice omicidio Mea e Ollanu, conseguente all'attacco alla sede D.C. di Piazza Nicosia (episodio n. 1), e dell'aggressione a Gaetano Pecora (episodio n.15), ha dedotto:

- a mezzo dell'avv.Lo Giudice:

- violazione degli artt.192 c.p.p. e 110 c.p., per gli stessi motivi già indicati a proposito del ricor-

so Cappelli;
- a mezzo dell'avv.Petrelli:
- violazioni di legge e/vizi di motivazione, soltanto enunciati, però, nell'intestazione dei motivi, comuni, redatti dallo stesso difensore a sostegno dei ricorsi Giommi e Maturi, risultando poi l'illustrazione di tali motivi riservata unicamente ai detti due ultimi ricorrenti;

Montuori Domenico (avv.Mattina), condannato ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata, ha dedotto:
- a mezzo del difensore, con unico articolato motivo, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità penale, siccome fondata - si afferma - oltre che sulle dichiarazioni della Libera (riferite però a un tal "Gino" che si vorrebbe identificabile nel ricorrente), sul fatto della ospitalità che sarebbe stata data dal ricorrente al Padula, al Pancelli e al Novelli; affermazione, quest'ultima, che, però, per quanto riguarda il Pancelli e il Novelli, sarebbe frutto di un totale travisamento di fatto e, quanto al resto, non terrebbe conto delle testimonianze addotte a difesa (in particolare quelle di certi Marengo e Vitiello), da cui risulterebbe che l'abitazione del Montuori era abitualmente frequentata da molte persone, del tutto estranee al mondo dell'eversione e del terrorismo;
- a mezzo di una memoria a propria firma, riassuntiva di tutti i fatti, la inidoneità di questi ultimi a costituire valida base per un'affermazione di colpevolezza;

Moretti Mario (avv.Mannias), condannato ad anni 29, mesi 11 e gg.27 di reclusione siccome ritenuto responsabile di concorso nel sequestro D'Urso, nella irruzione all'ospedale San Camillo e nella rapina alla B.N.L. (episodi nn. 27, 30 e 31), ha dedotto le medesime doglianze già indicate nei motivi nn. 1, 3, 5 del ricorso Algranati;

Nibbi Ivo (avv.Salerni), condannato ad anni 3 e mesi 1 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata e ad associazione terroristico-eversiva, ha dedotto:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, siccome basata - si afferma - sulla sola, indiretta chiamata in correità operata da tale Marceddu;
2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.114 e della diminuente di cui all'art.311 C.P.;

Nizi Fabrizio (avv. Ventre), condannato ad anni 5 e mesi 9 di reclusione siccome ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, nonchè di concorso nell'episodio n. 18 (tentato omicidio e rapina in danno di Michele Tedesco), ha dedotto:
1) violazione di legge (in particolare l'art.192 c.p.p.) e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità penale del ricorrente sulla sola base - si afferma - di chiamate in correità (quel-

le, in particolare, di Tarquini e Di Cera), da considerare come obiettivamente inconsistenti, incerte e prive di adeguati riscontri, siccome riferite, tra l'altro, non nominativamente al Mizi ma ad un soggetto indicato con il solo "nome di battaglia" di "Gianni", non necessariamente identificabile, in difetto di sicura prova in tal senso, nello stesso ricorrente;

2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sull'assunto che il ricorrente non avrebbe mostrato resipiscenza, senza considerare che non si poteva mostrare resipiscenza da un reato del quale ci si proclamava innocenti;

Padula Sandro (avv.Baccioli), condannato all'ergastolo con isolamento per mesi 5, in quanto riconosciuto responsabile dell'omicidio Schettini (episodio n. 13), delle rapine B.N.L. e SIP-SEFI (episodi nn. 31 e 38), del tentativo di sequestro e di omicidio del dott.Simone (episodio n. 39) e dell'irruzione all'ospedale San Camillo (episodio n.30), ha dedotto, con motivi comuni a Berardi Susanna e ad altri ricorrenti, le medesime doglianze in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P.e delle attenuanti generiche;

Panizzari Giorgio (avv.Mancini), condannato ad anni 16 e mesi 1 di reclusione, con attenuanti generiche, per banda armata e associazione terroristico-eversi-

va, nonchè per concorso nel sequestro Di Urso e nel connesso reato di cui all'art.336 C.P., ha dedotto motivi comuni con Azzolini Lauro e Bertolazzi Pietro Giovanni;

Fera Alessandro (avv.Ventre), condannato ad anni 13 di reclusione siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzative, anche di concorso negli episodi nn.24 (aggressione nei confronti di Sartne Di Giacomantorio) e 33 (aggressione nei confronti di Enzo Retrosi), ha dedotto:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta identificazione di esso ricorrente con il brigatista indicato da altri coimputati come "Titti" o "Stefano", non potendosi altresì considerare sufficiente, in assenza di precisi riconoscimenti, il fatto costituito dall'avvenuta ammissione, da parte del Fera, di aver fatto parte delle "brigate rosse";

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatore" attribuita al ricorrente in relazione ai reati associativi, valendo al riguardo argomentazioni analoghe a quelle (richiamate espressamente), sul punto, addotte a sostegno del ricorso Chignoni e dovendosi inoltre considerare - si afferma - che era stata esclusa la responsabilità dello stesso ricorrente nell'aggressione al Retrosi;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per l'episodio

Di Giacomantonio, valendo anche a tale proposito le argomentazioni esposte a sostegno, su analogo addebito, del ricorso Ghignoni;

4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità nell'episodio Retrosi, sulla sola base - si afferma - di chiamate in correità, relative, peraltro, alla sola partecipazione alla c.d. "inchiesta" preventiva, che sarebbe stata effettuata solo in vista di una azione di semplice volantinaggio;

5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione ad esercitazioni con armi, sulla sola base di dichiarazioni di Savasta e Marceddu, il quale ultimo, peraltro, si sarebbe limitato a riportare affermazioni del Caviglia, soggetto da considerare, ad avviso del ricorrente, inattendibile per avere egli già, in altra occasione, erroneamente identificato il "Silvestro" (di cui si è detto a proposito del ricorso Ghignoni) in un portantino dell'ospedale San Filippo;

6) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, unicamente per la ritenuta gravità dei fatti e l'assenza di segni di ravvedimento;

Perrotta Odorisio (avv. Pisani), condannato ad anni 30 di reclusione, con il beneficio di cui all'art. 2 lett.a) della legge n.34/87, siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso nel sequestro dell'on.Moro e nell'omi-

cidio di quest'ultimo e della sua scorta (episodio n.7), nonchè di concorso negli omicidi Mea e Ohlanu (n. 14), Varisco (16), Bachelet (21) e Minervini (23) e nella rapina di autovetture (17), ha dedotto:

1) violazione delle norme in tema di rapporto di causalità e di concorso di persone nel reato, unitamente a vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta corresponsabilità nei fatti attinenti il sequestro Moro, sulla sola base - si afferma - dell'avvenuta esecuzione dell'incarico di reperire alcune vetture, poi usate nell'azione, e della successiva diffusione, quale componente della brigata Centocelle (così come era stato fatto da altri componenti della stessa brigata, non per questo sottoposti ad analoga incriminazione), di due comunicati relativi al medesimo sequestro;

2) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la confessione resa e la manifestata dissociazione dal terrorismo e dall'eversione;

Petrella Marina (avv.Mattina), condannata all'ergastolo con isolamento per mesi 6, siccome riconosciuta responsabile di concorso nell'omicidio Vinci (episodio n.36), nonchè di concorso nel sequestro D'Urso (n. 27), nelle rapine B.N.L. e SIP-SEFI (31 e 38), nel tentativo di sequestro e di omicidio del dott. Simone (33), nelle aggressioni Retrosi (33), Macagna (34) e Cobeva (35), nelle irruzioni nella Chiesa

di San Basilio e nell'ospedale di San Camillo(29 e 30), ha dedotto:

1) erronea applicazione di legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità nell'omicidio Vinci, essendo stato questo a suo tempo "avocato" dagli organismi di vertice delle "brigate rosse" (come risultante dalle dichiarazioni di Savasta), con esautorazione, quindi, della "brigata Primavalle", di cui faceva parte la ricorrente, alla quale ultima era stato solo conferito l'incarico, da lei poi attuato, di far allontanare, due giorni prima, dalla zona gli altri componenti della brigata, sì da evitare che gli stessi potessero poi risultare coinvolti;

2) erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata sulla ritenuta "pericolosità sociale" della ricorrente;

3) analoghi vizi in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui all'attuale procedimento e quelli, configuranti reati in materia di armi, falso, associazione sovversiva e banda armata, per i quali era intervenuta altra sentenza di condanna;

Petrella Stefano (avv.Salerni), condannato all'ergastolo con isolamento per anni 1, in quanto ritenuto responsabile degli omicidi Galvaligi e Cinotti (episodi nn. 28 e 32), del sequestro D'Urso (27), della rapina Ferretti (41), dell'attentato De Vita (37) e dell'irruzione nella chiesa di San Basilio (29), ha dedotto motivi comuni alla ricorrente Bal-

zerani, ai quali pertanto si rimanda;

Picchiura Carlo (avv.Mannias), condannato alla pena complessiva di anni 18 di reclusione, siccome ritenuto responsabile, in continuazione con altri fatti per i quali era stato condannato ad anni 13 di reclusione con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 21 novembre 1985, di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè di concorso nel sequestro D'Urso e nel connesso reato di cui all'art.338 C.P., ha dedotto motivi comuni a quelli indicati ai nn.1,3 e 5 del ricorso Algranati, cui, pertanto, si rimanda;

Piccioni Francesco (avv.Pisani e Lo Giudice), condannato ad anni 5 di reclusione a titolo di aumento per continuazione, sulla maggior pena inflittagli per altri fatti con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 21 novembre 1985, in quanto ritenuto responsabile di concorso nel sequestro D'Urso (27) e nei fatti commessi in danno di Pier Luigi Camilli (6), ad eccezione delle lesioni, per cui è intervenuta declaratoria di amnistia, ha dedotto, a mezzo del solo avv.to Lo Giudice, con motivi comuni, le medesime doglianze (violazione degli artt.192 c.p.p. e 110 C.P.), già indicate nell'illustrazione del ricorso Cappelli;

Pinto Italo (avv.Massaroni), condannato ad anni 16 e mesi 10 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti in quanto ritenuto responsabile di banda armata, con ruolo organizzativo, (e di

connesso nel sequestro D'Urso e nel connesso reato di cui all'art.338 C.P.), ha dedotto, con motivi testuali alla dichiarazione di ricorso presentata dall'avv. Assaroni:

- violazione di legge in ordine alla ritenuta corresponsabilità nel sequestro D'Urso, senza prove e, anzi, con "prova contraria" (non meglio specificata), in assenza della pur dipesta (ma poi ritenuta irrilevante) acquisizione di deposizioni testimoniali del magistrato di sorveglianza e del maresciallo degli agenti di custodia di Trani, come pure dei verbali delle dichiarazioni rese al predetto magistrato dai detenuti nel corso del sequestro;

Pittella Domenico (avv.ti Gianzi e Zaina), condannato a anni 12 di reclusione per banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, ha dedotto:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale (configurabile, secondo l'imputazione, essenzialmente sull'assunto che il ricorrente, medico e, all'epoca, senatore della Repubblica, avendo la disponibilità di una clinica sita in Lauria, avrebbe consentito a farvi curare clandestinamente la brigatista Ligas Natalia, rimasta ferita in occasione dell'attentato De Vita, assicurando analoghe possibilità di ricovero e cura anche in caso di future eventuali [illegible] stesso genere e, inoltre, adoperandosi per un progetto di alleanza fra le "brigate rosse" e la "ndrangheta" calabrese);

Fatto

vizio di motivazione, quello anzidetto, attinente, essenzialmente la mancata considerazione o l'indebita sottovalutazione di una serie di elementi di fatto che, se rettamente considerati, avrebbero dovuto dimostrare la impossibilità di ritenere validamente comprovati gli addebiti, con riguardo all'elemento soggettivo (relativamente allo specifico episodio del ricovero della Ligas) e anche con riguardo all'elemento obiettivo (relativamente alla restante condotta indicata nel capo di imputazione);

2) violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. (1988) per l'indebita rilevanza probatoria attribuita a dichiarazioni di coimputati, nonostante si trattasse di semplici dichiarazioni "de relato";

3) ulteriore violazione dell'art.192 c.p.p. per la ritenuta validità probatoria di dichiarazioni accusatorie di coimputati sulla sola base della loro armata convergenza, senza riguardo, per converso, al fondamentale circostanza che si trattava di dichiarazioni indirette;

4) violazione dell'art. 306 C.P., in ordine alla ritenuta idoneità delle condotte addebitate all'imputato a rendere configurabile a suo carico il contestato reato associativo, trattandosi in ogni caso di condotte episodiche e occasionali, non suscettibili di essere assunte come dimostrative di uno stabile inserimento del soggetto nel sodalizio criminoso;

5) ulteriore violazione dell'art.306 C.P. in ordine anche alla mancata dimostrazione della sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato previsto da detta norma, avendo in proposito i

giudici di merito, proprio con il sottolineare i personali motivi di rancore nei confronti di Schettini Fernando, dai quali sarebbe stato mosso il Pittella, implicitamente escluso che egli volesse invece contribuire a realizzare le finalità proprie della banda armata;

6) errata qualificazione, in ogni caso, della condotta addebitata come di tipo organizzativo e non, al limite, semplicemente partecipativo;

7) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

Ponti Nadia (avv.Mannias e Lo Giudice), condannata all'ergastolo con isolamento per mesi 6 siccome riconosciuta responsabile dell'omicidio Galvaligi (episodio n.28) e del sequestro D'Urso (n.27), ha dedotto:

- a mezzo dell'avv.Mannias, con motivi comuni, le medesime doglianze indicate nei motivi nn.1,3 e 5 del ricorso Algranati (con precisazione che, nel caso di specie, analogamente a quanto segnalato con riguardo al ricorrente Guagliardo, vi sarebbe stata anche la violazione dellart. 26 delle disposizioni di attuazione dell'abrogato codice di procedura penale, per mancata tempestiva traduzione nel luogo di celebrazi ne del dibattimento di primo grado;
- a mezzo dell'avv.Lo Giudice, le medesime doglianze (violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 c.p.) addotte dallo stesso difensore a sostegno del ricorso Antonini, Cappelli ed altri.

Procacci Plinio (avv.Ventre), condannato ad anni 6 e mesi 2 di reclusione, con attenuanti generiche, per banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo ruolo organizzativo, e connessi reati in materia di armi, ha dedotto:

1) violazione di legge (in particolare dell'art. 192 c.p.p.), e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatore" del Procacci, siccome fondata unicamente sulle dichiarazioni della Libera, secondo cui esso ricorrente avrebbe gestito la "base" adibita a luogo di riunione dei componenti la direzione della c.d. "colonna romana" delle "brigate rosse"; il che, quand'anche fosse stato vero, avrebbe soltanto dimostrato l'avvenuta prestazione, da parte del ricorrente, di una attività di prestanome, suscettibile, tutt'al più, di essere inquadrata nell'ambito della semplice partecipazione;

2) analoghi vizi in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi, in difetto - si afferma - di qualsiasi prova specifica sul punto;

Raccosta Fabio (avv.Ingarrica), condannato ad anni 9 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, siccome riconosciuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversova, con ruolo organizzativo, anche della rapina alla B.N.L. (episodio n. 31) e dell'aggressione al dott.Enzo Retrosi (episodio n.33), ha dedotto:

1) inosservanza ed erronea applicazione di legge, unitamente a vizio di motivazione, in in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatore" attribuita al ricorrente relativamente ai reati associativi, avendo lo stesso ricorrente - si afferma - solo partecipato ad alcune c.d. "inchieste" preliminari, su direttive altrui;

2) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilità del ricorrente, quale "basista", nella rapina alla B.N.L., risultando dalle ignorate o sottovalutate dichiarazioni della Libera e del Savasta che erano state soltanto richieste informazioni generiche, senza alcuna indicazione delle finalità cui le stesse avrebbero dovuto servire;

3) analoghe censure in ordine alla ritenuta corresponsabilità nell'episodio Petrosi, risultando dagli atti che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, l'azione non era stata condotta sulla base dell'"inchiesta" effettuata dalla c.d. "brigata collocamento" (cui avrebbe aderito il ricorrente), consistita soltanto in "generici accertamenti" risalenti a circa un anno prima e risultati, a detta dello stesso Savasta, del tutto inutili, sibbene sulla base di una nuova inchiesta effettuata, secondo quanto riferito dal Corsi, presumibilmente dalla Cappelli e dalla Massara;

4) violazione ed errata applicazione di legge (in particolare delle norme sul concorso di reati e sul nesso di causalità), sempre in ordine alla ritenuta corresponsabilità nell'episodio Petrosi, sotto il profilo del contestato reato di cui al-

l'art.280 C.P., la cui configurabilità, trattandosi di "attentato", richiederebbe, come nel "tentativo" genericamente previsto dall'art.56 C.P., la comprovata sussistenza di un dolo diretto e specifico laddove, nella specie, si sarebbe potuto ritenere sussistente soltanto un dolo eventuale;

5) violazione ed errata applicazione di legge penale, ancora con riferimento all'episodio Petrosi, per la ritenuta responsabilità del ricorrente, pur in assenza - si afferma - di un riconoscibile nesso di causalità fra l'"inchiesta" da lui effettuata circa un anno prima e l'attuazione del fatto criminoso, ad opera di altri; situazione, questa, nella quale, comunque, si sarebbe dovuta riconoscere l'operatività, quanto meno, della diminuente di cui all'art. 116 comma 2 C.P.;

6) inosservanza ed errata applicazione di legge in ordine alla mancata applicazione dei benefici di cui alla legge n.304/82, sulla base dell'erroneo presupposto che non vi sarebbe stata piena confessione, dovendosi in realtà riferire, il detto presupposto, solo alle condotte materiali (nella specie ammesse) e non ai reati che, in relazione alle stesse, si ritengano giuridicamente configurabili;

Rizzuti Rosario (avv.Causarano), condannato ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, con attenuanti generiche, per banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, ha dedotto, con unico motivo:

- violazione ed errata applicazione dell'art.305, in relazione all'art.307 cod. pen., per non avere la

corte di merito riconosciuto che l'accertata condotta posta in essere dal Rizzuti (presa in locazione di un immobile ove poi avevano alloggiato per breve periodo i brigatisti Gallinari e Braghetti), poteva rendere configurabile il reato di cui all'art. 307 cod. pen. o, in subordine, quello di cui all'art. 306 stesso codice, con esclusione, però, del ruolo organizzativo, attribuito invece al ricorrente.

Romanzi Roberta (avv.Marinaro), condannata ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, con la diminuente di cui all'art.2 della legge n.34/87, siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, e connesso reato di detenzione di armi, ha dedotto:

1) violazione dell'art.1 della legge n.304/82 e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente prevista da detta disposizione, a cagione - secondo l'impugnata sentenza - della intervenuta ritrattazione delle iniziali ammissioni; ritrattazione che però non ha impedito, contraddittoriamente, l'applicazione della diminuzione di pena prevista dalla legge 18/2/87 n.34;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 3, o, in subordine, dell'art.2 della legge n.304/82 (che prevedono benefici per il caso, rispettivamente, della collaborazione o della dissociazione), non avendo i giudici di appello preso in esame le doglianze mosse, sul punto, alla sentenza di primo grado, ma avendo semplicemente affermato l'applicabilità dell'art.2 della legge n.34/87;

3) violazione di legge per la ritenuta inapplicabilità della sospensione condizionale prevista dall'art.7 della legge n.304/82 sulla base dell'assunto che tale beneficio sarebbe stato da escludere nel caso in esame, posto che la dissociazione e i relativi benefici sono stati riconosciuti ai sensi non della legge n.304/82 ma della legge n.34/87; assunto questo che, se [illegible] darebbe luogo, secondo il ricorrente, alla configurabilità di un vizio di incostituzionalità della norma, per violazione del principio di uguaglianza;

4) errata applicazione dell'art. 306 C.P. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatrice", attribuita alla ricorrente, riguardo ai reati associativi, laddove le si sarebbe dovuto riconoscere solo il ruolo di semplice partecipe, come sostenuto nei motivi di appello e come riconosciuto, inoltre, nel corso del procedimento di merito, da una pronuncia del tribunale e.d. "della libertà";

5) violazione dell'art.132 C.P. e vizio di motivazione per la determinazione della pena, senza alcuna considerazione dei motivi d'appello formulati sul punto, in misura tale da non consentire la ordinaria sospensione della pena;

Rosignoli Sandro (avv.ti Gaugarano e Lo Giudice), condannato alla pena complessiva di anni 11 e mesi 10 di reclusione, in continuazione con altri fatti per i quali aveva riportato, con sentenza della

Corte d'assise d'appello di Milano, ad anni 10 e mesi 7 di reclusione, siccome riconosciuta responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè dei connessi reati in materia di armi, ha dedotto:

- a mezzo dell'avv.Causarano:

1) violazione ed errata applicazione dell'art. 306 C.P., per la ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al reato di banda armata, nonostante che lo stesso ricorrente, già condannato anche a Genova per il medesimo reato, fosse stato, all'epoca dei fatti, "congelato" in quanto latitante e si fosse quindi limitato, come tale, a fruire, a Roma, dell'assistenza delle "brigate rosse", senza però assumere alcun ruolo attivo nell'organizzazione;

2) violazione ed errata applicazione dell'art. 62 bis C.P., per la mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla sola base della ritenuta gravità dei fatti e dei precedenti penali;

- a mezzo dell'avv. Lo Giudice, violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 C.P., con motivi comuni a quelli già indicati a proposito del ricorso Cappelli;

Santori Gabriella (avv.Salerni), condannata ad anni 5 e mesi 1 di reclusione, con attenuanti generiche, in quanto ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo orga-

nizzativo, ha dedotto:

1) inosservanza ed erronea applicazione di legge (in particolare dell'art.192 c.p.p. vigente), per la ritenuta appartenenza della ricorrente alle "brigate rosse", sulla sola base delle dichiarazioni di coimputati (Savasta, Libera, Busetti), prive di riscontri e contraddittorie fra loro;

2) inosservanza ed erronea applicazione di legge nell'attribuzione di un ruolo organizzativo giacchè quanto al rapporto che la ricorrente avrebbe avuto con i detenuti di Trani, si sarebbe trattato di attività facilmente fungibile e, quanto all'opera di proselitismo, non vi sarebbe alcuna valida prova di una sua reale effettuazione, essendosi trattato soltanto - si afferma - di "dibattiti" fra persone già appartenenti ad organizzazioni clandestine, già inserite nella banda armata;

3) violazione di legge per la ritenuta configurabilità, in violazione del principio di specialità, oltre che del reato di banda armata, anche di quello di cui all'art.270 bis C.P.;

4) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della finalità di terrorismo, non applicabile - si afferma - nel caso di fattispecie dirette di per sè a finalità eversive, e abbisognevole, comunque, di congrua e rigorosa motivazione, mancante nell'impugnata sentenza;

Santori Giuseppe (avv. Causarano), condannato ad anni 7 di reclusione, con attenuanti generiche, in quanto

ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico - eversiva, con ruolo organizzativo, nonchè di concorso nell'episodio Pecora (n.15), limitatamente alla rapina , essendo stato dichiarato prescritto il reato di violenza privata, ha dedotto:

1) violazione ed errata applicazione dell'art.306 C.P., in ordine all'attribuzione del ruolo di organizzatore nei reati associativi, sulla sola base - si afferma - della ritenuta appartenza del ricorrente ad una "brigata ferrovieri", di cui non vi sarebbe traccia nelle documentazione in atti, ed in assenza di comprovati rapporti con i vertici delle "brigate rosse";

2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilità nell'episodio Pecora, sol perchè tale episodio, siccome commesso in danno di un funzionario delle Ferrovie, sarebbe stato ascrivibile alla "brigata ferrovieri" di cui si è detto;

3) violazione ed errata applicazione dell'art.5 della legge n.5/87 (rectius: 110/75), in ordine alla detenzione di una pistola, mai rinvenuta ma descritta come semplice arma comune da sparo, essendo stata negata - si afferma - l'attenuante prevista da detta disposizione solo per la ritenuta gravità del fatto in cui l'arma venne usata;

4) vizio di motivazione per la ridotta incidenza (nella misura di 1/3), ingiustificatamente attribuita alle pur riconosciute attenuanti generiche;

fatto

Carmezzino Pasquale Rocco (avv. Lauzi), condannato ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, ha dedotto, con unico, articolato motivo, vizio di motivazione in ordine:

1) alla ritenuta militanza nelle "brigate rosse" fin dal 1978, mentre il ricorrente aveva avuto rapporti con l'organizzazione soltanto a far tempo dal novembre 1981 e fino a prima del termine del 1982, limitandosi, comunque, a semplici discussioni, più che altro teoriche e progettuali, con altri simpatizzanti, quali Danti, Buzzati e Giuliano;

2) alla avvenuta attribuzione, ai fini del giudizio di responsabilità penale, del carattere di prove (in violazione dell'art.192 c.p.p.), a meri indizi, non gravi, precisi e concordanti;

3) alla ritenuta configurabilità, a carico del ricorrente, del delitto di cui all'art.306 C.P., pur in assenza di prove in ordine alla sussistenza del dolo e dell'"affectio societatis";

4) alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art.309 C.P., non potendosi considerare ostativa l'attività criminosa già effettuata dalle "brigate rosse", trattandosi di attività non riferibile anche al piccolo gruppo di Centocelle, cui avrebbe aderito il ricorrente;

Scialoja Mario (avv.Flammini Minute), prosciolto in primo grado per amnistia (D.P.R. n.744/81) dall'addebito di

cui all'art.372 C.P., contestatogli in ordine al comportamento tenuto, quale teste, nel corso delle indagini giudiziarie attinenti il sequestro D'Urso, ha dedotto, a censura dell'impugnata sentenza, la quale ha respinto l'appello volto ad ottenere una pronuncia liberatoria nel merito, confermando l'applicazione dell'amnistia:

1) vizio di motivazione per avere la corte di secondo grado, nell'adottare la propria decisione:
   a) indebitamente ritenuto che il ricorrente avesse posto in essere altri comportamenti reticenti, oltre a quello attinente la preziessa conoscenza fra tale Bultrini e l'emissario delle "brigate rosse "(Senzani);
   b) omesso di considerare che, salvo che con riguardo alla suddetta conoscenza, il ricorrente aveva reso una deposizione del tutto veritiera, come dimostrato dalle dichiarazioni di Buzzati e Fenzi, nonchè da quelle di testi estranei;
   c) ritenuto che dalle dichiarazioni del ricorrente a suo tempo rese come teste non fosse comunque percepibile l'esistenza di un rapporto di conoscenza tra Bultrini e Senzani, laddove tale percepibilità avrebbe dovuto invece essere riconosciuta, con la conseguenza che si sarebbe dovuta escludere l'idoneità del comportamento tenuto dal medesimo ricorrente a trarre in inganno il magistrato inquirente; il che avrebbe a sua volta dovuto far escludere la configurabilità del reato;
2) ingiustificata disapplicazione della causa di non punibilità di cui all'art.376 C.P., per as-

serita parzialità della ritrattazione operata dal ricorrente davanti all'A.G.;
3) vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'esimente di cui all'art.54 C.P., non essendosi tenuto conto che il ricorrente aveva poco prima - si afferma - "condannato a morte" dalle B.R.;

Soricciolo Loris (avv.Marinaro), condannato ad anni 12 di reclusione, con l'attenuante di cui all'art. 3 comma 1 della legge n.304/82, in quanto riconosciuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, anche di concorso nell'episodio n.14 (attacco alla sede della D.C. di Piazza Nicosia, con conseguente omicidio Mea e Ollanu) e nell'episodio n.30 (irruzione all'ospedale San Camillo), ha dedotto:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del beneficio di cui all'art.3 comma 2 dell. legge n.304/82, non dovendosi all'uopo aver riguardo - si afferma - diversamente da quanto desumibile dall'impugnata sentenza, a parametri di natura oggettiva, al fine della valutazione della "eccezionalità" del contributo offerto alle indagini;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sol perchè sarebbero state richieste sulla base degli stessi elementi già valutati ai

fini dell'applicazione della legge n.304/82, laddove invece la richiesta, secondo il ricorrente, era stata basata su elementi diversi, costituiti in particolare dalle "condizioni personali, familiari, sociali e politiche dello Sciocciolo";

3). violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, determinata - si sospetiene - nel massimo, solo in considerazione del "numero dei reati", mentre lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione del minimo (anni 10);

4) violazione dell'art.132 C.P. e vizio di motivazione per non essere stata presa in esame la doglianza proposta avverso la sentenza di primo grado a proposito della quantificazione in anni quattro di reclusione dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione;

5) mancanza di motivazione sul mancato accoglimento dei motivi di appello nn.1,2,3,4,5,6,7, specie per quanto attiene gli aumenti di pena inflitti per continuazione (motivo n.7);

Seghetti Bruno (avv. Lo Giudice), condannato alla pena complessiva di anni 18 e mesi 11 di reclusione, in continuazione con altri fatti per i quali aveva riportato condanna con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 21 novembre 1985, siccome ritenuto responsabile di concorso nel sequestro D'Urso (episodio

Fatto

n.27) nonchè negli episodi nn.2 (aggressione all'ex preside Cacciafesta), 6 (incendio e aggressione in danno di Pier Luigi Camilli) e 9 (attentato alla caserma dei C.C. di Via Gallonio), ha dedotto, con motivi comuni a quelli già indicati a proposito del ricorso Cappelli, violazione degli artt.192 c.p.p. e 110 C.P.;

Senzani Giovanni (avv.ti Lo Giudice e Baccioli), condannato all'ergastolo con isolamento per anni 1, siccome riconosciuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso negli omicidi Rachelet, Minervini, Galvaligi e Ghiotti (episodi nn. 21,23,28,32), nonchè nel sequestro D'Urso (27), nell'attentato De Vita (37) e nell'irruzione nella chiesa di San Basilio (29), ha dedotto:

- a mezzo dell'avv. Baccioli, con motivi comuni a quelli di Berardi Susanna e di altri ricorrenti, la ingiustificatezza del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.1 C.P. e delle attenuanti generiche;

- a mezzo dell'avv.Lo Giudice (in unione all'avv. Mamma):

- violazione degli artt.192 c.p.p. e 110 C.P. per la ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente nei singoli episodi criminosi sulla sola base - si afferma - del legame politico, non considerando che le "brigate rosse" erano organizzate a "compartimenti stagni";

Vai Lino (avv.Mannias), condannato ad anni sei di reclusione, con attenuanti generiche, per banda armata ed associazione terroristico - eversiva, con ruolo organizzativo, ha dedotto motivi in comune a quelli nn.1,3,5 del ricorso Algranati, a suo luogo illustrati, nonchè, sempre a mezzo del medesimo difensore re, un motivo specifico (indicato come quarto fra quelli contestualmente prodotti dal suddetto legale), nel quale lamenta vizio di motivazione e travisamento di fatto in ordine alla sua ritenuta responsabilità "come organizzatore" (ma, a quanto sembra poi desumersi dal contesto, anche come semplice partecipe) del sodalizio criminoso "brigate rosse";

Vanzi Pietro(avv.Salerni), condannato all'ergastolo con isolamento per mesi 6 per l'omicidio Galvaligi, il tentato omicidio Scannapieco ed altri, il sequestro D'Urso, le rapine B.N.L. e SIP-SEFI, l'irruzione all'ospedale San Camillo, ha dedotto motivi in comune con la ricorrente Balzerani, alla cui illustrazione pertanto si rimanda

Villimburgo Enrico (avv.Causarano), condannato all'ergastolo con isolamento per anni 1, siccome riconosciuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico eversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso negli episodi nn. 14 e 23 (attacco alla sede della D.C., con conseguente omicidio Mea e Ollanu, ed omicidio Minervini), nonchè nel sequestro D'Urso (27) e negli episodi Camilli (6), Tedesco (18), San Camillo (30), Retrosi (33), ha dedotto:

1) nullità del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art.185 n.3 c.p.p., e degli atti successivi (nullità dedotta in precedenza ma - si sostiene - deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità, trattandosi di nullità assoluta), per essersi il detto giudizio svolto in assenza dell'imputato, benchè questi fosse detenuto all'estero, a fini estradizionali, per gli stessi reati formanti oggetto del procedimento;
2) violazione ed errata applicazione dell'art.110 C.P., per la ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente nei singoli episodi criminosi, sulla sola base - si afferma - del fatto che la sua abitazione sarebbe stata adibita a deposito delle armi che, di volta in volta, venivano prelevate per le azioni, senza che però egli potesse sapere l'uso specifico al quale esse dovevano essere volta destinate;

Villimburgo Manuela (avv. Pisani), condannata ad anni 15 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuta responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso nel sequestro D'Urso e nell'irruzione all'ospedale San Camillo (episodi nn. 27 e 30), ha dedotto:

- vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e degli aumenti per continuazione, non congrui rispetto alla pur ritenuta esigenza di adeguare l'entità della sanzione all'effettiva, mode-

ta rilevanza dell'apporto causale alle attività criminose di cui all'imputazione.

Oltre ai soggetti finora nominati, hanno proposto ricorso per cassazione, fra gli imputati, anche Betti Marina, Cacciotti Giulio, Fabbrini Ivano, Fierro Vincenzo, Giuliano Pasquale, Pancelli Remo, Persichini Cinzia, Scirocco Giuseppe, i quali non risultano, però, aver prodotto i prescritti motivi a sostegno del gravame.

Hanno altresì proposto ricorso per cassazione gli imputati Alunni Corrado, Curcio Renato, Panizzari Giorgio e D'Amora Nicola, i quali risultano però aver rinunciato al gravame, tanto che, nei loro confronti, esiste attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Per i primi tre, tuttavia, risultano anche prodotti, a mezzo dei rispettivi difensori, motivi a sostegno dell'originario gravame. Detta produzione, per Alunni e Curcio, risulta successiva alla data della rinuncia.

Risultano inoltre prodotti motivi di ricorso, dai rispettivi difensori, a favore di Giglio Domenico, Triaca Enrico e Varanese Franco, i quali, imputati in primo grado, non figurano neppure tra coloro nei cui confronti è stata emessa la sentenza d'appello.

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, dal canto suo, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Cappelli Roberta, Petrella Marina, Baschieri Paolo, Bondi Angelo, Bonora Stefano, Caviglia Francesco, Pinto Italo, Villimburgo Ma-

mela, presentando però motivi solo con riguardo alle posizioni Cappelli e Petrella, a proposito delle quali ha lamentato soltanto il mancato accoglimento, da parte della corte di secondo grado, della richiesta di mandato di cattura, sulla sola base della ritenuta assenza di pericolo di fuga, in considerazione delle non meglio specificate "particolari situazioni familiari" delle suddette imputate.

Vi è stata, infine, dichiarazione di ricorso per cassazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del lavoro e previdenza sociale, ministero di grazia e giustizia, ministero della difesa, ministero del tesoro, ministero dell'Interno, ministero dei trasporti, ministero della pubblica istruzione, Consiglio superiore della magistratura, nei confronti di Antonini, Buzzatti, Palamà e Savasta. Anche detto gravame, però, non risulta essere stato poi coltivato mediante la prescritta presentazione dei motivi.

In diritto

Va innanzi tutto rilevata la inammissibilità, per mancata presentazione dei motivi, del ricorso del procuratore generale nei confronti di Baschieri Paolo, Bondi Angelo, Bonora Stefano, Caviglia Francesco, Pinto Italo, Villimburgo Manuela, nonchè la inammissibilità, per analoga ragione, dei ricorsi proposti dagli imputati Betti Marina, Cacciotti Giulio, Fabbrini Ivano, Fierro Francesco, Giuliano Pasquale, Pancelli Remo, Persichini Cinzia, Scirocco Giuseppe.

Sempre per mancata presentazione dei motivi va inoltre dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato nei confronti degli imputati Antonini, Buzzati, Palamà e Savasta.

Parimenti inammissibili risultano poi i ricorsi Giglio, Triaca e Varanese, atteso che nei confronti di costoro era già divenuta esecutiva la sentenza di primo grado. L'appello da essi proposto avverso detta sentenza fu infatti dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte d'appello di Roma in data 23 gennaio 1991. Tale ordinanza non risulta essere stata a suo tempo impugnata dal Giglio e dal Triaca, per cui, nei confronti di costoro, come risulta dalle annotazioni in calce all'ordinanza stessa, la sentenza di primo grado divenne esecutiva il 27 ottobre 1991.

Quanto al Varanese, che invece propose ricorso per cassazione, risulta che tale ricorso venne dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza del 31 marzo 1993, per cui da tale data deve ritenersi che la sentenza di primo grado della Corte d'assise di Roma sia divenita esecutiva anche nei confronti del

nominato imputato.

Quanto alla posizione di Alunni, Curcio, Panizzari e D'Amore, i ricorsi di costoro risultano essere già stati dichiarati inammissibili, per intervenuta rinuncia, da parte del giudice "a quo" (secondo quanto previsto dall'art.207 del codice di rito previgente), per cui non vi è luogo, evidentemente, ad alcuna ulteriore pronuncia, nulla rilevando in contrario che per due di essi, vi sia stata, da parte dei difensori, successivamente alla rinuncia, produzione di motivi dovuta, con ogni probabilità, a semplice disguido per difetto di informazione.

Devesi poi rilevare ancora, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso di Pinto Italo, per assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del gravame, caratterizzati, come già esposto in narrativa, dalla apodittica affermazione di una "prova contraria" non meglio specificata, alla ritenuta corresponsabilità del ricorrente nel sequestro D'Urso, accompagnata dalla doglianza in ordine alla mancata acquisizione di deposizioni testimoniali e di atti senza che sia in alcun modo specificata se e quale potesse essere la potenziale, decisiva rilevanza delle une o degli altri, in funzione della invalidazione degli elementi addotti dai giudici di merito a sostegno della decisione di condanna.

Inammissibile, infine, va dichiarato anche il ricorso del P.G. nei confronti di Cappelli e Petrella, per sopravvenuta carenza di interesse, derivante dal fatto che, come si vedrà, i ricorsi dei predetti imputati vanno rigettati, per cui non vi è più luogo comunque all'adozione di misure cautelari ma solo alla esecuzione della sentenza.

Ciò premesso, può quindi passarsi all'esame, nel merito, degli altri ricorsi.

Algranati Rita

- motivo n.1

E infondato. La Corte di secondo grado, nonostante la evidente pretestuosità del gravame volto a sostenere una nullità ex art.185 n.3 c.p.p. (1930) non riconducibile alla violazione di alcuna specifica norma processuale ma derivante unicamente dalla pretesa inadeguatezza della norma applicabile e, di fatto, osservata (l'art.201 del codice di rito previgente), si è dilungata nell'illustrare le ragioni (peraltro di intuitiva evidenza), per le quali la doglianza appariva priva di pregio. Nè, da parte della ricorrente, risultano proposti argomenti volti a dimostrare la eventuale invalidità tecnico - giuridica delle suddette ragioni, essendosi la medesima limitata, in sostanza, a riproporre le proprie critiche volte, a ben vedere, non tanto alla sentenza impugnata, quanto alla norma di cui la sentenza non ha inteso riconoscere quella che, ad avviso dell'appellante, era la evidente inadeguatezza, in relazione alla esigenza di salvaguardia del diritto di difesa. Una tale impostazione, invero, avrebbe semmai dovuto dar luogo alla prospettazione, in via esclusiva, di una questione di legittimità costituzionale; prospettazione che, in effetti, vi è pure stata ma a proposito della quale l'impugnata sentenza è ineccepibilmente pervenuta ad una valutazione di manifesta infondatezza richiamandosi, in particolare, alla decisione già adottata all'epoca dalla Corte costituzionale con sentenza n. 44 del 1991. Detta decisione aveva tratto occasione proprio dal medesimo procedimento oggi in fase di

ricorso, allorchè taluno dei difensori, in pendenza ancora del termine di 20 giorni previsto dall'art.2 c.p.p. (1930) per la presentazione dei motivi (o, al meno di quelli principali, costituendo ciò condizion per l'eventuale, successiva presentazione di motivi aggiunti ai sensi dell'art.511 stesso codice, quale modificato dal D.L. n. 445/88, conv. con modif. in L. n. 535/88), aveva avanzato richiesta di proroga del termine originario, prospettando nel contempo, per il caso di ritenuta inaccoglibilità di detta richiesta, questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 201 e 511 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano la possibilità di proroghe, da parte del giudice, dei termini ivi previsti. La richiesta medesima, inviata alla Corte d'assise, era poi stata inopinatamente trasmessa alla Sezione istruttoria, la quale, ritenuta la sua inaccoglibilità e, al tempo stesso, la non manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Quest'ultima, con la citata sentenza n.44 del 1991, pur rilevando una prima ragione di inammissibilità nella incompetenza della sezione istruttoria, ogni caso, a decidere sulla richiesta che le era stata fatta pervenire, aveva peraltro rilevato che esisteva comunque anche una seconda ragione di inammissibilità, derivante dal fatto che, come opportunamente ricordato anche nell'impugnata sentenza, si chiedeva alla Corte medesima una "norma additiva" in materia di proroga dei termini per proporre impugnazione "senza alcuna indicazione del modo costitu-

zionalmente obbligato secondo cui l'additiva dovrebbe essere articolata". Mette conto riportare, tuttavia, anche il seguito della motivazione della sentenza della Corte costituzionale ove, a sostegno e ulteriore chiarimento dell'assunto, si afferma:

"""""A parte, infatti, le gravi perplessità sul merito della questione (atti processuali già in possesso dei difensori nella parte concernente i propri difesi; verbali di dibattimento già virtualmente a disposizione durante gli otto mesi occorsi pee l'estensione della sentenza, raddoppio del termine condizionato al deposito anche di un solo motivo ammissibile; gran numero di difensori, ciascuno dei quali limita il suo intervento alla parte relativa al suo difeso, sicchè diventa ben circoscritto il numero delle pagine della sentenza su cui dovrà cadere la censura), è evidente che la facoltà di proroga può essere tradotta in svariati modelli. Essa può essere affidata in modo assoluto al potere discrezionale del giudice, oppure secondo taluni criteri di massima ben determinati, ma può essere, invece, concepita nella prospettiva di ulteriori termini massimi perentori, entro i quali si eserciti, caso per caso, la discrezionalità del giudice in relazione alle varie situazioni. L'ordinanza, accogliendo il suggerimento dei difensori, indica come "tertium comparationis" l'art.372, terzo comma, cod. proc. pen. abrogato, ma è evidente che si tratta di una disposizione che non può essere semplicemente trasferita in via additiva dagli atti terminativi dell'istruttoria formale alla prima fase di un giudizio d'impugnazione. Lo vieta la notevole diversità delle fasi e delle situazioni processuali nelle quali si svolgono i due-

corrispettivi momenti del processo. Soltanto i poteri del legislatore potrebbero intervenire, sia per valutare l'opportunità di concedere al giudice siffatta facoltà, sia per decidere in qual modo articolarla, ed eventualmente anche per stabilire corrispondente proroga dei termini della custodia cautelare, ad evitare che l'attuazione del diritto costituzionale di difesa venga a porsi in contraddizione con il buon andamento della Giustizia e la difesa della società dal crimine""""""""".

Appare di assoluta evidenza come, in presenza di una decisione così motivata, la Corte d'assise d'appello, a fronte della insistenza dell'attuale ricorrente nel riproporre, sostanzialmente negli stessi termini, la questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile (nell'ambito per giunta, del medesimo procedimento), dai giudici della Consulta, altro non potesse e dovesse fare se non riconoscere, così come ha riconosciuto, la sua manifesta infondatezza. E tale giudizio non può che essere confermato anche da questa Corte, avanti alla quale, come si è visto, la parte ha inteso riproporre, sia pure subordinamente, ancora una volta la medesima questione, sempre sulla base delle argomentazioni originariamente prospettate, senza apprezzabili varianti.

Quanto poi alla (solo accennata) violazione dell'art.2 delle disposizioni regolamentari del codice di procedura penale previgente, che detta norme in tema di fascicolazione degli atti, appare appena il caso di osservare come una siffatta violazione, ammesso che in effetti abbia avuto luogo, non sarebbe

47

in alcun modo riconducibile nel novero di quelle genera-
trici di nullità, a mente dell'art.185 del codice
anzidetto, non rientrando la disposizione anzidetta in
alcuna delle ipotesi previste da detto ultimo articolo
e, segnatamente, in quelladi cui al n.3, riguardante
"l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza del-
l'imputato nei casi e nelle forme che la legge stabi-
lisce". Giova, al riguardo, ricordare che solo la
violazione di norme che siano direttamente finalizzate
a garantire appunto l'intervento, l'assistenza e la
rappresentanza dell'imputato costituisce quella che
viene comunemente definita come "violazione del dirit-
to di difesa" e può quindi dar luogo a nullità di
ordine generale e (verificandosene le condizioni) an-
che assoluto. Non è, invece, per converso, configurabile
alcuna nullità quando la violazione abbia ad oggetto
norme di altra natura, nulla rilevando (atteso anche il
principio di tassatività delle nullità, espressamente
affermato nel previgente, come nell'attuale codice di
procedura penale) che detta violazione, per avventura,
abbia, di riflesso, inciso negativamente, rendendone
più gravoso l'esercizio, sul "diritto di difesa" in
generale.

- motivo n.2

L'infondatezza appare manifesta, al limite della inam-
missibilità, ove si consideri che, per espressa disposi-
zione di legge, addirittura l'impossibilità di identi-
ficazione dell'imputato con le sue generalità "non
ritarda nè sospende l'istruzione, il giudizio e la
esecuzione, quando è certa l'identità fisica della
persona (art. 81 del codice previgente, sostanzialmente

48

riprodotto nell'art.66 comma 2 dell'attuale), di-
tal che, anche ad ammettere che, come sostenuto
dalla ricorrente, ordinanza di rettifica delle gene-
ralità fosse stata affetta da nullità, è evidente co
siffatta ipotetica nullità in nessun modo avrebbe
potuto riverberarsi sulla validità del giudizio e
della sentenza, posto che non si fa e non si è mai
fatta questione in ordine alla identità fisica dell
medesima ricorrente, quale soggetto realmente desti
natario dell'azione penale intentata dal pubblico
ministero.

- motivo n.3

E' anch'esso al limite della inammissibilità, trat-
tandosi,a ben vedere,di una critica, sostanzialmente
del tutto generica, alla decisione adottata dai giu-
ci di merito sulla scorta, come si legge nell'impug-
gnata sentenza, di molteplici e concordanti chiamate
in correità, corroborate anche dal rinvenimento di
documenti. Limitarsi, in tali condizioni, ad affer-
mare, come si fa da parte della ricorrente, che
il giudizio di responsabilità "è basato esclusiva-
mente sulle parole - non corroborate da idonei ri-
scontri - dei «pentiti» se non, addirittura.....
sul «ruolo apicale» che i medesimi «pentiti» hanno
attribuito agli odierni ricorrenti", per inferirne,
"sic et simpliciter", che vi è stata violazione
dell'art.192 del vigente c.p.p. (applicabile, come
è noto, in virtù della disciplina transitoria, anche
ai procedimenti che, come quello in questione, pro-
seguivano nell'osservanza del codice abrogato), co-
stituisce niente più che un'asserzione gratuita, di-
mentica, fra l'altro, del principio più volte affer-
mato da questa Corte, secondo cui, in caso di plura-
lità di dichiarazioni accusatorie provenienti da coim-

dagati o coimputati, ciascuna di dette dichiarazioni ben può essere ritenuta come validamente "riscontrata" dalle altre, quando non vi siano (e, nella specie, non risulta in alcun modo che ve ne fossero, non accennandosi alcunchè in tal senso neppure da parte della ricorrente), elementi tali da far ragionevolmente ritenere che la concordanza possa essere dipesa da fortuita coincidenza, da reciproco influenzamento fra i dichiaranti o, peggio ancora, da intento calunnioso comune.

- motivo n.4

Riguarda il solo Vai Lino e sarà quindi trattato quando si prenderà in esame la posizione di costui.

- motivo n.5

E' infondato. La esclusione, da parte dei giudici di merito, dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P. risulta infatti obiettivamente giustificata, sulla base dei principii più volte in materia affermati da questa Corte, anche in analoghe fattispecie; principii secondo cui l'attenuante in questione non può essere riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di riscuotere, per la loro valenza morale o sociale, incondizionato e generale apprezzamento nel comune sentire. Il che non può certo dirsi quando, come si verifica nella specie, ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non erano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente "politico" (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universamente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altro,

più rispondente alle personali visioni ideologiche di chi (come la ricorrente), operava in tal senso, senza alcuna riconoscibile preoccupazione (fra l'altro), di ordine al più o meno vasto consenso che quelle visioni potessero riscuotere, al momento, nella generalità dei consociati.

Quanto poi all'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, la stessa, per la Algranati, risulta esclusa (ved. pag. 124 dell'impugnata sentenza), per cui la doglianza, sul punto, non sembra abbia ragione di essere. In ogni caso (e la considerazione varrà per gli altri ricorrenti che hanno presentato motivi comuni a quelli della Algranati e per i quali l'aggravante è stata invece riconosciuta), la doglianza proposta sul punto in sede di appello era assolutamente generica (consistendo essa soltanto nella apodittica affermazione che la ritenuta sussistenza della circostanza in questione era "ingiustificata"). Non vi era quindi obbligo, sul punto, di specifica motivazione; motivazione che, peraltro, sarebbe comunque chiaramente rilevabile, sia pure per implicito, dall'ampia illustrazione, contenuta nelle pagg.63 e segg. dell'impugnata sentenza, dell'organizzazione, dei metodi e delle finalità delle "brigate rosse".

- motivo n.6

E' infondato. Il mancato accoglimento della richiesta applicazione delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato nell'impugnata sentenza, facendosi in essa riferimento non solo, puramente e semplicemente, alla "estrema gravità dei fatti" (come lamentato dalla ricorrente), ma anche alla "personale partecipazione" della ricorrente stessa, "con ruolo determinante a numerose azioni omicidiarie caratterizzate da inaudita ferocia".Trattasi quindi di motiva-

zione sufficientemente specifica e puntuale, a fronte della quale non può valere neppure il richiamo ad elementi favorevoli che si assumono trascurati dal giudice di merito, quali la giovane età, l'insensuratezza e simili, atteso che tali elementi, pur se, in genere, possono essere positivamente valutabili, nell'ambito del largo margine di discrezionalità che, in materia, al giudice di merito deve necessariamente riconoscersi, non sono però tali, come appare ovvio, da dover in ogni caso prevalere rispetto agli altri di segno contrario, la cui presenza faccia apparire l'imputato immeritevole della particolare indulgenza di cui le attenuanti generiche sono espressione.

Alimonti Giovanni

I motivi addotti a sostegno del ricorso Alimonti sono comuni a quelli nn.1,3 e 5 del ricorso Algranati, si sono pertanto da considerare infondati per le stesse ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Amidani Paola

- motivo n.1

E' infondato. La corte di merito, a sostegno della ritenuta inapplicabilità degli invocati benefici di cui alla legge n.304/82, si è richiamata a risultanze di fatto che, insuscettibili di rivalutazione in questa

sede, appaiono di per sè idonee, in linea di diritto a giustificare la decisione adottata. Dette risultanze, sinteticamente ma sufficientemente indicate a pag.136 dell'impugnata sentenza, sono essenzialmente costituite dall'avere la ricorrente reso "dichiarazioni estremamente reticenti e incomplete", omettendo, in particolare, di fornire "alcuna informazione circa le strutture e l'organizzazione della banda", e dall'avere ella in seguito manifestato addirittura "pentimento" rispetto all'iniziale dissociazione, tanto da rifiutare di rendere interrogatorio e di sottoporsi al previsto confronto con il coimputato Tarquini, adoperando anche, nell'occasione, parole sprezzanti.

Al riguardo occorre ricordare che la legge n.304/82 richiede, come tassativa condizione per l'applicabilità dei benefici ivi previsti, l'accertamento della "non equivocità e attualità" delle condotte indicate nel primo e secondo comma dell'art.1, tra cui, in particolare, per quanto qui interessa, la dissociazione menzionata dalla lett.b) del comma I. E non non può certo ritenersi arbitrario e ingiustificato, alla stregua delle risultanze surrichiamate, il giudizio espresso dal giudice di merito circa la non ricorrenza, nella specie, della condizione anzidetta, con particolare riguardo al profilo della non equivocità. Il fatto che non vi sia stata, come rilevato nel motivo di ricorso in esame, formale ritrattazione delle dichiarazioni già rese non è, evidentemente, sufficiente ad escludere la ritenuta connotazione di equivocità della condotta della ricorrente, volta

che (come si è già rilevato), già quelle dichiarazioni, secondo l'insindacabile valutazione in fatto operata dal giudice di merito, erano da considerare reticenti e incomplete. Nè la legittimità, in sè, delle "scelte difensive" (cui pure ci si richiama da parte della ricorrente), implica la loro indifferenza ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione di benefici premiali che, in quanto tali, proprio quelle scelte tendono a condizionare, in funzione del perseguimento di superiori interessi di giustizia e di sicurezza.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Posto infatti che per "organizzatore" nell'ambito di una "banda armata" (come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare), deve intendersi chi, anche in epoca successiva alla costituzione del sodalizio criminoso, svolge una attività essenziale e non fungibile ai fini della efficienza di quest'ultimo e del conseguimento delle finalità da esso perseguite, non appare in alcun modo censurabile la valutazione dei giudici di merito i quali, in puntuale applicazione di tali principii, hanno ritenuto attribuibile alla ricorrente il ruolo in questione, in considerazione del fatto che la stessa ricorrente (come accertato e non contestato in linea di fatto), aveva posto a disposizione delle "Brigate rosse" l'appartamento in cui ella abitava (e nel quale ebbe a trovare rifugio Di Cera Walter, esponente di spicco della medesima organizzazione, e furono poi allestiti archivi del MPRO e della brigata Centocelle), nonchè altro appartamento, sito

in Terracina, ove erano state tenute riunioni della "brigata Centocelle" e della "brigata ospedalieri"; a ciò aggiungendosi, inoltre, come pure segnalato dai giudici di merito, che la ricorrente aveva anche svolto attività di reclutamento e preparazione nei confronti, in particolare, di certo Fragomeni e di certe sorelle Germani.

Non appare ragionevolmente contestabile che attività del genere ora descritto siano suscettibili di essere appunto considerate come essenziali ed infungibili, in relazione agli interessi ed ai fini della banda armata. Nè può avere decisivo rilievo in contrario il fatto che, come si sottolinea nel motivo di ricorso in esame, la Amidani non avesse agito come "prestanome" e, data anche la sua giovanissima età di infraventunenne, non avesse poi svolto alcun ruolo nell'uso concretamente fatto, ad opera degli altri sodali, degli immobili messi a disposizione.

L'agire come "prestanome", infatti, è soltanto una delle possibili modalità in cui il ruolo organizzativo, con le caratteristiche dianzi precisate, può trovare attuazione, per cui non può certo dirsi che, esclusa detta modalità, il ruolo medesimo non possa, per ciò stesso, essere riconosciuto. Quanto, poi, alla giovane età ed alla conseguente, mancata interferenza nelle attività di gestione degli immobili, appare sufficiente osservare che, a tutto voler concedere, rimarrebbe comunque il fatto che gli immobili vennero comunque conferiti, con la piena consapevolezza (non essendovi contestazione alcuna su questo punto), che i medesimi sarebbero stati comunque utilizzati ai fini dell'organizzazione. E ciò basta

a rendere configurabile il ruolo organizzativo, nel senso sopra illustrato, nulla rilevando l'ingerenza o meno del soggetto nella successiva, concreta individuazione delle forme nelle quali, di volta in volta, l'utilizzazione si sarebbe poi realizzata.

A ciò aggiungasi, poi, che nulla si obietta, nel ricorso, in ordine all'altro, ricordato aspetto in cui l'attività organizzatrice della Amidani, secondo i giudici di merito, si era concretizzata, e cioè l'opera di proselitismo e di preparazione delle "reclute"; opera che, come appare di tutta evidenza, sarebbe già da sola sufficiente ai fini dell'attribuzione del ruolo organizzativo in capo al soggetto che l'abbia posta in essere.

Quanto poi alla doglianza, contenuta nel medesimo motivo in esame, circa il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art.311 cod. pen., rileva la Corte che i giudici di merito, sul punto, altro non hanno fatto se non dare puntuale applicazione al principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della valutazione in ordine alla "lieve entità" del fatto, cui è subordinata l'applicabilità dell'attenuante anzidetta, occorre aver riguardo non alle caratteristiche del contributo, più o meno rilevante, apportato dal singolo, ma a quello dell'organizzazione criminosa nel suo complesso, potendosi quindi il fatto considerare "lieve" solo quando detta organizzazione, per le sue ridotte dimensioni, per mancanza di mezzi adeguati o per altre deficienze strutturali si presenti come obiettivamente inidonea a costituire un danno o un pericolo gravi in relazione alle esigenze di

salvaguardia dei beni protetti dalla norma incriminatrice. In tal senso si ricordano, fra le altre: sez.I, 19 ottobre 1988 n.10269 (m. 179494); sez.I, 10 agosto 1987 n.8944 (m. 176504); sez.I,5 giugno 1986 n.4938 (m. 172982); sez.I, 18 maggio 1984 n. 4588 (m. 164238).

Il fatto che, per avventura, come si sostiene da parte della ricorrente (senza, peraltro, specificità di richiami), tali principii possano talvolta non essere stati applicati, in altre decisioni di merito non può avere, ovviamente, incidenza alcuna in ordine al giudizio di legittimità che deve formularsi in questa sede con riguardo alla decisione in esame, nella quale, invece, come si è detto, quei principi hanno avuto corretta e puntuale attuazione.

Antonini Vittorio

- motivi nn. 1,2,3,4 dell'avv.Marazzita.

Sono assolutamente generici e, pertanto, inammissibili. In essi, infatti, il ricorrente altro non fa se non dolersi del fatto che i giudici lo abbiano ritenuto responsabile dei reati per i quali è stata pronunciata condanna, non abbiano applicato l'art.152 c.p.p. in ordine ad alcuni di detti reati, non abbiano concesso le attenuanti generiche e non abbiano riconosciuto la continuazione "esterna"; il tutto sulla base di affermazioni puramente apodittiche, sganciate da ogni e qualsiasi specifico riferimento agli elementi che dovrebbero, in ipotesi, consentire la individuazione dei denunciati vizi di legittimità. Basterà rilevare, al riguardo, a titolo esemplificativo, come il motivo n.1 in altro non consista se non nelle seguenti, testuali proposizioni:

" .....la Corte di assise di appello in punto di responsabilità è assolutamente generica. In particolare non si può non rilevare che molto semplicisticamente la corte d'assise d'appello non si è soffermata su quegli elementi processuali che, ove valutati, avrebbero condotto all'assoluzione dell'Antonini da tutti i resti ascrittigli. La valutazione sommaria e superficiale delle emergenze processuali nonchè l'omesso esame delle deduzioni difensive comporta inevitabilmente la nullità della sentenza impugnata che, pertanto, già per tale primo motivo va cassata".

Gli altri motivi sono ancora più stringati e, se possibile, generici.

Non sembra occorra quindi ulteriormente dilungarsi per dimostrarne l'inammissibilità a fronte, peraltro, di una motivazione nella quale, oltre a rilevarsi quella che era già una analoga genericità dei motivi di

Antonini (avv.Lo Giudice)

appello in punto responsabilità, si affrontano specificamente le altre questioni attinenti le attenuanti generiche e la continuazione, illustrando puntualmente per ciascuna di esse le ragioni (non confutate specificamente in alcun modo dal ricorrente), in base alle quali entrambe dovevano essere decise in senso negativo.

- motivo unico dell'avv.Lo Giudice (comune a Cappelli Nadia, Cassetta Paolo, Di Marzio Maurizio, Di Matrio Roberto, Farina Franco, Gallinari Prospero, Iovine Domenico, Lo Bianco Francesco, Messina Franco, Piccioni Francesco, Ponti Nadia, Rosignoli Sandro, Seghetti Bruno)

E' infondato, rasentando, peraltro, il limite, anch'esso, della inammissibilità, tanto più in quanto trattasi di censure proposte in modo assolutamente indifferenziato a sostegno dei ricorsi, come si è appena visto, oltre che dell'Antonini anche di numerosi altri imputati, senza alcun riguardo alla peculiarità di ciascuna posizione. Analoghe caratteristiche, del resto, erano già state rilevate dal giudice d'appello con riguardo ai motivi addotti a sostegno dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado. Ciononostante il detto giudice si è preoccupato, pur a fronte di un gravame che, in punto di responsabilità, era formulato in modo tale (come si nota a pag.141 dell'impugnata sentenza), da non porlo neppure "in grado di individuare la censura effettivamente proposta e di esercitare i suoi poteri di riesame", di porre in evidenza, sia pure in modo sintetico, gli elementi sulla base dei quali, per ciò che attiene la posizione dell'Antonini, era stata affermata la responsabilità di costui tanto

in ordine ai reati associativi quanto in ordine ai fatti delittuosi specifici a lui ascritti. In particolare, come si legge a pag. 142 dell'impugnata sentenza, è stata richiamata la nutrita serie di convergenti chiamate in correità, da cui risultava inequivocabilmente sia l'appartenenza del ricorrente all'organizzazione delle "brigate rosse", ai più alti livelli di responsabilità (direzione strategica e direzione della colonna romana), sia la sua partecipazione, anche materiale (come nel caso dell'omicidio Vinci), ai singoli episodi delittuosi.

L'esattezza, la correttezza e la congruità di tali riferimenti non formano oggetto di alcuna specifica censura finalizzata a dimostrarne l'insussistenza, essendosi in realtà il ricorrente limitato alla enunciazione di principii generici, di per sè validi (come quello secondo cui l'appartenenza di taluno ad una organizzazione criminale non implica, di per sè, la prova della partecipazione materiale o psichica del medesimo soggetto a tutti i fatti criminosi riconducibili alla medesima organizzazione), senza peraltro specificare, al di là di mere enunciazioni apoditticne, come qualmente detti principii, nella concretezza del caso in esame, siano stati violati.

Nè maggior pregio, ai fini della dimostrazione della denunciata violazione dell'art.192 c.p.p. (vigente), può riconoscersi alla ricordata autonomia, più o meno accentuata, delle varie organizzazioni in cui si articolavano le "brigate rosse", posto che anche tale richiamo, che di per sè può anche essere considerato corretto, non sfocia, poi, in alcuna indicazione atta a dimostrare l'incompatibilità, che, sul piano della

valutazione probatoria e della motivazione posta a sostegno della medesima, sarebbe da riconoscersi fra la detta risultanza e la ritenuta responsabilità del ricorrente. Quest'ultimo, infatti, anche in questo c si è limitato ad affermazioni assolutamente apodittiche e generiche, quale quella secondo cui non sarebbe "emersa alcuna seria prova della materiale partecipazione degli imputati ai singoli episodi consumati", per cui l'accusa sarebbe "rimasta ancorata ad un ragionamento deduttivo, elaborato sul rapporto da legame politico tra i membri dirigenti e gli esecutori dei reati, cosidetti fine, rientranti nel program politico dell'organizzazione illecita". Il che, co è agevole constatare, non getta neppure uno spiraglio di luce su quelli che dovrebbero essere i vizi di motivazione dell'impugnata sentenza a proposito della valutazione delle risultanze probatorie cui la stessa, come si è visto, ha fatto specifico riferimento, non accennandosi, da parte del ricorrente, in alcun modo al contenuto di tali risultanze e al mal governo, quindi, che di esse sarebbe stato fatto dai giudici di merito.

Lo stesso ricorrente, d'altra parte, non contesta il giudizio di sostanziale genericità dei motivi di appello a suo tempo proposti (giudizio contenuto, come si è visto, nell'impugnata sentenza), per cui, dovendosi ritenere come valido tale giudizio, ne consegue che il giudice d'appello non era tenuto, a sostegno della propria decisione di conferma in punto di responsabilità, ad una motivazione più estesa ed articolata di quella da lui adottata.

Azzolini Lauro

- motivo unico dell'avv.Mancini (comune a Bertolazzi Pietro e Panizzari Giorgio)

E' infondato. Va preliminarmente osservato, al riguardo, che l'Azzolini, al pari del Bertolazzi e del Panizzari, come pure di altri ricorrenti (le cui posizioni verranno esaminate a tempo debito), è stato ritenuto responsabile di concorso nel sequestro D'Urso e nel connesso delitto di cui all'art.338 C.P. sostenendosi che egli, pur essendo detenuto all'epoca del fatto, si era, unitamente agli altri, a sequestro ancora in corso, attivamente inserito nella condotta criminosa di coloro che, materialmente, tenevano prigioniero il magistrato. Più precisamente, detto inserimento, secondo i giudici di merito, si era realizzato ed esplicitato mediante la diffusione, in coordinamento con i complici che operavano in stato di libertà, di "comunicati" in cui, rivendicandosi la piena partecipazione morale all'operazione in corso ed alle finalità cui la medesima era diretta, si pretendeva l'adempimento di determinate condizioni (tra cui, in particolare, la diffusione in pubblico, mediante determinati organi di stampa, dei comunicati stessi), per la "sospensione" della "condanna a morte"del sequestrato; ciò in attuazione di una sorta di "delega", pubblicamente formulata dal gruppo operante in libertà, in forza della quale la decisione di eseguire o sospendere, appunto, la detta condanna era rimessa ai "proletari prigionieri" e, segnatamente, al "Comitato di lotta" di Trani e al "Comitato di campo" di Palmi.

Ciò premesso, va rilevato che, in linea di fatto, la partecipazione dell'Azzolini, all'epoca detenuto a Palmi, alla condotta sopra descritto, nel quadro

della sua riconosciuta militanza nell'organizzazione brigatistica, risulta validamente accertata dai giudici di merito sulla base delle stesse, richiamate ammissioni dell'imputato e di riccontri di natura documentale. Detta partecipazione, del resto, non risulta neppure revocata in dubbio dallo stesso ricorrente, limitandosi in realtà quest'ultimo, come già accennato a suo luogo, nell'esposizione in fatto, a sostenere che non sarebbe stata dimostrata l'incidenza delle iniziative assunte dai brigatisti detenuti sulle decisioni poi adottate da quelli in stato di libertà i quali, di fatto, avevano la disponibilità del sequestrato. Al riguardo vi è però da dire che, sul punto, l'impugnata sentenza contiene una puntuale e convincente motivazione, fondata sul richiamo alla dimostrata "gestione congiunta" del sequestro, fra brigatisti in stato di libertà e brigatisti detenuti, e sul carattere sostanziale, e non esclusivamente formale, da riconoscere alla "delega" di cui si è detto, tanto più in quanto fra i destinatari di tale "delega" figuravano anche i componenti del c.d. "nucleo storico" delle brigate rosse, detenuti appunto a Palmi, per cui non poteva certo pensarsi ad una loro emarginazione, di fatto, dalla gestione di una operazione dell'importanza di quella in questione.

Tali argomenti non vengono, sostanzialmente, neppure scalfiti dalla difesa del ricorrente la quale, nel motivo in esame, li ha puramente e semplicemente ignorati, limitandosi a ribadire il proprio punto di vista; e ciò pur riconoscendo, onestamente, che, in linea di principio, così come sostenuto nell'impugnata sentenza, "l'inserimento di una condotta age-

volatrice , anche dopo l'inizio del reato, costituisce, se trattasi di reato permanente, concorso nello stesso".

D'altronde, il problema della incidenza causale della manifestazioni di volontà espresse dall'Azzolini e dagli altri brigatisti detenuti a proposito del sequestro D'Urso, rispetto alle decisioni finali poi attuate, necessariamente, dai soli brigatisti in libertà, appare anche, a ben vedere, privo di sostanziale rilevanza giacchè il concorso morale nel reato, secondo i principii più volte affermati da questa Corte, può realizzarsi anche mediante una condotta che sia solo idonea a costituire, obiettivamente, sostegno, incoraggiamento e rafforzamento del proposito criminoso di chi materialmente commette il reato stesso. E, nel caso di specie, non appare dubbio che, consistendo il sequestro di persona essenzialmente nella privazione indebita della libertà personale del sequestrato, la sola pubblica manifestazione di adesione alla iniziativa di coloro che di quella privazione si erano resi e continuavano a rendersi responsabili, costituiva di per sè, tanto più in quanto sollecitata, una forma appunto di concorso del genere dianzi indicato, non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio che essa era tale da costituire, psicologicamente, un ostacolo (almeno), all'eventuale formarsi, nei sequestratori, di una volontà di resipiscenza che desse luogo all'unica decisione per essi doverosa, e cioè quella di dar luogo alla immediata e incondizionata liberazione del sequestrato.

Balzerani Barbara

- motivo n.1 (comune a Vanzi, Iannelli e Petrella Stefano)

E' infondato, al limite della inammissibilità per genericità, consistendo esso soltanto, in sostanza, nella riaffermazione dell'assunto, già prospettato a sostegno dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, secondo cui l'affermazione di responsabilità in ordine ai singoli episodi delittuosi contestati sarebbe stata fondata unicamente su generiche e incontrollate dichiarazioni di chiamanti in correità, riguardanti più che altro la collocazione della ricorrente nell'ambito dell'organizzazione terroristica.

A confutazione di tale censura basterà osservare che, dalla semplice lettura dell'impugnata sentenza, risulta come i giudici di merito si siano invece dati carico di indicare e valutare criticamente, per ciascuno dei specifici addebiti mossi alla ricorrente, le relative fonti probatorie, così assolvendo pienamente all'onere della motivazione. Nè, d'altra parte, la ricorrente, nel motivo in esame, ha prospettato alcuna specifica critica volta ad inficiare la validità di detta motivazione, il cui contenuto qualificante è stato del tutto ignorato, sì da non mettere neppure questa Corte nella condizione di esercitare quel sindacato di legittimità che pure, con la proposizione del ricorso, le veniva sollecitato.

- motivo n.2 (comune anch'esso agli altri ricorrenti dianzi menzionati)

E' inammissibile. Indipendentemente, infatti, dalla validità o meno dell'assunto contenuto nella impugnata sentenza, secondo cui l'istituto della

continuazione sarebbe inapplicabile ove, per uno o più fra i reati unificandi, vi sia stata condanna all'ergastolo, appare decisiva, nel caso della Balzerani, la circostanza che nel motivo di appello a suo tempo formulato sul punto avverso la sentenza di primo grado (cart.222,vol.I, f.137), la doglianza relativa al mancato riconoscimento della continuazione c.d. "esterna" con i reati per i quali era già intervenuta sentenza 24/1/83 della Corte d'assise di Roma risulta formulata in modo assolutamente generico, senza alcuna indicazione, neppure sommaria, degli elementi che, trascurati o mal valutati dal giudice di primo grado, avrebbero dovuto indurre quello di appello a ritenere sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'istituto, a cominciare da quella, fondamentale, della unicità del disegno criminoso implicante, come questa Corte ha più volte ricordato, non un generico programma di attività delinquenziale, sia pure originato da unica e persistente pulsione (poco importa se utilitaristica o ideologica), ma la programmata realizzazione, in un tempo più o meno lungo, di una serie di specifici fatti criminosi, già individuati e voluti, almeno nelle grandi linee, fin dal momento della commissione del primo di essi.

Il giudice d'appello, quindi, non sarebbe stato, a rigore, neppure tenuto a prendere in esame una simile doglianza. Ne consegue che la ricorrente non può ritenersi investita di alcun valido titolo a pretendere che questa Corte eserciti il proprio sindacato sulla decisione adottata, sul punto, in esame, dal detto giudice; e ciò tanto più in quanto nel ricorso non

Balzerani

si fa neppure alcun cenno, critico o meno che sia, all'esito che ha avuto la richiesta di rinnovazione del dibattimento, contenuta nel medesimo motivo di appello e finalizzata all'effettuazione di una "produzione documentale" non meglio precisata.

Baschieri Paolo

- motivo n.1

E' infondato. Da una attenta lettura dell'impugnata sentenza (integrata, come è legittimo fare, trattandosi di pronunce conformi), da quella della sentenza di primo grado, non può infatti affermarsi che la ritenuta corresponsabilità, a titolo concorsuale, del Baschieri (detenuto, all'epoca, per altri fatti di analoga matrice brigastica nel carcere di Trani), nel sequestro D'Urso e, conseguentemente, nei reati connessi, sia stata fondata esclusivamente o, comunque, in modo da riguardarsi come obiettivamente decisivo, sull'assunto della partecipazione del medesimo Baschieri alla rivolta che, in costanza del suddetto sequestro, ebbe luogo nel medesimo carcere dianzi menzionato; partecipazione, quella anzidetta, assunta a base di altre, specifiche imputazioni dalle quali il Baschieri, come è pacifico, venne assolto con sentenza divenuta esecutiva. Ed invero, al di là di talune affermazioni, certamente inopportune ed ultronee, che in effetti, come puntualmente notato dall'attenta difesa del ricorrente, appaiono tali da postulare un collegamento tra quella partecipazione e la corresponsabilità nel sequestro D'Urso, con implicita rivalutazione, in senso negativo per l'imputato, di addebiti dai quali questi era stato invece definitivamente prosciolto, quel che, nella sostanza, è da considerare come valida e decisiva base del giudizio di responsabilità espresso, nel presente procedimento, dai giudici di merito, con riguardo all'addebito su cui gli stessi erano chiamati a pronunciarsi, appare l'accertata partecipazione del Baschieri alla redazione e diffusione dei "comunicati" elaborati dalla struttura brigatistica operante nel carcere di Trani e di cui si è già fatto cenno nel trattare della posizione Azzolini. Al riguardo va rilevato che detta attività partecipativa, mentre non implicava, di per sè, in alcun modo la partecipazione al diverso fatto costituito dalla rivolta scoppiata nel carcere summenzionato, era, d'altra parte, perfettamente idonea a rendere giuridicamente configurabile il concorso del suo autore (e degli altri che con lui l'avevano posta in essere), nel sequestro, tuttora in atto, del giudice D'Urso. I detti comunicati, infatti, per la loro provenienza da soggetti che occupavano riconosciute posizioni di rilievo nell'ambito dell'organizzazione brigatistica, e per il loro obiettivo contenuto, erano tali da costituire, quanto meno (come si è già notato a proposito del ricorso Azzolini), un evidente sostegno ed incoraggiamento nei confronti di coloro che di fatto disponevano del sequestrato ed il cui unico dovere sarebbe stato, come si è già avuto occasione di rilevare, rimettere subito quest'ultimo in libertà senza la benchè minima condizione; laddove nei comunicati in questione detto adempimento veniva invece prospettato come subordinato a condizioni, il che equivaleva a dire che il sequestro doveva continuare fino a che quelle condizioni non fossero state soddisfatte.

Tanto la Corte di primo quanto quella di secondo grado hanno fatto espresso riferimento, nel loro "excursus" argomentativo, all'elemento dianzi accennato, rilevando, inoltre, in linea di fatto, come la riconducibilità dei comunicati in questione alla paternità, fra gli altri, anche del Baschieri, fosse

validamente dimostrata oltre che dalla dichiarata appartenenza dell'imputato alle "brigate rosse" (che, tra l'altro, lo aveva anche indotto, mentre era ancora a Firenze, per presenziare ad altro processo a suo carico, ad inneggiare pubblicamente all'operazione di sequestro compiuta dai compagni in libertà), anche e soprattutto dalla espressa confessione resa all'A.G. dal medesimo Baschieri, avendo questi affermato, nell'interrogatorio reso il 23 gennaio 1981, di "riconoscersi pienamente" nei comunicati in questione, emessi dal comitato di lotta di Trani prima, durante e dopo l'occupazione di Campo". Si veda, in tal senso, a pag. 708 della sentenza di primo grado ed a pag.160 di quella d'appello, nella quale ultima, testualmente, si afferma:"Con la confessione l'imputato ha anche rivendicato la responsabilità per i comunicato del comitato di lotta e, dunque, la partecipazione a quella condotta di gestione del sequestro che costituisce, per le condizioni dettate per la liberazione dell'ostaggio, concorso nel reato".

Non può dunque dirsi che la ritenuta responsabilità del Baschieri, a titolo concorsuale, nel sequestro in questione si ponga, come invece sostenuto dal ricorrente, in insanabile contraddittorietà con la pronuncia assolutoria intervenuta in altra sede a favore del medesimo ricorrente in ordine agli addebiti originati dalla sua ipotizzata partecipazione alla rivolta. Meno che mai, poi, atteso quanto finora osservato, può, ovviamente, parlarsi di violazione del principio del "ne bis in idem".

Nè, in contrario, potrebbe valere il richiamo, pure

contenuto nel motivo di ricorso in esame, alla ritenuta attendibilità (in altra sede in contrasto con la valutazione espressa in proposito, nell'ambito del presente procedimento, dai giudici di merito), della ritrattazione, successivamente operata dal Baschieri, delle dichiarazioni confessorie di cui si è detto, secondo quanto emerge dalla sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte d'appello di Bari. Basti infatti osservare, al riguardo, che che il giudicato non può che riguardare l'accertamento obiettivo dei fatti che ne formano oggetto, e non la valutazione degli elementi probatori, ivi compresi quelli desumibili dai comportamenti processuali, quando tali elementi siano suscettibili di assumere autonomo rilievo, in un senso o in un altro, anche in procedimenti diversi da quello conclusosi con la sentenza definitiva.

- motivo n.2

E' infondato. Il ricorrente tenta, in sostanza, con tale motivo (in cui non è sempre agevole distinguere le argomentazioni volte a contestare il giudizio di ritenuta responsabilità in ordine al reato associativo - secondo quella che appare l'intestazione del motivo stesso - da quelle che ripropongono censure in ordine alla ritenuta partecipazione concorsuale nel sequestro D'Urso, già oggetto del primo motivo), di far nuovamente giocare l'assoluzione dai reati attinenti la rivolta in carcere in funzione della invalidazione degli elementi sulla cui base i giudici di merito hanno ritenuto che lo stesso ricorrente facesse parte, con ruolo organizzativo, del sodalizio criminoso "bri-

gate rosse". A ben vedere, però, tale tentativo si mostra del tutto pretestuoso giacchè, anche in questo caso, alla ipotetica partecipazione del Baschieri alla rivolta di Trani non appare obiettivamente riconoscibile alcun decisivo ruolo probatorio in ordine al reato associativo, avendo i giudici di merito fatto riferimento non solo e non tanto al detto elemento, quanto ad altri, puntualmente indicati e criticamente valutati come dimostrativi dell'assunto accusatorio. In particolare, come emerge dalla lettura dell'impugnata sentenza, i giudici di merito si sono basati, oltre che sul documento di adesione ad sequestro D'Urso fatto pervenire dal Baschieri (insieme a tali Dombaci e Cianci), alla corte d'assise di Firenze davanti alla quale il ricorrente rispondeva, all'epoca, di reati connessi alla sua appartenenza al c.d. "comitato rivoluzionario toscano", anche e soprattutto sulla appartenenza dello stesso ricorrente alla c.d. "brigata di campo" di Trani, dalla quale, come si è visto, provenivano i documenti di sostegno al sequestro in cui lo stesso Baschieri si era "riconosciuto". Detta appartenenza può anche essere sciosa dalla partecipazione, penalmente rilevante, alla rivolta che in quel medesimo contesto aveva luogo ed alla quale il Baschieri è stato ritenuto estraneo, posto che, ai fini che qui interessano, quello che appare decisiva è appunto l'appartenenza in sè, unitamente alle esplicazioni di essa costituite, come si è detto, dalla partecipazione alla elaborazione e diffusione dei documenti di cui si è fatto cenno, espressivi (soprattutto in quanto sollecitati, mediante il conferimento della "delega"

a decidere in ordine alla sospensione o all'esecuzione della "condanna a morte" del sequestrato), di un peso e di un ruolo, nell'organizzazione criminosa, certamente ben superiori a quelli che potevano essere riconosciuti ad un semplice partecipante.

Vero è che il ricorrente censura l'impugnata sentenza anche nella parte in cui in essa si dà per acquisito, sul piano probatorio, l'appartenenza al "comitato di campo", sostenendo l'invalidità degli elementi indicati dai giudici di merito come dimostrativi dell'assunto, tra cui, in particolare, oltre alla già ricordata "confessione", anche un documento rinvenuto in una "base" scoperta a Roma in Via dei Pesci e proveniente dal carcere di Trani, subito dopo la rivolta, in cui il Baschieri era appunto indicato fra i componenti del "comitato" in questione. Trattasi però di censura priva di qualsivoglia valenza in questa sede, costituendo essa, in sostanza, null'altro se non un tentativo di introdurre un terzo grado di giudizio di merito mediante una rivalutazione di prove già a suo tempo valutate nella sede propria, con motivazione che può essere o meno condivisa da chi, come il ricorrente, parta da diversi punti di vista ma che non può, ovviamente, per ciò solo (e altro, obiettivamente, non v'è), essere suscettibile di sindacato sul piano della legittimità.

- motivo n.3

E' anch'esso infondato, in quanto sostanzialmente ripropositivo, al pari dei motivi aggiunti, delle critiche e delle argomentazioni già espresse nei motivi precedenti. Può solo osservarsi, in aggiunta, in relazione a quello che appare l'unico spunto di relativa

novità, riguardante i criteri di interpretazione di quel=
la che i giudici di merito hanno qualificato come
"confessione" (mentre, ad avviso del ricorrente, essa
altro non sarebbe se non una successiva adesione ai
documenti emessi dal "comitato di campo" nel corso
del sequestro, motivata unicamente dall'intento di
protestare per le modalità di repressione dxlla rivolta
e per il trattamento cui, successivamente, i compagni
di prigionia erano stati sottposti), che tale critica
costituisce anch'essa, sostanzialmente, una censura
in fatto, come tale inammissibile in questa sede, nul=
la rilevando che essa rivendichi credibilità sulla
base della consonanza con quanto, sul punto, si af=
fermerebbe nella sentenza assolutoria della corte
d'appello di Bari, posto che, come si è detto, tale
sentenza, sul punto in questione, non può avere alcuna
efficacia vincolante e la motivazione adottata, a so=
stegno della propria diversa interpretazione, dai giudici
di merito in questo procedimento appare perfettamente
conforme ai noti canoni della correttezza, completezza
e logicità, sì da sfuggire, quindi, ad ogni sindacato
da parte di questa Corte.

Battisti/1

Battisti Mario

- motivo n.1

E' infondato. Dalla giustapposizione e reciproca in=
tegrazione (legittima in quanto si tratta di pronun=
ce conformi), della sentenza di primo grado e di quella
di secondo grado emerge chiaramente come i giudici di
merito abbiano adeguatamente e correttamente valutato
il materiale probatorio rilevante ai fini della rite=
nuta affermazione di responsabilità del ricorrente in
ordine al reato associativo. In particolare emerge
che i detti giudici non si sono limitati a prendere
atto delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai
coimputati Basili e Sebastiani, ma le hanno sotto=
poste a valutazione critica, verificando sia la loro
intrinseca attendibilità sia la rispondeva che esse
potevano trovare nei c.d. "riscontri esterni".
Non hanno ragion d'essere, quindi, se non nella
inammissibile pretesa di una rivisitazione
del fatto, incompatibile con le caratteristiche del
giudizio di legittimità, le censure formulate sul
punto dal ricorrente, essenzialmente accentrate sul=
le dichiarazioni del Basili, di cui si assume la
inattendibilità e inconferenza sulla base, in sostan=
za, di argomentazioni che risultano già adeguatamen=
te confutate fin dalla sentenza di primo grado.
Già in detta sentenza, infatti, i giudici di merito
avevano fornito una spiegazione (opinabile, certo,
ma non per questo implausibile), di quella che, an=
cora nel motivo di ricorso in esame, viene rappre=
sentata come una vistosa contraddizione e inconferen=
za, e cioè il preteso incarico di [illegible]
[illegible]

quest'ultimo (il quale aveva, peraltro, espresso egli stesso, al riguardo, le proprie perplessità), era stato conferito dal Fancelli, per conto delle "brigate rosse", proprio al Battisti, nonostante che questi fosse un semplice militante di una struttura collaterale (il MPRO del Liceo XXIII), a suo tempo reclutato dal medesimo Basili. Di tale spiegazione, sostanzialmente fondata sull'assunto di una possibile "promozione" del Battisti, in antecedenza o in concomitanza di una sorta di "crisi politica" maturata dal Basili (ved. pagg. 741 e 742 della sentenza di primo grado), la difesa del ricorrente non ha fatto alcun cenno, così come non lo aveva fatto nei motivi di appello, limitandosi a ribadire il proprio punto di vista e lamentando che il medesimo non sia stato fatto proprio dai giudici.

~~Nè ha fatto cenno alcuno, la stessa difesa, al~~ pesante elemento di riscontro (in realtà qualificabile addirittura come autonomo elemento quanto meno indiziante), costituito dall'avvenuto rinvenimento, in casa del Battisti, fra varia documentazione di stampo eversivo, anche di una copia di una "risoluzione" della c.d. "direzione strategica" delle brigate rosse, datata dicembre 1981; elemento, questo, che risulta puntualmente posto in dovuta evidenza in entrambe le sentenze di merito ed in presenza del quale, tra l'altro, appare perdere ogni rilevanza la critica, di ordine generale, formulata dal ricorrente circa la mancata presa in considerazione del carattere sostanzialmente autonomo del "MPRO" e di altre consimili organizzazioni collaterali rispetto alla struttura delle vere e proprie "brigate rosse". Appare infatti difficilmente pensabile che un docu-

mento del genere dianzi menzionato fosse destinato a circolare fuori dell'ambito dei militanti delle "brigate rosse", nè, d'altra parte, risulta che della sua presenza sia stata data dal Battisti una spiegazione obiettivamente incompatibile con la tesi accusatoria, di cui i giudici di merito non abbiano tenuto il debito conto, sì da potersi, sotto tale profilo, dar luogo alla configurabilità di un vizio di motivazione. Il motivo di ricorso in esame, come si ripete, risulta infatti del tutto muto sul punto in questione.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Inzitutto, infatti, non appare esatta l'affermazione secondo la quale la chiamata in correità del Battisti da parte del Corsi, con riguardo allo specifico episodio dell'attentato Simone, abbia trovato, secondo i giudici di merito, il solo riscontro, in realtà non qualificabile (secondo il ricorrente), come tale, costituito dalla confessione di altro soggetto anch'esso parimenti chiamato in correità (Francola impugnata). Invero, dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag.169), emerge chiaramente che il decisivo elemento di convalida della chiamata in correità (precedentemente verificata unicamente sotto il profilo, prioritario ma non esaustivo, della attendibilità intrinseca, a proposito della quale soltanto era stato fatto richiamo alla confessione della Francola), è stato individuato nella militanza del Battisti nell'organizzazione delle brigate rosse che, accertata aliunde attraverso le convergenti dichiarazioni del Basili e del Sebastiani, dà conto dell'arruolamento

dell'imputato per quell'impresa". Per la verità il ricorrente si è anche preoccupato di contestare la validità di detto elemento, facendo leva sulla mancanza di specificità del medesimo (riconosciuta nella stessa impugnata sentenza) ed obiettando, inoltre, che il riferimento ad esso sembrava voler riproporre una tesi ormai superata, e cioè quella secondo cui la sola appartenenza di taluno ad un sodalizio criminoso comporterebbe la responsabilità dello stesso per tutti i reati che a quel sodalizio siano riferibili.

Tali critiche, però, non appaiono condivisibili.

In primo luogo, infatti, per quanto attiene la asserita mancanza di specificità del riscontro, va osservato che, in linea di principio, il riscontro può dirsi specifico anche quando non sia esclusivo, consistendo la specificità, ai fini della osservanza del disposto di cui all'art.192, commi 3 e 4, del vigente codice di procedura penale, unicamente nella ricollegabilità del dato esterno(assunto/come riscontro), al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, non richiedendosi in termini di imprescindibilità l'ulteriore condizione che detta ricollegabilità non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti. Ciò appare spiegabile considerando che, come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, le dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati o coindagati non sono qualificabili come "indizi" ma come veri e propri "elementi di prova", la cui differenziazione rispetto alle altre risultanze processuali suscet-

tibili di assumere rilevanza probatoria risiede unicamente nella necessità di una particolare verifica della loro attendibilità, da effettuarsi mediante la cerca di ogni e qualsiasi elemento che valga ragionevolmente ad escludere ogni sospetto di mendacio. Non si tratta, quindi, in altri termini, di verificare la "gravità, precisione e concordanza" degli indizi, come è richiesto dall'art.192 comma 2 c.p.p. ai fini della costruzione di quella che viene appunto definita, conseguentemente, come "prova indiziaria" ma si tratta di verificare soltanto, più semplicemente, se, in presenza di una "prova" che il legislatore, pur qualificandola come tale, ha però giustamente ritenuto di considerare come di per sè sospetta, vi siano o meno elementi che, acquisiti indipendentemente dalle dichiarazioni accusatorie che si pongono, appunto come "prova", appaiano tali da giustificare il venir meno di quel sospetto; elementi, quelli anzidetti, che proprio in considerazione di tale loro esclusiva funzione di supporto, non debbono (come pure questa Corte ha più volte affermato), essere tali da costituire, di per sè, prova dell'assunto accusatorio giacchè, se così fosse, è evidente che non vi sarebbe più alcuna ragione di far riferimento all'elemento di prova originariamente preso in esame.

Ciò posto, deve quindi riconoscersi la sostanziale correttezza della valutazione operata dalla Corte di merito la quale, pur ritenendo (a torto) non "specifico" il dato di riscotro da essa stessa indicato e di cui sopra si è fatto cenno, ha poi tuttavia finito per considerarlo come valido supporto delle dichia-

razioni accusatorie del Corsi, ai fini della affermazione di responsabilità del Battisti. Non appare dubbio, infatti, che l'accertata partecipazione di taluno ad un sodalizio criminoso dedito alla commissione di un determinato genere di delitti costituisca elemento di riscontro sufficientemente "specifico"(nel senso dianzi illustrato), alle dichiarazioni accusatorie di chi, facendo o avendo fatto parte del medesimo sodalizio, indichi in modo obiettivamente credibile quello stesso soggetto come direttamente responsabile di uno o più tra i delitti anzidetti, che risultino effettivamente commessi; e ciò tanto più in quanto le accuse provengano, come si verifica nella fattispecie, da soggetto che si sia dichiarato responsabile di quello stesso o di quegli stessi delitti e le cui dichiarazioni, a parte il generico sospetto imposto, per così dire, dalla legge, non presentino, di per sè, in concreto, alcuna caratteristica tale da indurre ad una più o meno accentuata diffidenza.

Per quanto attiene poi il secondo profilo della critica dianzi riportata, appare sufficiente osservare che esso appare completamente fuori bersaglio, dal momento che l'accertata partecipazione del Battisti alle "bragate rosse" non è stata affatto assunta come prova della responsabilità del ricorrente in ordine allo specifico episodio delittuoso in argomento, ma soltanto (e lo si è appena visto), come elemento di riscontro della attendibilità della diversa fonte probatoria in base alla quale detta responsabilità veniva configurata.

Se, dunque, alla stregua di quanto finora argomen-

tato, la Corte di merito non ha errato nell'indicare come decisivo elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Corsi in ordine all'episodio Simone la "aliunde" accertata appartenenza del Battisti alle "brigate rosse", ne deriva la totale irrilevanza della contraddizione che il ricorrente ha ritenuto di cogliere nel duplice riferimento che, nell'impugnata sentenza, viene fatto alla confessione della Francola, dapprima indicata come elemento atto a "rafforzare la credibilità del Corsi" (pag. 167) e poi come elemento inidoneo, invece, a "servire da conferma all'accusa elevata a carico del Battisti", trattandosi di risultanza che "verte esclusivamente sul fatto proprio (scil.della Francola - N.d.R.) e nulla aggiunge sul piano probatorio all'elemento già preso in considerazione.

Al riguardo mette conto aggiungere, tuttavia, che la detta contraddizione non appare, a ben vedere, neppure sussistente, dal momento che, come si è già accennato in precedenza, la confessione in questione è stata assunta, nel primo dei riferimenti dianzi accennati, unicamente come elemento di riscontro della attendibilità intrinseca del Corsi, per cui non risulta in alcun modo contraddittoria la successiva affermazione secondo cui la stessa confessione non potrebbe, però, costituire valida conferma dell'accusa specificamente formulate dal Corsi nei confronti del Battisti, dimostrandosi, anzi, con tale distinzione, che la corte di merito ha avuto ben presente il principio secondo cui l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità (da verificare anch'essa in tutti i modi possibili e, quindi, anche mediante la

ricerca di elementi di riscontro non specifici rispetto all'oggetto della chiamata), costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della affermazione di colpevolezza del chiamato.

- motivo n.3

E' infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la pena base per la violazione di maggiore gravità, e cioè il tentativo di sequestro del dott. Simone, a fine di terrorismo e di eversione (artt.56 e 289 bis C.P.), è stata fissata in misura assai lontana dal massimo e piuttosto vicina al minimo, come è agevole rilevare considerando che la pena prevista per il delitto consumato va da 25 a 30 anni di reclusione, per cui la misura massima in cui essa può essere irrogata, nel caso di tentativo, è di anni 20 di reclusione mentre, nel caso di specie, detta misura è stata contenuta in anni 11. Non occorreva, quindi, sul punto, una particolare motivazione.

Quanto poi alla riduzione apportata per le riconosciute attenuanti generiche (in accoglimento di specifica doglianza formulata avverso la sentenza di primo grado), la stessa , pur non essendo stata spinta ai limiti massimi concentiti dalla legge, è stata tuttavia operata in misura tutt'altro che irrilevante (anni due di reclusione in luogo degli anni tre e mesi otto teoricamente possibili), per cui anche sul punto in questione non poteva dirsi necessaria una particolare motivazione; e ciò tanto più in quanto si ponga mente al risultato finale dell'operazione di quantificazione della pena da infliggere in concreto, determinata in anni 9 e mesi 6 di reclusione, con un aumento, quindi,

particolarmente contenuto per la ritenuta continuazione;

Benfenati Giorgio

Il ricorso è infondato. La Corte di merito, in accoglimento di specifico motivo di appello volto all'ottenimento delle attenuanti generiche, "quanto meno equivalenti" (ved. intestazione del motivo anzidetto, a f.101 del vol. 2° della cartella n. 222), ha appunto riconosciuto le dette attenuanti al Benfenati, valutandole come equivalenti alle contestate e riconosciute aggravanti. Considerando che già la difesa mostrava di "contentarsi" del detto giudizio di equivalenza, non occorreva, a sostegno del medesimo, un particolare apparato motivazionale. Basterebbe questo a giustificare il rigetto del ricorso, proposto, come si è visto a suo luogo, unicamente sotto il profilo di un preteso vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni che avevano impedito un giudizio di prevalenza. Va tuttavia aggiunto che tali ragioni appaiono comunque chiaramente desumibili dalla lettura dell'impugnata sentenza, laddove in essa si fa esplicito cenno, proprio a proposito del "peso" da attribuire alle attenuanti in questione, alla "gravità dei fatti", già ritenuta dal primo giudice, "anche con riferimento al ruolo svolto in occasione dell'omicidio Romiti" ;elementi, questi, che appaiono di incontestabile rilievo ed a proposito dei quali,d'altra parte, il ricorrente non formula critica alcuna, essendosi egli limitato alla riproposizione degli altri elementi sulla cui base, a suo a-

viso, si sarebbe dovuto pervenire al denegato giudizio di prevalenza.

Berardi Susanna

- motivo n.1

E' infondato. Il mancato riconoscimento, infatti, dell'attenuante di cui all'art.62 n.1 cod. pen. è da considerare del tutto giustificato, alla stregua delle considerazioni già esposte nella trattazione del motivo n.5 del ricorso Algranati. La ricorrente, quindi, non avendo neppure (a quanto si legge nello stesso motivo in esame), invocato a suo tempo la detta attenuante, non ha, a maggior ragione, titolo a dolersi (come invece ha fatto), della mancata applicazione, in suo favore, dell'effetto estensivo, nell'ipotizzato, ma fallace presupposto che l'attenuante stessa dovesse essere riconosciuta ad altri ricorrenti.

- motivo n.2

E' anch'esso infondato, al limite della inammissibilità, avendo la corte di merito fornito più che adeguata giustificazione al diniego delle invocate attenuanti generiche, facendo riferimento alla "estrema gravità dei fatti" e al "permanente stato di irriducibilità dell'imputata"; elementi, questi, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, sono perfettamente idonei a legittimare il giudizio di immeritevolezza di quella particolare indulgenza di cui le attenuanti generiche costituiscono espressione, dovendosi, in particolare, escludere la pretesa "valenza positiva" che (sostan-

zialmente nella stessa ottica secondo la quale si sarebbe dovuta riconoscere l'attenuante di cui all'art.62 n.1 cod. pen.), la detta difesa pretenderebbe fosse riconosciuta agli scopi per la cui realizzazione la Berardi aveva operato.

Bertolazzi Pietro Giovanni

Il ricorso, a cui sostegno è stato dedotto un unico motivo, comune anche agli altri ricorrenti Azzolini e Panizzari, è da considerare infondato per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione della posizione del nominato Azzolini.

Biancone Maria Grazia

- motivo n.1

E' infondato. La Corte di merito ha infatti fornito adeguata e corretta giustificazione della ritenuta inapplicabilità dell'invocata esimente di cui all'art. 1, comma 1 lett.b) della legge n.304/82, in primo luogo (ed essenzialmente) rilevando come la ricorrente avesse ammesso solo al dibattimento, e su specifica domanda, la propria partecipazione alla c.d. "brigata collocamento"; il che significava che non risultava soddisfatta la tassativa condizione temporale posta dalla norma in esame, sicchè giustamente l'impugnata sentenza, riprendendo e avallando quanto già sul punto era stato affermato in quella di primo grado, nota che già questo sarebbe stato di per sè sufficiente a determinare l'esclusione del beneficio. La correttezza di tale ragionamento, del resto, non è contestata neppure dalla difesa della ricorrente,

la quale si limita ad una censura esclusivamente in fatto, affermando che in realtà la Biancone, "nei suoi interrogatori", aveva "sempre ammesso di aver fatto parte della brigata collocamento", specificando l'attività compiuta (operazioni di volantinaggio e acquisizione in locazione, per conto delle "brigate rosse", di un appartamento a Perugia), e indicando i nominativi degli altri componenti; affermazione, questa, che si presenta però come assolutamente apodittica, e la cui verifica implicherebbe una approfondita rivisitazione del fatto, incompatibile con le caratteristiche del presente giudizio di legittimità.

Il secondo elemento indicato poi nell'impugnata sentenza a sostegno della ritenuta inapplicabilità dell'esimente è costituito "dalla mancata confessione da parte della Biancone della partecipazione all'attentato Retrosi". Al che si obietta, da parte della ricorrente, che per tale episodio non è mai stata neppure iniziata azione penale nei di lei confronti, mentre è stata iniziata nei confronti di altri soggetti, alcuni dei quali confessi e condannati. Si obietta, inoltre, che la c.d. "inchiesta preliminare" sarebbe stata compiuta prima che la Biancone entrasse nelle "brigate rosse". Anche tali obiezioni, però, non colgono nel segno. In primo luogo, infatti, proprio il mancato esercizio della azione penale per l'episodio Retrosi nei confronti della Biancone, se da una lato impediva, ovviamente, una affermazione di penale responsabilità di questa ultima, come pure una qualsiasi altra pronuncia nel merito, dall'altro lato lasciava il giudice perfettamente libero di valutare "incidenter tantum", ed a fini diversi da quelli propri di un giudizio sulla responsabilità penale, se la ricorrente fosse da considerare o meno coinvolta nell'episodio in questione, non dandosi luogo in tal caso ad alcuna contraddizione, quale, invece, vi sarebbe stata se, esercitata dal pubblico ministero l'azione penale anche per il detto episodio, il relativo procedimento si fosse concluso con pronuncia assolutoria.

Nel merito, poi, risulta dalla lettura dell'impugnata sentenza che i giudici hanno puntualmente indicato gli elementi (dichiarazioni di Libera, Savasta, Raccosta e, soprattutto, Corsi) sulla cui base hanno ritenuto provato il coinvolgimento della intera "brigata collocamento" e, in particolare, anche della Biancone, nella c.d. "inchiesta preliminare" (pag. 183). Sul punto, la difesa della ricorrente, nel sostenere, come si è sopra ricordato, che l'"inchiesta" sarebbe stata compiuta prima dell'ingresso della Biancone nell'organizzazione eversiva, si è soltanto richiamata genericamente alle "dichiarazioni di altri coimputati", non meglio indicati. Appare quindi evidente come una tale censura difetti dei requisiti minimi di specificità per poter essere favorevolmente presa in considerazione in questa sede, non consentendo essa alcuna verifica (che non passi attraverso una inammissibile ricerca e rivalutazione dell'intero complesso delle risultanze in fatto), in ordine alla sussistenza o meno di un vizio di legittimità, nella specie astrattamente ipotizzabile solo come vizio di motivazione. E ciò sen-

za considerare, inoltre, che, a tutto voler concedere, l'eventuale espletamento dell'"inchiesta" prima che la Biancone entrasse a far parte delle "brigate rosse" non implica affatto che della sua effettuazione e dei suoi risultati la stessa Biancone non fosse poi venuta a conoscenza, essendo ciò al contrario, come appare ovvio, assai verisimile. Se così è, ne deriva allora che la Biancone, per fruire dell'impunità prevista dalla legge n.304/82, avrebbe dovuto comunque rendere nota agli inquirenti tale sua conoscenza; il che, come appare pacifico, non è avvenuto.

- motivo n.2 .

E' parimenti infondato. Al riguardo, nel richiamare i principii generali in materia di attribuzione della qualità di "organizzatore" nel reato di banda armata, quali indicati in precedenza, nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Amodani, va rilevato che, nella fattispecie, di detti principii i giudici di merito hanno fatto puntuale e corretta applicazione, indicando come elementi dimostrativi del ritenuto ruolo organizzativo della ricorrente, tra l'altro, l'assunzione del ruolo di prestanome per l'acquisizione dell'appartamento di Perugia, la partecipazione alle riunioni organizzative della "brigata collocamento", tenutesi a Cisterna e Scandriglia, lo svolgimento di attività di propaganda mediante volantinaggio e diffusione di messaggi delle "brigate rosse"; attività, queste, che, singolarmente e, più ancora, nel loro complesso, ben si prestano ad essere valutate come essenziali e infungibili per gli interessi del sodalizio criminoso

a vantaggio del quale venivano effettuate, come già la Corte più volte, in casi analoghi, ha avuto occasione di affermare. Nè, d'altra parte, il contrario assunto della difesa è sostenuto da particolari argomentazioni volte ad inficiare la validità dei principi anzidetti, consistendo esso, al contrario, nell'affermazione sostanzialmente apodittica della non inquadrabilità delle attività sopra ricordate in quelle caratteristiche del ruolo organizzativo e ciò sulla premessa anch'essa inconferente, della brevità del periodo di appartenenza della Biancone alle "brigate rosse" (circa dieci mesi); brevità che, di per sè, come appare del tutto ovvio, non era in alcun modo incompatibile con l'esplicazione (non contestata), di quelle attività che, come già visto, sono state giustamente ritenute come proprie di un "organizzatore".

Bolognese Vittorio

Il ricorso, proposto sulla base di motivi comuni a quelli già esaminati a proposito del ricorso Berardi, è da considerare infondato per le medesime ragioni già indicate nella trattazione di detto ultimo ricorso.

139

Bondi Angelo

- motivo n.1

E' infondato. In primo luogo, infatti, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la partecipazione di quest'ultimo alla rapina SIP-SEFI risulta attestata, secondo l'impugnata sentenza, non solo dal Corsi, ma anche dalla Libera, la quale - si legge testualmente a pag.195 di detta sentenza - "componente all'epoca della direzione di colonna e perciò a conoscenza del piano delittuoso e della composizione del nucleo operativo, ha ribadito la partecipazione del Bondi alla rapina, per giunta collocandolo, sia pure con qualche marginale incertezza, nello stesso ruolo attribuitogli dal Corsi". E che, in linea di fatto, le dichiarazioni della Libera siano state di tale tenore, non è esplicitamente contestato neppure dal ricorrente, il quale si limita ad affermare, sul punto, del tutto apoditticamente, che dette dichiarazioni sono prive del "requisito della specificità", senza curarsi di spiegare le ragioni per le quali detto requisito dovrebbe essere ritenuto insussistente, quando, dalla lettura del brano di sentenza sopra riportato, si ricava, all'evidenza, una conclusione diametralmente opposta. A meno che il ricorrente non abbia inteso come riferito alle dichiarazioni in questione il rilievo, pur contenuto nell'impugnata sentenza, appena prima del brano anzidetto, in cui si richiama il principio generale secondo cui "non possono avere valore di riscontro gli elementi che non attengono specificamente all'accusa, ma attestano soltanto la conoscenza del chiamato e del fatto nelle sue modalità di svolgimento

140

Bondi/1

da parte del chiamante". Se così è, però, apparente evidente, ad avviso della Corte, che detta interpretazione, e quindi le conseguenze che il ricorrente ne ha tratto, sono frutto di equivoco. Non è infatti pensabile che i giudici di merito, nello stesso contesto in cui riferivano il contenuto delle dichiarazioni della Libera nei termini sopra riportati, tali da dimostrare, all'evidenza, che detto dichiarazioni riguardavano specificamente proprio la partecipazione del Bondi al fatto di cui questi era accusato, tanto che esse venivano assunte esplicitamente come elemento di convalida delle altre dichiarazioni accusatorie provenienti dal Corsi, abbiano poi inteso qualificare le stesse dichiarazioni come inidonee, in quanto prive di specificità, ad assolvere a quella medesima funzione di riscontro che invece veniva loro attribuita. Dovrebbe quindi risultare chiaro (ed è, in effetti, facilmente ricavabile dalla lettura dell'intero passo della sentenza, comprendente le due proposizioni dianzi separatamente riportate) che i giudici di merito hanno richiamato il principio della non validità, ai fini del riscontro a dichiarazioni accusatorie, di elementi privi di specificità, non certo per qualificare come tali le dichiarazioni della Libera, alle quali subito dopo hanno fatto riferimento (il che sarebbe stato, ovviamente, del tutto contraddittorio), ma, al contrario, proprio per differenziare, implicitamente, tali dichiarazioni da altre che - si sottintendeva - in quanto prive appunto di specificità e perciò inidonee a costituire riscontro, non venivano richiamate.

A tutto ciò aggiungasi, inoltre, che nell'impu-

nata sentenza viene indicato anche un ulteriore elemento di riscontro, di cui il ricorrente non fa cenno alcuna, e cioè l'accertata (aliunde) sua appartenenza all'organizzazione criminale che aveva poi rivendicato, tra gli altri, il delitto in questione; elemento, questo, al quale legittimamente poteva attribuirsi la funzione che, come si è appena detto, gli è stata attribuita, per le ragioni già illustrate nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Battisti.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. La finalità di terrorismo o di eversione, infatti, una volta accertata e riconosciuta con riguardo al delitto originariamente programmato, non può non estendersi anche agli altri delitti che del primo costituiscano logico e prevedibile sviluppo e che, come tali, debbono anch'essi essere considerati, secondo i principii generali, preveduti e voluti da tutti coloro che hanno preveduto e voluto il primo, con il solo correttivo della eventuale applicabilità della diminuente di cui all'art. 114 comma II C.P. Ne consegue che, ove la detta finalità dia luogo, come si verifica nella specie, con riguardo ai fatti rubricati sotto la previsione dell'art.280 C.P., non alla configurabilità di una circostanza aggravante, ma al mutamento del titolo del reato, di tale reato ciascuno dei responsabili deve essere dichiarato colpevole. Il fatto, quindi, che, nel caso in esame, come sottolineato dal ricorrente, il conflitto a fuoco successivo alla rapina sia stato ingaggiato unicamente al fine di

aprirsi la via per la fuga, non può valere ad escludere la finalità di terrorismo o di eversione e ad impedire, perciò, la inquadrabilità del fatto nelle previsioni di cui al citato art.280 C.P. La finalità prossima e immediata dell'azione, infatti, non può cancellare quella remota, in funzione della quale era stata progettata e realizzata la rapina, di cui il conflitto a fuoco venne a costituire il più logico e prevedibili degli sviluppi. D'altra parte, la stessa finalità di fuga se, nell'immediato, rispondeva all'esigenza, puramente istintiva, di qualsiasi malfattore, di allontanare da sè il pericolo della giusta punizione, in una prospettiva di più ampio respiro rispondeva anche, obiettivamente, alle esigenze di prosecuzione dell'attività terroristica o eversiva, che la perdita dello "status libertatis" avrebbe fatalmente impedite; esigenze, queste da ultimo accennate, che è lecito ritenere fossero, tendenzialmente, sempre presenti nell'animo di chi, come il ricorrente, era stabilmente inserito in una organizzazione criminosa il cui obiettivo e la cui stessa ragion d'essere erano appunto costituiti dalla realizzazione di attività del genere anzidetto.

Nè vale in contrario obiettare, come si fa da parte del ricorrente, che, attesa la natura di reato di pericolo che deve riconoscersi al delitto di cui all'art.280 C.P., con conseguente rilievo anche di semplici atti preparatori, l'accettazione della tesi interpretativa dianzi illustrata comporterebbe la inaccettabile conseguenza della configurabilità di detto delitto ogni qual volta ci si trovasse in

presenza di altro reato, quale la rapina, consuma=
ta o tentata che fosse, aggravata dall'uso delle armi
e dalla specifica aggravante di cui all'art.1 del=
la legge n. 15/1980. L'obiezione si rivela infatti
fallace alla luce della semplice considerazione
che il delitto di attentato si qualifica come tale
essenzialmente per le finalità perseguite dall'agente
e non per le caratteristiche obiettive delle varie
condotte in cui esso può estrinsecarsi, le quali
non si differenziano apprezzabilmente, nella pre=
visione normativa, da quelle che, in assenza di
dette finalità, renderebbero configurabili altre e
più comuni ipotesi di reato; e pertanto, così come
l'esecuzione di una rapina a mano armata, di per
sè, non dà necessariamente luogo alla configurabi=
lità del tentato omicidio o delle tentate lesioni,
anche l'esecuzione di una rapina, parimenti a mano
armata, ulteriormente caratterizzata dalle finali=
tà di terrorismo o di eversione, non può di per sè
dar luogo alla configurabilità del delitto di atten=
tato.

E neppure può dirsi, diversamente da quanto af=
fermato, a sostegno della propria tesi, dal ricorren=
te, che il delitto di attentato si differenzi dal
semplice tentativo per la rilevanza che, nel primo,
possono assumere gli atti meramente preparatori.
Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che
l'antica distinzione fra atti preparatori e atti
esecutivi, a proposito del tantativo, non ha più
ragion d'essere nell'attuale disciplina, in base
alla quale anche gli atti meramente preparatori,
purchè idonei e inequivocamente diretti alla realiz=
zazione dell'evento caratteristico del delitto con=

sumato, possono dar luogo alla configurabilità del
tentativo punibile, essendo soltanto una "quaestio
facti" quella attinente la sussistenza o meno, nel=
le singole fattispecie, delle condizioni predette.
Alla luce di tale principio, quindi, viene a mancare
il presupposto su cui il ricorrente ha basato la,
la propria summenzionata argomentazione.

Le censure del ricorrente, tuttavia, non si fer=
mano alla sola qualificazione giuridica dei fatti
sussunti sotto la previsione dell'art.280 C.P., in=
contestando egli, "a monte", anche la ritenuta (dai
giudici) sussistenza dell'intento omicidiario quanto
meno con riguardo ai colpi esplosi all'indirizzo
degli occupanti del furgone blindato, la cui soprav=
vivenza - si afferma - era invece essenziale propri=
per la riuscita della rapina, poichè solo dall'in=
terno sarebbe stato possibile azionare il congegno
di apertura del furgone stesso. Al riguardo, però,
va anzitutto osservato che l'argomentazione posta a
sostegno di detta censura, implicando valutazioni
di fatto in ordine ad elementi che non risultano
aver formato oggetto di specifica trattazione nelle
precedenti fasi di giudizio (nulla accennandosi in
tal senso da parte del ricorrente), non potrebbe,
già per ciò solo, trovare accoglienza in questa
sede. A ciò aggiungasi che, in ogni caso, oltre ad
apparire poco plausibile che l'eventuale decesso
degli occupanti del furgone impedisse in modo assolu=
to l'apertura di quest'ultimo dall'esterno (quanto
meno con mezzi dotati di adeguata forza dirompente,
quali le armi e gli esplosivi di cui i brigatisti
erano dotati), non sembra comunque contestabile che,
essendo più d'uno i detti occupanti, la soppressione

di uno di costoro non avrebbe impedito agli altri di azionare il congegno di apertura, per cui non è affatto privo di logica ritenere che detta soppressione, nell'ottica degli autori della rapina, lungi dall'apparire come un ostacolo alla realizzazione di quest'ultima, apparisse invece come valido strumento per favorirla, costituendo essa, con ogni evidenza, un formidabile strumento di condizionamento della volontà degli altri componenti l'equipaggio del furgone.

Nè maggior fondamento può riconoscersi alla ulteriore argomentazione della difesa del ricorrente (stavolta specificamente relativa alla posizione di quest'ultimo), secondo cui sarebbe stato da escludere il nesso di causalità psichica tra la partecipazione del Bondi alla rapina ed il successivo conflitto a fuoco con le guardie giurate, cui materialmente lo stesso Bondi non aveva partecipato; e ciò in quanto detto conflitto sarebbe stato frutto di una "trasgressione" delle regole che le stesse B.R. si erano date nell'esecuzione delle rapine per autofinanziarsi". Tale pretesa "trasgressione", infatti, perde di ogni significanza a fronte dell'imponenza dei dati obiettivi, puntualmente messi in luce nell'impugnata sentenza, sicuramente dimostrativi, sulla base delle più ovvie ed elementari nozioni di comune esperienza, della già preventivata eventualità che l'effettuazione della rapina (ad un furgone blindato e scortato ed in un contesto nel quale era facile prevedere l'accorrere di agenti, carabinieri e guardie giurate stazionanti nei paraggi, ove si trovavano, oltre agli uffici SIP, anche istituti bancari), desse luogo, come difatti avvenne, a violenti conflitti a fuoco. E, del resto, proprio in vista di tale eventualità era stata prevista, come pure si nota esattamente nell'impugnata sentenza, la partecipazione all'azione di almeno undici brigatisti, tutti dotati di armi micidiali, quali mitra e fucili automatici, con predisposizione inoltre, di due gruppi di copertura, armati, dislocati a distanza in posizioni strategiche.

Ed è, a questo punto, attese tali risultanze, quasi pleonastico osservare come, sulla base di esse, correttamente sia stata esclusa dai giudici di merito anche la configurabilità, in favore del Bondi, della diminuente di cui all'art.116 comma 2° C.P.; esclusione di cui pure il ricorrente si duole, senza peraltro poi specificare in dettaglio le ragioni della doglianza, identificabili, tuttavia, in quelle stesse che sono state addotte a sostegno della tesi sovraordinata, avente ad oggetto, come si è visto, la pretesa estraneità del ricorrente stesso ai delitti susseguenti alla rapina. Al riguardo, nel richiamare quanto già osservato in precedenza, si ritiene sufficiente aggiungere che esattamente nell'impugnata sentenza si ricorda, sulla scorta di principi già affermati da questa Corte, come la diminuente di cui all'art.116 comma II C.P. non possa trovare applicazione quando il delitto materialmente commesso da taluno dei concorrenti sia direttamente riconducibile anche alla volontà degli altri, come si verifica quando esso sia stato fin dall'origine previsto e voluto come possibile sviluppo della concertata azione criminosa; il che è quanto giustamente è stato ritenuto verificarsi nel caso di specie.

Bonora Stefano

- motivo primo dell'avv.Mattina

E' infondato, ai limiti della inammissibilità. Il ricorrente, infatti, ripropone la propria tesi, basata sulla distinzione netta fra "comitato unitario di campo" e "brigata di campo", senza minimamente curarsi di confutare le diffuse argomentazioni, contenute nelle pagg. 202-205 dell'impugnata sentenza, con le quali la corte di merito ha dato conto, rispondendo all'analoga doglianza formulata nei motivi di appello, delle ragioni della diversa conclusione cui, sul punto, essa ha ritenuto si dovesse pervenire. Dette argomentazioni si richiamano, in particolare, al contenuto dei documenti che, in concomitanza con il sequestro D'Urso, vennero emanati dal "C.U.C."; documenti la cui paternità risaliva al c.d. "nucleo storico" delle "brigate rosse", i cui componenti (Curcio, Franceschini, Semeria e altri), erano appunto detenuti, all'epoca, a Palmi, e nei quali si manifestava incondizionata adesione all'iniziativa di lotta e, più in generale, all'attacco al "sistema carcerario" nel quale la detta iniziativa (cioè il sequestro del magistrato), si inquadrava, ribadendosi, nel contempo, che la liberazione del sequestrato avrebbe potuto essere ottenuta soltanto mediante il soddisfacimento delle condizioni poste (le quali erano le medesime già avanzate dalle "brigate rosse"). Perfettamente giustificata, sul piano logico, appare quindi l'affermazione della corte di merito secondo cui il "C.U.C." di Palmi era da considerare come "un organismo che promana dalla stessa organizzazione delle brigate rosse, in vista della più ampia articolazione all'interno del carcere della nuova

strategia stabilita con la creazione del "fronte carceri". Tale conclusione può, naturalmente, apparire non condivisibile, ma ciò non è certamente sufficiente a renderla sindacabile sul piano della legittimità, tanto più in quanto, come si è detto, il ricorrente non si è preoccupato di specificare quali sarebbero i vizi logici del ragionamento seguito dai giudici di merito, prendendo a base, come avrebbe dovuto, i singoli passaggi del detto ragionamento, ma ha contestato "tout court" la validità della conclusione riproponendo quindi, come se si fosse ancora in sede di merito, gli elementi che, a suo giudizio, avrebbero dovuto condurre a conclusione diversa; elementi indicati, peraltro, in modo assolutamente sommario (valga per tutti il richiamo alle dichiarazioni della Libera, apoditticamente assunte come dimostrative della distinzione tra "C.U.C." e "brigata di campo"), sì da non consentire, anche con la migliore buona volontà, l'esercizio del sindacato di legittimità sotto l'unico profilo che, teoricamente, sarebbe stato possibile, e cioè quello della verifica della potenziale decisività dei detti elementi rispetto a quelli assunti dai giudici di merito a base della loro statuizione.

Quanto poi all'obiezione, pure espressa nel motivo di ricorso in esame, secondo cui il "C.U.C." di Palmi non era struttura tale da poter essere inquadrata nelle previsioni di cui all'art.306 cod. pen., attesa la natura dei fini perseguibili (tutti connessi - si afferma - al miglioramento della situazione carceraria), ed attesa, inoltre, la mancanza totale di armamento, appare agevole rispondere che la "banda

armata" di cui il Bonora è stato ritenuto componente non era certamente il "C.U.C." in quanto tale, ma le "brigate rosse", di cui il "C.U.C." costituiva una semplice articolazione, nulla rilevando, quindi, che quest'ultima non disponesse, in proprio, di armamenti. e, addirittura, fosse costituita da soggetti privi della libertà personale. L'appartenenza di taluno ad una banda armata, infatti, non implica che egli debba necessariamente disporre in proprio di armi; e ciò vale non solo per i singoli, ma anche per gruppi di associati, essendo comunque decisiva, per gli uni e per gli altri, l'"affectio societatis" che si manifesti in consapevoli apporti, di qualsivoglia natura, alla operatività dell'intera organizzazione ed al perseguimento dei suoi fini. Trattasi, del resto, di principio che, "mutatis mutandis" (e facendo anticipatamente ammenda di quella che potrebbe apparire, ma non vuol essere, una offensiva equiparazione), trova applicazione anche con riguardo alle forze armate regolari, nell'ambito delle quali ben possono essere costituiti ed operare organismi disarmati, senza che per questo i componenti di questi ultimi dismettano la loro qualità di appartenenti alle forze armate; così come, proseguendo nella similitudine, non dismettono la detta qualità gli appartenenti alle forze armate che cadano prigionieri del nemico, tanto che anche nei loro confronti trovano applicazione le regole della disciplina militare e le sanzioni previste in caso di inosservanza. E neanche può dirsi che i fini perseguiti dal "C.U.C." dovessero essere diversi da quelli delle "brigate rosse" sol perchè, per avventura, essi comprendessero anche la realizza=

zione di obiettivi strettamente connessi allo status di detenuto rivestito da ciascuno dei soggetti che ne facevano parte. I detti fini, infatti, ben potevano aggiungersi a quelli, di ordine più generale, perseguiti dalle "brigate rosse" nel loro complesso; e che così fosse, in realtà, i giudici di merito ne hanno dato, come si è già notato, ampia dimostrazione.

Nè miglior fondamento può riconoscersi alla ulteriore obiezione secondo cui non solo non sarebbe stata dimostrata, per il Bonora, la permanenza e la stabilità del vincolo che lo avrebbe unito alle "brigate rosse", ma vi sarebbe anche, sul punto, una contraddizione nel corpo dell'impugnata sentenza, avendo i giudici di merito fatto riferimento, ad un certo punto, alla "occasionalità del concorso nel sequestro D'Urso, determinato in larga misura da contingenze esterne". Al riguardo basti osservare che la ritenuta partecipazione del Bonora, nella veste di componente del "C.U.C." di Palmi, alla gestione del sequestro D'Urso appare chiaramente essere stata assunta dai giudici di merito non come elemento costitutivo, ma come elemento dimostrativo dell'affiliazione del ricorrente alle "brigate rosse". Non a caso, infatti, si afferma, nella sentenza di primo grado, che il Bonora si sarebbe reso corresponsabile del reato di sequestro di persona "proprio perchè affiliato alla banda", assumendosi quindi l'affiliazione come dato permanente, costituente il presupposto sul quale si colloca, poi, la partecipazione al sequestro. E che, d'altra parte, detta partecipazione, desunta dai giudici di merito

sulla base degli elementi di cui già si è fatto cenno (cui può aggiungersi quello, pure richiamato in sentenza, della sostanziale "confessione", sotto forma di rivendicata identificazione, a fronte di formale contestazione, nelle "posizioni già espresse nei comunicati del C.U.C."), fosse un dato sufficiente, avuto anche riguardo a tutti gli elementi di contorno, a rendere provata anche la affiliazione alle "brigate rosse", costituisce valutazione di fatto, di per sè non illogica e, pertanto, insuscettibile di sindacato in questa sede. La rilevata "occasionalità", quindi, del sequestro, cui si accenna, nell'impugnata sentenza, unicamente in relazione alla questione, tutt'affatto diversa, attinente la riconoscibilità o meno del vincolo della continuazione "esterna" tra il detto sequestro ed altri gravi reati per i quali il Bonora aveva riportata condanna con sentenza 3 luglio 1984, non sposta, all'evidenza, i termini della questione ora in esame, non dando essa luogo ad alcuna contraddizione rispetto al ritenuto inserimento del Bonora nella organizzazione brigatista. E', infatti, di assoluta ovvietà la considerazione che nell'ambito della stabile appartenenza di taluno ad una qualsivoglia organizzazione, possano assumere carattere di occasionalità singole condotte che, in relazione all'imprevedibile combinarsi di molteplici fattori, interni ed esterni, vengano di volta in volta poste in essere.

Va poi da ultimo notato, per rispondere ad altra doglianza del ricorrente, sempre contenuta nel motivo in esame, che, nel contesto dianzi illustrato, del tutto marginale ed irrilevante si appalesa la

pretesa inesattezza di quanto affermato dai giudici di merito a proposito dell'atteggiamento tenuto dal Bonora nel dicembre 1982, allorchè egli, convocato per un nuovo interrogatorio (nel quale - si nota - avrebbe eventualmente potuto chiarire la portata delle dichiarazioni rese nel primo, e di cui si è già fatto cenno), si sarebbe rifiutato di lasciare la sua cella per presentarsi al magistrato.

In entrambe le sentenze di merito, infatti, di primo e di secondo grado, l'accenno al suddetto comportamento è del tutto fugace e quasi "ad colorandum" (ved., rispettivamente, pagg. 814 e 206), e, pertanto, non può certamente ritenersi che esso abbia assunto rilievo determinante ai fini della decisione. E ciò senza contare, inoltre, che il ricorrente non specifica di avere, sul punto, dedotto specifica doglianza in sede di appello, sicchè non può neppure dirsi che l'impugnata sentenza sia incorsa per aver disatteso o frainteso una tale doglianza, sì da rendere, per tale verso, configurabile un vizio di motivazione rilevabile in questa sede. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare, a sostegno del proprio assunto, che appare qui proposto per la prima volta, il generico conforto delle "carte processuali" (da cui emergerebbe che, nel dicembre del 1982, egli era ristretto a Bologna, ove avrebbe dovuto sostenere un esame universitario); il che implicherebbe, volendo dare spazio alla doglianza in questione, una verifica in fatto che non rientra fra le competenze di questa Corte.

- motivo n.2 dell'avv.Mattina

E' infondato. Non è in alcun modo dimostrata la potenziale decisività, in concreto, dei verbali e delle deposizioni di cui si lamenta la mancata acquisizione. Il fatto che, nel corso del dibattimento, in parziale accoglimento di richieste della difesa, fosse stata disposta l'acquisizione dei soli verbali (contenenti il resoconto degli incontri fra i detenuti di Palmi e il locale magistrato di sorveglianza), di per sè non implica che detti verbali (di fatto poi non rinvenuti), fossero obiettivamente indispensabili ai fini del decidere, e che, per conseguenza, una volta accertata la loro irreperibilità, si dovesse dar luogo all'audizione, quali testimoni, del suddetto magistrato e del maresciallo degli A..CC. (che, presumibilmente, lo aveva assistito). D'altra parte lo stesso ricorrente non si è curato di puntualizzare quali punti specifici delle già acquisite risultanze, fra quelle assunte a base del giudizio di colpevolezza, fossero suscettibili di modifica sostanziale (e sotto quale aspetto), di tal che viene a mancare quello che dovrebbe essere l'indispensabile elemento di raffronto, ai fini del riconoscimento del rilievo che si assume doversi attribuire agli elementi di cui si lamenta la mancata acquisizione.

- motivo n.3 dell'avv.Mattina

E' infondato. Premesso, infatti, che al Bonora, al pari che agli altri brigatisti detenuti a Palmi o a Trani, viene addebitata soltanto la partecipazione alla "gestione" e non alla progettazione, ideazione

ed esecuzione del sequestro D'Urso, per cui appare del tutto privo di rilevanza il richiamo alle dichiarazioni dei c.d. "pentiti" da cui emergerebbe appunto l'estraneità (mai messa in dubbio) del ricorrente alle dette fasi dell'attività criminosa, mentre poi, con riguardo alle censure propriamente attinenti la ritenuta partecipazione, appunto, alla "gestione" del sequestro, manifestata mediante l'adesione ai "comunicati" e alle iniziative, in genere, assunte dal gruppo dei brigatisti detenuti, in piena concomitanza e sintonia con quelli in stato di libertà, quanto già si è avuto modo di osservare a proposito dei ricorsi Azzolini e Baschieri (motivo n.1). In sintesi, si ripete, l'impugnata sentenza ha correttamente ritenuto qualificabile, in piena conformità ai più classici principi regolanti l'istituto del concorso di persone nel reato (con particolare riguardo al reato permanente), come attività concorsuale, penalmente rilevante, nel sequestro di persona quella che, obiettivamente e incontestabilmente, per le modalità stesse con le quali veniva posta in essere, si manifestava, ed era percepibile, come adesione, sostegno e incoraggiamento nei confronti di coloro che materialmente disponevano della libertà dell'ostaggio. Eventualità che costoro, anche in assenza di tale adesione, sostegno e incoraggiamento, avessero tenuto il medesimo comportamento che, in effetti, hanno tenuto (e cioè, in luogo di liberare immediatamente e senza condizione alcuna, il prigioniero, subordinare detta liberazione, persistendo quindi, nel frattempo, nella commissione del reato, all'accoglimento di determinate con-

dizioni), non può in alcun modo valere a porre in dubbio l'efficacia causale dell'apporto concorsuale proveniente dai brigatisti detenuti, tanto più in quanto, come già si è avuto occasione di notare, si trattava di un apporto non spontaneo, ma in qualche modo sollecitato mediante il pubblico conferimento della "delega" a decidere se si dovesse eseguire la "condanna a morte" del prigioniero ovvero dar luogo alla liberazione di quest'ultimo a determinate condizioni (la cui sola proposizione - si torna a ribadire - era di per sè manifestazione di persistenza nel reato). Nè può ragionevolmente ritenersi, per poi far carico (come si vorrebbe) ai giudici di merito di non aver considerato tale eventualità, che la "delega" anzidetta fosse puramente fittizia, mascherando essa una decisione già irrevocabilmente presa da coloro che disponevano della libertà dell'ostaggio. Non risulta infatti l'esistenza di elementi di sorta atti a suffragare una tale ipotesi, resa, d'altra parte, ben poco verisimile dal fatto stesso che gli organismi destinatari della delega comprendevano taluni fra i "capi storici" delle "brigate rosse", la cui autorità, quanto meno morale, non può in alcun modo pensarsi fosse venuta meno per il solo fatto della detenzione. E, d'altronde, se essa invece fosse venuta completamente meno, non si vede per quale ragione se ne dovesse, da parte di coloro stessi che ne avevano raccolto l'eredità, perpetuarne l'apparenza mediante un pubblico riconoscimento come quello costituito appunto dalla delega in questione. A tutto ciò può anche aggiungersi, poi, che, in generale, è ben difficile imma=

ginare una decisione, quale che essa sia, talmente ferma e incrollabile da non essere suscettibile neppure del benchè minimo rafforzamento da parte di una dichiarata adesione altrui; ed è appunto quel rafforzamento, ancorchè minimo, che dà luogo alla configurabilità del concorso.

In conclusione, quindi, non può in alcun modo [illegible] sussistente il denunciato vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità tra la condotta addebitata al Bonora a titolo di concorso nel reato di sequestro di persona e la effettiva protrazione di tale reato ad opera, materialmente, di coloro che avevano nelle loro mani il sequestrato.

Meno che mai, poi, può parlarsi di vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico dell'attività partecipativa del Bonora al sequestro di per attesa l'evidenza degli elementi conoscitivi di cui il ricorrente poteva disporre (stato di privazione della libertà del giudice D'Urso, ad opera delle "brigate rosse", dichiarate finalità del sequestro contenute delle comunicazioni redatte a sostegno della iniziativa criminosa e da lui sottoscritte, elementi tutti, questi, in presenza dei quali [illegible] impossibile che un soggetto dotato di normale [illegible] di intendere e di volere (sul che non è [illegible] mai avanzato dubbio alcuno), potesse non rendersi conto della obiettiva attitudine rafforzativa dei propositi criminosi che erano stati all'origine del sequestro, facilmente ed inequivocabilmente riconoscibile nella presa di posizione di cui i comunicati anzidetti costituivano espressione. Nè, d'altra parte, risultano rappresentati elementi specifici di cui i giudici di merito dovessero tener conto ai

fini del decidere, sulla cui base potesse concreta=
mente prospettarsi che, a dispetto delle apparen=
ze, il Bonora avesse operato senza avere consapevo=
lezza dell'obiettivo significato e delle possibili
conseguenze della sua azione.

- motivo n.4 dell'avv. Mattina

E' infondato, al limite della inammissibilità, siccome proppettato sulla base di una pretesa distinzione fra "correi" (cui l'aggravante prevista dall'art. 112 n.1 cod. pen. sarebbe applicabile), e "concorren=ti" (cui la stessa aggravante, invece, non sarebbe applicabile); distinzione che, però, appare del tut=to arbitraria, atteso che il disposto di cui al ri=chiamato art.112 n.1 cod. pen. opera, come chiara=mente si evince dal testuale tenore della norma, con riguardo a tutti i casi di concorso di persone nel reato, quali che siano le forme in cui tale concorso si realizza.

- motivo n.5 dell'avv. Mattina

E' infondato per le medesime ragioni che già sono state illustrate a proposito dei motivi precedenti (con particolare riguardo al n.1 e al n.3), posto che trattasi di motivo nel quale, in sostanza, non si fa che richiamare le medesime censure già prospet=tate negli altri motivi anzidetti.

- motivo n.6 dell'avv.Mattina

E' infondato. La ritenuta (dai giudici di merito) "occasionalità" del concorso del Bonora nel sequestro

D'Urso (affermata, come si è già in precedenza rile=vato, solo a proposito della richiesta di riconoscimento della c.d. "continuazione esterna"), non implica, di per sè, diversamente da come sembra opinare il ricorrente (il quale su ciò appunto fonda la pro=pria doglianza), il riconoscimento della diminuente di cui all'art.114 cod. pen. E', infatti, di tutta evidenza che taluno può "occasionalmente" (cioè sen=za che lo abbia previsto in precedenza, con anticipo più o meno congruo), trovarsi a partecipare alla commissione di un reato, senza che per ciò stesso la sua partecipazione, per come in concreto viene ad atteggiarsi, sia da definire come di minima importan=za.

- motivo n.7 dell'avv.Mattina

E' infondato. L'appartenza del Bonora alle "brigate rosse", così come, in generale, l'appartenenza di taluno ad una qualsivoglia organizzazione criminosa, pur comportando la conoscenza e l'accettazione degli obiettivi che l'organizzazione stessa si propone di realizzare, non implica, di regola, la previa cono=scenza, neppure per grandi linee, delle singole azio=ni criminose che, in vista del conseguimento di quegli obiettivi, saranno di volta in volta compiute. E quindi, così come, in linea di massima (secondo quanto più volte affermato da questa Corte), è da escludere il vincolo della continuazione fra reato associativo e singolo episodio delittuoso (proprio perchè il reato associativo è caratterizzato dalla presenza di un programma generico di attività crimino=sa, sia pure in ambito, generalmente, predeterminato, mentre la continuazione richiede la conoscenza e no=

lizione, fin dall'inizio, di tutti i singoli fatti criminosi, individuati almeno nelle loro specifiche connotazioni essenziali), a maggior ragione il detto vincolo non potrà essere riconosciuto tra singoli episodi delittuosi quando la sua sussistenza venga postulata, come si verifica nella specie, sulla sola base della comune riferibilità loro al generico programma criminoso dell'organizzazione nel quale essi hanno trovato attuazione.

- motivi dell'avv. Massaroni

Hanno lo stesso oggetto dei motivi nn. 1,2,3,5 e 7 dell'avv.Mattina e sono da considerare infondati (a parte la estrema sommarietà della loro formulazione, che li spinge sull'orlo della inammissibilità), per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione dei detti motivi.

Bricca Daniela

- motivo n.1

E' infondato. Non si vede, infatti, anzitutto (nè la ricorrente lo spiega), quali fossero gli specifici elementi che, trascurati o mal valutati dai giudici di merito, avrebbero dovuto invece, se adeguatamente considerati, escludere il carattere confessorio delle dichiarazioni della Bricca, per attribuire alle medesime il diverso significato che, secondo quanto si afferma nel motivo in esame, sarebbe stato loro da attribuire. La corte di merito, invero, ha, sia pure sommariamente, richiamato anche il contenuto delle dette dichiarazioni (con particolare riguardo a quello attinente le riunioni della"direzione di colonna" tenutesi nella abitazione della Bricca a Caiancola, nel febbraio - marzo 1981, e la simulazione, a scopo di esercitazione, della rapina che poi in effetti sarebbe stata effettuata alla B.N.L.). E che, in effetti, il contenuto delle dichiarazioni in questione fosse quello ora indicato, non è contestato neppure dalla ricorrente, la quale si limita ad affermare, apoditticamente, che però ci si troverebbe in presenza non di "confessioni" ma di "valutazioni a posteriori"; il che, all'evidenza, è assolutamente privo di fondamento giacchè le riunioni della direzione di colonna e la simulazione della rapina si presentano chiaramente come dei fatti e non come ricostruzioni valutative. Ciò vale, in particolare, con riguardo alla ritenuta responsabilità della Bricca in ordine ai reati associativi ed alla rapina B.N.L. Ma il discorso non cambia, sostanzialmente, anche per quanto riguarda l'addebito di ricettazione del danaro proveniente dall'altra rapina, SIP-SEFI, giacchè anche in questo caso la corte di merito si è riferita non a valutazioni ma a fatti concreti ed inequivocabili riferiti dalla stessa ricorrente la quale, come si legge nell'impugnata sentenza, "ha ammesso che i soldi della rapina erano stati portati a casa sua pochi giorni dopo il compimento dell'azione ed ha rivelato circostanze - come quelle relative alla consegna, alle modalità dell'occultamento ed alla restituzione - che non consentono dubbi sulla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato". Parlare, quindi, anche a tale proposito, di mere "valuta-

E' infondato. La consapevole messa a disposizione di un immobile da destinare ad uso di attività di rilievo ai fini dell'operatività di un sodalizio criminoso (come, nella specie, erano certamente quelle costituite dalle riunioni della c.d. "direzione di colonna" romana), costituisce, come questa Corte, in casi analoghi, ha avuto modo più volte di affermare, un tipico esempio di assunzione di ruolo organizzativo e non meramente partecipativo nell'ambito del sodalizio medesimo. Trattasi infatti di attività da considerare essenziale (poichè risponde ai bisogni essenziali di qualsivoglia organizzazione il disporre di un luogo ove effettuare le riunioni dei propri aderenti o dei propri organi direttivi), ed anche infungibile, poichè non è certo di facile e immediata realizzabilità la sostituzione di una sede, di cui uno degli aderenti abbia offerto la disponibilità, con un'altra, che presenti analoghe o migliori caratteristiche di convenienza e di cui parimenti venga offerta la disponibilità da altro aderente.

Il fatto che poi, come si rileva nel motivo in esame, la Bricca abbia operato unicamente in adesione all'iniziativa del marito, nulla toglie alla sostanza dell'addebito, non risultando comunque che la volontà della donna sia stata coartata, e dovendosi quindi ritenere che la messa a disposizione dell'immobile sia stata comunque frutto di una sua libera scelta, sia pure favorita e in una qualche misura condizionata (ma il condizionamento non è in alcun modo assimilabile alla coartazione) da quella operata dal marito (e già, ovviamente, volendosi dare per

---

giona la pervenuta" malamente interpretata dalla corte di merito come confessione appare a dir poco veramente.

Quanto poi alla mancata assoluzione dell'imputato per non aver la ricorrente posto in essere alcuna condotta istruttoria e che avrebbe avuto ad oggetto il denaro proveniente dalla stessa rapina di cui la Bricca è stata invece ritenuta corresponsabile (e cioè quella alla B.N.L.), appare di tutta evidenza come l'attività di doglianza assolutamente pretestuosa giacchè, una volta ritenuta, sulla base di valida contestazione (e, sul punto, non si formula alcuna censura), la responsabilità concorsuale in detta rapina, veniva automaticamente meno l'addebito di ricettazione del denaro costituente provento della stessa, per cui, tuttal più, si sarebbe dovuto dichiarare l'assorbimento di detto addebito nell'altro, ma non si sarebbe dovuto dar luogo ad alcuna pronuncia assolutoria; e ciò tanto più in quanto, come la stessa difesa della ricorrente riconosce, in ordine alla ricettazione non vi era stato neppure formale rinvio a giudizio, il che, prescrivibilmente, più che ad errore, appare dovuto al fatto che vi era stato invece rinvio a giudizio per la rapina. In ogni caso, come appare evidente, mancherebbe comunque la configurabilità di un qualsivoglia pregiudizio che possa derivare alla ricorrente dalla mancata assoluzione per un reato relativamente al quale, pur essendovi stata contestazione, non vi è poi stato rinvio a giudizio. E già questo basterebbe a rendere la doglianza, di per sè, inammissibile per difetto di interesse.

- motivo n.2

ammesso che le cose stiano effettivamente nei ter=
mini indicati dalla ricorrente; sul che questa Corte
non può, naturalmente, attesi i limiti della propria
funzione istituzionale, svolgere accertamento alcuno).

- motivo n.3

è infondato. La mancata applicazione dell'esimente
di cui all'art.1 della legge n. 304/82 è di per sè
giustificata (come implicitamente riconosciuto dalla
stessa ricorrente) dall'affermazione di responsabili=
tà in ordine a reati (la rapina e la ricettazione),
diversi da quelli previsti dal comma I del citato ar=
ticolo. Valgono, dunque, le argomentazioni già espo=
ste in precedenza, a sostegno della ritenuta infondatezza
del motivo n.1), che riguardava appunto la detta
affermazione di responsabilità. Quanto poi alla
lamentata (in subordine) applicazione della speciale
diminuente di cui all'art. 3, comma 2, della legge
n.304/82, non appare sindacabile sul piano della=
la legittimità la valutazione in fatto operata dai
giudici di merito, secondo cui il contributo alle
indagini offerto dalla ricorrente non aveva il requi=
sito della "eccezionale rilevanza", in presenza del
quale, appunto, può darsi luogo alla diminuente in
questione. Al riguardo va rilevato che la corte di
merito ha anche espressamente preso in esame la c.d.
"pista bulgara" , la cui apertura, secondo la difesa,
dovrebbe appunto essere considerata come frutto e, al
tempo stesso, prova della "eccezionale rilevanza"
del contributo offerto dalla Bricca, osservando, però,
che non risulta alcuna prova in ordine al conseguì=
mento, mediante la "pista" anzidetta, di risultati

qualificabili come "eccezionali". Ora, la legitti=
mità, in sè, di tale valutazione (unico aspetto sus=
scettibile di sindacato da parte di questa Corte),
non può dirsi certamente inficiata dal contrario
assunto della difesa la quale, con apprezzamento di
mero fatto, ritiene invece che la "pista bulgara"
abbia aperto "il più importante capitolo per lo smas=
tellamento in radice del brigatismo". La stessa di=
fesa, peraltro, mostra chiaramente di riconoscere an=
che, comunque, quali che siano le prospettive aperte
dalla pista in questione, sono finora mancati risulta=
ti decisivi (così come appunto affermato nella impu=
gnata sentenza), e sposta quindi l'oggetto delle
proprie censure (più correttamente), sulla validità
del criterio interpretativo seguito dai giudici di
merito, contestando che il giudizio in ordine alla
sussistenza o meno delle condizioni per l'applica=
zione della diminuente di cui è causa possa essere
ancorato a "criteri oggettivi" e, tanto meno, ai
"risultati della collaborazione". Tale contestazione,
però, non appare affatto condivisibile, poichè la
legge, nel parlare di "comportamenti di eccezionale
rilevanza" si riferisce, espressamente, ai comporta=
menti previsti nel comma 1 dell'art. 3, il quale, a
sua volta, si richiama ai comportamenti dissociativi
(lato sensu) previsti dai commi 1 o 2 dell'art.1,
richiedendo, inoltre, come ulteriori condizioni, che
l'imputato renda "piena confessione" di tutti i reati
commessi e (cosa che più rileva ai fini che qui in=
teressano), aiuti l'autorità di polizia o l'autori=
tà giudiziaria nella raccolta di prove decisive per
l'individuazione e la cattura di uno o più autori
di reati commessi per la medesima finalità" (scil.,

di terrorismo o di eversione), ovvero fornisca "comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso". Appare quindi evidente, ad avviso della Corte, come, nell'ottica del legislatore e sulla base del testuale tenore della norma, l'attività collaborativa prestata dall'imputato debba dar luogo, per assumere rilevanza ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio, a risultati effettivi, in mancanza dei quali, quindi, detta attenuazione non può trovare applicazione. Ne consegue che, allora, l'eccezionalità richiesta dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n.304/82, perchè l'attenuazione in questione possa essere spinta fino al limite ivi indicato non può che riguardare anche i risultati, così come esattamente ritenuto dalla corte di merito. Indubbiamente ciò si traduce in un pregiudizio a carico di chi, pur volendo offrire il massimo della collaborazione, non disponga però delle informazioni necessarie a far sì che detta collaborazione dia poi luogo a risultati effettivi, eccezionali o meno che essi siano. Trattasi però di inconveniente (se tale è) , da considerare di per sè connaturato quasi fatalmente ad ogni forma di legislazione premiale, la quale è di regola fondata (quale che sia il giudizio che, sul piano metagiuridico, si voglia al riguardo formulare), sulla logica del "do ut des", in base alla quale, quindi, i benefici non possano che essere riservati a coloro che siano in grado di offrire concretamente, in cambio, ciò che, nell'ottica del legislatore, è nellinteresse di giustizia ottenere. D'altra parte, il presupposto per l'applicazione di tale logica è, ovviamente, costituito dall'accer-

tata responsabilità penale dell'imputato in ordine a determinati reati, di tal che il medesimo, essendosi comunque posto volontariamente nella condizione di subire un determinato trattamento sanzionatorio quale conseguenza per la commissione di detti reati, non può poi ragionevolmente lamentare la pretesa ingiustizia di una norma sopravvenuta, che subordini alla sussistenza di determinate condizioni per lui non verificate nè verificabili (indipendentemente dalla sua volontà),l'attenuazione di quel trattamento.

- motivo n.4

E' infondato. Premesso, infatti, che la doglianza appare riferirsi soltanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione con riguardo alla ritenuta responsabilità concorsuale della Bricca nella rapina B.N.L. (l'attenuante stessa, d'altra parte, come questa Corte ha più volte chiarito, sarebbe di per sè inapplicabile ai reati associativi), devesi rilevare che la corte di merito ha giustamente ritenuto di non poter attribuire "minima importanza" all'apporto collaborativo della ricorrente, costituito dalla messa a disposizione dell'appartamento ai fini della preparazione dello schema operativo della rapina anzidetta. Trattasi di valutazione in fatto che non presenta elementi suscettibili di sindacato di legittimità; elementi che, d'altra parte, non vengono neppure prospettati dalla difesa della stessa/ricorrente; la quale si limita, nel motivo in esame, a richiamarsi all'asserita, sostanziale estraneità della Bricca alla messa a disposizione del di lei appartamento per le attività delle "bri-

...te rosse"; assunto, questo, che però, come già si è rilevato nel trattare del motivo n.2, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di disattendere.

- motivo n.5

di merito

E' infondato. La corte/ha correttamente motivato il diniego delle invocate attenuanti generiche osservando, da un lato, che la relativa richiesta era fondata sulle stesse ragioni che già avevano giustificato l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art.3 comma 1 della legge n.304/82 e, dall'altro, che il richiamo, pure operato dalla difesa, alle "altre circostanze considerate nell'art. 133 cod. pen." era del tutto generico. Al riguardo, appare appena il caso di ricordare che, come costantemente affermato da questa Corte, il giudice di merito, ai fini del riconoscimento o della esclusione delle attenuanti generiche, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti i singoli elementi di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen. per la quantificazione della pena, potendosi egli invece limitare a far riferimento a taluno di detti elementi, o anche ad altri di diversa natura, che appaiano ragionevolmente idonei a giustificare la decisione adottata. In sede di appello, poi, l'obbligo della motivazione sul punto non può che correlarsi al maggiore o minore grado di specificità delle censure proposte, partendo comunque dalla considerazione di fondo che le attenuanti generiche non possono costituire l'espressione di una generalizzata e pressochè automatica scelta indulgenziale, ma debbono trovare obiettiva giustifi-

cazione in elementi positivi atti a dimostrare che di quella indulgenza l'imputato sia effettivamente meritevole.

Ciò posto, devesi anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto affermato nel motivo di ricorso in esame, non appare rilevabile alcuna contraddizione tra la riconosciuta applicabilità, in genere delle attenuanti generiche pur in presenza degli elementi giustificativi dell'attenuante speciale di cui all'art.3 comma 1 della legge n.304/82 (secondo quanto enunciato nella parte generale della impugnata sentenza), e la ritenuta inidoneità dei medesimi elementi a legittimare anche la concessione delle attenuanti generiche. Appare infatti evidente che, quali che possano essere le più o meno chiare e felici espressioni adottate per la enunciazione del principio di fondo dianzi richiamato, tale principio non può che essere sostanzialmente inteso nel senso che le attenuanti generiche possono sì accompagnarsi a quella speciale, ma solo a condizione che si fondino su elementi diversi o, quanto meno, aggiuntivi, rispetto a quelli già considerati per l'attenuante speciale giacchè, altrimenti, l'imputato verrebbe indebitamente a fruire, per le medesime ragioni, di un doppio beneficio.

Quanto poi al mancato esame degli elementi di cui all'art.133 c.p. (anche in questo caso non meglio specificati, se non mediante riferimento, sempre e comunque generico, al comma II, punti 2,3 e 4 del detto articolo), non v'è che da richiamare i principi di fondo precedentemente illustrati, alla stregua dei quali la censura appare chiaramente priva di fondamento, non contestandosi, da parte della ste-

sua difesa, che anche in sede di appello il citato art.133 cod. pen. fosse stato invocato (come affermato nell'impugnata sentenza), in termini di assoluta genericità, e dovendosi pertanto escludere che, al riguardo, la corte di merito avesse motivato in modo più approfondito di quanto abbia fatto.

- motivo n.6

E' infondato. L'irrogazione di una pena in misura anche superiore al minimo edittale ma, comunque, rientrante in una misura che non si discosti apprezzabilmente dalla media, non richiede, come questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare, una specifica motivazione. D'altra parte la ricorrente non dice se e quali peculiari elementi fossero stati addotti in sede di appello a giustificazione della richiesta che la pena fosse contenuta nei limiti minimi edittali, limitandosi a lamentare il fatto che detta richiesta sia stata disattesa senza alcuna motivazione. Il che, di per sè, non appare sufficiente a configurare una causa di nullità rilevabile in questa sede, occorrendo invece la dimostrazione (i cui elementi devono essere forniti dallo stesso ricorrente, salva verifica della loro fondatezza da parte del giudice di legittimità, mediante riscontro con il testo dell'impugnata sentenza), che a fronte della denunciata carenza di motivazione vi sia stata appunto la prospettazione degli specifici elementi di cui si è detto, in assenza dei quali la richiesta non poteva che essere considerata generica e, pertanto, non tale da imporre la motivazione della eventuale reiezione.

Quanto poi all'entità della riduzione di pena ope-

rata in conseguenza della dichiarata prescrizione del reato di illegale detenzione di munizioni per armi comuni di sparo, non può dirsi che, in assenza (anche in questo caso) di prospettazione, da parte della difesa, di specifiche ragioni a sostegno di una quantificazione più consistente di detta riduzione, la determinazione di quest'ultima nella misura di gg.3 di reclusione sia da considerare di per sè ingiustificata, ove si abbia riguardo all'incidenza, assolutamente marginale, che il reato prescritto (di natura contravvenzionale), poteva avere nel quadro generale dei ben più gravi addebiti di cui la Bricca è stata dichiarata responsabile.

Calzone Lorenzo

- motivi dell'avv.Baccioli

Sono comuni al ricorso Berardi e sono perciò da considerare infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione del detto ricorso;

- motivo proprio del ricorrente

E' parimenti infondato, atteso che il ricorrente pretende l'annullamento dell'impugnata sentenza, nella parte in cui questa non ha riconosciuto il vincolo della continuazione c.d. "esterna" tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui ad una precedente sentenza di condanna, sulla base dell'assunto secondo cui la riconducibilità di tutti i fatti criminosi in questione alla scelta di fondo concretizzatasi nella adesione alle "brigate rosse" comporterebbe di per sè la configurabilità dell'unicità del disegno criminoso. Trattasi però di assunto che non può essere in alcun modo condiviso, per le ragioni che sono già state illustrate nella trattazione del motivo n.7 del ricorso Bonora, alla quale pertanto si rimanda.

Cappelli Roberta

- motivi degli avv.ti Perrotta e Lo Giudice

Sono infondati. Per quanto attiene la ritenuta responsabilità della Cappelli anche con riguardo all'omicidio Vinci risulta dalla lettura della impugnata sentenza che i giudici di merito (a fronte, peraltro, di un'impugnazione assai generica, contenuta in appena quattro pagine dattiloscritte per ben 16 imputati), hanno valutato criticamente, ri-

spondendo in tal modo alle doglianze che, pur sommariamente, erano state proposte dall'attuale ricorrente, gli elementi di prova sulla base dei quali hanno ritenuto che la Cappelli, oltre ai delitti (tra i quali gli omicidi Cranato e Galvaligi) relativamente ai quali si era resa confessa, fosse da dichiarare colpevole anche del delitto Vinci, al quale invece si era dichiarata estranea.

In particolare la Corte di merito ha preso in esame l'argomentazione difensiva consistente, a quanto si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza (sul punto non contraddetta dalla difesa della ricorrente) essenzialmente nell'assunto, di puro fatto, che dell'omicidio in questione la c.d. "direzione di colonna" non era stata neppure informata e, comunque, essa ricorrente, personalmente, essendo stata assente per malattia, nulla avrebbe potuto sapere della progettazione del suddetto omicidio. A confutazione di tale duplice argomentazione la corte di merito si è richiamata, da un lato (per quanto riguarda il ruolo rivestito nel delitto in questione dalla "direzione di colonna" in generale), alle dichiarazioni di Libera e Corsi, nonchè a quelle rese in primo grado dal Savasta); dall'altro lato (per quanto riguarda la posizione specifica della Cappelli), alle ulteriori dichiarazioni dei Corsi circa la presenza della ricorrente (ricordata con il "nome di battaglia" di "Silvia", nelle riunioni della suddetta "direzione", tenutesi proprio nell'abitazione dello stesso Corsi, in Cisterna di Latina. A tali risultanze e valutazioni la difesa della ricorrente contrappone altri elementi di fatto, nessuno dei quali, però, risulta tale da dimostrare,

anche se valutato unitamente agli altri, il vizio di motivazione che, teoricamente, dovrebbe risultare configurabile, ai fini dell'eventuale accoglimento del ricorso, e che richiederebbe, oltre alla decisività di uno o più dei detti elementi, anche l'omessa o illogica sua valutazione da parte del giudice del merito. Ed infatti, volendosi procedere all'esame in dettaglio dei detti elementi, nell'ordine in cui essi sono stati proposti, può osservarsi:

- con riguardo alla rettifica operata dal Savasta, rispetto alle sue originarie dichiarazioni, che la Corte di merito ha ragionevolmente ritenuto, nell'ambito della sua valutazione discrezionale, di considerare più credibili le dichiarazioni originarie (collimanti, come si fa capire, con quelle della Libera e del Corsi), a fronte di quelle successive (secondo cui il "caso Vinci" sarebbe stato "avocato" dal "comitato esecutivo"), valutazione, questa, che può essere o meno condivisa ma che, di per sè, come si è già accennato, non presenta alcun carattere di intrinseca irragionevolezza o di contraddittorietà (nè, d'altra parte, la difesa si è curata di proporre argomentazioni specificamente volte a dimostrare la sussistenza, invece, di caratteri del genere anzidetto, essendosi essa limitata a proporre il fatto puro e semplice costituito dalla menzionata "rettifica" come di per sè dimostrativo della fallacia del giudizio di colpevolezza cui la corte di merito è pervenuta; il che è palesemente inaccettabile);
- con riguardo alla rilevata non appartenenza della Cappelli alla "brigata Primavalle", essendo ella invece componente della "brigata Tiburtina", che anche di ciò la Corte di merito ha mostrato di aver tenuto conto, ricollegando la responsabilità della

Cappelli alla sua non contestata appartenenza alla c.d. "direzione di colonna", e cioè ad organismo sovraordinato ad entrambe le brigate anzidette;

- con riguardo alla esclusione della presenza della Cappelli nel "commando", secondo le richiamate dichiarazioni della Libera, che detta esclusione, se tale è, dimostrerebbe soltanto la mancata partecipazione materiale della ricorrente all'omicidio, ma non implicherebbe certo il venir meno di ogni sia possibile responsabilità concorsuale ad altro titolo (nè dalla lettura del ricorso è dato desumere che, quanto meno nell'ottica della ricorrente, la responsabilità di quest'ultima sia stata e dovesse essere configurata unicamente a titolo di concorso materiale nel delitto, per cui, escluso, in ipotesi, un siffatto concorso, della responsabilità della stessa, per ciò stesso, necessariamente essere esclusa;
- con riguardo all'assunto secondo cui il Corsi, non essendo componente della "direzione di colonna", non avrebbe potuto essere a conoscenza degli argomenti trattati nelle riunioni di detto organismo, che tale assunto non tiene conto della circostanza, pur riconosciuta e data per ammessa, che le summenzionate riunioni avvenivano appunto in casa dello stesso Corsi, per cui, anche se questi non era componente della "direzione di colonna", appare tutt'altro che inverisimile che fosse venuto comunque a conoscenza quanto meno degli argomenti trattati, oltre che, naturalmente, della presenza o dell'assenza, finalmente, dei singoli componenti dell'organismo; elemento, quest'ultimo, al quale, in realtà, la corte di merito ha essenzialmente fatto riferimento, come

175

in effetti era giusto facesse, a fronte di un assunto difensivo che faceva leva soprattutto, come si è visto, sul dato di fatto della prevesa assenza fisica, per malattia, della ricorrente dalle riunioni in cui si sarebbe dovuto programmare e decidere l'omicidio in questione.

Non sembra dunque potersi dire, conclusivamente, così come invece si sostiene da parte della ricorrente, che quest'ultima sia stata ritenuta responsabile, a titolo concorsuale, del suddetto omicidio solo a cagione del fatto in sè della sua accertata appartenenza alla "direzione di colonna" giacchè, oltretutto, se così fosse stato, la corte di merito (atteso che detta appartenenza, come appare riconosciuto dalla stessa difesa, era fuori discussione), non avrebbe avuto alcun bisogno di prendere in esame, come invece, giustamente, ha fatto, altri elementi al fine di dimostrare che, nel caso specifico, la Cappelli, nell'ambito del ruolo da lei rivestito, aveva concretamente partecipato alla formazione del processo decisionale da cui era poi scaturita la commissione del delitto.
Che poi detti elementi, nell'ottica della difesa, possano essere considerati in realtà inidonei a fornire la detta dimostrazione, è del tutto fisiologica, ma rientra, ovviamente, nell'ambito delle valutazioni di merito che, in quanto tali, sono insuscettibili di assumere rilievo in sede di legittimità, volta che non si accompagnino (come, nella specie, non si accompagnano) alla dimostrazione di vizi logici nell'iter argomentativo seguito dal giudice per giungere a diversa conclusione.

176

Quanto poi all'ulteriore doglianza, sempre contenuta nel motivo in esame, a proposito della ritenuta responsabilità concorsuale della Cappelli anche nel sequestro D'Urso (a parte quella che appare la sua novità, giacchè di una analoga, specifica doglianza non si fa menzione nell'impugnata sentenza d'appello, nè ad essa si fa riferimento da parte della ricorrente), vi è da dire che ci si trova, comunque, in presenza di una censura assolutamente generica, essendosi sul punto la difesa limitata ad affermare (dopo aver trattato dell'omicidio Vinci ed essere giunta alla conclusione che gli elementi disponibili a proposito di tale episodio avrebbero dovuto indurre i giudici ad escludere il giudizio di responsabilità della ricorrente), che lo stesso dicasi per quanto riguarda l'omicidio (sic) D'Urso". Al che può tutt'al più rispondersi che valgono allora le argomentazioni finora illustrate a sostegno della ritenuta infondatezza delle doglianze attinenti l'omicidio Vinci.

Passando quindi a trattare di quella che la stessa difesa della ricorrente, sempre nel motivo in esame, afferma di presentare "solo a titolo di doglianza", e cioè la doglianza (appunto), per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ritiene sufficiente rilevare, a giustificazione del rigetto, anche su questo punto, del ricorso, che, da una parte, l'impugnata sentenza si caratterizza per una motivazione particolarmente diffusa e analitica (dalla fine di pag.227 a pag.230), nella quale risultano adeguatamente valutati e comparati fra loro gli elementi potenzialmente favorevoli alla concessione delle dette attenuati e quelli sfavorevoli, pervenen-

dosi quindi alla ragionata (e ragionevole, ancorchè non necessariamente condivisibile da tutti) conclusione della prevalenza dei secondi rispetto ai primi; dall'altra parte la censura formulata sul punto in questione dalla difesa non contiene neppure la proposizione formale di un ipotetico vizio di legittimità rilevabile in questa sede, limitandosi essa al richiamo dei medesimi elementi favorevoli già criticamente valutati dalla corte di merito, per sostenere che, in base ai detti elementi, le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute; il che, come appare di tutta evidenza, non lascia spazio ad alcun sindacato che rientri nella funzione istituzionale propria di questa Corte.

- motivi del solo avv. Lo giudice

Sono comuni a quelli già esaminati a proposito del ricorso Antonini e valgono pertanto le medesime argomentazioni sulla cui base si è ritenuta l'infondatezza di detto ricorso.

Capuano/1

Capuano Marcello

- motivo n.1

E' infondato. La difesa del ricorrente, in sostanza, propone come elemento di contraddittorietà della impugnata sentenza, in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche, la riconosciuta "maturazione politica e umana dell'imputato", manifestatasi nel ripudio della lotta armata e nella confessione dei delitti commessi, e censura i giudici di merito per avere, a fronte di tale positiva emergenza, giustificato la loro negativa decisione sulla base del solo riferimento alla gravità dei fatti. Al riguardo devesi anzitutto rilevare che il ravvedimento di cui l'autore di fatti criminosi (quale che sia la natura di questi), dia prova non è, ovviamente, di per sè, elemento tale da imporre sempre e comunque il riconoscimento, quasi a titolo di "premio", delle attenuanti generiche, ben potendosi ammettere che il detto elemento risulti comunque surclassato, nella valutazione del giudice di merito, da altri e diversi elementi di segno contrario, i quali possono essere, come si conviene alla natura appunto "generica" delle attenuanti in parola, della più varia natura (così come, ovviamente, possono essere della più varia natura gli elementi potenzialmente suscettibili di giustificare il riconoscimento di dette attenuanti). Già la premessa, quindi, dalla quale appare muovere il ricorrente nel formulare la censura in esame, appare, sul piano dei principi, del tutto fallace. Quanto poi all'ulteriore passaggio in cui si articola la detta censura, devesi ricordare che se è vero che la gravità in sè dei reati commessi, come questa Corte ha più volte affermato, non è di

ostacolo alla concessione delle attenuanti generi=
che, è altrettanto vero che tale principio va cor=
rettamente inteso nel senso che non esiste titolo
di reato il quale, a cagione della sua gravità, non
consenta l'attenuazione della pena prevista dal=
l'art.62 bis cod. pen., e non invece nel senso che
la gravità del fatto specifico, nella sua concre=
tezza, sia da considerare indifferente ai fini del
giudizio circa la concedibilità o meno di detta
attenuazione. Certo, anche in presenza di un "fatto-
reato" da considerare grave nella sua concretezza
può, in ipotesi, addivenirsi ad un giudizio di meri=
tevolezza delle attenuanti generiche, ma ciò richie=
la la riconosciuta esistenza di elementi peculiari
positivi che valgano a vincere il disvalore costi=
tuito dalla gravità del fatto (nel senso anzidetto)
e che, come tali, debbono essere adeguatamente in=
dicati e valutati in motivazione. Ma, se così è,
deve allora riconoscersi, per converso, che la sud=
detta gravità ben può essere invece considerata
come elemento preclusivo, nella concretezza della
singola fattispecie, alla concessione delle atte=
nuanti in parola, anche in presenza di elementi che
potrebbero invece indurre a una conclusione di segno
diverso, potendosi in tal caso pretendere dal giu=
dice (sempre che tali ultimi elementi risultino
debitamente portati alla sua attenzione), soltanto
l'adempimento dell'obbligo della motivazione, nel senso
della avvenuta presa in considerazione e sottoposi=
zione a valutazione critico-comparativa degli ele=
menti stessi; il che, nella specie, come implici=
tamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, è pun=
tualmente avvenuto, non avendo il giudice di merito

affatto trascurato di prendere in esame la posi=
tiva risultanza costituita dalla resipiscenza mo=
strata dal Capuano, rispetto alla sua pregressa co
dotta criminosa. Che poi il risultato di tale val
tazione non sia condiviso sostenendosi, come si f
da parte del ricorrente, che esso, in presenza di
quegli stessi elementi considerati dal giudice,
vesse essere diverso, rientra, con ogni evidenza,
nell'ambito di quell'ineliminabile margine di opi=
nabilità che è proprio di ogni umano giudizio e ch
come tale, è totalmente sottratto al sindacato di
legittimità che questa Corte è chiamata ad eserci=
tare.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. La pretesa di far deriva=
re la dimostrazione della unicità del disegno crimi=
noso, richiesta per la configurabilità del vincolo
della continuazione, unicamente dalla riconducibili
tà di tutti i singoli episodi criminosi ad un'unica
matrice ideologica ed al generico programma crimi=
noso del sodalizio che da quella matrice era ispi=
rato è da considerare, come già si è ampiamente il=
lustrato nella trattazione di altre consimili cen=
sure (ved., in particolare, motivo n.7 del ricorso
Bonora), del tutto priva di legittimazione. Nè ap=
pare esatto quanto si afferma da parte del ricor=
rente, secondo cui il mancato riconoscimento della
continuazione sarebbe stato indebitamente motivato
sulla base di un inammissibile rifiuto, da parte del
giudice di merito, di aderire al dettato normativo
vigente nella materia in questione, dal medesimo
giudice considerato come non condivisibile. A par=

te infatti il rilievo che la corte di merito, nella parte generale dell'impugnata sentenza (cui si riferisce la difesa della ricorrente) si è limitata, a deplorare una tendenza interpretativa considerata eccessivamente lassista in materia di continuazione, auspicando quindi un intervento correttivo del legislatore che meglio definisse i limiti di applicabilità dell' istituto (il che appare cosa ben diversa dalla contestazione della norma in sè, di cui il ricorrente ha fatto carico alla corte medesima), devesi rilevare che, con riguardo alla specifica posizione in esame, il diniego del riconoscimento della continuazione risulta motivato essenzialmente proprio sulla base della ritenuta inidoneità dell'unica matrice ideologica a rendere configurabile l'unicità del disegno criminoso; proposizione, questa, di ineccepibile correttezza ed anche di evidente esaustività (posto che, in effetti, anche dalla lettura del motivo di ricorso in esame, non risultano prospettati, dalla difesa, altri e diversi elementi, rispetto a quello costituito dalla unicità, appunto, della matrice ideologica, a sostegno della pretesa sussistenza del requisito in questione). Irrilevante risulta quindi l'ulteriore censura proposta dal ricorrente, sempre nel motivo in esame, a proposito dell'argomento additivo con il quale la corte di merito ha ritenuto di giustificare la propria decisione sul punto, e cioè la ritenuta inapplicabilità della continuazione in caso di condanna all'ergastolo.

Caretti Franco

- motivi comuni a quelli 1,3 e 5 del ricorso Alegranati.

Sono infondati, per le ragioni già espeste nella trattazione del ricorso Alegranati, dovendosi qui rilevare, in aggiunta, soltanto che, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo n.3 (con specifico riferimento alla posizione del Carotti), l'apodittica (e perciò incontrollabile) affermazione secondo cui neppure i "pentiti" avrebbero potuto affermare la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso appare smentita dalla semplice lettura dell'impugnata sentenza in cui, a pag. 236, si fa espresso riferimento alle "convergenti chiamate in correità formulate da Tarquini, Di Cera, Libera e Corsi", oltre che, comunque, anche alle "ammissioni rese dal giudicabile nel primo interrogatorio, in ordine all'assunzione di un nome di battaglia ed ai rapporti di conoscenza con Savasta, Libera, Benti, Buzzati, Tarquini e Corsi". In assenza, quindi, di specifiche e articolate censure volte a dimostrare la fallacia di tali riferimenti probatori, gli stessi non possono che essere assunti come validi, con conseguente rigetto del ricorso.

Cassetta Paolo

- motivo n.1 dell'avv.Causarano

E' infondato. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di chiamata in correità, quando le dichiarazioni accusatorie sono multiple e si presentano, oltre che intrinsecamente attendibili, anche tra loro convergenti, senza che sussistano elementi

atti a far ritenere la ragionevole probabilità che detta convergenza sia frutto di reciproco condizionamento o, peggio, di malizioso concerto, la condizione richiesta per l'osservanza dell'art.192 commi 3 e 4 c.p.p. deve ritenersi realizzata, posto che le dichiarazioni in questione si forniscono reciproco riscontro l'una con l'altra. Appare quindi del tutto fuori bersaglio la censura formulata dalla ricorrente, la quale lamenta la pretesa violazione del citato art.192 sulla sola base della affermata insufficienza, appunto, delle molteplici chiamate in correità, in quanto tali, a costituire valida prova di colpevolezza, senza minimamente accennare, come invece sarebbe stato suo onere, alle specifiche ragioni per le quali la non contestata convergenza e pertinenza di dette chiamate dovesse comunque dar luogo a sospetti di inaffidabilità, tali da imporre la loro disamina e valutazione critica in sede motivazionale. Per converso la medesima difesa appunta la sua critica su un elemento che, chiaramente, nell'economia generale dell'apparato motivazionale, si appalesa come del tutto secondario, e cioè quello costituito dal richiamo alla richiesta del Cassetta, nel corso del procedimento, di essere tolto dall'isolamento e di assistere al dibattimento stando nella stessa gabbia degli altri detenuti; atteggiamento, questo, interpretabile, secondo l'impugnata sentenza, come induce di rivendicazione, da parte del Cassetta, della sua appartenenza alle "brigate rosse". Al che appare sufficiente contrapporre, oltre alla già rilevata marginalità della censurata argomentazione (con conseguente inidoneità, quindi, della censura ad

assurgere al ruolo di elemento decisivo ai fini del richiesto annullamento dell'impugnata sentenza), anche la considerazione che la detta argomentazione, nei limiti della sua funzione meramente sussidiaria, non è neppure, in sè, da considerare arbitraria e peregrina, essendo ben nota la particolare attenzione che, nei processi per reati di terrorismo, era riservata da parte degli imputati alla loro collocazione in una o in un'altra "gabbia", in funzione del significato che essi stessi a tale collocazione attribuivano e volevano al tempo stesso esprimere; per cui, ad esempio, mai sarebbe stata accettata, senza proteste, la presenza di un "dissociato" in una gabbia di "irriducibili".

- motivo n.2 dell'avv.Causarano

E' infondato. Non si contesta, da parte della difesa della ricorrente (a quanto è dato ricavare dalla lettura del motivo di ricorso in esame), che la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art.62 bis cod. pen., avanzata nei motivi d'appello, fosse formulata, come si afferma nell'impugnata sentenza, in termini di assoluta genericità. Ciò posto, e dovendosi quindi dare per acquisito che tale fosse la caratteristica della suddetta richiesta, ne deriva che non può a sua volta dolersi la medesima difesa della pretesa apodatticità e genericità della motivazione addotta dalla corte di merito a sostegno della ritenuta non concedibilità delle attenuanti in questione, atteso il principio, di elementare evidenza, per cui non può pretendersi motivazione specifica e approfondita a fronte di

doglianza superficiale e generica. L'avere, quindi, nel caso di specie, la corte di merito respinto la richiesta di applicazione delle attenuanti di cui all'art.62 bis cod. pen. sulla base del solo riferimento alla ritenuta adeguatezza della pena inflitta "alla effettiva gravità del reato, valutato in tutte le sue componenti oggettive e soggettive e tenuto conto della irriducibilità dell'imputato", non può dar luogo alla configurabilità del denunciato vizio di motivazione e meno ancora alla non meglio specificata "violazione ed erronea applicazione" del citato art.62 bis. Nè, d'altra parte, può attribuirsi rilievo alcuno, ai fini del riconoscimento dell'uno o dell'altro dei denunciati motivi di nullità, alla considerazione critica (anch'essa espressa, peraltro, in termini di assoluta genericità), circa l'avvenuta concessione delle attenuanti in questione a contumaci, a imputati rimasti latitanti fino a pochi mesi prima del giudizio di appello e ad imputati che, pur presenti fisicamente, non avevano reso interrogatorio nè fornito dichiarazioni spontanee. A parte, infatti, la mancata indicazione dei casi specifici in cui detta concessione sarebbe avvenuta, vi è da dire, comunque, che l'eventuale disparità di trattamento fra posizioni analoghe non può essere, di per sè, assunta come indice di un vizio di motivazione o di violazione di legge con riguardo alla posizione che ha subito il trattamento deteriore, neppure sotto il profilo della contraddittorietà di motivazione, giacchè, per un verso, ben potrebbero il vizio di motivazione o la violazione di legge annidarsi nella motivazione assunta a base della decisione più favorevole e, per altro verso,

la contraddittorietà della motivazione è configurabile soltanto all'interno dell'apparato motivazionale posto a sostegno della singola decisione adottata, in quanto ivi si riscontri incongruenza logica fra le premesse, in fatto e in diritto, e le conseguenze che dalle medesime vengono tratte.

- motivo dell'avv.Lo Giudice

E' comune al ricorso Cappelli e va pertanto dichiarato infondato per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Catalano Roberto

- motivo n.1

E' infondato. La difesa del ricorrente contesta la validità dell'assunto in base al quale la corte di merito ha escluso l'applicabilità, in favore dello stesso ricorrente, della causa di non punibilità per il reato di partecipazione a banda armata prevista dall'art. 309 cod. pen.; assunto secondo quale (come implicitamente si evince dal testuale tenore della motivazione adottata sul punto nell'impugnata sentenza), mancherebbe, nella specie, la condizione prevista dal citato art.309 cod. pen., e cioè la non commissione, prima della dissociazione, di taluno fra i delitti per i quali la banda è stata costituita. Si sostiene, al riguardo, da parte della difesa, che, non potendosi comprendere tra i reati fine quelli commessi in danno del Retrosi e rimanendo, quindi, come reato fine, soltanto quello di

cui all'art.270 bis cod. pen. (per il quale il Catalano è stato giudicato separatamente), la temporale coincidenza di tale reato con quello di banda armata non potrebbe costituire ostacolo alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen. giacchè, altrimenti, si dovrebbe giungere alla conclusione che detta applicazione non sarebbe mai possibile. Al riguardo devesi obiettare, in primo luogo che, una volta ammessa (come sostanzia mente viene ammessa da parte dello stesso ricorrente, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte), la possibilità di concorso fra il delitto di banda armata e quello di cui all'art.270 bis e conseguentemente la configurabilità di quest'ultimo, fra i tanti compresi nella previsione di cui all'art.302 cod. pen., come reato fine rispetto a quello previsto dall'art.306 cod. pen., ne deriva che non può esservi alcuna valida ragione, sul piano logico-sistematico, per introdurre, solo con riguardo al verificarsi di siffatta ipotesi, una deroga al tassativo disposto dell'art.309 cod. pen., secondo cui la causa di non punibilità ivi prevista può operare, come già si è ricordato, solo a condizione che non sia stato ancora commesso il delitto, quale che esso sia, per cui la banda è stata formata.

In secondo luogo (e nonostante che già il rilievo anzidetto appaia esaustivo), va obiettato alla tesi della difesa che, in base alla letterale formulazione dell'art.309 cod. pen., secondo cui occorre che le condotte ivi descritte vengano poste in essere "prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata", deve ritenersi che il verificarsi di tale condizione postuli che quel delitto non sia stato ancora commesso in assoluto,

e cioè da alcuno dei componenti della banda, nulla rilevando, in caso contrario, che ad esso sia personalmente rimasto estraneo il soggetto che invoca la causa di non punibilità. Di ciò la difesa non sembra aver tenuto il debito conto allorchè, nella illustrazione del motivo in esame, ha omesso ogni riferimento all'avvenuta commissione o meno, anche ad opera di soggetti diversi dal Catalano, prima della dichiarazione di recesso di quest'ultimo, del delitto o di taluno fra i delitti (anche diverso da quello di cui all'art.270 bis), in vista del quale la banda era stata costituita.

- motivo n.2

E' infondato. La corte di merito, sulla base di una complessiva e ragionata valutazione di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ha ritenuto, confermando sul punto la decisione di primo grado, che il Catalano andasse dichiarato responsabile del delitto di violenza privata commesso in danno del dott.Enzo Retrosi e realizzatosi nelle forme della c.d. "gogna".

In particolare, come risulta dalla lettura dell'impugnata sentenza, opportunamente integrata da quella di primo grado, i giudici di merito, tanto in prima quanto in seconda istanza, hanno ritenuto comprovato il concorso morale del ricorrente nel reato anzidetto, nonostante la mancata partecipazione attiva dello stesso ricorrente all'episodio in questione.

Di ciò [illegible] la difesa del Catalano, la quale contesta la validità del processo logico-valutativo seguito dai suddetti giudici sostenendo, in sintesi,

che l'accertata partecipazione del Catalano a due o tre riunioni preparatorie dei componenti della "brigata collocamento", in cui si era decisa l'effettuazione di un'azione "dimostrativa" ai locali dell'ufficio collocamento, non potrebbe costituire valida prova della previsione e della volizione, da parte dello stesso Catalano, del fatto specifico costituito dalla sottoposizione del Retrosi alla "gogna", non costituendo tale fatto, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, un prevedibile sviluppo della concertata azione di tipo appunto "dimostrativo" (alla cui effettuazione il ricorrente, come è pacifico, materialmente non partecipò), e risultando, per converso, che successivamente alle riunioni anzidette, era stato deciso, senza che il Catalano, all'epoca ammalato, potesse saperlo, una variazione nel "modello operativo" da seguire nell'effettuazione dell'azione in questione.

Con riguardo a tali critiche va anzitutto rilevato che, in linea di fatto, la corte di merito ha ritenuto non credibile che il mutamento del "modello operativo" (cioè - per dirla con parole più povere ma più pertinenti alla natura del fatto - del piano criminoso), potesse essere intervenuto dopo l'infortunio che aveva colpito il Catalano, escludendolo quindi dalla materiale partecipazione ai successivi sviluppi della vicenda; infortunio predettosi circa 10 - 15 giorni prima che l'azione avesse luogo. A sostegno di tale assunto la detta corte ha portato una duplice argomentazione basata, da un lato, sulla considerazione che, nella contraria ipotesi, difficilmente vi sarebbe stato il tempo neces-

sario per preparare adeguatamente l'azione (la quale avrebbe dovuto comprendere, a questo punto, anche la c.d. "gambizzazione" del Retrosi) e, dall'altro lato, sul dato di fatto costituito dall'avvenuta sostituzione, come componente della squadra incaricata dell'azione, dell'infortunato Catalano con il Marceddu; indice, questo, secondo i giudici di merito, che l'infortunio aveva "avuto luogo dopo la formazione del nucleo operativo e l'assegnazione ai componenti delle singole mansioni".

A tali considerazioni si contrappone, da parte del ricorrente, che, essendo già stata compiuta dalla "brigata collocamento" la c.d. "inchiesta preliminare", un più ravvicinato mutamento del piano operativo rispetto all'anticipo ipotizzato dalla corte di merito non avrebbe dato luogo ad alcuna insuperabile ristrettezza di tempi nella preparazione dell'azione e che l'intervenuta sostituzione del Catalano con il Marceddu (secondo quanto riferito da quest'ultimo e dalla di lui moglie), non avrebbe affatto il significato attribuito ad essa nell'impugnata sentenza, significando cosa soltanto "che per l'attentato occorreva un certo numero di persone; di qui la necessità della sostituzione che nulla ha a che vedere con l'attribuzione di un ruolo". Trattasi però, come appare di tutta evidenza, di considerazioni di mero fatto che esprimono soltanto una diversa valutazione delle medesime risultanze, secondo l'ottica della difesa; valutazione che può, in sè, anche essere plausibile ma che non per questa è idonea a dimostrare l'implausibilità, per converso, di quella espressa dai giudici di merito e la configurabilità, quindi, sotto tale profilo, di un vizio di legittimità ri-

levabile, come tale, in questa sede.

Ma, anche a voler ritenere, seguendo la difesa, non adeguatamente dimostrata la tesi della anteriorità del mutamento di piano operativo rispetto alla messa "fuori gioco" del Catalano in conseguenza dell'infortunio da lui subito, non per questo se ne dovrebbe dedurre la perdita di validità del finale giudizio di colpevolezza formulato dai giudici di merito. L'elemento decisivo, infatti, su cui tale giudizio deve, obiettivamente, ritenersi fondato è quello della già ricordata riconducibilità alle caratteristiche o, quanto meno, ai prevedibili sviluppi dell'originario piano operativo, dello specifico fatto di violenza privata commesso in danno del Retrosi. Al riguardo non può convenirsi con quanto sostenuto dalla difesa circa l'assoluta estraneità di fatti come quello concretizzatosi nella "gogna" imposta allo sventurato funzionario, rispetto alle caratteristiche peculiari ed essenziali di quella che avrebbe dovuto essere una semplice azione dimostrativa, consistente - si sostiene - soltanto in "scritte sui muri, volantinaggio e megafonaggio". Un tale assunto sarebbe infatti vero se si dovesse far riferimento soltanto ad un astratto modello di "azione dimostrativa" che, in effetti, in quanto tale, escluderebbe qualsivoglia comportamento caretterizzata da violenza, quanto meno nei confronti di persone. Ma quanto un tale riferimento sarebbe riduttivo e, pertanto, inadeguato ed improprio, quando si tratti di azioni programmate e condotte da un'organizzazione terroristico eversiva come le "brigate rosse", appare manifesto, ove si consideri che, come puntualmente annotato nella

impugnata sentenza (e sul punto non vi è contestazione alcuna da parte della difesa), già dalla prima riunioni, cui il Catalano ha ammesso di aver partecipato, era stato programmato l'uso di armi, "al fine di occupare tipo presidio con molte persone l'ufficio di collocamento", come pure in vista di un eventuale intervento delle forze dell'ordine. E non sembra vi sia bisogno di molte parole per dimostrare come il programmato uso di armi, quale che sia la finalità ad esso riconnessa (ad eccezione del caso della legittima difesa, ovviamente, nella specie, non configurabile), mal si concili con la comune nozione di "azione dimostrativa", per sua natura pacifica ed unicamente diretta al conseguimento di risultati sul piano propagandistico. A ciò aggiungasi, poi, che fatti analoghi a quelli posti in essere nei confronti del Retrosi erano già stati compiuti in occasione di analoghe "azioni dimostrative" compiute da gruppi operanti sotto l'egida delle "brigate rosse". Ci si riferisce (per rimanere soltanto nell'ambito di quanto forma oggetto del presente procedimento), agli episodi Camilli (n.6), Pecora (n.15), Di Giacomantonio (n.24), Ospedale S.Camillo (n.30). Appare quindi tutt'altro che arbitrario e irragionevole il convincimento espresso dalla corte di merito circa la piena inquadrabilità, nello specifico caso in esame, della "gogna" inflitta al dott.Retrosi, nell'ambito della prevedibile, se non addirittura già programmata attuazione della concertata azione "dimostrativa", posto che anche detta azione, al pari di quelle precedentemente indicate, era stata concepita e programmata dalla medesima organizza-

zione criminosa, delle cui caratteristiche di fon=
do, come pure delle scelte operative e comportamen=
tali (tra l'altro già platealmente manifestatesi
ed universalmente note, anche per le esplicite,
pubbliche rivendicazioni che già ne erano state
fatte), non può certo pensarsi che il Catalano,
quale partecipe dell'organizzazione anzidetta (sul
che, pure, non vi è contestazione da parte della
difesa), potesse essere all'oscuro.

Ciò posto, appare quindi del tutto inconferente
il richiamo operato dalla difesa del ricorrente,
mediante il ben noto espediente delle citazioni
frammentarie, alle dichiarazioni di coimputati quali
il Corsi, il Tarquini e il Mariani, da cui si do=
vrebbe desumere (ma in realtà non si desume affatto),
che la sottoposizione del Retrosi alla gogna fosse
quanto di più lontano si potesse immaginare dalle
originarie intenzioni del Catalano e degli altri
che, come lui, avevano partecipato alle riunioni
preparatorie della pretesa "azione dimostrativa".
Basti rilevare, al riguardo, che le dette dichiara=
zioni, a quanto appare dal loro testuale tenore,
come riportato nel motivo di ricorso in esame, non
contengono alcun esplicito riferimento al fatto
anzidetto, limitandosi i dichiaranti, in sostanza,
a sostenere che vi era stata una variazione (non
meglio specificata e ad essi non comunicata), rispet=
to all'originario progetto di "azione dimostrativa", che
avrebbe dovuto essere costituita, come già si è accennato,
dalla irruzione nell'ufficio collocamento seguita
da scritte sui muri, lancio di volantini, e simili;
assunto, questo, che, in verità, appare più facil=
mente attagliabile all'intento dei dichiaranti di

allontanare da sè la responsabilità per il più grave
grave reato di lesioni (configurabile per la "gogna"
bizzazione cui, nella stessa occasione, il Retrosi
venne sottoposto), che non all'intento di dimostrare
(come invece si sottintende da parte del ricorrente),
la "novità", rispetto al piano originario, della
"gogna" inflitta al medesimo Retrosi. D'altra parte
è lo stesso ricorrente a ricordare, richiamandosi
alle dichiarazioni del Cavasta, che l'azione preva=
gandistica originariamente prevista era stata sosti=
tuita «per disposizioni venute dall'alto, con quella
della gambizzazione del direttore dell'ufficio di
collocamento, in quanto adeguata al livello di scon=
tro nel paese» ". Nulla di più naturale, quindi,
che essendo questo, in realtà, il vero elemento di
novità rispetto all'azione programmata, ad esso si
facesse riferimento da parte di chi, avendo preso
parte alla originaria programmazione, voleva evita=
re il pericolo di essere condannato per il più grave
titolo di reato che l'attuazione di quella "novità"
rendeva configurabile. Nè, d'altra parte, compete
alla Corte la verifica in fatto circa l'effettivo
significato da attribuire (mediante ricerca del con=
testo nel quale esse si collocano) negli atti
alle frammentarie
citazioni di cui si è detto, essendo soltanto neces=
sario e sufficiente, ai fini che qui interessano,
rilevare come le stesse, nei termini in cui sono
riportate, si appalesino del tutto inidonee a dimo=
strare l'assunto di cui sono state poste a sostegno.

Quanto poi all'ulteriore critica formulata nel
motivo di ricorso in esame, e che può riassumersi
nel senso che non sarebbe stata dimostrata l'inci=
denza causale della partecipazione del Catalano al=

delittuoso, come pure di tutti gli altri che a quel disegno sono chiamati a collaborare. Basti pensare, per convincersi di ciò, a quello che avrebbe invece potuto essere l'effetto dissuasivo di una opposizione che da parte dei partecipanti alla riunione, o anche solo di taluno di essi, fosse stata manifestata all'attuazione del disegno anzidetto. Nè può, al riguardo, validamente sostenersi, come si fa da parte della difesa, che, trattandosi di quello che "rappresentava un ordine per i convenuti", per cui "non poteva esservi luogo a critica o dissenso", deriverebbe da ciò la totale indifferenza della presenza del Catalano (come, presumibilmente, di quella di qualsiasi altro) alle riunioni in questione, ai fini di un eventuale rafforzamento dell'"intento criminoso degli organizzatori". La fallacia di una tale argomentazione appare immediatamente percepibile ove si consideri che essa (forse anche per effetto di una certa inavvertita suggestione creata dall'indebito uso, da parte dei brigatisti rossi, di concetti e terminologie propri dell'ordinamento militare), nostra di considerare le "brigate rosse" non come una pura e semplice organizzazione di fuori legge, ma quasi come un regolare corpo militare nel quale, vigendo una disciplina che trova il suo fondamento nella legge, i capi hanno il diritto di aspettarsi che i loro ordini vengano prontamente e senza discussioni eseguiti. La realtà è, invece, che, trattandosi appunto non di un organismo militare, ma di una banda di criminali, l'obbedienza (quali che fossero le aspettative, in concreto, di chi emanava gli "ordini"), non poteva in alcun modo dirsi "dovuta" e, pertanto, la sua manifestazione non può che essere considera-

le riunioni di cui si è detto sul processo formativo delle concorrenti volontà di coloro che poi realizzarono l'azione criminosa, dovendosi anzi ritenere dimostrato, secondo la difesa del ricorrente, che detta incidenza sarebbe stata del tutto assente, posto che in quelle riunioni, cui avrebbe partecipato (come riferito da certa Morganti, indicata come chiamante in correità del Catalano), "una marea di persone", altro non si sarebbe fatto, da parte degli intervenuti, se non prendere atto della decisione, già assunta "in alto loco", di dar corso all'azione in questione, appare sufficiente osservare che, in conformità con i ben noti principii in materia di concorso di persone nel reato, tale concorso è configurabile anche quando esso si manifesti nella forma di semplice adesione, comunque espressa, ad un proposito criminoso da altri concepito (e poi in effetti realizzato). E una tale adesione appare appunto riconoscibile nel comportamento di chi, partecipando, come il Catalano, a riunioni di soggetti appositamente convocati per essere messi al corrente di iniziative criminose da altri concepiti (e la cui realizzazione richiederà poi la collaborazione di quei medesimi soggetti o, almeno, di una parte di essi), mostri, sia pure con il silenzio, di approvare le dette iniziative e di essere pronto a dare la propria collaborazione. Un tale comportamento, infatti, sommato a quello di tutti gli altri (ma la somma è fatta appunto dall'insieme di ogni singolo addendo, ciascuno dei quali conserva la sua individualità), ha una sua obiettiva valenza di rafforzamento e di sostegno della volontà criminosa di coloro che hanno concepito e vogliono realizzare il disegno

ta come obiettivamente idonea a rafforzare il proposito criminoso di chi, per la realizzazione di fini penalmente illeciti, la sollecitava.

- motivo n.3

E' infondato. La difesa del ricorrente, per sostenere l'erroneità e l'illegittimità della mancata applicazione, in favore del medesimo ricorrente, dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. , si richiama, puramente e semplicemente, alle argomentazioni esposte a sostegno del motivo precedente. La ritenuta infondatezza di tali argomentazioni, come dianzi illustrato, comporta quindi, in assenza di altri e diversi elementi a sostegno della tesi, anche il rigetto della censura in esame.

- motivo n.4

E' infondato. La pena inflitta al Catalano, ancorchè non contenuta entro i limiti minimi edittali, è stata comunque quantificata in misura che da quei limiti non discosta in modo particolarmente accentuato, ove si consideri che, per il reato di partecipazione a banda armata, la pena edittale prevista dall'art.307 comma 2° cod. pen. va da tre a nove anni di reclusioni (nella specie si è partiti da una pena base di anni quattro) e che l'aumento per la ritenuta continuazione, determinato in anni uno di reclusione, avrebbe potuto estendersi al triplo della pena base. In tali condizioni, secondo il principio più volte affermato da questa Corte, non può dirsi vi fosse necessità di una motivazione specifica e

Catalano/3

approfondita sul punto. Nè, d'altra parte, gli elementi di fatto ai quali la difesa del ricorrente ha fatto riferimento nella illustrazione del motivo in esame (giovane età, incensuratezza, avvenuta costituzione, dissociazione, intrapresa di attività lavorativa, matrimonio), costituiscono, di per sè, elementi in presenza dei quali dovesse necessariamente darsi luogo (come invece la detta difesa vorrebbe opinare), all'irrogazione del minimo della pena.

- motivo n.5

E' infondato. Non appare infatti censurabile, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione sulla base della quale la corte di merito ha ritenuto non applicabile, in favore del medesimo ricorrente, la diminuente prevista dall'art. 3 della legge n.34/1987 in favore dei c.d. "dissociati dal terrorismo". L'ostacolo all'applicazione di detto beneficio è stato individuato, dai giudici di merito, nella mancata ammissione delle attività effettivamente svolte e nel mantenimento della latitanza all'estero per lungo tempo dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta. Al che si contrappone, da parte della difesa, che il Catalano ha invece ammesso le attività effettivamente svolte (e cioè la sua partecipazione alla "brigata Primavalle" e alle prime due o tre riunioni tenutesi in vista dell'attentato Petrosi), e che la latitanza all'estero non è di per sè elemento incompatibile con la volontà di abbandonare l'organizzazione criminosa dalla quale si afferma il ricorrente aveva in realtà "preso le distanze" fin da prima dell'espatrio. Elemento

decisivo a favore del Catalano, comunque (sempre secondo la difesa), avrebbe dovuto essere considerato quello che egli, pur essendo libero all'estero, aveva deciso di costituirsi, affrontando il carcere e le "pesantissime imputazioni a suo carico, fra le quali l'omicidio del dott.Vinci, dal quale è stato poi assolto per non aver commesso il fatto".
Nessuna di tali obiezioni, tuttavia, a parere della Corte, coglie nel segno.

Quanto alla prima, infatti, deve osservarsi che se è certamente vero che per "ammissione delle attività effettivamente svolte" deve intendersi quella che ha ad oggetto i comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dal soggetto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che ad essi viene poi attribuita, è altrettanto vero che tali comportamenti, proprio in quanto penalmente rilevanti, sono caratterizzati anche dalla loro riferibilità ad un evento che si è realizzato o tentato di realizzare, di tal che il negare, come si è fatto da parte del Catalano, con riguardo all'episodio Retrosi, la propria responsabilità in ordine a quell'evento (e non sulla base di considerazioni meramente giuridiche ma contestando, in fatto, che l'evento stesso rientrasse nel novero di quelli previsti e voluti), equivale appunto (volta che invece quella responsabilità risulti accertata), a non ammettere una parte delle "attività effettivamente svolte".

Per quanto attiene poi la seconda obiezione, va ricordato che l'art.1 della L. 18 febbraio 1987 n. 34, richiamato dall'art.3 della stessa legge, prevede, tra le condotte che "congiuntamente" debbono essere tenute ai fini del riconoscimento della

dissociazione, la messa in atto di "comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo". Ora, non sembra vi sia bisogno di spendere molte parole per dimostrare che il permanere di taluno nello stato di latitanza rispetto a provvedimenti coercitivi che proprio in relazione a quel vincolo ed a fatti ad esso riconducibili sono stati emessi, pur non escludendo, di per sè, che il vincolo stesso, in effetti, sia stato interrotto, difficilmente può essere interpretato come "comportamento oggettivamente ed univocamente incompatibile"con la sopravvivenza del medesimo. Occorrerebbe dunque che, indipendentemente dallo stato di latitanza, un tale comportamento risultasse per altro verso sussistente provato. Ma ciò non sembra verificarsi nel caso in esame, essendosi la stessa difesa del ricorrente limitata ad affermare, come si è visto, genericamente e apoditticamente, che il Catalano aveva "preso distanze" dall'organizzazione prima di espatriare. In tali condizioni, quindi, se un addebito può fare all'impugnata sentenza è solo quello di aver volu positivamente indicare il permanere dello stato di latitanza come sintomo del permanere anche del vincolo associativo quando, in realtà, le sarebbe stato sufficiente rilevare che, latitanza o meno, mancava comunque la prova che il Catalano avesse posto in essere un qualsivoglia comportamento suscettibile di rispondere ai requisiti fissati dalla legge. Nè, d'altra parte (per rispondere all'ultima delle obiezioni precedentemente riportate), può ritenersi che un tale comportamento dovesse essere riconosciuto nel solo fatto dell'avvenuta costituzione

del Catalano, all'uopo rientrato dal paese estero nel quale si era rifugiato, essendo di tutta evidenza che un vincolo associativo di carattere criminoso può permanere anche nei confronti di quello, tra i sodali, che si trovi in stato di detenzione, per cui l'instaurarsi di un tale stato, anche quando ciò dipenda dalla scelta di chi, in tal modo, ha deciso di porre fine alla propria latitanza, non è, di per sè, elemento tale da dimostrare "oggettivamente ed univocamente", come richiesto dalla legge, la incompatibilità con la sopravvivenza del suddetto vincolo.

Caviglia Francesco

Il ricorso è da considerare infondato, siccome proposto sulla base di motivi comuni a quelli nn. 1, 3 e 5 del ricorso Algranati, con specificazione, quanto al motivo n.3, che per il Caviglia, sarebbe "pacifico in atti", che egli non avrebbe partecipato al tentato sequestro Simone, agli episodi Macagna e COSEVA e alla rapina B.N.L. - CHEN. La infondatezza, in generale dei motivi anzidetti è stata già dimostrata nella trattazione del ricorso Algranati, alla quale, pertanto, si rimanda. Quanto a ciò che si afferma, come sia appena visto, con riguardo alla specifica posizione del Caviglia (a proposito del quale si aggiunge anche, da parte della difesa, che egli non faceva parte della direzione di colonna che avrebbe deciso le azioni, per cui "solo illogicamente e con travisamento delle risultanze processuali" sarebbero state attribuite a lui, "semplice gregario", delle "responsabilità apicali"), appare sufficiente

osservare che la affermazione di responsabilità del Caviglia risulta motivata, nella impugnata sentenza, "oltre che sulla rivendicazione della militanza brigatista effettuata all'atto dell'arresto, sulle convergenti chiamate di correo ad opera di Carli, Figliacelli, Marceddu, Morganti e Libera, i quali hanno indicato, per ciascuno per ciascuno degli episodi criminosi, il ruolo spiegato dall'accusato". A tali specifiche indicazioni di elementi probatori si contrappongono, come si è visto, soltanto affermazioni generiche e apodittiche di estraneità del ricorrente agli addebiti contestatigli, non dandosi carico, lo stesso ricorrente, di precisare, neppure sommariamente, quali sarebbero i vizi logici e giuridici riscontrabili nell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza nella parte in cui essa fa appunto riferimento a quegli elementi probatori per fondare su di essi il proprio giudizio di responsabilità. Appare quindi evidente come il ricorso, che si trova, in realtà, al limite della inammissibilità, debba essere comunque rigettato.

Ciccolella Elisabetta

- motivo n.1

E' fondato. La corte di secondo grado, analogamente a quanto operato nei riguardi di altri imputati che erano stati condannati per il reato di cui all'art. 270 cod. pen., ha riqualificato, anche per la Ciccolella, tale addebito in quello di cui all'art. 270 bis. Così facendo, però, ha mostrato di dimenticare che la corte di primo grado, sulla base del rilievo in fatto che la Ciccolella era uscita dalle brigate rosse fin dagli inizi del 1979, aveva escluso che potesse trovare applicazione a suo carico la aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, introdotta nell'ordinamento solo nel dicembre del 1979, con il D.L. 15 dicembre 1979 n.625; il che vale anche, a maggior ragione, per il reato di cui all'art.270 bis cod. pen., introdotto dall'art.3 della legge di conversione del citato D.L., 6 febbraio 1980 n.15. L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata, senza rinvio, sul punto in questione, pristinandosi, pertanto, con riguardo all'addebito di cui al capo 1/1 dell'imputazione, l'originaria qualifica di associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen. (senza incidenza alcuna sulla quantificazione della pena, posto che quest'ultima non aveva subito variazioni a seguito della più grave qualificazione del reato operata dalla corte di secondo grado).

- motivo n.2

E' evidentemente assorbito dal motivo n.1, avendo ad oggetto, come si è specificato in narrativa, la mancanza di motivazione in ordine alla più grave qualificazione dell'addebito di cui al punto 1/1 operata dalla corte di secondo grado.

- motivo n.3

E' infondato. La corte di secondo grado ha correttamente e adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine al ritenuto ruolo organizzativo rivestito dalla Ciccolella, facendo riferimento a due elementi che, in sè e per sè considerati, appaiono di indubbio e decisivo rilievo e cioè, come testualmente si afferma nell'impugnata sentenza: "da un lato, la gestione del deposito delle armi della brigata di Torrespaccata e, dall'altro, il contributo fornito in occasione della costituzione del nucleo iniziale del Settore forze politiche ed economiche del fronte della controguerriglia, cioè di quell'organismo delle Brigate rosse assurto in breve tempo a centro propulsore delle inchieste e delle operazioni contro esponenti politici ed operatori economici".

La difesa obietta: quanto al primo elemento, che lo stesso sarebbe sfornito di adeguato supporto probatorio (tale non potendosi considerare quelle costituite dalle dichiarazioni della Libera, cui ha fatto riferimento l'impugnata sentenza, siccome prive di riscontri obiettivi e non basate su conoscenza diretta dei fatti); quanto al secondo elemento, che lo stesso non sarebbe di per sè idoneo a rendere configurabile il ruolo organizzativo.

Tali obiezioni non appaiono però condivisibili.

Quanto alla prima, essa si traduce, sostanzialmente, in una censura in fatto, siccome attinente non tanto i criteri seguiti nella valutazione della prova, quanto i risultati di detta valutazione che, in quanto tali, sfuggono al sindacato di legittimità

che questa Corte è chiamata ad operare. Al riguardo va rilevato che la corte di merito ha legittimamente ritenuto di attribuire valore probatorio alle dichiarazioni della Libera (già in altre occasioni indicata come soggetto in sè e per sè generalmente attendibile, per ragioni che la ricorrente, dal canto suo, non ha contestato), specificando che dette dichiarazioni avevano inoltre il conforto di quelle di altri chiamanti in correità, oltre che delle parziali ammissioni della stessa ricorrente. Ora, a proposito di tali ritenuti riscontri, la difesa della ricorrente si è limitata ad una recisa quanto apodittica negativa in ordine alla loro sussistenza; il che, evidentemente, costituisce affermazione di puro fatto, non suscettibile, quindi, di assumere valido rilievo in questa sede. Per ciò che attiene poi le dichiarazioni della Libera, già il fatto che queste, secondo quanto si assume, siano "de relato", non varrebbe, di per sè (come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, anche con riguardo al disposto dell'art.195 del nuovo codice di procedura penale), a renderle inattendibili. Ma a ciò può comunque aggiungersi che la difesa della ricorrente si limita, anche su tale punto, ad affermazioni di fatto piuttosto generiche e incontrollabili ("La stessa Libera ha sempre ammesso di non aver mai avute conoscenza diretta di questi fatti e di aver solo sentito dire all'interno dell'organizzazione che la Ciccolella, probabilmente, aveva svolto tale attività"), le quali mostrano, inoltre, di non tenere adeguato conto della circostanza (puntualmente ed esattamente messa in luce, invece, nella trattazione di ordi-

ne generale, dai giudici di merito), che in una struttura gerarchicamente organizzata come erano le "brigate rosse" chi (come la Libera) occupava posizioni di vertice era con ogni verisimiglianza esattamente informato, per il tramite appunto dei canali gerarchici, di quanto avveniva ai livelli inferiori, quanto meno con riferimento alle attività di quelli che si potrebbero definire come i "quadri intermedi" dell'organizzatori, di tal che appare alquanto improprio e riduttivo, in un tale contesto, parlare di semplice conoscenza "de relato", dovendosi piuttosto di parlare di conoscenza derivante dal flusso circolare di informazioni che è caratteristico di ogni organismo articolato e operante su base gerarchica.

Per quanto riguarda poi la critica formulata dalla difesa della ricorrente al secondo elemento indicato nell'impugnata sentenza come caratteristico del ruolo organizzativo attribuito alla Ciccolella, appare sufficiente rilevare come, anche in questo caso, ci si trovi di fronte ad un'affermazione del tutto generica e apodittica, essendosi, in sostanza, la detta difesa limitata alla pura e semplice contestazione dell'assunto (in fatto) dei giudici di merito, secondo cui, come si è visto, il ruolo assunto dalla Ciccolella nel c.d. "settore forze politiche ed economiche" era qualificabile, attesi i compiti specifici di tale organismo, come ruolo organizzativo; assunto, questo, che, in sè e per sè, appare del tutto ragionevole, se è vero che all'organismo medesimo era attribuito, secondo la non contestata affermazione dei giudici d'appello, il compito, assai delicato e importante, di "centro promotore dalle inchieste e delle operazioni contro esponenti politici e ope-

ratori economici".

Delli Veneri Domenico

Il ricorso, proposto sulla base dell'unico motivo il cui contenuto è stato in precedenza, a suo luogo, illustrato (pag. 32), è infondato. Si tratta, in sostanza, delle medesime argomentazioni, qui esposte in modo assai più sommario e stringato, proposte a sostegno di ricorsi già esaminati di soggetti che, pur essendo detenuti (come era detenuto il Delli Veneri, a Palmi) durante lo svolgimento del sequestro D'Urso, sono stati ritenuti corresponsabili nella "gestione" di tale sequestro e, quindi, del reato, a cagione della posizione espressa mediante i "comunicati" e le altre iniziative assunte, quali componenti dei nuclei brigatisti nelle carceri di Palmi e di Trani, in concomitanza con i proclami di coloro che, agli stessi fini, operavano in stato di libertà. Le ragioni per le quali le suaccennate argomentazioni non appaiono condivisibili sono già state illustrate nella trattazione dei ricorsi Azzolini, Baschieri, Bonora, cui, pertanto, si rimanda.

De Murtas Giorgio

L'unico, articolato motivo, sulla cui base il ricorso è stato proposto, è infondato. In sostanza, a quanto si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza (e, ad integrazione, da quella di primo grado), la prova della ritenuta responsabilità, a titolo di partecipazione, del De Murtas, in ordine ai reati di banda armata e associazione terro-

ristico-eversiva, è stata ricavata dalla chiamata in correità di certo Buzzatti e dai relativi riscontri; elementi, questi, da cui, in particolare, emergeva che il De Murtas (indicato con il nome di battaglia di "Elio"), aveva spesso la propria attività in favore delle "brigate rosse", dapprima adoperandosi per far conseguire la disponibilità di un appartamento (preso in affitto dal Calzone, facente parte, con lo stesso De Murtas, con il Farina e con la De Logu, di un gruppo formato da studenti sardi venuti a Roma per la prosecuzione degli studi, e destinato ad osservatorio dei movimenti che si svolgevano intorno al carcere di Rebibbia), e, successivamente, accettando l'incarico, poi avuto tuttavia, senza successo, di cercare, nella zona del litorale laziale, altri immobili da prendere in locazione per le esigenze dell'organizzazione.

Alla ritenuta validità di tali risultanze in fatto non si oppongono, da parte della difesa, argomentazioni puntuali e specifiche dalle quali sia dato rilevare la effettiva sussistenza dei denunciati vizi di motivazione, essendosi la detta difesa, in sostanza, limitata alla critica di singole e marginali proposizioni tratte, con la sperimentata tecnica delle citazioni frammentarie, dal testo dell'impugnata sentenza, senza in alcun modo dimostrare le ragioni per le quali, in conclusione, quelle risultanze in fatto dovessero essere disattese. A parziale compensazione di tale intrinseca debolezza argomentativa la difesa ha fatto ampio ricorso, però, ai toni "ad effetto", mostrandosi, ad esempio scandalizzata per il fatto che i giudici di secondo grado avessero già continuato a far riferimento alle "dichiarazioni-

accusatorie del Buzzatti" e avessero, in particola=
re, continuato ad affermare che il De Murtas fosse
stato incaricato di effettuare la ricerca di case
da prendere in affitto sul litorale romano, di cui
si è detto, senza tuttavia curarsi, poi, di fornire
analitica e razionale dimostrazione della fondatezza
di un tale motivo di scandalo, dal momento che, a
sostegno del suo assunto, altro non ha portato se
non l'apodittica affermazione che le suindicate
circostanze sarebbero "prive di alcun fondamento,
così come è stato ampiamente dimostrato", sulla
base di "smentite chiare e incontestabili". A no=
ne che dette dimostrazione e dette smentite non
siano da individuare, secondo la difesa, nella circostanza, cui si
accenna subito dopo, costituita dall'originario
errore di identificazione del gruppo di appartenenza
del De Murtas come quello operante sotto il nome di
"brigata Rebibbia" anzichè come quello, diverso,
denominato "Nucleo M.P.R.O. Rebibbia". Se così
è, però, la tesi appare manifestamente pretestuo=
sa, giacchè, sul punto, i giudici d'appello non
hanno mancato di fornire adeguata e logica motiva=
zione, richiamandosi all'ordine, evidentemente
solo nominalistico, dell'equivoco, e traendone
quindi la logittima conseguenza (volta che l'equi=
voco, come precisato nell'impugnata sentenza sen=
tenza, era stato chiarito dallo stesso Buzzatti),
che esso non incidesse sull'attendibilità di quanto
sostenuto dal detto Buzzatti a proposito dell'appar=
tenza del De Murtas al citato "Nucleo MPRO Rebibbia",
nulla rilevando, in contrario, che, prima che
l'equivoco fosse chiarito, il ricorrente, seltanto

quale ritenuto appartenente alla "brigata Rebibbia"
(e non quindi perchè specificamente accusato dal=
Buzzati e da altri), fosse stato incriminato anche
quale presunto corresponsabile dell'omicidio Cinet=
ti.

Ciò miglior fondamento o maggiore rilevanza possono
essere poi attribuite all'ulteriore affermazione che
si legge nel ricorso in esame, secondo cui il De
Murtas avrebbe "negato sempre e in costante coerenza
la responsabilità, mai smentito di persone e circo=
stanze, ed ancor meno dal Buzzatti", mostrando una
tale affermazione di ignorare, puramente e sempli=
cemente, quanto ampiamente puntualizzato e documen=
tato dai giudici di merito, in primo e in secondo
grado, a proposito delle evoluzioni della linea di-
fensiva del ricorrente e dei riscontri negativi che
essa incontrava in altre risultenze processuali.
Basti ricordare, al riguardo, che, come si legge
nell'impugnata sentenza, non solo il De Murtas ha
negato addirittura la conoscenza con il Buzzatti
(il quale, invece, lo ha riconosciuto in fotografia),
ma ha anche negato rapporti e incontri con il Farina
e la De Logu, "in ciò smentito - scrivono i giudici
d'appello - dalle dichiarazioni del Varanese e dal=
l'annotazione del nuovo domicilio di Guidonia nel=
l'agenda sequestrata al Farina". Lo stesso De Murtas,
poi, come si legge nella sentenza di prima grado,
dapprima ammise (a fronte di inequivocabili risul=
tanze delle indagini di P.G.) e poi, al dibattimento,
negò, di aver mai frequentato la casa di Via San
Leonardo Romibi (quella, cioè, di cui si è parlato,
presa in affitto a nome del Calzone nei pressi del

carcere di Rebibbia); il che ragionevolmente è stato interpretato dai giudici come elemento certo non giovevole alla credibilità del ricorrente ma suscettibile, piuttosto di incidere negativamente sulla credibilità. Ciò non significa, naturalmente, che tali argomentazioni dovessero essere necessariamente condivise. Quel che è certo, però, è che, volendosi criticare il processo logico sulla cui base i giudici sono pervenuti alla decisione di condanna, esse non potevano essere ignorate, volta che quelle critiche, come si è visto, si basavano, tra l'altro, proprio sull'assunto della totale **credibilità, ingiustamente misconosciuta, della protesta di innocenza del ricorrente.**

Del tutto apodittica e incontrollabile risulta poi l'ulteriore affermazione del ricorrente, secondo cui la ritenuta appartenenza di quest'ultimo, in epoca precedente, al "nucleo MPRO di Piazza Zama", in Roma, sarebbe stata "definitivamente smentita nel giudizio di appello". Già questo basterebbe a dimostrare l'inconsistenza anche di tale critica la quale, peraltro, si appalesa anche come del tutto fuori bersaglio, giacchè il ricorrente attribuisce a tale circostanza un carattere di decisività che, invece, non appare in alcun modo rilevabile dalla lettura dell'impugnata sentenza, in cui la circostanza medesima viene presentata come elemento puramente accessorio (la proposizione in cui se ne accenna è infatti introdotta, significativamente, dall'espressione "a parte.....") rispetto agli altri elementi, di cui già si è fatto cenno, cui invece il carattere di decisività appare chiaramente attribuito.

212

De Murtas

Ma, ancora, appare in alcun modo giustificato e condivisibile il giudizio di contraddittorietà [illegible] nella motivazione dell'impugnata sentenza, formulato dal ricorrente sulla base del riferimento ad un punto di detta motivazione in cui, con riguardo al De Murtas, si accenna ad un suo "impegno della militanza brigatista tutto sommato inferiore alle aspettative, che gli fruttò l'espulsione". Un "impegno inferiore alle aspettive" non significa, infatti, letteralmente, " mancanza totale di impegno", e, quanto all'espulsione, il fatto stesso che questa abbia avuto luogo starebbe, semmai, a dimostrare che, in precedenza, vi era stata adesione e partecipazione alla vita del sodalizio criminoso (non potendosi evidentemente "espellere" chi di un sodalizio non abbia mai fatto parte); ed il De Murtas è stato ritenuto responsabile, come si ricorderà, solo ed esclusivamente di partecipazione alla banda armata ed all'associazione terroristico-eversiva.

Ma - si soggiunge da parte della difesa (ed è questo, in realtà, l'unico argomento, tra quelli proposti a sostegno del ricorso, che appaia di una certa consistenza) - i giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che lo stesso Buzzatti, ad un certo punto, ha dichiarato che il De Murtas "non entrò mai nella struttura" , specificando, al riguardo, che il nominato ricorrente, dopo un paio di incontri, gli era apparso "molto, molto dubbioso", per cui, in una successiva riunione, egli gli aveva chiesto "se effettivamente voleva entrare nell'organizzazione"; al che il De Murtas aveva risposto che "in effetti non se la sentiva", per cui il rapporto si

stato da allora troncato. Ora, non v'ha dubbio che tali affermazioni, se prese alla lettera ed isolate dal contesto delle altre complessive risultanze processuali in cui si collocano, sarebbero da considerare incompatibili in toto con l'affermata partecipazione, per un certo tempo, del De Murtas al sodalizio criminoso. Ma che questa non dovesse considerare, in realtà, la conclusione cui i giudici di merito dovevano pervenire appare manifesto ove si consideri che nè dal ricorso in esame, nè da altre risultanze, tra quelle verificabili in sede di legittimità, emerge che siano stati smentiti gli elementi di fatto decisivi cui quali, come accennato all'inizio, appare fondata l'affermazione di responsabilità del ricorrente, e cioè il procacciamento dell'abitazione adibita ad osservatorio successiva del carcere di Rebibbia e l'accettazione/dell'incarico di ricerca di altre abitazioni nella zona del litorale laziale. E' infatti nella spendita di tale attività che, in concreto, può dirsi si fosse realizzata la partecipazione attiva del De Murtas alla vita dell'organizzazione criminosa. E l'effettività (con conseguente rilevanza penale) di detta partecipazione non può essere in alcun modo sminuita dagli eventi successivi, che portarono alla cessazione dei rapporti; eventi che, come ben puntualizzato nella sentenza di primo grado (pag. 1202, inizio) e ripreso in quella di secondo grado, si erano sostanzialmente concretizzati nel mancato successo della ricerca di cui si è detto. In conseguenza di tale insuccesso, infatti, come affermato dai giudici di merito (e non contestato dalla difesa), il De Murtas era stato "invitato a riflettere", dandosi quindi luogo, all'esito di detta "riflessione" definitiva (poco importa se per decisione finale del De Murtas o dell'organizzazione), alla già accennata cessazione dei rapporti. Che poi quest'ultima sia stata vista, interpretata e riferita dal Buzzatti come sua allo del "mancato ingresso" del De Murtas nella "struttura" e non come/"uscita" della medesima ben può trovare plausibile e ragionevole spiegazione, ove si consideri che l'ingresso nella "struttura" altro non poteva significare se non qualcosa di assimilabile ad una "assunzione in pianta stabile", rispetto alla quale l'attività precedentemente svolta ben poteva essere intesa come caratteristica di un periodo di "prova" o di "apprendistato". Ma, se questa poteva essere l'ottica brigatistica (ricalcata, del resto, sull'ottica propria di qualunque organismo associativo che sottopongo, come è normale, a verifiche attitudinali l'ammissione di nuovi aspiranti, considerando gli aspiranti come non facenti parte dell'organismo stesso, finchè la detta verifica non abbia avuto esito positivo), non per questo detta ottica può influenzare la valutazione giuridica dei comportamenti obiettivamente accertati, significativi di quella che, giuricamente appunto, non può che essere qualificata come partecipazione già operativa e, pertanto, penalmente rilevante. In altri termini, una volta accertato il carattere penalmente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività in favore di quest'ultimo, con il beneplacito di coloro che nel medesimo organismo siano inseriti già a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente

interpretata come una prova dell'avvenuto inserimento, "per facta concludentia", del soggetto regesi autore di detta condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che, secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi invece, di per sè, l'attribuzione del titolo di sodale. Ed è appunto in forza di un tale principio, alla cui operatività nulla toglie la mancata, formale enunciazione, da parte dei giudici di merito, che la decisione di questi ultimi si sottrae alla proposta censura.

Di Marzio Maurizio

- motivo n.1 dell'avv.Causarano

E' infondato. La corte di merito ha fornito adeguata e corretta motivazione in ordine al proprio convincimento circa la penale responsabilità del ricorrente tanto con riguardo ai reati associativi quanto con riguardo ai singoli episodi criminosi per i quali la detta responsabilità è stata ritenuta. A proposito dei primi, infatti, la detta corte si è richiamata, oltre alla non contestata rivendicazione di militanza "brigatista" proveniente dallo stesso ricorrente (dichiaratosi, all'atto dell'arresto, secondo il rituale proprio di detta militanza, "prigioniero politico del movimento rivoluzionario"), anche alle dichiarazioni, corredate da riconoscimenti, provenienti da altri militanti, nominativamente indicati in Tarquini,

Libera, Salvati, Marceddu, Corsi. Tali riconoscimenti, del tutto ignorati nel motivo di ricorso in esame, sono stati giustamente richiamati nell'impugnata sentenza anche a confutazione della tesi difensiva basata sulla esistenza di una pluralità di brigatisti caratterizzati dallo medesimo "nome di battaglia" ("Francesco"), tesi che ragionevolmente può dirsi essere stata disattesa, posta la considerazione, di intuitiva evidenza, che il riconoscimento personale, volta che ne simultasse l'obiettiva attendibilità, annullava ogni rischio di confusione di un soggetto con un altro, che potesse prospettarsi a cagione della segnalata omonimia. L'avere, quindi come si è detto, la difesa del ricorrente del tutto ignorato l'elemento in questione svaluta in radice la rinnovata censura in ordine alla pretesa arbitrarietà della identificazione del ricorrente proprio nel "Francesco" cui i chiamanti in correità si riferivano.

Quanto poi alla ritenuta responsabilità del Di Marzio per i fatti specifici a lui addebitati, risulta dall'impugnata sentenza che a tale conclusione la corte di merito è pervenuta sulla base di "circostanziate e convergenti chiamate in correità formulate da Libera, Tarquini, Salvati, Marceddu, Morganti, Corsi e Falamè". Non può dunque dirsi che, in generale, la corte di merito abbia imposta la propria decisione su una non corretta interpretazione dell'art.192 c.p.p. (come invece si lamenta da parte della difesa del ricorrente), atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (e come anche nella presente sentenza si è già avuto modo di ricordare), la molteplicità di convergenti chiamate in correità, quando ogni chiamata appaia

intrinsecamente atte a dire e non vi siano fondati sospetti di suggestioni o collusioni, non può essere considerata come piena prova di colpevolezza, operando ciascuna dichiarazione accusatoria come elemento di riscontro, ai sensi del richiamato art. 192 c.p.p., nei confronti dell'altra. Nè può dirsi centrata la critica formulata dalla difesa nei confronti del principio, che si afferma contenuto nell'impugnata sentenza, secondo cui, in caso di chiamata in correità nei confronti di più soggetti, l'esistenza di riscontri per alcuni di questi renderebbe la chiamata per ciò stesso attendibile anche per gli altri. Detta critica, in verità, appare frutto di una non esatta lettura della sentenza, dal momento che quest'ultima, come ben si rileva dal passo cui la difesa ha evidentemente fatto riferimento (contenuto a pag.280), afferma,al contrario, di condividere l'analoga critica che al principio anzidetto era stata formulata nei motivi di appello, e quindi di non voler affatto far proprio il principio medesimo. Ed infatti da tale principio essa prescinde allorchè, proseguendo nella disamina dei motivi d'appello, rileva che la critica in questione, pertinente con riguardo al solo episodio dell'attentato Simone (per il quale vi era la sola chiamata in correità del Corsi), andava superata sulla base di altre considerazioni e, segnatamente di quella secondo cui gli elementi assunti come riscontro possono essere più fievoli (il che non vuol certo dire inesistenti) quando, come nel caso del Corsi, il soggetto chiamante in correità appaia particolarmente attendibile e, inoltre, dell'altra (attinente la peculiare fattispecie in esame), se-

l'elemento di riscontro può consistere nel condo cui la stessa accertata militanza nel sodalizio criminoso cui il singolo delitto risulta riferibile. Ora, ad avviso della Corte, è proprio questa ultima considerazione ad apparire decisiva, ai fini di un positivo giudizio in ordine alla validità della motivazione adottata dai giudici di appello, richiamandosi, in proposito, quanto già argomentato, nella trattazione di altre posizioni (vedi., in particolare, motivo n.2 del ricorso Battaiti), a sostegno della ritenuta correttezza del principio di cui la detta considerazione è espressione. Nè può dirsi con ciò (come sembra adombrarsi da parte del ricorrente), che allora l'accertata appartenenza di taluno ad un sodalizio criminoso (nella specie , come ricordato dalla stessa difesa, manifestata anche attraverso la "rivendicazione") possa essere legittimamente assunta come prova di corresponsabilità anche in ciascuno dei fatti delittuosi che al sodalizio siano riferibili, giacchè, nell'ipotesi data, l'elemento probatorio è sempre e comunque costituito dalla specifica e intrinsecamente attendibile dichiarazione accusatoria, rispetto alla quale l'appartenenza (accertata per altra via) al detto sodalizio si pone appunto come semplice elemento di riscontro, idoneo, come tale, ad assolvere univocamente al ruolo di sostegno di quell'elemento probatorio, ma non a costituire esso stesso prova su cui potersi fondare un giudizio di colpevolezza.

- motivo n.2

E' infondato, al limite della inammissibilità, proponendosi esso come censura, sostanzialmente generica e in fatto, all'affermazione della corte di

merito secondo cui il ritenuto ruolo organizzativo attribuito al Di Marzio derivava essenzialmente dall'avere questi assunto ad un certo punto, in sostituzione della Cappelli passata ad altro incarico, la direzione della "Brigata Tiburtina". La difesa del ricorrente contesta la fondatezza di detta affermazione ma, a sostegno di tale suo assunto, si limita soltanto a dire che essa si basa sulle dichiarazioni di "qualche pentito"(non meglio indicato), prive di riscontri obiettivi. Con il che, da una parte si riconosce, implicitamente, che l'affermazione in questione trovava comunque una base in obiettive risultanze processuali (quale che fosse il giudizio da esprimere in ordine alla loro idoneità probatoria); dall'altra, però, non si pone minimamente la Corte in condizione di esercitare il proprio sindacato di legittimità in ordine alla ritenuta valenza di dette risultanze, dal momento che, come si è visto, non si dice neppure quali sarebbero le dichiarazioni prive di riscontri, nè si specifica quali sarebbero "gli elementi probatori sicuramente utilizzabili" che (come pure si legge nel prosiegue del motivo di ricorso in esame), invano proposti dalla difesa all'attenzione dei giudici, avrebbero "imposto la condanna del Di Marzio per la semplice partecipazione a banda armata".

- motivo n.3

E' infondato. La correttezza della ritenuta configurabilità del reato di cui all'art.280, in relazione all'episodio della rapina SIP-SEFI e del conseguente conflitto a fuoco, risulta contestata, dalla difesa del ricorrente, con argomentazioni non dissimili, nel=

la sostanza, da quelle portate a sostegno dell'analogo motivo di ricorso proposto dalla difesa del Bondi Angelo. Valgono quindi, anche in questo caso, le considerazioni già esposte a suo luogo nella trattazione di detto ricorso (pagg.141-144).

- motivo n.4

E' infondato. La presenza dell'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione, come esattamente rilevato dalla corte di secondo grado, porta a sei anni di reclusione la pena massima edittale per il reato di falso materiale in atto pubblico commesso da privato (artt.476 comma I e 482 C.P.: anni 4 di recl., più l'aumento della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n.625 anni 6). Essa, inoltre, come pure rilevato, con pari esattezza, dalla medesima corte, rende incomparabili con le pur riconosciute attenuanti generiche anche le aggravanti speciali di cui all'art.625 cod. pen., contestate e ritenute per il reato di furto (art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 625/79, conv. con modif. in L. 6 febbraio 1980 n.15). Conseguentemente, per entrambi i reati in questione, considerando che le attenuanti generiche, in forza della particolare disciplina contenuta nelle disposizioni dianzi richiamate, possono operare solo sulla pena stabilita per effetto dell'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione e delle altre aggravanti ad effetto speciale (quali appunto quelle di cui all'art.625 C.P.) e che, ai fini della prescrizione, trova comunque applicazione il principio di cui all'art.157 comma II cod. pen. (per cui deve aversi

riguardo "al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto del= l'aumento massimo di pena stabilito per le circostan= ze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti"), ne deriva che la pe= na edittale massima risulta non inferiore comunque ad anni cinque di reclusione, per cui il limite prescri= zionale, contrariamente a quanto sostenuto dalla di= fesa del ricorrente, non può essere quello quinquenna= le previsto dall'art.157 comma I n. 4 cod. pen., ma rimane, nella migliore delle ipotesi, quello decen= nale di cui al precedente n.3 dello stesso primo comma dell'art.157 cod. pen., prorogato ad anni 15, ai sensi dell'art.160 ultimo comma stesso codice, per effetto dei ripetuti atti interruttivi.

- motivo n.5

E' infondato. Risulta infatti chiaramente dal con= tezzo delle pene analiticamente esposto a pag. 1278 della sentenza di primo grado che la pena com= plessiva di anni 13 di reclusione era soltanto quella determinata per i reati oggetto del presente proce= dimento e che ad essa andava quindi aggiunta la pena inflitta con la precedente sentenza di condanna pro= nunciata dalla corte d'assise d'appello di Roma il 6 luglio 1987, previa rideterminazione di quest'ultima, in virtù della riconosciuta continuazione "esterna", in mesi sei di reclusione e lire 400.000 di multa (essendo la pena originariamente inflitta con detta sentenza di anni quattro, mesi quindici di reclusione e lire 400.000 di multa). Viene quindi a mancare il presupposto assunto a base della censura in esame la quale, pertanto, non può che essere respinta.

- motivi dell'avv.Lo Giudice

Sono gli stessi addotti a sostegno del ricorso Cappelli (ed altri), per cui, a dimostrarne l'infon= datezza, valgono le medesime considerazioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

Di Matteo Vigro

- motivo n.1

E' infondato. Non si contesta, sostanzialmente, da parte della difesa del ricorrente che l'atto formale di dissociazione è soltanto quello datati= le 22 dicembre 1983, la cui collocazione cronologica lo pone ampiamente al di fuori dei limiti tempora= li entro i quali i comportamenti previsti dalla legge n.304/82 avrebbero dovuto essere posti in essere, onde poter fruire dei benefici previsti dalla legge stessa. Ma - si obietta dalla stessa difesa - si sarebbe dovuto tener conto, in primo luogo, che la collaborazione del Di Matteo con le autori= tà inquirenti era già cominciata molto tempo prima, allorchè il ricorrente si era costituito, i 5 mar= zo 1982 e, quindi, nel successivo interrogatorio dell'8 marzo 1982, aveva iniziato ad ammettere le proprie responsabilità, chiamando anche in causa altri sog= getti; in secondo luogo che detta collaborazione era stata poi interrotta per fatto non imputabile al medesimo ricorrente, essendo questi stato trasfe= rito in Sardegna, nel carcere di Bad'e carros, in cui, a cagione della situazione locale, vi era fon= data ragione di temere che la prosecuzione della collaborazione si sarebbe tradotta in un grave

pericolo per la sua incolumità personale; condizione, questa, che avrebbe dovuto essere considerata come giustificativa del rifiuto opposto dal Di Matteo a rendere, il 7 dicembre 1982, interrogatorio per rogatoria, tanto più in quanto detto rifiuto trovava - si afferma - legittimazione anche nel principio del giudice naturale ed era stato accompagnato dalla urgente richiesta del detenuto di conferire appunto con i giudici romani, titolari della istruttoria che veniva condotta a suo carico.

Nessuna di tali obiezioni, però, appare condivisibile. Quanto alla prima, appare sufficiente rilevare che, in base all'art.12 della legge n.304/82,i "comportamenti cui è condizionata" l'applicazione dei benefici dovevano essere "tenuti" entro il termine ivi indicato (e successivamente prorogato, ma comunque scaduto ampiamente, come si è detto, alla data del 22 dicembre 1983. Appare quindi chiaro, in base al tenore attuale della norma, che i comportamenti in questione dovevano essere non solo iniziati,ma anche compiuti entro il termine di legge; il che, trattandosi di comportamenti previsti non solo e non tanto in funzione della dimostrazione dell'avvenuta dissociazione, ma anche e soprattutto in funzione dell'obiettivo finale di pervenire ad un rapido e totale smantellamento delle organizzazioni terroristico - eversive, da realizzarsi appunto mediante il loro spontaneo scioglimento (art.1, comma I, lett.a) o mediante l'acquisizione di tutti gli elementi informativi utili a combatterle e sconfiggerle (art. 1, comma I, lett.b), appare del tutto logico e ragionevole, atteso che il termine in questione era stato fissato appunto per far sì che il detto obiettivo venis-

se ra giunto senza ritardo.

Quanto poi alla seconda obiezione, la sua pretestuosità appare di tutta evidenza, ove si consideri che, come giustamente osservato nell'impugnata sentenza, il ricorrente, se effettivamente fosse stato animato da una ferma volontà di dissociarsi e di collaborare, ponendo in essere compiutamente i comportamenti previsti dalla legge, avrebbe avuto ampia possibilità di tradurre in atto tale sua volontà, pur trovandosi in stato di detenzione in Sardegna. Anche ad ammettere, infatti, che nel carcere di Badu e Carros vi fosse un clima poco propizio a chi volesse collaborare con le autorità, tanto da far temere conseguenze sul piano della incolumità fisica, ciò non significa che la collaborazione non potesse estrinsecarsi in modo sufficientemente riservato (ad esempio mediante l'invio, sempre possibile, di missive in busta chiusa all'autorità precedente o ad altro soggetto di fiducia che a sua volta la facesse poi pervenire), tanto da ridurre al minimo, se non eliminare del tutto (cosa, del resto, impossibile in qualsiasi situazione), il concreto rischio di ritorsioni. Analoga riservatezza, del resto, è da presumersi sarebbe stata assicurata nel caso che il ricorrente, in luogo di rifiutare l'interrogatorio per rogatoria, avesse accettato di sottoporvisi, fornendo all'autorità giudiziaria delegata le informazioni in suo possesso e, quanto meno, manifestando alla stessa autorità l'intenzione di dissociarsi e di collaborare, e chiedendo di essere aiutato a tal fine. Il rifiuto puro e semplice, invece, di rendere il detto interrogatorio (per niente giustificato dall'incongruo richiamo

il principio del giudice naturale), non può che essere ragionevolmente inteso come rifiuto (all'epoca) di collaborazione , nulla rilevando, in contrario, che, come si puntualizza nel motivo di ricorso in esame (e nella memoria che lo riprende e lo amplia, senza tuttavia aggiungervi nulla di sostanziale), detto atteggiamento sia stato accompagnato dalla generica richiesta di essere sentito dai magistrati romani titolari dell'istruttoria in corso. La realtà è che, a tutto voler concedere, il trasferimento del Di Matteo nel carcere di Bad'e carros può essersi tradotto, per una serie di ragioni facilmente intuibili (fra le quali ben può ricomprendersi anche il clima di avversione ai collaboranti che si assume essere stato presente in detto carcere), in un disincentivo psicologico all'inizio o alla prosecuzione fino al suo compimento dell'attività collaborativa; il che rende umanamente comprensibile il caso del ricorrente, e giustifica il generoso sforzo della difesa di assicurare comunque a quest'ultimo i benefici derivabili dalla collaborazione comunque (ancorchè tardivamente) prestata. Ma tutto ciò non può essere sufficiente, sul piano dello stretto diritto, a superare il tassativo disposto di legge e ad inficiare, quindi, di nullità, una pronuncia che, come quella resa sul punto dalla corte di merito, a quel disposto si è rigorosamente attenuta.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. La legge n.304/82, infatti, regolando compiutamente "ex novo" la materia dei benefici da riconoscersi a chi si dissociasse dalle organizzazioni terroristico-eversive e pre-

stasse, in varie forme e misure, attività collaborativa con le autorità inquirenti, ha implicitamente abrogato, in virtù del principio di ordine generale stabilito dall'art.15, ultima parte, delle Preleggi, l'art.4 del D.L. 15 dicembre 1979 n.625, convertito con modificazioni in legge 6 febbraio 1980 n.15, che riguardava identica materia, sia pure, in parte, diversamente regolata (come, del resto, è ovvio che fosse, dal momento che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione alcuna di dettare una nuova normativa). E che il detto effetto abrogativo fosse proprio nelle intenzioni del legislatore appare confermato anche dalla considerazione delle conseguenze, certamente incongrue, che altrimenti sarebbero venute a prodursi. Basti pensare, al riguardo, che, ipotizzando la sopravvivenza dell'art.4 del D.L. n.625/79 all'entrata in vigore della legge n. 304/82, lo stesso comportamento che, per la sua tardività rispetto al termine fissato da detta ultima legge, non sarebbe stato idonco (come appunto si verifica nel caso di specie), ad assicurare al suo autore la fruizione dei benefici ivi previsti, sarebbe stato però idonco ad assicurarli la fruizione di quelli, del tutto analoghi, se non addirittura maggiori (salvo il caso della non punibilità), previsti dalla legge precedente. Quest'ultima, infatti, prevedeva, ad esempio, in favore del del "concorrente che, dissociandosi dagli altri", si fosse adoperato solo "per evitare che l'attività delittuosa" fosse "portata a conseguenze ulteriori", la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni e la riduzione delle altre pene da un terzo alla metà", mentre l'art.

2 della legge n.304/82 prevede, in favore del reo=
simo dissociato, ma a condizioni più rigorose (at=
tuazione, comunque, di uno dei comportamenti previ=
sti dal precedente articolo 1, confessione e condot=
ta volta all'elisione o attenuazione delle conseguen=
ze dannose o pericolose del reato), la sostituzione
della pena dell'ergastolo con quella della reclusio=
ne da 15 a 21 anni e la riduzione delle altre pene
nella misura di un terzo. Sarebbe pertanto assurdo
che un soggetto il quale,non avendo soddisfatto tut=
te queste condizioni entro il termine fissato dalla
citata legge n.304/82, non potesse fruire dei benefi=
ci sopraindicati, potesse però, ponendo in essere,
oltre quel termine, un comportamento satisfattorio,
delle addirittura meno gravose condizioni previste dall'art.4
del D.L. n.625/79, fruire del miglior trattamento
che, come si è visto, l'attuazione di detta ultima
disposizione gli avrebbe riservato.

Mi sembra potersi validamente far richiamo, a so=
stegno della tesi sostenuta dalla difesa (e, per
questa parte, condivisa anche dal P.G. presso que=
sta Corte), al disposto di cui all'art.8, comma II,
della legge 18 febbraio 1987 n.34, in base al quale
le disposizioni di detta legge, recante nuove misure
a favore di chi si fosse dissociato dal terrorismo,
non potevano trovare applicazione in favore di chi
avesse già usufruito o potesse usufruire "dei bene=
fici previsti dall'art.4 del D.L. 15 dicembre 1979
n.625, convertito,con modificazioni, dalla legge
6 febbraio 1980 n.15, e dagli articoli 2 e 3 della
legge 29 maggio 1982 n.304". L'argomentazione, in=
fatti, secondo la quale, sulla base del testuale

tenore della norma ora riportata, dovrebbe nacessa=
riamente ammettersi la sopravvivenza, oltre che
della legge n.304/82, anche del precedente art.4
del D.L. n.625/79, giacchè altrimenti non avrebbe
avuto senso parlare della possibilità di fruire
ancora dei benefici previsti da detto ultimo artico=
lo non appare, infatti, in alcun modo decisiva,
ben potendosi intendere l'espressione "ha usufruito
o può usufruire" come sinteticamente riferita ad en=
trambe le eventualità, se ed in quanto verificabi=
li, però, in relazione all'una o all'altra delle disposizio=
ni normative richiamate, e quindi senza pregiudizio
della scontata esclusione, con riguardo alla prima
(il D.L. n.625/79)
di esse, della eventualità ("può usufruire") indicata
per seconda. Ed è, in proposito, appena il caso di
aggiungere che l'intervenuta scadenza, all'epoca
dell'entrata in vigore della legge n.34/1987, dei
termini previsti dalla legge n.304/82 per l'utile
attuazione dei comportamenti ivi indicati non esclu=
deva certamente che i benefici, meritati mediante
la detta attuazione, dovessero essere ancora fruiti,
coincidendo la fruizione unicamente con l'emanazio=
ne delle decisioni giudiziarie che, in sede di defi=
nizione dei procedimenti penali, applicassero le sosti=
tuzioni o le riduzioni di pena previste; decisioni
che, ovviamente, alla data di entrata in vigore del=
la legge n.34/1987, ben potevano essere ancora (come
la stessa esistenza del presente procedimento, pende=
te fino alla data odierna dimostra), al di là da
venire.

I motivi contestuali dell'avv.Ricci, in cui pure si
lamenta la mancata applicazione dei benefici di cui
sono, dal canto loro, di assoluta genericità e, per=
tanto, inammissibili.

Di Mitrio Roberto

- motivo n.1 dell'avv.Causarano

E' infondato. La corte di merito ha, sinteticamente ma efficacemente, ancorato (a confutazione dell'analogo motivo di gravame proposto avverso la sentenza di primo grado dalla difesa del Di Mitrio), la ritenuta configurabilità, a carico del ricorrente, sotto il profilo cronologico, della contestata aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, alle dichiarazioni del Basili (chiamante in correità) e alle risultanze del documento rinvenuto nel maggio del 1980 nella base di Via Silvani. La difesa del ricorrente ha obiettato, insintesi, che il Basili, a parte le riserve che potevano avanzarsi a proposito della sua attendibilità in generale, non aveva comunque attribuito al Di Mitrio attività associativa protrattasi nel corso del 1980 e che, quanto al documento rinvenuto nella base di Via Silvani, la presenza, in esso, del nome del Di Mitrio quale componente della brigata Torrespaccata non implicava, di per sè, l'attualità di tale indicazione alla data in cui il documento stesso era stato rinvenuto.

Nè l'una nè l'altra di tali obiezioni, però, appaiono condivisibili. Quanto alla prima, infatti, vi è da dire che, superate le riserve sulla credibilità in genere del Basili (a proposito della quale i giudici di merito hanno rilevato la concordanza delle dichiarazioni del predetto, relativamente alla posizione del ricorrente, con quella della Libana e della Romanzi, così soddisfacendo al disposto di cui all'art.192 c.p.p.), non occorreva una specifica puntualizzazione, da parte dello stesso Basili, in ordine alla prosecuzione della militanza del Di Mitrio nella brigata Torrespaccata oltre la fine del 1979, per ritenere che detta prosecuzione avesse avuto luogo, non essendo contestato che la stessa brigata avesse operato anche nel corso del 1980 e dovendosi, quindi, semmai, richiedere la presenza di elementi positivi per affermare che il Di Mitrio (cessato di farne parte) avesse elementi che il ricorrente non ha indicato, non potendosi al riguardo ritenere decisivo quello cui egli ha fatto riferimento, costituito dalla pensata disponibilità - si afferma - prima della entrata in vigore del D.L. n.625/79, dell'appartamento di via della Scala che da lui era stato adibito, in tempi diversi, a rifugio di svariati altri brigatisti (indicati nell'impugnata sentenza in tali Ricciardi, Braghetti, Arreni, Seghetti e Cappelli).

Non risulta, infatti, nè viene posto in evidenza nel motivo di ricorso in esame, alcun elemento sulla base del quale dovesse darsi per acquisito sia che l'attività prestata dal Di Mitrio in favore delle "Brigate rosse" si esaurisse nella messa a disposizione del suddetto appartamento, sia (cosa ancor più importante), che la cessazione della disponibilità di questo ultimo avesse comportato anche la cessazione della militanza sotto qualsiasi altra forma. Vi è anzi una indicazione in senso contrario, ricavabile dalla affermazione contenuta nell'impugnata sentenza (cui la difesa del ricorrente non ha fatto il minimo cenno), secondo cui il Di Mitrio avrebbe svolto anche attività di depositario, per conto delle "b.r.", di armi e documenti, detenuti anche presso la propria abitazione (pag. 289, in fine).

Ciò posto, e passando quindi all'esame della seconda obiezione, apparè di tutta evidenza che il rinvenimento, nel maggio del 1980, di un documento nel quale il Di Mitrio (come risulta incontestato), veniva indicato fra i componenti della brigata Torrespaccata, unitamente a Basili, Bressan e Pancelli,

non poteva che essere ragionevolmente valutato come elemento di conferma di una circostanza di cui, in realtà, non risulta esistesse, come si è detto, alcuna ragione obiettiva di dubitare, e cioè appunto della permanente militanza, all'epoca, del ricorrente in detta formazione brigatista.

- motivo n.2 dell'avv.Causarano

E' infondato. Come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, e come è stato già in precedenza ricordato nella trattazione di analoghi motivi di ricorso proposti da altri imputati, la quantificazione della pena in misura che, pur discostandosi dal minimo, rimanga comunque nell'ambito di valori medi, non richiede, in assenza di specifici e peculiari elementi assunti come decisivi ai fini di una quantificazione diversa, una particolare ed approfondita motivazione. Nella specie, quantificata la pena base per il più grave reato di banda armata nella misura minima edittale (atteso il ruolo organizzativo attribuito al Di Mitrio) di anni 5 di reclusione, ed operato l'aumento fisso della metà previsto per la ritenuta aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, con conseguente raggiungimento, quindi, della misura di anni 7 e mesi 6 di reclusione, la riduzione applicata in virtù delle riconosciute attenuanti generiche è stata limitata ad un anno e sei mesi, mentre avrebbe potuto estendersi a due anni e sei mesi. Si tratta dunque di una riduzione che appare all'evidenza come tutt'altro che "quasi simbolica" (come invece sostenuto dalla difesa del ricorrente), dal

non dal momento che il suo effetto è stato quello di riportare la pena da infliggere in concreto (escluso il successivo aumento per la continuazione con gli altri reati), ad una misura di poco superiore al minimo dal quale si era partiti. Non occorreva, dunque, in base al principio generale dianzi richiamato, alcuna specifica motivazione atta a giustificare la mancata applicazione nel massimo delle attenuanti in parola. Nè può dirsi che detta mancata applicazione si ponga in contrasto logico con la riconosciuta sussistenza degli elementi positivi (non lunga durata della militanza, mancata attribuzione di fatti specifici, reinserimento nella vita sociale con prestazione di attività in favore di disabili), sulla cui base la corte di merito ha ritenuto che le attenuanti generiche potessero essere concesse, dal momento che dette attenuanti debbono pur, di regola, trovare giustificazione appunto nella presenza di peculiari elementi positivamente valutabili (e non precodificati) a favore dell'imputato, ma questo, ovviamente, non può comportare che quegli stessi elementi debbano in ogni caso dar luogo alla riduzione di pena nella misura massima possibile.

Considerazioni non dissimili valgono poi a proposito dell'aumento per continuazione, contenuto, nella specie, in una misura tutt'altro che esorbitante (mesi quattro di reclusione) a fronte di quella che invece avrebbe potuto essere, in base al disposto di cui all'art.81 cpv. cod. pen.(e tenuto conto della elevatezza delle pene previste anche per i reati satelliti), la sua massima estensione. Al riguardo va poi anche notato che, diversamente da

quanto sembra ritenere la difesa del ricorrente (la quale trae da ciò motivo di doglianza a proposito di quella che le appare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni prospettate come analoghe, in cui l'aumento di pena per il reato di associazione terroristico -eversiva, in continuazione con il più grave reato di banda armata, sarebbe stato di soli gg.20 di reclusione), il Di Mitrio è stato ritenuto responsabile, oltre che dei detti reati associativi, anche di altri delitti, anch'essi unificati per continuazione, in materia di armi.

- motivo n.3 dell'avv. Cusarano

E' infondato. In linea di fatto l'impugnata sentenza dà per accertato che il Di Mitrio aveva svolto attività in favore delle brigate rosse fungendo da prestanome per l'appartamento di via della Scala (più volte utilizzato - come già si è ricordato - come rifugio per altri esponenti, anche di spicco, delle "brigate rosse"), nonchè assolvendo al ruolo di depositario, anche presso la propria abitazione, di armi e documenti del medesimo sodalizio criminoso. Tanto l'una quanto l'altra di dette attività - come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare - implicano l'assunzione di un ruolo organizzativo (nel senso già illustrato nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Amidani e da intendersi qui richiamato), e non meramente partecipativo. Non ha dunque ragione la difesa del ricorrente di dolersi, in linea di diritto, dell'avvenuta attribuzione di detto ruolo anche al Di Mitrio. Nè, d'altra parte, può la stessa difesa essere seguita, in questa sede

Di Sabbato/1

di legittimità, allorchè, a proposito della prova di detta attività (la seconda è, puramente e semplicemente ignorata), si rifugia nell'affermazione, apodittica e di mero fatto, secondo cui la predisposizione, da parte del ricorrente, dell'alloggio di via della Scala in funzione di alloggio di componenti della banda sarebbe stata soltanto "episodica e occasionale".

- motivi dell'avv. Lo Giudice

Sono comuni a quelli del ricorso Cappelbi ed altri e sono pertanto da considerare infondati per le ragioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

Di Sabbato Renato

- motivo n.1

E' infondato, al limite della inammissibilità.

Non si vede, infatti, quale mai contraddittorietà possa sussistere, in linea di principio, fra la ritenuta insufficienza di un determinato elemento di fatto a costituire valida prova in ordine alla responsabilità di taluno per uno specifico episodio delittuoso, e la ritenuta validità di quel medesimo elemento a costituire prova, comunque, della partecipazione del medesimo soggetto al sodalizio criminoso cui quell'episodio delittuoso è riconducibile. Quasi che non fosse mai stato affermato il principio (da considerare invece ormai pacifico), secondo cui la prova dell'appartenenza di taluno ad un sodalizio criminoso, anche in posizioni di

rilievo, non implica che debba ritenersi provata anche la sua responsabilità in ordine a ciascuno dei singoli delitti compresi nell'ambito del programma comune. Dal che pare del tutto lecito trarre l'ovvio corollario che, per converso, ciò che non vale a provare la responsabilità per il singolo delitto ben può valere, invece, a provare la responsabilità per il reato associativo.

Nè può in alcun modo scriversi la difesa del ricorrente allorchè, sempre nel motivo in esame, adombra la possibilità (lamentando, nel contempo, la sua mancata presa in considerazione da parte dei giudici di merito), che l'accertato possesso, da parte del Di Sabbato, degli appunti contenenti l'annotazione delle targhe di veicoli appartenenti a dipendenti del Commissariato Primavalle avesse riferimento magari ad un non meglio precisabile proposito di natura illecita, ma non fosse necessariamente ricollegabile alla pretesa militanza del detto Di Sabbato nell'organizzazione terroristica. Una tale ipotesi, infatti, appare del tutto gratuita ed astratta, specie a fronte dell'ulteriore elemento richiamato nell'impugnata sentenza e costituito dalle dichiarazioni della Libera, in cui si riferiva di quanto affermato, in sede di "direzione di colonna", dalla Petrella, responsabile della brigata Primavalle, secondo cui il soggetto arrestato a Primavalla e trovato in possesso degli appunti in questione sarebbe stato un militante di detta brigata, già arrestato in precedenza durante il sequestro Moro. Per la verità l'attendibilità di dette dichiarazioni è contestata dalla difesa della ricorrente, ma la contestazione è espressa nel secondo motivo di ricorso che pertanto, a questo punto, si deve passare ad esaminare.

236

- motivo n.2

E' anch'esso infondato. In linea di diritto va innanzitutto osservato che l'art.195 del vigente codice di procedura penale è del tutto indebitamente chiamato in causa, sia perchè esso non fa parte delle disposizioni che, ai sensi dell'art. 245 del D.L.vo 28 luglio 1989 n.271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del detto codice), debbono trovare applicazione anche nei procedimenti che, come quello presente, proseguono nell'osservanza del codice previgente; sia perchè il medesimo articolo, comunque, si riferisce solo alle deposizioni di testimoni e non alle dichiarazioni di coimputati (e, all'epoca in cui venne pronunciata l'impugnata sentenza non era neppure entrato in vigore il D.L. 8 giugno 1992 n.306, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, il quale, tra l'altro, ha modificato il comma 5 dell'art. 210 del codice vigente, inserendo anche l'art.195 tra quelli che, in quanto richiamati appunto dal detto comma 5 dell'art.210, debbono trovare applicazione anche nel caso di esame di imputato in procedimento connesso).

In secondo luogo, sempre in linea di diritto, va ricordato che, secondo un principio già affermato da questa Corte proprio con riguardo all'art.195 del vigente codice di procedura penale (e da considerare, quindi, a maggior ragione, valido anche in relazione a procedimenti per i quali la detta disposizione, mossa da evidenti e dichiarate finalità restrittive in ordine alla utilizzazione di deposizioni "de relato", non trova applicazione), in caso di mancata conferma, da parte del teste di

riferimento, di quanto altro soggetto abbia invece dichiarato di avere da lui appreso, non necessariamente la dichiarazione di detto ultimo soggetto deve risultare soccombente, sotto il profilo della valenza probatoria, rispetto all'altra, ben potendo il giudice, volta che abbia adempiuto l'obbligo di risalire (se richiesto) alla fonte della dichiarazione "de relato" (secondo quanto previsto, appunto, dal citato art. 195 c.p.p.), giungere motivatamente alla conclusione che la detta dichiarazione conserva la sua attendibilità anche a fronte della mancata conferma da parte del soggetto nel quale la fonte di riferimento si identifica (ved. in tal senso, in particolare, Sez. I, 11/2/91, Caruso, n.187556).

Ciò posto, e passando quindi all'esame della fattispecie concreta, si rileva che la fonte delle dichiarazioni "de relato" rese, sul punto in esame, dalla Libera, e cioè la Petrella Marina, risulta, pacificamente, essere stata escussa, tanto che, come si è visto, nella stessa impugnata sentenza si dà atto della mancata conferma, da parte sua, del contenuto di dette dichiarazioni. Ciò non implicava, per, alla luce delle considerazioni appena svolte, l'obbligo, per il giudice, di disattendere le dichiarazioni stesse, per privilegiare invece quelle della Petrella, gravando sul medesimo giudice soltanto l'obbligo, qualora avesse inteso (come ha fatto), considerare comunque valide e attendibili soltanto le prime, di fornire al riguardo adeguata e logica motivazione. Ora, ad un tale obbligo, non sembra alla Corte che il giudice si sia sottratto, risultando dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag. 296) che quest'ultima, a giustificazione della ritenuta

attendibilità di quanto dichiarato dalla Libera, ha fatto riferimento ad elementi legittimamente assunti come validi e significativi quali, oltre alla già sperimentata, particolare credibilità in generale della Libera, anche la sede in cui questa ultima era venuta a conoscenza di quanto da lei riferito (quella "direzione di colonna" che costituiva, per così dire, una sede "istituzionale" deputata all'acquisizione e alla discussione di ogni tipo di notizie che, come quella in questione, avesse rilievo ai fini della vita del sodalizio criminoso, sì che - come già rilevato ad analogo proposito anche con riferimento ad altre posizioni, - quelle notizie potevano sostanzialmente considerarsi come acquisite direttamente dalla dichiarante); ed ancora la circostanza di riscontro costituita dall'essere stato in effetti il Di Sabbato già in precedenza arrestato durante il sequestro Moro per aver tenuto comportamenti di natura apologetica riferiti a tale delitto.

La Petrella Marina, d'altra parte, è soggetto non collaborante, di tal che la mancata conferma, da parte sua, delle dichiarazioni della Libera non sembra fosse tale da dover essere necessariamente considerata dai giudici di merito come degna di particolare credibilità; il che giustifica, obiettivamente, il fatto che tale credibilità, in effetti, non le sia stata riconosciuta, indipendentemente dalla lamentata mancanza, su questo specifico punto, di apposita motivazione.

Nè può considerarsi rilevante, ai fini della richiesta invalidazione della decisione adottata dai giudici di merito, la circostanza, rappresentata

nel motivo di ricorso in esame, che la stessa Li=
bera avrebbe parlato del Di Sabbato come componente
della brigata Primavalle solo nell'interrogatorio
del 31 marzo 1982 "verisimilmente sollecitata" - si
afferma - dal magistrato che conduceva l'interro=
gatorio stesso, mentre in altri interrogatori, in
cui avrebbe pure dichiarato "l'organigramma della
brigata Primavalle", della presenza in essa del
nominato Di Sabbato non aveva fatto alcun cenno.
L'attendibilità di un dichiarante, infatti, sia esso
testimone o sia investito di altra qualifica processuale,
non implica che egli debba essere assimilabile ad
una sorta di registratore o di computer, in gra=
do, come tale, di fornire in ogni momento la tota=
lità delle informazioni in suo possesso, senza al=
cuna dimenticanza o incertezza, dovendosi invece
considerare che, trattandosi di soggetto umano,
questi ben può non ricordare, nello stesso momento,
tutto ciò che all'interrogante interessa, specie
quando l'oggetto dello sforzo mnemonico (come
nella specie), ampio, complesso e multiforme, sen=
za che ciò comporti, quindi, di per sè, la inattendi=
bilità di quanto dal medesimo soggetto, in un
momento successivo, ricordato e riferito. E ciò vale
anche nel caso in cui il ricordo e il riferimento
successivi siano in qualche modo stimolati dall'in=
terrogante, non costituendo, all'evidenza, un tale
stimolo qualcosa che, di per sè, sia equiparabile
ad una coercizione o ad un condizionamento, specie
quando, come si verifica nella specie, non vi siano
elementi di sorta che inducano a ritenere che il
dichiarante sia soggetto facilmente suggestionabi=

le. Senza contare, poi, che, in ogni caso, è soltan=
to una supposizione della difesa del ricorrente quel=
la, dianzi accennata, secondo cui la menzione del
Di Sabbato come componente della brigata Primavalle
sarebbe stata fatta dalla Libera solo a seguito di
sollecitazione del magistrato; supposizione basata
soltanto sulla circostanza che la dichiarazione re=
sa sul punto dalla Libera sarebbe stata introdotta
dall'espressione "Ricordo in questo momento", la
quale, in realtà, appare tutt'altro che univoca nel
senso ipotizzato dalla detta difesa.

Quanto poi all'ulteriore argomentazione, volta
a screditare le dichiarazioni della Libera sulla
base dell'asserito contrasto con quelle del Savasta
(il quale avrebbe riferito di non aver avuto notizia
dal responsabile della brigata Primavalle, cioè dal=
la Petrella, dell'avvenuto arresto di un componente
della medesima brigata), appare sufficiente osser=
vare che trattasi di elemento certamente valorizzabi=
le (e difatti valorizzato), ai fini difensivi, ma
non per questo dotato di decisività ed evidenza
tali da imporre la sua lettura, per converso, del=
l'altro elemento al quale i giudici di merito hanno
invece ritenuto di dare prevalente riferimento, ai
fini della formazione del loro convincimento. In=
dipendentemente, infatti, da ogni considerazione
circa la sussistenza o meno di un intento, da parte
del Savasta, di aiutare il Di Sabbato o altri impu=
tati nel presente procedimento (intento che, secondo
il ricorrente, a torto viene attribuito al detto
Savasta nell'impugnata sentenza ma al quale, in
verità, quest'ultima accenna, fuggevolmente, solo
ad altro proposito, e cioè con riguardo al ruolo

più o meno rilevante che la brigata Primavalle, nel suo complesso, avrebbe avuto nella progettazione ed esecuzione dell'omicidio Vinci), vi è da dire che in ogni caso nulla esclude che la mancata conoscenza, da parte del Savasta, dell'avvenuto arresto del componente della suddetta brigata, identificato nel Di Sabato, sia dipeso da fatteri occasionali, sempre possibili a verificarsi e che possono essere stati della più varia natura. Come non può escludersi, in linea di principio, che egli, pur essendo stato in effetti informato, non ne abbia conservato memoria, trattandosi di un episodio fra i tanti che hanno costellato la vita delle "brigate rosse" e non riguardando esso un militante di assoluto primo piano.

a suo tempo,

- motivo n.3

E' infondato. Il fatto che gli appunti dei quali il Di Sabato, come già ricordato, fu trovato in possesso non siano stati considerati prova sufficiente di una sua responsabilità concorsuale nell'omicidio Vinci non esclude per nulla che essi fossero comunque di contenuto dell'avvenuto svolgimento di un'attività informativa effettuata per conto della brigata Primavalle e, quindi, della "brigata rossa", la cui stessa costituiva articolazione territoriale. E l'attività informativa è di per sè tale, per le sue intuitive caratteristiche di delicatezza e di importanza, da implicare l'assunzione, da parte di chi la effettua, del ruolo organizzativo, ruolo che, pertanto, deve ritenersi, per ciò solo, essere stato legittimamente attribuito al ricorrente.

242

meno significativa, ai fini dell'attribuzione del medesimo ruolo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, appare l'attività di questi rivolta (sul che, in linea di fatto, non risulta formulata contestazione), per il procacciamento, mediante furto, dei veicoli da utilizzare poi per le attività della "brigata". La disponibilità di veicoli, infatti, rivelatevi, come appare di incontestabile evidenza, ad esigenze essenziali del modalizio criminoso, e l'attività di chi operava al fine di ottenerne la detta disponibilità non poteva dirsi facilmente fungibile, atteso anche il metodo, alquanto sofisticato, che, per ragioni di sicurezza, doveva essere seguito per realizzare la sottrazione di quei veicoli ai legittimi detentori; metodo dettagliatamente descritto nella impugnata sentenza e caratterizzato dal cosiddetto "doppiaggio" delle chiavi, i cui originali venivano temporaneamente acquisiti con la scusa, in genere, di provare l'efficienza dei veicoli da sottrarre (scelti, naturalmente, tra quelli, nuovi o usati, che erano offerti in vendita).

- motivo n.4

E' infondato. La "gravità dei titoli" (intesa, come appare intesa nell'impugnata sentenza), nel senso di gravità non dei titoli in sè, ma delle condotte concretamente poste in essere, nell'ambito dell'inquadramento giuridico ad esse attribuito, come pure il "negativo comportamento processuale" ben possono costituire elementi atti a giustificare (contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente), il mancato diniego delle attenuanti

generiche, specie quando, per converso, non risul=
ti (come, nella specie, non risulta, stando alla
lettura del motivo di ricorso in esame), che siano
stati rappresentati, da parte della difesa, elementi
specifici e significativi obiettivamente atti a so=
vrastare, nella loro valenza positiva, gli elementi
negativi dianzi indicati. Nè, d'altra parte, la
ritenuta negatività del comportamento processuale
può essere esclusa, come sembra volersi sostenere
dalla medesima difesa, sulla base dell'assunto che
l'imputato,"pur non avendo preso parte personalmente
al processo", aveva "regolarmente nominato un difen=
sore di fiducia, interessandosi, così, al suo an=
damento anche dopo la scarcerazione, avvenuta, pe=
raltro, molto prima dello stesso". Non può certo
ritenersi, infatti, che per "comportamento proces=
suale negativo" la corte di merito abbia inteso quello
caratterizzato dalla contumacia in quanto tale, e
quindi dal più o meno accentuato disinteresse nei
confronti del processo, dovendosi piuttosto ritene=
re che con la detta espressione i giudici abbiano
inteso riferirsi alla sostanza dell'atteggiamento
tenuto, nel corso del processo, dal ricorrente; at=
teggiamento caratterizzato da mancata ammissione
di ogni responsabilità e da assenza di collabora=
zione.

D'Ottavi Simonetta

Il ricorso, proposto sulla base di un unico motivo, volto ad escludere la legittimità del ritenuto giudizio di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, è da considerare infondato. La difesa ha sostanzialmente dedotto, a sostegno della propria tesi, soltanto la considerazione che dalle stesse dichiarazioni del Buzzatti, indicato nella impugnata sentenza come la fonte del principale elemento probatorio su cui si basava l'accusa, non emergeva affatto che il dichiarante fosse stato direttamente a conoscenza di una pretesa adesione della donna alle "brigate rosse", avendo egli invece fatto riferimento, più che altro, a quanto aveva appreso per il tramite del Santori, marito della ricorrente, secondo cui quest'ultima avrebbe solo mostrato disponibilità ad entrare nella suddetta organizzazione.

Al che devesi però obiettare, in primo luogo, che, come si rileva in particolare dalla sentenza di primo grado, in cui le dichiarazioni del Buzzatti sono testualmente riportate, nei loro brani essenziali, il detto Buzzatti non si limitò a parlare di una generica disponibilità della D'Ottavi ad entrare nell'organizzazione o a lavorare per essa, ma riferì, in dibattimento, che, per quanto gli constava, la donna era già "inserita di fatto nella"brigata ferrovieri" (pag. 1315). E, prima ancora, sempre a quanto si rileva dalla detta sentenza di primo grado (pag. 1314) , il Buzzati aveva indicato, fra gli altri, anche la D'Ottavi come componente della "brigata

servizi", da lui stesso diretta. In proposito ap=
pare il caso di rilevare che le surriferite dichiara=
zioni dibattimentali si inquadravano in un contesto
non certo caratterizzato dall'intento di aggravare la
posizione della D'Ottavi, dal momento che era il
medesimo contesto nel quale il Buzzati, come si ap=
prende ancora dalla citata sentenza, aveva dichiarato
di non ricordare affatto l'incontro, sia pur fuggevo=
le, che in precedenza aveva riferito di aver avuto
con la donna. E che, d'altra parte, ammesso che la
fonte delle informazioni del Buzzatti si identifi=
casse essenzialmente nel Santori, fosse comunque da
escludere che questi parlasse per semplice millante=
ria, è conclusione alla quale risultano essere moti=
vatamente pervenute tanto la sentenza impugnata quan=
to quella di primo grado, la quale ultima si è anche
data carico, a questo proposito, di riprodurre
(pagg.1316-1317), l'ampio brano delle dichiarazioni
del medesimo Buzzatti, in cui questi spiega le ra=
gioni, del tutto plausibili, per le quali l'ipotesi
anzidetta appariva fuori di ogni verisimiglianza;
ragioni, quelle ora accennate, le quali essenzial=
mente riposavano sulle riferite (e non smentite)
circostanze in cui le informazioni in questione era=
no state apprese, e cioè in sede di discussione con
altri militanti, i quali conoscevano tutti la D'Otta=
vi ed implicitamente, con il loro silenzi, avalla=
vano quanto sul suo conto veniva riferito dal di
lei marito.

L'altra obiezione che, in secondo luogo, appa=
re da muovere alla tesi difensiva e che, ad avviso
della Corte, vale ad inficiarla, è che, oltre alle

dichiarazioni del Buzzatti, risultano aver milita=
to a sfavore della D'Ottavi anche quelle dello stes=
so Santori, il quale, come ricordato nell'impugna=
ta sentenza, ebbe a riferire al pubblico ministero
che anche la detta D'Ottavi era "entrata a far parte
dell'organizzazione b.r., sia pure in modo estrema=
mente marginale", nel senso, subito dopo spiegato,
che il Buzzatti aveva proposto ad esso Santori di far
aderire la donna alle b.r. ed egli (avendo eviden=
temente accolto tale invito e procurato quindi la
detta adesione, giacchè altrimenti la cosa non
avrebbe avuto senso alcuno), aveva poi scelto per
lei il "nome di battaglia" di Nicola (pagg.306 della
sentenza d'appello e 1319 di quella di primo gra=
do). Il Santori, inoltre, sempre a quanto risulta
dalle sue dichiarazioni riportate nella sentenza
di primo grado, ebbe anche a precisare, nel medesi=
mo contesto, che la D'Ottavi aveva poi effettiva=
mente conosciuto il Buzzatti.

Di tali risultanze, del tutto ignorate nel moti=
vo di ricorso in esame, la difesa della ricorrente
ha fatto cenno soltanto in sede di discussione ora=
le, essenzialmente per ricordare come il Sartori
avesse poi ritrattato le dette dichiarazioni e co=
me il medesimo fosse da considerare soggetto poco
attendibile in generale, avendo a suo tempo indica=
to come appartenenti alle "Brigate rosse" anche
tre sindacalisti del Ministero dei trasporti, poi
risultati invece del tutto estranei; obiezioni, que=
ste, che però risultano già efficacemente confuta=
te nell'impugnata sentenza e, con riguardo alla
prima, anche in quella di primo grado, con una se=
rie di argomentazioni logiche (che si possono rias=

sumere nell'assenza di obiettive giustificazioni
alla ritrattazione, nell'assenza di qualsivoglia
plausibile motivo sulla base del quale il Santori
potesse essersi indotto, originariamente, a calunni=
re la moglie, nella contestualità fra l'inattendibile ritratta=
zione di cui si è detto e le false accuse a carico
dei sindacalisti); argomentazioni, queste, che pos=
sono apparire più o meno condivisibili, a seconda
dei punti di vista, ma che, di per sè, non sono cer=
to arbitrarie e irragionevoli e sfuggono, pertanto,
ad ogni sindacato di legittità.

Farina Luciano

- motivi dell'avv. Baccioli

Sono comuni a quelli del ricorso Berardi ed al=
tri, e vanno quindi dichiarati infondati per le
medesime ragioni già illustrate nella trattazione
di detto ricorso.

- motivi dell'avv. la Giudice

Sono a loro volta comuni a quelli del ricorso Ca=
pelli e vanno pertanto anch'essi dichiarati infon=
dati, sulla base delle argomentazioni a suo luogo
addotte a sostegno della reiezione del suddetto ri=
corso.

- motivo n.1 redatto dall'interessato

E' infondato. L'attribuzione, infatti, al ricor=
rente, del ruolo organizzativo (ciò di cui egli si
duole), è da considerare del tutto giustificata,
alla stregua delle risultanze di fatto (sostanzial=

mente non contestate), di cui è menzione nell'impu=
gnata sentenza, e cioè l'avere il Farina provvedu=
to alla "gestione dell'importantissima base di
via delle Nespole", l'avere egli svolto attività di
proselitismo "sfociata nell'arruolamento di altri
tre elementi" e l'avere infine partecipato "a nume=
rose inchieste su agenti di custodia". La inqua=
drabilità di siffatte attività in quelle che carat=
terizzano il ruolo di "organizzatore" non appare
dubbia, avuto riguardo al significato che, ai fini
che qui interessano, deve riconoscersi alla suddet=
ta definizione, secondo i principii più volte enun=
ciati da questa Corte e già richiamati nella trat=
tazione del motivo n. 2 del ricorso Amidani; prin=
cipi in base ai quali, tra l'altro, è da escludere
che l'"organizzatore", per esser tale, debba ne=
cessariamente essere investito, come invece si opi=
na da parte del ricorrente, di compiti di coordi=
namento e di direzione dell'attività di altri sog=
getti, rientrando piuttosto i detti compiti fra quel=
li da considerare propri di "capi" o "dirigenti".
L'attività organizzativa, invece, caratterizzando=
si principalmente sulla base dei requisiti della
essenzialità ed infungibilità (intesa quest'ultima
in senso relativo, e cioè come non facile intercam=
biabilità fra un soggetto e un altro, e non come assoluta insostituibilità, dif=
ficile, tra l'altro, ad ipotizzarsi in qualsivoglia
attività umana), non implica affatto l'assunzione
di compiti del genere anzidetto, ben potendo esse=
re essenziale ed infungibile anche un'attività che
taluno compie senza in alcun modo coinvolgere l'o=
pera di altri soggetti che debbano coadiuvarlo.

Quanto poi alla pretesa occasionalità delle atti=
tà attribuite al Farina, vi è da dire anzitutto
che la gestione di una base, dovendosi necessaria=
mente protrarre per un tempo apprezzabile, non può,
per ciò stesso, essere qualificata come attività
episodica e occasionale. E, difatti, il ricorrente
saggiamente evita di impegnarsi su questo punto,
limitandosi a lamentare la mancanza di prova in ordi=
ne al requisito della "continuità" (oltre che a quello
dei "poteri decisionali, per il quale vale, però,
quanto si è appena rilevato in precedenza), solo
con riguardo all'attività di reclutamento ed a
quella di effettuazione di inchieste. Ma, anche
così limitata nell'oggetto, la censura appare del
tutto pretestuosa, giacchè, una volta accertata
l'appartenenza di taluno ad un'associazione crimino=
sa (sul che, a quanto pare di capire, nel caso di
specie non vi è contestazione), le attività svol=
te dal medesimo soggetto nell'ambito di detta as=
sociazione non necessitano, ai fini della loro
eventuale valutazione come rivelatrici dell'as=
sunzione di un ruolo organizzativo, di una specifica
prova in ordine al requisito della continuità.

In linea di principio, infatti, un'attività può
essere considerata essenziale e infungibile (e quin=
di propria, come si è detto, di un ruolo organizza=
tivo), anche senza avere il carattere della continui=
tà, come ben può verificarsi nel caso di attività
che taluno degli aderenti, d'iniziativa o su richie=
sta, ponga in essere allo scopo di far fronte ad
un'esigenza contingente il cui soddisfacimento rap=
presenti però una condizione per la valida soprav=

vivenza del sodalizio. Ma, anche quando non si ve=
rifichi una tale ipotesi, l'eventuale occasionalità
dell'attività prestata non ha comunque un rilievo
decisivo, giacchè l'essenzialità e la infungibili=
tà attengono alla natura intrinseca dell'attività
stessa e non alla frequenza con la quale essa venga
prestata, la quale può dipendere da svariati fatto=
ri quali, ad esempio, l'impegno e la capacità del
soggetto operante, la presenza o meno di condizio=
ni favorevoli, etc. Ora, volendo scendere alla fat=
tispecie in esame, non appare dubbio che l'arruola=
re altri adepti del sodalizio criminoso e lo svol=
gere attività preparatoria indispensabile (come era
quella costituita dalle c.d. "inchieste"), all'attua=
zione degli scopi primari del sodalizio medesimo
erano attività sicuramente classificabili, per la
loro intrinseca natura, fra quelle essenziali e
infungibili, per cui chi le poneva in essere, anche
occasionalmente (ma nel quadro, ovviamente, di uno
stabile rapporto di appartenenza all'associazione),
era per ciò stesso legittimamente qualificabile
come "organizzatore"; più o meno efficiente, più
o meno zelante, più o meno capace, ma sempre orga=
nizzatore perchè, se così non fosse stato, attivi=
tà del genere anzidetto gli sarebbero state pre=
cluse in assoluto.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Questa Corte ha già più
volte affermato in passato, confutando argomenta=
zioni non dissimili da quelle poste a base della
odierna doglianza, il principio della piena confi=

ura bilità del concorso formale fra il reato di ban=
a armata e quello di cospirazione sovversiva, com=
plice o con finalità di terrorismo e di eversione, come quello della configurabilità, con riguardo a tutte le fattispecie aventi di mira (associazione sotto, cospi=
cente, per quella di cospirazione, di cui all'art.270 bis terrorismo e di eversione, di cui all'art.1 del= cod. pen.), dell'aggravante di cui all'art.1 del= D.L. n. 625/79, conv. con modif. in le ge n.15/1980.

A titolo esemplificativo può citarsi, fra le più re= centi pronunce di questa Corte, con riguardo al primo di detti principii, Sez. I, 22 ottobre 1988 - 26 gen= naio 1989 n.1088 (m. 180287), la quale ha affermato: " I delitti previsti dagli artt.270 e 270 bis cod. pen. non concretano nè un elemento costitutivo nè una cir= costanza aggravante della banda armata, con la quale, invece, sussiste un legame di fine a mezzo e non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il reato fine venga realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso sia il principio di specialità". Nello stes= so senso, fra le altre: sez.I, 21/3-29/7/83 n. 590, m.160071; sez.I, 20/12/84-16/5/85 n.4743,m. 169198; sez.I,31/5-12/7/85 n.6979,m. 170095; sez.I,29/11/85-5/6/86 n. 4938,m. 172979; sez.I, 7/10-10/8/87 n.8944, m. 176503; sez.I, 9/4-10/8/87 n.8952,m. 176517; sez. I, 14/12/88-17/10/89 n. 13850,m. 182284.

Altrettanto, o forse più nutrita ed univoca è poi la giurisprudenza relativa al secondo principio. A ti= anche in questo caso, tolo meramente esemplificativo appare sufficiente ri= chiamare, al riguardo, sez.I,30/1-27/3/92 n. 3744, m. 189714, la quale ha affermato:"La circostanza aggra=

vante della commissione del reato per finalità di te= rrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, prevista dall'art.1, comma I, del D.L. n.625 del 1979, conv. in L. n.15 del 1980, può essere applicata in relazione al reato di banda armata, atteso che tali finalità non sono elemento costitutivo del suddetto reato". Nello stesso senso, fra le numerose altre: sez.un. 19/5-7/6/84 n.14, m. 165[illegible], 21/9/84 n. 1054, m.165634; sez.I,17/1-12/2/85 n.1540,m,167885; sez.I, 23/3-9/5/92 n. 5437,m. 190314.

Dall'indirizzo espresso con le richiamate pronunce non ritiene la Corte che vi sia motivo di discostarsi, non risultando prodotto, come già accennato, alcun nuovo e decisivo argomento che possa indurre a rimet= terlo in discussione. In linea di fatto, poi, con riguardo al reato di associazione terroristico-eversi= va(art.270 bis C.P.), non può dirsi vi sia stata in= debita applicazione dell'aggravante di cui all'art.1 del D.L. n.625/79 in quanto tale aggravante, contesta= ta in relazione alla fattispecie, originariamente de= lineata (e ritenuta dal primo giudice) di cui all'art. 270 C.P., è stata poi assorbita nella riqualificazione del medesimo addebito, da parte del giudice di secon= do grado, sotto le previsioni dell'art.270 bis. Anche sotto quest'ultimo limitato profilo, quindi, la pro= posta censura è infondata.

- motivo n.3

E' infondato, per le medesime ragioni già illustra= te nella trattazione di analoghi motivi proposti da altri ricorrenti (ved. mot.7 del ricorso Benera e mot.2 del ric.Capuano), prospettandosi anche in questo caso l'erronea argomentazione secondo cui l'adesione al programma criminoso delle "b.r." comporterebbe la unicità del disegno criminoso rispetto a tutti i de= litti poi realizzati nell'ambito di quel programma.

- motivo n.4

E' infondato, al limite dell'inammissibilità, tradu=

generica
cendosi in una critica/volta a sindacare il merito delle decisioni adottate dalla corte territoriale in tema di quantificazione della pena e di denegata concessione delle attenuanti generiche; decisione che la detta corte ha correttamente (e, quindi, insindacabilmente motivato), con riferimento a specifici e validi elementi da ciascuno, quali, in particolare, la "gravità dei fatti consi= derati nella loro oggettiva materialità" e i "precedenti penali per gravissimi reati; elementi, questi, che il ricorrente, dal canto suo, ha del tutto ignorato.

Fenzi Enrico

- motivo n.1

E' infondato. Come chiaramente si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, il Fenzi è stato ritenuto corresponsabile, a titolo di concorso morale, del sequestro D'Urso non sulla sola base della appartenenza, pure a semplice, alla "direzione strategica" (intesa come organismo di vertice) delle "brigate rosse", ma come diretto ispiratore, unitamente ad altri, della "risoluzione strategica" del settembre 1979, la quale, per sua stessa natura, aveva natura di direttiva volta ad indicare in un certo modo e con ben precisi obiettivi l'azione dei militanti cui era diretta. E dal testo di detta risoluzione, riportato, nei brani essenziali, nella motivazione dell'impugnata sentenza, risulta ben chiaro che l'indirizzo da tradurre in atto era, molto concretamente, quello, tra l'altro, di "colpire i vertici del Ministero di Grazia e Giustizia", "colpire la magistratura di guerra e i CC che in modo sempre più integrato conducono la campagna di guerra", onde attaccare, come obiettivo immediato, la chiusura, "con o senza accordo", dell'supercarcere. Proprio quindi l'esistenza di tali elementi, ove ne fosse necessario, e non lo è, la sussistenza accertata dai giudici di merito, i quali, a fronte di un episodio criminoso come quello costituito dal sequestro D'Urso, le cui caratteristiche e le cui conclamate finalità corrispondevano puntualmente alle direttive enunciate e la cui ideazione ed attuazione era espressamente rivendicata da quella stessa "brigate rosse" nel cui ambito, poco prima, quelle direttive erano state emanate, hanno ha ciò

tratto la conclusione, anche logicamente inoccepibile (alla luce dei principii che regolano l'istituto del concorso di persone nel reato), che ciò, come il Fenzi, avesse consapevolmente operato nella elaborazione delle direttive successive non poteva non aver avuto anche un'ulteriore, e tipico, effetto di concreto rafforzamento, e cioè che, in punturale attuazione di esse e nel rispetto dei valori cui esse erano dirette, era poi stato, di fatto, compiuto. E che, d'altra parte, il Fenzi fosse in effetti stato "parte attiva" nella elaborazione della "risoluzione strategica" di cui si è detto non è, sostanzialmente, contestato neppure dalla difesa del ricorrente, la quale, evidentemente, nulla ha potuto opporre agli elementi che, al riguardo, sono stati illustrati dai giudici di merito, tra i quali, non ultimo, quello costituito (pag.320) dal riferimento al c.d. "ritiro di Fenzi", in cui, nell'estate del 1979, fu proprio il Fenzi, unitamente al comunista Senzani (poi investito della direzione del "fronte carceri" costituito in seno alla stessa "risoluzione strategica"), a collaborazione anche di Moretti e Cuagliardo, a delineare la bozza del documento in questione.

Ciò posto, anche qui, peraltro, completamente fuori luogo risulta la critica mossa dalla difesa del ricorrente, nella premessa del motivo in esame, a proposito di quella che, a suo parere, sarebbe stata la inosservanza, da parte dei giudici di merito, dei principii vigenti in materia di prova indiziaria, laddove che gli elementi sulla cui base è stata affermata dal responsabilità del Fenzi non hanno certamente natura di "indizi", essendo essi idonei

a fornire direttamente, e non per induzione (a meno che quest'ultima non venga, indebitamente, identificata nell'applicazione di principii di diritto quali, nella specie, quelli attinenti il concorso di persone nel reato), la prova di detta responsabilità.

Parimenti fuori bersaglio si appalesa poi l'ulteriore critica basata sulla pretesa inosservanza del principio, già volte affermato da questa Corte, secondo cui la mera appartenenza di taluno ad un sodalizio criminoso non implica, per ciò solo, la responsabilità del medesimo soggetto in ordine a qualsiasi reato ascrivibile al detto sodalizio. Si è visto, infatti, come nel caso di specie, il giudizio in ordine alla ritenuta responsabilità del Fenzi sia stato fondato non sulla mera qualità di esponente di vertice delle "brigate rosse", da lui rivestita, ma su fatti specifici correttamente visti ed interpretati come dimostrativi di una altrettanto specifica responsabilità.

Quanto, infine, all'ulteriore critica formulata dalla difesa del ricorrente a proposito della ritenuta (dai giudici) appartenenza del medesimo al "fronte carceri", vi è da dire che detta appartenenza non costituisce, comunque, nell'economia generale dell'apparato motivazionale posto a sostegno del giudizio di responsabilità, elemento di riconosciuta o riconoscibile decisività. Dalla stessa impugnata sentenza, infatti, si rileva chiaramente che il detto giudizio veniva considerato, giustamente, come già sufficientemente fondato sulla sola base dell'accertata, attiva partecipazione del Fenzi all'elaborazione della "risoluzione strategica" di

cui si è detto (ved., in proposito, pag. 319, primo capoverso, e pag. 321, quarto rigo). Già questo basterebbe, quindi, a togliere ogni sostanziale rilievo alla censura in questione giacchè la stessa, anche se fondata, non potrebbe comunque, per quanto appena osservato, dar luogo ad effetti invalidanti della decisione adottata dai giudici di merito. Appare infatti evidente che, essendo il "fronte carceri" la struttura appositamente creata per l'attuazione della "risoluzione strategica", ben poca importanza poteva avere, ai fini dell'attribuzione di responsabilità penali a chi avesse collaborato all'elaborazione di detta risoluzione, la circostanza che questi avesse poi assunto o meno un ruolo anche nella struttura anzidetta, volta che il delitto commesso rientrasse comunque nell'ambito di quelli che, in base alla risoluzione, dovevano essere compiuti.

A tutto ciò può, peraltro, aggiungersi che i giudici di merito, riferendosi alle dichiarazioni del Buzzatti, a loro volta basate su un elemento documentale costituito dal c.d. "bilancio" delle attività della struttura in questione, hanno dato plausibile e ragionevole spiegazione del loro assunto, nulla rilevando in contrario, ai fini del presente giudizio di legittimità, il fatto che gli stessi abbiano in tal modo disatteso - secondo quanto si assume da parte della difesa - la risultanza di segno diverso costituita dalle dichiarazioni del Savasta, secondo il quale il Fenzi sarebbe rimasto estraneo al "Fronte carceri", non essendo riconoscibile, in tali dichiarazioni, una valenza tale da renderle, di per sè, più attendibili ri=

spetto a quello del [illegible]. Meno che mai, poi, può ritenersi che dovesse costituire elemento ostativo alla ritenuta appartenenza del Fenzi al "fronte carceri" il fatto che il medesimo imputato fosse stato considerato meritevole della speciale attenuante di cui all'art.3 comma I della legge n. 304/ 2, applicabile soltanto, come è noto, a chi, tra l'altro, avesse reso "piena confessione di tutti i reati commessi". A prescindere, infatti, da ogni altra considerazione, basti rilevare, al riguardo, che, costituendo il "fronte carceri" una semplice articolazione delle "brigate rosse", l'appartenenza ad esso non era tale da dover essere considerata come reato autonomo (e quindi da confessare) rispetto a quello (confessato) costituito dall'appartenenza, in posizioni di responsabilità, alle dette "brigate rosse".

- motivo n.2

E' infondato. Tanto in primo quanto in secondo grado il Fenzi è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.28[illegible] bis cod. pen. (sequestro D'Urso), considerato il più grave tra quelli per i quali è stato pure formulato giudizio di responsabilità e che sono stati considerati uniti al primo con il vincolo della continuazione, interna ed esterna. Ciò posto, poichè la pena base stabilita per il reato di sequestro di persona è rimasta immutata (anni 25 di reclusione), ed immutati sono rimasti tanto l'aumento globalmente inflitto a titolo di continuazione, interna ed esterna, quanto la riduzione (fissa) dovuta in base all'art.3 comma I della legge n.304/82 (essendosi in sostanza la corte di

merito limitata a correggere un passaggio intermedio del procedimento di calcolo illustrato nella sentenza di primo grado), ne deriva che non appare in alcun modo configurabile la denunciata "reformatio in pejus", in ordine alla quantificazione della pena, di cui al motivo di ricorso in esame.

- motivo n.3

E' anch'esso infondato. Le attenuanti generiche sono così definite proprio perchè, in base alla norma che le prevede (art.62 bis CP.P.) è possibile prendere in considerazione, ai fini di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, circostanze "diverse" da quelle previste, ai medesimi fini, da specifiche disposizioni, codicistiche o meno. Ne consegue che quando si tratti invece delle medesime circostanze contemplate da tali disposizioni, le stesse, una volta che abbiano operato in forza di queste ultime (come si verifica appunto nella fattispecie), non possono poi operare una seconda volta, in forza del citato art.62 bis cod. pen. Correttamente, quindi, nel caso in esame, la corte di secondo grado, sulla base del non contestato presupposto di fatto che gli elementi addotti a sostegno della richiesta volta ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche erano gli stessi già positivamente valutati ai fini dell'attenuante specifica di cui all'art.3, comma I, della legge n.304/82, ha respinto la detta richiesta.

Fierillo Carmine

- motivo unico articolato.

E' infondato. Non sussiste, anzitutto, la denuncia=
ta violazione del principio del "ne bis in idem".
L'avvenuta esclusione, infatti, in altro giudizio,
della rilevanza penale, sotto il profilo di cui
all'art.303 comma secondo cod. pen. (pubblica apo=
logia dei delitti indicati nel comma primo dello
stesso articolo), del fatto costituito dalla pub=
blicazione, sulla rivista "Corrispondenze interna=
zionali", dello scritto di origine brigatista "L'ape
e il comunista", non implicava affatto il divieto
di assumere, nel presente procedimento, quel mede=
simo fatto come elemento probatorio dei diversi
reati di partecipazione a banda armata e associa=
zione terroristico-eversiva, di cui il ricorrente
è stato ritenuto responsabile. Va al riguardo con=
siderato che il divieto di reiterazione del giudi=
zio attiene al fatto inteso come elemento costituti=
vo o integrativo dell'imputazione, ma non certo al=
la valutazione di quel medesimo fatto come elemento
di potenziale rilievo probatorio ai fini di una im=
putazione consistente nell'attribuzione di un reato
i cui elementi costitutivi e integrativi, nella fat=
tispecie astratta prevista dal legislatore, siano di
natura diversa. E non appare dubbio che la condotta
caratteristica del reato di partecipazione ad un'as=
sociazione criminosa è ben diversa, proprio a livello
di previsione normativa, da quella che si sostanza
nell'apologia di specifici fatti criminosi, consi=
stendo la prima nel fatto in sè dell'adesione al so=
dalizio, con conseguente rafforzamento delle poten=

zialità operative di quest'ultimo, e la seconda
nella pubblica esaltazione di fatti criminosi, che
chiunque può compiere, indipendentemente dall'esse=
re o meno appartenente a quel sodalizio ma che,
una volta compiuta, pur se giudicata irrilevante
sotto il profilo, appunto, dell'apologia, ben può
essere assunta dal giudice di merito come elemento
indicativo, unitamente ad altri, dell'avvenuta ade=
sione del soggetto all'organismo al quale sono ri=
conducibili i fatti oggetto di esaltazione.

Nè la conclusione può cambiare sol perchè nella
fattispecie - secondo quanto si assume nel motivo
di ricorso in esame - nel processo relativo al rea=
to di cui all'art. 303 comma secondo cod. pen., con=
clusosi con l'assoluzione dell'imputato, sarebbe
stata in concreto esclusa l'esistenza di legami
tra il Fierillo e l'organizzazione delle "brigate
rosse", attribuendosi la ragione del possesso, da
parte del detto ricorrente, del materiale poi ogget=
to di pubblicazione, unicamente alla sua qualità di
giornalista. Basti considerare, al riguardo, che
l'apologia di reato non può mai sostanziarsi nel
semplice possesso di scritti, documenti, immagini
e quant'altro possa essere di contenuto apologetico
rispetto a specifici fatti delittuosi, occorrendo
invece, come elemento proprio e caratteristico del
reato, quello della diffusione in pubblico di sif=
fatto materiale; di tal che, quali che siano state
le considerazioni espresse nella sentenza terminati=
va del procedimento relativo al suddetto reato a pro=
posito dell'origine, più o meno giustificata, del
possesso, da parte del Fierillo, del materiale da

lui poi pubblicate, è evidente che tali considera=
zioni, non avendo una riconoscibile, oggettiva inci=
denza in ordine al nucleo centrale ed essenziale del=
la decisione adottata (che era, e non poteva non
essere, soltanto quella circa la rilevanza penale
e meno della "pubblicazione"), non erano in alcun
modo da considerarsi come vincolanti per il giudi=
ce chiamato a decidere sulle diverse imputazioni
di cui al presente procedimento.

Non sussiste, poi, neppure la denunciata violazione
del divieto di "reformatio in pejus", configurabile,
invece, secondo il ricorrente (a quanto sembra di
capire), per avere la corte di secondo grado rite=
nuto che vi fosse stata attività partecipativa del
medesimo ricorrente alle "brigate rosse" anche nel
periodo iniziale, cui si riferivano le dichiarazioni
della Libera e del Savasta (anno 1976), laddove det=
ta attività sarebbe stata esclusa dai primi giudici,
i quali avrebbero qualificato la condotta del Fio=
rillo in detto periodo come "sola dimostrativa della
disponibilità dell'imputato a commettere le stesse
reate in futuro". Tale assunto, come è agevole
rilevare dalla lettura delle pagg. 1385 e 1386 del=
la sentenza di primo grado, muove in realtà da un
presupposto del tutto fallace, giacchè risulta ap=
punto da detta lettura che i giudici della corte
d'assise non hanno affatto inteso escludere (nel
qual caso, oltretutto, ve ne sarebbe stata traccia
nel dispositivo), ma hanno, al contrario, inteso
affermare che il Fiorillo, nel 1976, era entrato,
sia pure per breve tempo, a far parte delle "briga=
te rosse". Essi infatti, rilevata l'esistenza di
un certo contrasto tra le dichiarazioni della Libera

(in base alle quali il Fiorillo sarebbe dapprima
entrato nell'organizzazione, unitamente ad altri
facenti parte di un gruppo denominato "Viva il
comunismo", per poi uscirne poco dopo a cagione di
gravi divergenze con il Moretti, non disposto a
riconoscere al Fiorillo il ruolo dirigenziale da
questi rivendicato), e le dichiarazioni del Savasta
(in base alle quali, invece, le divergenze anzi=
dette si sarebbe manifestate in sede di trattative
per l'ingresso del Fiorillo e del suo gruppo nella
organizzazione, per cui tale ingresso, al momento,
non avrebbe più avuto luogo), hanno motivatamente
ritenute, al pari di quanto hanno poi fatto i giudi=
ci d'appello, che il detto contrasto fosse più ap=
parente che reale, traendo esso origine soltanto
da una imprecisione di ricordi essenzialmente da
parte del Savasta. A loro giudizio, come si legge
testualmente nella sentenza di primo grado, era
"la natura stessa" della divergenza insorta tra il
Moretti (giunto a Roma per organizzarvi la "colonna"
romana" delle "brigate rosse"), e il Fiorillo, a
dimostrare che essa era sorta "non prima dell'in=
gresso (scil. del Fiorillo - N.d.R.) nelle brigate
rosse ma quando, dopo averti aderito ed essere
entrati nell'organizzazione, vengono distribuiti i
compiti, in concreto, e assegnati i ruoli". E pro=
seguiva poi la sentenza osservando (con riferimen=
to all'episodio riferito dal Savasta, secondo cui,
ad un certo momento, il Fiorillo avrebbe accusato
il Moretti di voler "strumentalizzare" i romani e
il Moretti avrebbe reagito puntando la pistola con=
tro il Fiorillo) che detto episodio sarebbe inspiega=
bile, come pure non sarebbe giustificabile l'accu=

sa di "strumentalizzazione" che gli aveva dato ori=
gine, dal momento che i soggetti a cui essa si ri=
feriva (e cioè i "romani", ivi compreso, evidente=
mente, lo stesso Fiorillo), "potevano essere stru=
mentalizzati soltanto se già inseriti nella colonna
romana". Quale che sia la condivisibilità o meno
di tali argomentazioni, appare evidente, quindi,
che, come si è già osservato, anche per i giudici
di primo grado, come poi per quelli di secondo gra=
do, era da ritenere che il Fiorillo, nel 1976, fos=
se effettivamente entrato a far parte delle "brigate
rosse", sia pure per uscirne poco dopo, a cagione,
appunto, dei ricordati contrasti con il Moretti.
Vero è che nella sentenza di primo grado vi è anche
l'affermazione, ricordata dal ricorrente, secondo
cui il comportamento tenuto dal Fiorillo nel 1976,
(come si legge a pag. 1385 di detta sentenza ed è
ripetuto, pressochè negli stessi termini, a pag.
1386, subito dopo l'altro brano dianzi riportato),
"rivela....la disponibilità concreta del Fiorillo
alla lotta armata e la sua aspirazione a ricopri=
re cariche dirigenziali nelle b.r.; disponibilità
che è importante per la valutazione della successi=
va condotta" (quella cioè degli anni '80 e '81,
fino all'arresto). Tale proposizione, però, non
è affatto formulata, contrariamente a quanto la
difesa del ricorrente vuol rappresentare, in termini
di esclusione di ciò che invece è, subito dopo, come
si è visto, chiaramente affermato, ma è invece
formulata in termini concessivi rispetto alla tesi
difensiva prospettata nei motivi d'appello circa
la pretesa inidoneità delle dichiarazioni Libera

e Savasta a dimostrare che già nel 1976 in Fiorillo
fosse stato aderente alle "brigate rosse". Del tutto
arbitrario appare, quindi, il voler trarre dalla det=
ta proposizione la conclusione che invece ne ha trat=
ta la difesa del ricorrente la quale ha trasformato
quello che era, sostanzialmente, soltanto un "obiter
dictum" o un'argomentazione rafforzativa "ad abunda=
tiam" nell'elemento portante di una decisione che è
stata, invece, come si è visto, di segno completamen=
te diverso.

Quanto poi all'ulteriore argomentazione difensiva,
basata sulla pretesa violazione dell'art.195 del nuo=
vo codice di procedura penale vigente, appare suffi=
ciente richiamare quanto, con riguardo ad analoga censu=
ra, è stato osservato in precedenza, nella tratta=
zione del motivo n.2 del ricorso Di Sabbato.

Si censura, inoltre, da parte del ricorrente, più
in generale, la pretesa illogicità e contraddittorie=
tà della motivazione sulla base della quale i
giudici d'appello, conformemente a quelli di primo
grado, hanno ritenute attendibili e validamente
riscontrate le dichiarazioni della Libera e del
Savasta. Anche tale critica, però, appare del tutto
destituita di fondamento e, anzi, al limite della
inammissibilità, poichè i giudici di merito hanno
in realtà indicato una serie di elementi di riscontro
alle dichiarazioni della Libera e del Savasta mentre
il ricorrente, da parte sua, si limita ad una gene=
rica e sostanzialmente immotivata contestazione del=
la rilevanza attribuita ai detti elementi, specifi=
cando soltanto con riguardo ad uno di essi, e cioè
quello costituito dall'ingresso nelle "brigate rosse"
di tutti i componen=

ti del gruppo "viva il comunismo", che si sarebbe trattate di "un fatto del tutto estraneo al punto controverso da provare, che era appunto quello se tali vicende (cioè quelle dell'ingresso - N.d.R.) fossero state o no condivise anche dal Fiorillo". Con il che si dimentica, però, che l'elemento di riscontro, in quanto tale, come questa Corte ha più volte affermato, non è destinato a "provare" un fatto, ma soltanto a rendere credibile la prova che è costituita dalle dichiarazioni accusatorie di un soggetto compreso tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p. vigente, giacchè, se così non fosse, non di "riscontro" si tratterebbe, ma di prova autonoma la quale, pertanto, toglierebbe per ciò stesso rilevanza a quelle dichiarazioni. Ora, nel caso di specie, la "prova" a carico del Fiorillo era costituita dalle dichiarazioni accusatorie, più volte richiamate, della Libera e del Savasta, le quali si riferivano specificamente allo stesso Fiorillo e che quindi ben potevano poi dirsi corroborate, anche nei suoi confronti, dai comportamenti tenuti dai componenti del gruppo di cui, pacificamente, il ricorrente era a capo (e cioè appunto il sunnominato gruppo "viva il comunismo"). Che poi una tale valutazione possa essere, in sè, opinabile è cosa che attiene unicamente al merito e che, come tale, non può essere oggetto di sindacato in questa sede, in assenza (come si verifica nella specie) di specifici e rilevabili vizi afferenti la motivazione sulla quale la detta valutazione si fonda.

Censura di merito e generica è poi anche quella

attinente il carattere più apparente che reale, di secondo i giudici di merito, della ricordata divergenza fra le dichiarazioni della Libera e quelle del Savasta. Anche a tale proposito, infatti, ad una motivazione che, sul punto, è stata resa dai detti giudici, i quali hanno spiegato, come già in precedenza si è ricordato, le ragioni di detta affermazione, si contrappone una critica formulata in termini assolutamente sommari e apodittici, i quali si esauriscono nel definire "stupefacente" l'affermazione in questione, "atteso che tale divario è relativo all'unica circostanza di fatto veramente rilevante, su cui, in pratica, verte tutta la discussione in ordine alla prova"; con il che, oltretutto, si confonde la questione attinente la potenziale rilevanza del divario (riconosciuta dai giudici di merito, tanto che si sono appunto preoccupati di farne oggetto di motivazione), con la valutazione, in fatto, dei termini effettivi ai quali il divario stesso andava ricondotto; valutazione, questa, di cui non viene in alcun modo enunciata nè, tanto meno, dimostrata la irragionevolezza e la arbitrarietà.

Nè miglior fondamento può riconoscersi all'ulteriore critica formulata dalla difesa del ricorrente a proposito di quanto affermato nell'impugnata sentenza circa la non completa assimilabilità di quanto riferito dalla Libera e dal Savasta a notizie acquisite "de relato", dal momento che si trattava, in realtà, di fatti di cui essi erano venuti a conoscenza non in via riservata e per generiche confidenze, ma per averli appresi nelle sedi "istituzionali" del sodalizio criminoso nell'ambito del quale i nominati soggetti occupavano elevati livelli di responsabilità.

Già si è rilevato, infatti (si richiama, in proposito, la trattazione del motivo n.3 del ricorso Ciccolella, a pag. 206, e quella del motivo n. 2 del ricorso Di Sabbato, a pag. 238), che in effetti la distinzione operata dai giudici di merito, nei termini sopra sommariamente indicati, era da considerare tutt'altro che cervellotica; giudizio, questo, che non può che essere qui ulteriormente confermato, rispondendo la detta distinzione a criteri di evidente ragionevolezza, fondati su nozioni di comune esperienza. È ben noto, infatti, che in qualsiasi organismo associativo esiste (come si è già osservato, in particolare, nell'esame del ricorso Ciccolella), un flusso circolare di informazioni che, specie quando l'organismo stesso sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica (come, incontestabilmente, si verificava nel caso delle "brigate rosse"), implica che le dette informazioni (ovviamente in quanto attinenti la vita del sodalizio), debbano essere considerate, almeno per quanto riguarda i soggetti che, nell'ordinamento occupano posizioni di vertice, come acquisite quasi direttamente. Ciò in quanto è l'ordinamento stesso, per quanto embrionale e sommario possa essere, ad assicurare, di regola, il controllo e la verifica delle informazioni in misura tanto maggiore quanto più alto è il livello gerarchico al quale esse sono destinate; il che, ovviamente, è tanto più valido in quanto ci si trovi in presenza, come si verifica nel caso delle "brigate rosse", di un ordinamento che si è ben lungi dal poter definire "embrionale e sommario". Ciò non vuol dire certo che, in sede di valutazione giudiziaria, in-

formazioni del genere di quelle anzidette debbano essere considerate come investite del crisma della assoluta e indiscutibile attendibilità (cosa che, resto, i giudici di merito, nel presente precedimento, si sono ben guardati dall'affermare); vuol dire soltanto che esse, verificandosi le condizioni dianzi specificate, appaiono ragionevolmente distinguibili, ai fini della loro collocazione ad un più alto livello di credibilità, dalle semplici e comuni informazioni "de relate", il che, in sostanza, è quanto i giudici di merito hanno inteso affermare.

Passando quindi all'esame dell'ultima delle censure proposte dal ricorrente, riguardante la denegata concessione delle attenuanti generiche, devesi rilevare che, con essa, il ricorrente, in sostanza, altro non ha fatto se non riproporre all'attenzione di questa Corte le argomentazioni di merito che già erano state proposte in sede di appello e che i giudici di secondo grado hanno disatteso sulla base di una valutazione complessiva della gravità del reato e della personalità dell'imputato. Tale valutazione è stata legittimamente ancorata ad elementi di sicura valenza, quali il comportamento processuale e quella che i giudici hanno definito la "disponibilità dimostrata dal soggetto ad attività di propaganda della lotta armata, considerata di vitale importanza per la sopravvivenza e la efficienza dell'organizzazione"; attività, quella anzidetta, che, come rilevato dagli stessi giudici, sarebbe addirittura, di per sè, di natura organizzativa. Di qui la sua implicita rilevanza ai fini, quanto meno, di una connotazione di rilevante gravità di quella che, per altro verso, è stata ritenuta come semplice partecipazione del-

Fiorillo alle "brigate rosse", con derubricazione dell'originario addebito che faceva carico allo stesso Fiorillo dell'assunzione di un ruolo organizzativo. Nè, al riguardo, può ravvisarsi contraddizione alcuna, giacchè appare di tutta evidenza che anche nell'ambito della semplice partecipazione, così come si verifica in qualsiasi ipotesi di reato, possono esservi livelli maggiori o minori di gravità, a seconda dei modi, dei tempi e delle circostanze da cui la partecipazione stessa viene ad essere caratterizzata.

A fronte di tutto ciò si sostiene, invece, da parte del ricorrente, che "tutti gli argomenti usati dai primi giudici per denegare le richieste attenuanti generiche non solo erano illegittimi, ma dovevano addirittura essere rovesciati per attribuire all'imputato, per la lealtà della condotta processuale, lo scarso apporto comunque fornito alla banda, le motivazioni dichiaratamente politiche e aperte della sua condotta, un grado di responsabilità penale meno elevato e, conseguentemente, una pena più contenuta"; critiche, queste, che, all'evidenza, si pongono completamente al di fuori degli schemi e dei limiti del presente giudizio di legittimità, non ponendo esse in luce alcuna specifica causa di nullità della decisione impugnata, ma soltanto, come si è già accennato, contestando il merito della decisione stessa.

Fosso Antonino

Il ricorso, basato su motivi comuni a quelli del ricorso Berardi ed altri, è da considerare infondato per le ragioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo ricorso; trattazione alla quale, pertanto, si rinvia.

Francola Annunziata

- motivo unico

E' infondato. Non sussiste, infatti, il denunciato vizio di motivazione del giudizio di comparazione fra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti dei delitti per i quali è stata affermata la responsabilità della ricorrente; giudizio all'esito del quale la corte di merito ha ritenuto l'equivalenza fra le une e le altre. Al riguardo va in primo luogo rilevato che la corte anzidetta non si è limitata a contrapporre, agli elementi di positiva valenza in base ai quali le attenuanti generiche sono state riconosciute, solo il titolo dei reati per i quali la Francola ha riportato condanna (così come invece si sostiene da parte della difesa della ricorrente), ma ha, sia pure sommariamente , fatto riferimento alle connotazioni specifiche di detti reati e al ruolo in essi assunto dall'imputata; ciò con particolare riguardo al più grave di essi, e cioè l'omicidio Granato, a proposito del quale è stato ricordato come si fosse trattato di una "spietata esecuzione" e come ad esso la Francola avesse fornito la

propria"partecipazione materiale" E, a tale ultimo proposito, appare del tutto fuorviante il riferimento che si legge nei motivi di ricorso alla precedente affermazione della corte di merito circa l'inesistenza di "fonti dirette di prova sulla partecipazione materiale", quasi a voler far credere che vi sia, sul punto, una contraddizione quando, in realtà, la contraddizione non esiste affatto, dal momento che la detta affermazione era semplicemente finalizzata ad illustrare, nell'ambito degli elementi positivamente valutati a favore della Francola, per il riconoscimento delle attenuanti generiche, la assenza di prove circa la partecipazione in questione, prima che la prova venisse fornita dalla confessione della stessa imputata.

Nè può pretendersi, poi, come invece si vorrebbe da parte della difesa della ricorrente, che, avendo quest'ultima fruito di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti in altro precedimento giudiziario, tale giudizio dovesse essere ricalcato anche nel presente procedimento, quasi che, sul punto, si fosse formato una sorta di giudicato e non dovesse invece valere l'ovvio ed elementare principio dellautonomia di ogni giudice nell'ambito della "res judicanda" a lui sottoposta.

Gallinari Prospero

Ha presentato motivi comuni a quelli posti a base del già esaminato ricorso Cappelli. Il ricorso è pertanto da considerarsi infondato in base alle medesime argomentazioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

Getuli Emilio

- motivo n.1

E' infondato. Va anzitutto rilevato, a sostegno di tale affermazione, che, dalla lettura dell'impugnata sentenza, non risulta in alcun modo accreditato l'assunto iniziale della difesa del ricorrente, secondo cui quest'ultimo sarebbe stato ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata unicamente per la sua "attività ideologica". I giudici di merito, infatti, hanno essenzialmente basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni accusatorie del Buzzatti, di cui hanno avuto cura di specificare quelli che apparivano gli elementi di riscontro e dalle quali emergeva non una semplice"attività ideologica", ma il vero e proprio inserimento del ricorrente nella c.d. "brigata marginale" della "brigate rosse", la quale concretamente operava come articolazione di detta ultima organizzazione.

In linea di fatto si afferma, poi, dalla stessa difesa, che il Buzzatti, in realtà, non avrebbe mai dichiarato che il Getuli facesse parte della detta "brigata marginale". Trattasi, però, di affermazione apodittica e del tutto incontrollabile, la quale, come tale, appare del tutto inidonea, nel presente giudizio di legittimità, ad invalidare, sotto un qualsivoglia profilo (tra quelli di potenziale rilievo in un siffatto giudizio), il contrario assunto della corte di merito, chiaramente espresso a pag. 349, righe 6 e 7, dell'impugnata sentenza. E ciò tanto più in quanto, dal seguito del discorso della difesa, si intende chiaramente che quest'ultima ha ancorato la detta affermazione, esclusivamente, soltanto a quanto riferito dal nominato Buzzatti.

in ordine alla sua "personale attività di arruolatore", laddove, nell'impugnata sentenza, si specifica invece che l'inserimento del Getuli (indicato anche con il nome di battaglia di "Sergio"), come pure quello di tali Benti e Scarnozzino, da parte di esso Buzzatti, nella "brigata marginale", era stato effettuato "per disposizione della direzione di colonna delle brigate rosse".

La difesa del ricorrente ha inoltre criticato l'attribuzione, da parte dei giudici di merito, di significativa valenza ad elementi assunti come riscontri delle dichiarazioni del Buzzatti, laddove i detti elementi, ad avviso della medesima difesa, sarebbero stati del tutto inidonei ad assumere il ruolo loro conferito. Anche tale critica, però, appare non condivisibile, alla luce del principio più volte affermato da questa Corte, e richiamato anche nella trattazione di altri ricorsi precedentemente esaminati, nella presente sentenza, secondo cui i c.d. "riscontri" alle dichiarazioni accusatorie rese da soggetti compresi nelle categorie indicate nei commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p. vigente hanno la sola funzione di corroborare, sul piano della credibilità, le dette dichiarazioni, ma non di sostituirsi ad esse quali autonomi elementi di prova. In base a tale principio, quindi, il fatto, obiettivamente accertato, che il Getuli disponesse effettivamente di una casa nella località (Bellegra) in cui, secondo il Buzzatti, avevano avuto luogo delle riunioni cui lo stesso Getuli avrebbe partecipato, ben può essere considerato come legittimamente assunto dai giudici di merito in funzione di valido riscontro alle dichiarazioni del nomina-

Buzzatti, nulla rilevando che, secondo quanto si afferma da parte della difesa del ricorrente, non sia emersa autonoma prova in ordine alla riconducibilità dell'oggetto di tali riunioni alla militanza brigatista dei partecipanti ad esse. E' evidente, infatti, che se una tale prova vi fosse stata, essa sarebbe stata da sola sufficiente a dimostrare la detta militanza e, perciò, il fondamento dell'accusa, e non sarebbe stato quindi più necessario fare riferimento, in proposito, alle dichiarazioni del Buzzatti.

Del pari, sulla base del medesimo principio dianzi ricordato, va riconosciuta la piena correttezza del richiamo operato dai giudici di merito, sempre in funzione di riscontro alle dichiarazioni del Buzzatti, a quanto riferito dai già ricordati Benti e Scarnozzino, i quali non solo hanno sostanzialmente confermato, per la parte che li riguardava, le dette dichiarazioni, ma hanno anche precisato che, oltre al loro, vi era stato in effetti l'ingresso nella "brigata marginale" anche di un terzo soggetto, da essi non voluto nominativamente indicare ma che la Corte di merito, del tutto ragionevolmente, ha ritenuto che non potesse che identificarsi nel Getuli, così come dichiarato appunto dal Buzzatti. Anche in questo caso, infatti, è appunto la confermata presenza di un terzo aderente alla suddetta brigata, entratovi nelle circostanze riferite dal Buzzatti, a costituire valido "riscontro" alle dichiarazioni accusatorie di costui anche nei confronti del Getuli, nulla rilevando che quest'ultimo non sia stato nominativamente indicato dal Benti e dallo

Scarmozzino giacchè, altrimenti, le dichiarazioni di costoro sarebbe_ro esse stesse assurte al rango non più di riscontri, ma di veri e propri elementi probatori.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Il fatto che la riduzione di pena in virtù delle riconosciute attenuanti generiche non sia stata operata nella misura massima possibile non implica che, al riguardo, occorresse una specifica e approfondita motivazione, valendo anche a questo proposito il principio, già in precedenza richiamato (ved. motivo n.4 del ricorso Catalano e motivo n.2 del ricorso Di Mitrio), secondo cui la necessità di una tale motivazione non sussiste quando il giudice, nella quantificazione della pena da infliggere in concreto, sia che operi sulla pena base, sia che invece operi sugli aumenti e sulle diminuzioni dipendenti dal ricorso di circostanze aggravanti o attenuanti, non si allontani da valori medi; sempre che, naturalmente, non siano stati rappresentati, da una parte o dall'altra, elementi di obiettiva rilevanza tali da giustificare, potenzialmente, l'abbandono dei detti valori, in un senso o nell'altro; il che, però, nella specie, non risulta essersi verificato.

Ghignoni Eugenio Pio

- motivo n.1

E' fondato, nei limiti che in appresso saranno precisati. La questione che forma oggetto delle censure proposte dalla difesa con il motivo in esame è, sostanzialmente, quella della identificabilità o meno nel Ghignoni del brigatista rosso noto con il nome di battaglia di "Silvestro", di cui hanno riferito altri imputati, indicandolo come militante nella "brigata Primavalle". Alla conclusione che il nominato "Silvestro" non potesse che identificarsi appunto nel Ghignoni i giudici di merito sono giunti sulla base, essenzialmente, delle ricognizioni formali di persona effettuate dal Savasta e dal Di Cera, nonchè del riconoscimento fotografico effettuato dal Corsi; elementi, questi, a conforto dei quali ne sono stati poi indicati altri di conterno, quali l'accertata (ed ammessa) provenienza del Ghignoni da quella stessa area della c.d. "autonomia operaia" dalla quale era stato detto che provenisse il "Silvestro", la rispondenza, in generale, delle sue caratteristiche somatiche a quelle risultanti dalle descrizioni del medesimo "Silvestro", l'amicizia, sempre attribuita al "Silvestro" e sostanzialmente riconosciuta dal Ghignoni, sia pure con la precisazione che si sarebbe, in realtà, trattato di una semplice conoscenza, con tale Stefano Fera. La obiettiva valenza, in sè, di tali elementi, e la loro potenziale idoneità, a fornire effettivamente valida giustificazione alla ritenuta identificazione del "Silvestro" nella persona del ricorrente appaiono invano contestati dalla difesa di quest'ultimo, la quale, in sostanza, altro non ha fatto (sotto il profi-

le in esame) se non riproporre all'attenzione del= la Corte le stesse minuziose contestazioni, sostan= zialmente di mero fatto, che avverso gli elementi anzidetti erano già state proposte con i motivi di appello ed alle quali la corte di secondo grado ha dato compiuta ed esauriente risposta. Ci si ri= ferisce, in particolare, alle contestazioni circa l'obiettiva attendibilità delle ricognizioni e del riconoscimento di cui si è detto, la quale - si afferma da parte del ricorrente - avrebbe dovuto essere esclusa a cagione tanto della inaffidabili= tà, in generale, di siffatti mezzi di prova, quanto delle incertezze e contraddizioni in cui sarebbero caduti specialmente il Di Cera e il Corsi.

Quel che però la corte di merito non ha adegua= tamente considerato - ed è su questo punto che le censure della difesa appaiono meritevoli di essere condivise - è che l'identificazione del "Silvestro" con il Chignoni risulta contraddetta dalle afferma= zioni del coimputato Scricciolo, il quale, come ricordato nella stessa impugnata sentenza(pag.361), ebbe ad escludere, proprio nelle dichiarazioni rese in sede di dibattimento di appello, la suddetta identificazione, affermando che il "Silvestro" il quale, unitamente ad esso Scricciolo e ad altri brigatisti, aveva compiuto l'irruzione all'Ospedale San Camillo era persona diversa dal Chignoni. Con riguardo a tale affermazione (sulla cui potenziale rilevanza, ai fini del decidere, appare perfino superfluo soffermarsi, specie considerando che si tratta di affermazione proveniente da soggetto col= laborante), la corte di merito si è limitata alla

pura e semplice asserzione secondo cui essa, al pari della ritrattazione operata dalla Maturi (la quale però si era soltanto riferita alla partecipazione del "Silvestro", non meglio identificato, all'operazione in questione, per cui, in effetti, la circostanza, ai fini che qui interessano, non appare di decisivo rilievo), non era tale da inci= dere sulla validità dell'accusa. Appare quindi evi= dente la configurabilità del dedotto vizio di moti= vazione giacchè, a fronte di una risultanza come quella ora menzionata, la corte di merito non avreb= be potuto limitarsi ad escluderne, apoditticamente, ogni possibile incidenza sul giudizio di colpevolez= za del Chignoni, in quanto identificato nel "Sil= vestro", ma avrebbe dovuto sottoporla ad adeguata valutazione critica, in sè e per sè, come pure nel contesto delle altre risultanze già esaminate, onde pervenire poi ad una conclusione, quale che essa fosse, che potesse dirsi basata su una motivazione rispondente ai noti requisiti della correttezza, completezza e logicità, più volte indicati da questa Corte come necessari perchè la motivazione stessa possa andare immune da censure in sede di legitti= mità. Nella specie la mancanza della detta valuta= zione ha inciso essenzialmente sulla completezza della motivazione essendosi essa tradotta, in so= stanza, nella mancata presa in considerazione di un elemento potenzialmente determinante ai fini del decidere, posto che, ovviamente, l'assunto negato= rio dello Scricciolo circa la identificazione fra il "Silvestro" e il Chignoni, se ed in quanto rite= nuto valido, avrebbe necessariamente riverberato i suoi effetti sul giudizio di responsabilità del

ricorrente in ordine a tutti i reati (compresi quelli associativi, addebita-
tigli sulla base di detta identificazione, e non soltanto in ordine all'episodio costituito dall'irruzione all'Ospedale San Camille; salva l'eventuale ipotesi dell'accertata o plausibile esistenza, fra i militanti delle "brigate rosse", di un secondo "Silvestro" diverso da quello che i giudici di merito hanno ritenuto identificabile nel Chignoni; ipotesi, questa, che, però, allo stato, risulta screditata sulla base della stessa impugnata sentenza, laddove si nota (pag. 353) che il "Silvestro" sarebbe l'"unico brigatista ad avere questo nome di battaglia".

Alla suindicata lacuna nell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza dovrà dunque (previo annullamento, da parte di questa Corte, della sentenza medesima sul punto dell'accertata identificazione fra il "Silvestro e il Chignoni e, quindi, dell'affermazione di responsabilità di quest'ultimo in ordine a tutti i reati dei quali, come "Silvestro", è stato chiamato a rispondere), porre rimedio il giudice di rinvio, il quale, nella più assoluta libertà in ordine alle conclusioni alle quali, nel merito, riterrà di pervenire, dovrà comunque prendere in esame e valutare criticamente, nel contesto di tutte le altre risultanze probatorie, le rickiamate dichiarazioni dello Scricciolo, verificandone anzitutto l'attendibilità intrinseca e confrontandole, poi, se del caso, con le dette altre risultanze, sì da pervenire ad una decisione fondata su una motivazione effettivamente rispondente ai requisiti precedentemente indicati come necessari. Ovviamente tutto ciò comporta un riesame globale dell'intero materiale probatorio, con conseguente possibilità di una nuova e diversa valutazione, nell'ambito di esso, anche di elementi/compiutamente esaminati come pure, a maggior ragione, di elementi per i quali l'esame sia stato più sommario ma che, nel più completo contesto del suddetto riesame, potrebbero apparire degni di maggiore attenzione, come, ad esempio, quello attinente l'identità della fidanzata del "Silvestro", indicata in tale Eurosia", considerando che, a quanto si evince dalle pagg.18 e segg. della memoria difensiva depositata il 23 aprile 1993, dagli atti del procedimento risulterebbe in effetti l'esistenza, fra gli aderenti o i simpatizzanti delle "brigate rosse" e delle organizzazioni collaterali operanti nella Capitale, di una certa Eurosia Visaggi, fidanzata però da quanto pare, con persona diversa dal Chignoni.

- motivi nn.2,3,4,5,6

Sono da considerare assorbiti nel motivo n.1, atteso l'accoglimento di quest'ultimo.

Ciommi Carlo

- motivo n.1

E' infondato. La corte di merito, confutando le argomentazioni che a suo tempo erano state poste a sostegno dell'analogo motivo d'appello, ha fornito ampia e convincente motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nell'omicidio Vinci, anche per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico su cui, più che altro, si sono appuntate le critiche che la difesa ha formulato con il motivo in esame. Tali critiche, in sostanza, si riassumono nell'addebito, a carico dell'impugnata sentenza, di aver trascurato o violato i principi in materia di accertamento del dolo da cui deve essere animato il concorrente nel reato, per essere correttamente considerato come tale. A sostegno di tale addebito la difesa del ricorrente si è richiamata, con ampie citazioni testuali, a precedenti decisioni di questa Corte e, segnatamente, ad una decisione della sez.I in data 11 maggio 1985 e ad altra, della medesima sezione, in data 9 febbraio 1987. Ora, con riguardo alla prima di tali decisioni, il richiamo appare del tutto inconferente, dal momento che in essa altro non si fa se non ribadire il principio, affermato anche in numerose altre decisioni e già ricordato anche in questa sede, nella trattazione di altri ricorsi, secondo cui la semplice appartenenza di taluno ad un'associazione criminosa non implica, di per sè, la prova della sua responsabilità, a titolo di concorso, in tutti i delitti che, anchè sulla base (eventualmente), di esplicita rivendicazione,

siano riconducibile all'associazione stessa, occorrendo invece, al fine del riconoscimento di detta responsabilità, l'accertamento dello specifico e diretto contributo dell'associato ad ogni singolo episodio criminoso che al medesimo venga addebitato. Nella fattispecie in esame nulla consente di affermare che tali principii siano stati violati, dal momento che l'affermazione di responsabilità del Ciommi non risulta in alcun modo ancorata (nè, del resto, lo si sostiene esplicitamente neppure da parte del ricorrente), al solo dato di fatto della di lui appartenenza alle "brigate rosse", avendo i giudici fatto invece riferimento proprio a fatti e comportamenti specifici, assunti appunto come dimostrativi, pia pure nel quadro di detta appartenenza, della ritenuta partecipazione all'omicidio Vinci.

Quanto all'altro richiamo, lo stesso appare indubbiamente più pertinente, ma non per questo più decisivo, nel senso auspicato dalla difesa. Infatti la necessità, affermata nella sentenza richiamata (e da considerare, del resto, pacifica, in base agli ordinari e noti principi in materia di concorso di persone nel reato), che ogni compartecipe abbia precisa conoscenza del reato da commettere, non implica che di tale reato debbano essere previamente conosciuti tutti i particolari, dovendosi in realtà considerare necessaria solo la conoscenza di quelli che, nella varietà delle singole fattispecie, possono dotati di ragionevolmente ritenersi una potenziale, determinante incidenza nella formazione della volontà poi tradottasi nella condotta obiettivamente partecipativa. Ora, posto che, nella specie, una tale condot-

ta deve ritenersi correttamente individuata dai giudici di merito nella preordinata e accettata presenza del Ciommi, per ogni evenienza, durante il tempo dell'esecuzione del delitto, nella base di via Berti (gestita dal medesimo ricorrente ed all'interno della quale era stata, per l'occasione, allestita una sorta di "pronto soccorso"), non appare in alcun modo censurabile il convincimento espresso dagli stessi giudici circa la piena configurabilità anche dell'elemento soggettivo idoneo a qualificare la condotta stessa come espressione di volontaria partecipazione al suddetto delitto, commesso materialmente da altri. Risulta infatti opportunamente e correttamente messo in rilievo, nell'impugnata sentenza, che il Ciommi, secondo quanto riferito dalla Libera, era stato messo a conoscenza anche lui che "si stata commettendo un'azione" e che si trattava di "una azione da cui poteva scaturire un conflitto a fuoco". Ora, l'accettazione, da parte di taluno, di prestare la propria collaborazione (quale che essa sia), alla realizzazione di un'"azione" dalla quale possa "scaturire un conflitto a fuoco", implica di per sè l'accettazione del più naturale e prevedibile fra gli eventi cui un tale conflitto può dar luogo, e cioè la morte o le lesioni di chi, pur non avendovi dato causa, nel conflitto stesso rimanga comunque coinvolto. Ne consegue che, dando necessariamente luogo il verificarsi di un tale evento a penale responsabilità, a titolo di lesioni volontarie o omicidio volontario, a carico di chi, nella materiale effettuazione dell'"azione", abbia originato il già previsto scatenamento del "conflitto" (indipendentemente dall'identità della vittima e dall'essere stato o meno l'"azione" diretta fin dall'origine a produrre la morte o le lesioni della stessa), la medesima responsabilità non può non gravare, in base agli ordinari principi che regolano il concorso di persone nel reato, a carico di chi alla realizzazione di quella medesima "azione" abbia consapevolmente offerto un qualsivoglia utile contributo, come quello che, nella specie, risulta essere stato offerto dal Ciommi. Alla stregua di tali principi, quindi, ed avuto riguardo al contesto nel quale venne programmata l'azione conclusasi con l'omicidio dello sventurato commissario Vinci, appare di tutta evidenza come addirittura la supposta, mancata conoscenza, da parte del Ciommi, dello specifico obiettivo dell'azione" (sul cui carattere criminoso e sanguinario, comunque, non poteva esservi dubbio alcuno), non sia di per sè tale (come invece si vorrebbe dalla difesa del ricorrente), da escludere la configurabilità del concorso, posto che il consenso e la collaborazione prestati (e sulla base dei quali il medesimo concorso è stato ritenuto sussistente), ben potevano trovare valida ed esauriente motivazione nella militanza brigatista del medesimo ricorrente e nella da lui riconoscibile e riconosciuta inquadrabilità dell'azione suddetta nell'ambito del generico programma criminoso cui egli aveva prestato adesione, non risultando, per converso, neppure dalle prospettazioni difensive, l'esistenza di elementi sulla base dei quali potesse o dovesse ritenersi plausibile che consenso e collaborazione fossero in qualche modo condizionati, positivamente o negativamente, dalla conoscenza della

identità della vittima designata o da altri elementi non incidenti, di per sè, nulla natura e sugli obiettivi "politici" che esaurientemente caratterizzavano, in modo determinante, l'iniziativa criminosa.

Che, poi, in linea di fatto, il Giommi fosse consapevole, comunque, della progettata esecuzione di un omicidio (pur senza conoscere, al limite, come già si è dato per ammesso, il nome della vittima designata), i giudici di merito lo hanno desunto, come risulta dall'impugnata sentenza, anche dal comportamento tenuto, subito dopo il fatto, dagli autori materiali del medesimo, Fancelli e Capuano, i quali, oltre ad aver trovato, come da programma predisposto, immediato rifugio nella base di via Berti ed avere ivi depositato le armi, fecero anche immediato rapporto dell'"azione" svolta, alla presenza anche del Giommi; cosa, questa, che - notano ragionevolmente i detti giudici - a due si sarebbero ben guardati dal fare, per le note regole della compartecipazione (rectius, a rettifica dell'evidente errore materiale di scrittura: "compartimentazione" - N.d.R.), di fronte a persona estranea all'organizzazione del delitto". Ed ancora ulteriore elemento di fatto indicativo della piena conoscenza, da parte del Giommi, del piano omicidiario vienе considerato, non senza ragione, nell'impugnata sentenza quello costituito dalla circostanza che il Giommi, dopo l'omicidio, fosse stato inviato dalla base a verificare se fosse stata ritrovata dalla polizia l'autovettura adoperata per commetterlo.

Certo, tanto questo quanto l'elemento precedentemente menzionato non possono essere assunti come prove

decisive a favore della tesi accusatoria nè, del resto, per tali risultano prospettati dalla corte di merito. Ciò non toglie, però, che ad essi possa essere comunque attribuito, come in effetti è stato fatto, un certo valore indiziante in ordine, quanto meno, al grado di coinvolgimento del Giommi, sia pure in ruolo di supporto logistico, nella progettata azione criminosa e, quindi, indirettamente, alla presumibile conoscenza, almeno nelle linee essenziali, dell'azione medesima; il tutto, comunque, in funzione meramente sussidiaria di quello che, giuridicamente, deve ritenersi come l'elemento oggettivamente decisivo in punto di dolo e cioè, come si è detto, la conoscenza e l'accettazione della concreta prospettiva che dall'azione cui si prestava collaborazione potesse scaturire un "conflitto a fuoco" e potessero quindi esservi vittime innocenti.

- motivo n.2

E' infondato. La difesa del ricorrente ha sostanzialmente concentrato le proprie critiche su quello che ha prospettato come l'unico elemento sulla base del quale i giudici di merito avrebbero affermato la sussistenza, in capo al Giommi, del ruolo organizzativo nell'ambito del sodalizio criminoso cui egli, pacificamente, aderiva, e cioè l'avere, il detto Giommi, svolto funzioni di " prestanome" per l'acquisto dell'appartamento di Via Berti, poi destinato a sede di una delle "basi" delle "brigate rosse" nella Capitale. Risulta però dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag. 365, righi nn.5 e 6), che al Giommi è stato attribuito il detto ruolo anche

per avere egli provveduto alla "gestione" di detta base; elemento, questo, che la difesa del ricorrente, nel motivo in esame, ha totalmente ignorato, limitandosi a sostenere, con riguardo alla sola attività di "prestanome", che la stessa non avrebbe potuto, di per sè, essere considerata tale da comportare l'attribuzione del ruolo in questione. Già questo basterebbe a dimostrare l'infondatezza del ricorso, non sembrando ragionevolmente revocabile in dubbio che la summenzionata attività di gestione sia fra quelle tipiche dell'"organizzatore" e dovendosi, in linea di fatto, ritenere, attesa la mancanza di specifiche osservazioni in proposito da parte della difesa, che correttamente i giudici di merito abbiano dato per certo che il Giommi la abbia effettivamente prestata.

A ciò può tuttavia aggiungersi che anche l'attività di prestanome per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di un immobile, può avere caratteristiche di essenzialità e di infungibilità tali da giustificare l'attribuzione, a chi la abbia posta in essere, della qualità di organizzatore, quando il prestanome non si limiti, secondo il significato letterale del termine, a consentire la fittizia intestazione, in capo a sè stesso, dei rapporti giuridici aventi ad oggetto l'immobile, disinteressandosi poi di tutto il resto, ma collochi la detta prestazione nel quadro più generale di un'attiva partecipazione alla vita del sodalizio criminoso nell'interesse del quale quei rapporti sono stati posti in essere, giacchè in tal caso (che è poi quello che, per evidenti ragioni, corrisponde all'"id quod plerumque accidit"), quella stessa partecipazione viene a connotarsi di essenzia-

lità e di infungibilità per il fatto stesso che, senza di essa, sarebbe con ogni verisimiglianza mancata anche la prestazione specifica volta a consentire o, comunque, a facilitare l'acquisizione dell'immobile. E, d'altra parte, anche siffatta acquisizione, in sè e per sè, deve ritenersi che corrisponda, di regola, ad esigenze essenziali dello medesimo sodalizio criminoso essendo nell'ordine naturale delle cose che questo, al pari di qualsivoglia organismo associativo, abbia imprescindibile bisogno di beni per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione dei propri obiettivi.

Quanto poi al rilievo, pure contenuto nel motivo di ricorso in esame, secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe censurabile per non avere dimostrato comunque la consapevolezza, da parte del Giommi, di porre in essere "condotte essenziali alla sopravvivenza ed alla efficienza della banda armata" (sempre con riferimento, peraltro, alla sola attività di "prestanome"), appare sufficiente osservare che l'essenzialità della condotta assunta come caratteristica del ruolo organizzativo attiene alla qualificazione giuridica del fatto ed esula, pertanto, dagli elementi rispetto ai quali occorre, ai fini di un giudizio di responsabilità, la prova della coscienza e della volontà del fatto medesimo, dovendo il dolo avere ad oggetto, come è noto, quando non si tratti di dolo specifico (e, sotto il profilo in esame la specificità del dolo non viene in rilievo) soltanto la materialità della condotta posta in essere e dell'evento tipico che ad essa è riconducibile sulla base dell'astratta previsione normativa.

- motivo n.3.

E' infondato. Per quanto riguarda la mancata applicazione della diminuente di cui all'art.114 C.P., la stessa difesa del ricorrente, nel motivo in esame, riconosce la correttezza e la esaustività, in astratto, del richiamo all'aggravante di cui all'art. 112 C.P. ai fini della giustificazione della decisione adottata dai giudici (avute riguardo, ovviamente, al tassativo disposto di cui al comma 2 del citato art. 114). Si duole, però, la difesa (e ne fa motivo di censura), della mancata motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni alle quali, secondo il disposto di cui all'art.59 comma II cod. pen., l'aggravante in questione avrebbe potuto essere valutata a carico del Giommi (conoscenza, da parte di costui, dell'apporto concorsuale degli altri o, quanto meno, colpevole ignoranza sul punto). La doglianza non ha pregio per la semplice, ma decisiva ragione che la motivazione di cui si denuncia la mancanza avrebbe dovuto, in realtà, essere fornita dal giudice d'appello solo se vi fosse stata specifica impugnazione sul punto attinente proprio la ritenuta sussistenza, da parte del giudice di prime cure, dell' aggravante in questione. Non risultando (atteso che lo stesso ricorrente non ne fa parola e neppure ve n'è cenno nell'impugnata sentenza), che detta condizione si sia verificata, ne deriva che il giudice d'appello, una volta respinti gli altri motivi di gravame attinenti la contestata responsabilità in ordine al delitto ascritto (si tratta sempre, ovviamente, dell'omicidio Vinci), ben poteva e doveva dare per acquisito (in base al principio "tantum devolutum quantum appellatum), che il medesimo delitto fosse aggravato così come era stato ritenuto aggravato in primo grado. La sussistenza dell'aggravante, quindi, veniva, in altri termini, a costituire un dato di fatto obiettivo ed accertato, anche con riguardo all'allora appellante Giommi. Non vi era pertanto ragione alcuna di rimettere in discussione detta sussistenza quando, da essa, vi era da trarre soltanto la giuridica, ineludibile conseguenza di cui all'art. 114 comma II cod. pen.

A ciò aggiungasi, poi, che, comunque, dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag.370) non risulta affatto che, nel caso del Giommi, in concreto, l'applicabilità della diminuente di cui all'art.114 sia stata motivata con riferimento alla contemporanea presenza dell'aggravante di cui all'art.112 cod. pen., avendo invece la corte di merito fatto richiamo al "consistente rilievo" che l'apporto del Giommi alla realizzazione dell'omicidio avrebbe avuto, con conseguente non riconducibilità di detto apporto "nei confini della marginalità considerata dalla norma" ; sul che, da parte del ricorrente, nulla si osserva nel motivo in esame (e, d'altra parte, nulla potrebbe osservarsi che non si traducesse in considerazioni di merito, non suscettibili di positiva valutazione nella presente sede di legittimità).

Passando quindi all'esame dell'ulteriore doglianza, attinente il mancato riconoscimento del "concorso anomalo" di cui all'art.116 comma II cod. pen., va rilevato che trattasi di censura basata essenzialmente sull'assunto della pretesa imprevedibilità, da parte del Giommi, che l'azione cui egli prestava collaborazione sfociasse nella commissione di un

omicidio. Trattasi quindi, in sostanza, di argomentazione non dissimile da quella posta a base del motivo n.1 ed a proposito della quale, pertanto, valgono le considerazioni già esposte nella trattazione di detto motivo, risultando, d'altra parte, inaccettabile la puntualizzazione in diritto contenuta nell'impugnata sentenza, sulla scorta anche di precedenti pronunce di questa Corte, circa la non operatività del citato art.116 comma II cod. pen. quando la commissione del reato più grave sia stata non solo prevedibile ma, in concreto, prevista, sia pure con dolo indiretto o eventuale, quale poteva essere quello che, a tutto voler concedere, animava il Giommi.

- motivo n.4

E' infondato. Come già si è più volte ricordato, la irrogazione di una pena che, avuto riguardo ai limiti edittali, sia quantificata su valori medio-bassi, non richiede apposita e specifica motivazione. E lo stesso è a dire con riguardo al giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti, quando, come nella specie, si affermi la equivalenza fra le une e le altre, salvo che a sostegno di una diversa conclusione siano stati addotti elementi specifici di potenziale, decisiva rilevanza (non identificabili, peraltro, automaticamente, in quelli stessi che, per avventura, siano addotti a sostegno della richiesta, poi accolta, di riconoscimento delle circostanze in sè).

- motivo aggiunto

E' infondato. Il particolare della conoscenza, da parte del Giommi (secondo le dichiarazioni della Libera), del "pronto soccorso" o "farmacia" allestito nella base di via Berti non esauriva certamente la portata accusatoria di dette dichiarazioni, il cui contenuto, come ben si rileva dai richiami effettuati nell'impugnata sentenza, era ben più ampio e complesso. Basti pensare che da quelle stesse dichiarazioni emerge che il Giommi, il giorno della azione, era stato "appositamente convocato" e doveva "restare in attesa" nella base sopra menzionata. E, sul punto - notano i giudici di merito - vi era stata anche una esplicita ammissione nell'interrogatorio reso dallo stesso Giommi alla corte di secondo grado. Sempre dalle stesse dichiarazioni - come si è ricordato già nella trattazione del motivo n. 1 - emerge (pag.369 dell'impugnata sentenza) che il Giommi era a conoscenza che dall'azione programmata poteva scaturire un conflitto a fuoco; circostanza, questa, ancor più decisiva, se possibile, ai fini della configurabilità del dolo di partecipazione all'omicidio di quella costituita dalla presenza del "pronto soccorso" ma a proposito della quale, tuttavia, nulla si osserva da parte del ricorrente.

Tutto ciò per dire, in sostanza, che le dichiarazioni accusatorie della Libera nei confronti del Giommi (o meglio, le dichiarazioni aventi ad oggetto la posizione del Giommi, per quanto la Libera era in grado di riferirne), costituivano un complesso unitario, ed unitariamente andavano quindi considerate, anche per quanto attiene la ricerca e la

verifica degli elementi di riscontro. Una volta accertato, dunque, che tali elementi sussistevano (basti pensare alle già ricordate ammissioni dello stesso Giomni, se non anche al fatto costituito dalla adesione, pacificamente riconosciuta, di costui al sodalizio criminoso nel cui programma di azione l'omicidio in questione rientrava), era l'intero complesso di dette dichiarazioni a risultarne accreditato, anche nelle parti che, in sè e per sè considerate, un riscontro specifico non lo avevano (come, in particolare, non lo aveva, secondo la prospettazione del ricorrente, quella riguardante la conoscenza, da parte sua, del "pronto soccorso" o "farmacia" nei locali della base). Al riguardo devesi infatti rilevare che, se può discutersi (e si è infatti discusso, tanto che ne sono nati anche contrasti giurisprudenziali), circa la idoneità o meno di dichiarazioni accusatorie plurime, riscontrate soltanto con riguardo ad alcune posizioni, ad assumere piena valenza probatoria anche con riguardo alle altre, non appare discutibile che, quando si tratti, come nella specie, di dichiarazioni riguardanti un'unica posizione o valutate soltanto con riguardo ad essa, il riscontro non debba necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse (sempre nell'ambito della posizione interessata), purchè dotata di adeguata significanza; il che, nella specie, atteso quanto sopra illustrato, appare fuor di ogni dubbio.

Guagliardo Vincenzo

Il ricorso, prospettato sulla base di motivi comuni a quelli nn.1,3 e 5 del ricorso Algranati, è da ritenere infondato sulla base delle medesime argomentazioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo gravame. Ad esse va soltanto aggiunto (poichè per il Guagliardo si deduce anche, come motivo di nullità dell'impugnata sentenza per violazione dei diritti della difesa, la tardiva traduzione nel luogo destinato alla celebrazione del processo, in dispregio del disposto di cui all'art.26 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale previgente), che, anche ad ammettere (come si è fatto in alcune pronunce di questa Corte, quale, ad es., sez.I, 7 febbraio 1983, Vallanzasca), una possibile incidenza delle modalità di attuazione del citato art.26 "sui diritti di intervento e di difesa dell'imputato", occorre pur sempre, perchè la eventuale configurabilità di una causa di nullità, che risulti concretamente accertata, in relazione al singolo caso di specie, la "effettiva compromissione del diritto di difesa"; ciò che può verificarsi, come affermato nella massima tratta dalla pronuncia dianzi menzionata (n.159031), solo quando "l'imputato, a causa della tardività della traduzione o per altro motivo, non abbia avuto la possibilità di intervenire in giudizio, ovvero non sia stato in grado di svolgere la propria attività difensiva, anche prendendo contatti con il difensore". Ora, nel caso di specie, nulla di tutto ciò risulta accertato e neppure dedotto, essendosi la difesa del ricorrente limitata a prospettare (erroneamente), la nullità come conseguenza automatica

ed indebitamente misconosciuta dai giudici di merito della denunciata tardività della traduzione. Per=de per ciò stesso rilevanza, poi, anche la prospet=tata (in subordine) questione di legittimità costi=tuzionale dell'art.26 delle disposizioni di attuazio=ne del codice di procedura penale previgente, in quanto interpretato, secondo la tesi più restritti=va (quale espressa, ad esempio, da Sez.I, 3 novembre 1986, Valveri - n. 175044), come norma volta esclusi=vamente ad assicurare la partecipazione dell'imputa=to al dibattimento e non anche a consentire contatti diretti e immediati fra l'imputato stesso e il suo difensore prima del dibattimento, con conseguente esclusione, in caso di tardiva traduzione, di ogni, sia pur astratta, possibilità di lesione, giuridi=camente rilevante, del diritto di difesa. Se, infatti, anche seguendo la tesi più "liberale", la denuncia=ta nullità, come si è visto, non sarebbe comunque, nella fattispecie, configurabile, è evidente che non metterebbe comunque conto investire il giudice delle leggi (ammesso e non concesso che sussistesse il requisito della non manifesta infondatezza), di una questione prospettata sul presupposto che venis=se seguita la tesi opposta.

Guarano Roberto

- motivo n.1

E' infondato. Nell'impugnata sentenza il denega=to riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 cod. pen. risulta motivato sulla base della con=siderazione che "la militanza nei nuclei MPRO compor=ta l'appartenenza alle brigate rosse, trattandosi di strutture della complessa organizzazione di quella banda armata.....rispetto alla quale non è ovviamen=te ipotizzabile l'invocata attenuante". E,in effetti, i nuclei in questione (ivi compreso, quindi, quello nel quale militava il ricorrente), erano soltanto articolazioni delle "brigate rosse" (valutazione di fatto, questa, rispetto alla quale non appare co=esercitabile e, del resto, non risulta neppure sol=lecitato, nel motivo in esame, un sindacato da parte di questa Corte di legittimità), ne deriva che la conclusione non può che essere quella alla quale si sono pervenuti i giudici di merito, nulla rilevando l'"autonomia organizzativa e strutturale" che, se=condo la difesa del ricorrente, i nuclei stessi a=vrebbero presentato rispetto alle "brigate rosse". "Autonomia organizzativa e strutturale", invero, per adoperare la stessa espressione della difesa, non significa separatezza o estraneità e, infatti, la difesa, correttamente, si è astenuta dal prospet=tare una siffatta equiparazione. Ciò significa,quindi, che la stessa difesa, implicitamente, riconosce il legame esistente fra "brigate rosse" e "MPRO". Ma è appunto la presenza di tale legame, ben compati=bile con forme, anche le più ampie, di "autonomia organizzativa e strutturale" dell'organismo satelli=

te (il nucleo MPRO) rispetto a quello principale (le brigate rosse), ad escludere la possibilità di valutazione del primo come un'entità del tutto a sè, con conseguente rapportabilità soltanto ad esso (per quanto qui interessa), dei parametri di valutazione applicabili ai fini del riconoscimento o meno della "lieve entità" del fatto, quale prevista dall'art. 311 cod. pen. Non ha quindi rilievo alcuno, posta tali premesse, la circostanza che il nucleo MPRO cui aderiva il ricorrente fosse, in sè e per sè, secondo l'assunto difensivo, di scarsa consistenza e temibilità (per non disporre, in proprio, di armi, per essere composto da giovanissimi, per aver svolto attività consistenti soltanto in manifestazioni, cortei, volantinaggi e simili), dal momento che, non negandosi l'inquadramento di detto nucleo, pur con tutta la sua autonomia, nel vasto e multiforme sistema organizzativo delle "brigate rosse", ciò bastava a farlo considerare, così come hanno fatto i giudici, una parte di detto sistema ed a renderlo quindi assoggettabile (per quanto di rilievo ai fini della questione in esame), al medesimo metro di valutazione adottato nei confronti di tutto ciò che a quel sistema apparteneva. La ragionevolezza di tale conclusione (oltre che la sua conformità al dettato legislativo ed alla stessa "ratio legis"), appaiono manifesti, del resto, ad avviso della Corte, ove si consideri (riprendendo un paragone già accennato in precedenza, nella trattazione del motivo n.1 del ricorso Bonora), che anche nell'ambito di una forza armata regolare possono essere costituite ed operare formazioni dotate di ampia autonomia

e, al tempo stesso, poco temibili (per scarsità di armamento, deficienza di personale, limitatezza e marginalità di compiti, etc.); il che però non incide minimamente sull'appartenenza, alla medesima forza armata, intesa nel suo complesso, di coloro che in dette formazioni siano inseriti.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Trattasi, sostanzialmente, di censura del tutto identica a quella che formava oggetto del motivo n.2 del ricorso Catuli e per la quale valgono, quindi, le medesime argomentazioni già addotte a sostegno della ritenuta infondatezza di detto ricorso.

Iannelli Maurizio

- motivo n.1 dell'avv.Mattina

E' infondato. L'affermazione di responsabilità dello Iannelli in ordine al sequestro D'Urso e all'omicidio Galvaligi, materialmente commessi da altri in epoca successiva (ma non di molto) all'arresto di esso Iannelli (avvenuto il 22 novembre 1980), non risulta in alcun modo basata, come si vorrebbe da parte del ricorrente, sul solo dato oggettivo e formale dell'appartenenza del medesimo ricorrente a determinati organismi di vertice delle "brigate rosse", ma risulta invece ancorata allo specifico contenuto degli atti posti in essere da detti organismi e, segnatamente, della "risoluzione strategica" del settembre 1980 (di cui si è già fatto ampio

cenno nella trattazione del motivo n.1 del ricorso Fenzi). Già si è ricordato, infatti, a proposito appunto del ricorso Fenzi, come correttamente i giudici di merito abbiano considerato la detta "risoluzione" (sulla base del suo testuale tenore e della puntuale attuazione che poi ne era stata fatta, in tempi brevi, ad opera, essenzialmente, degli appartenenti al c.d. "fronte carceri", appositamente costituito), non alla stregua di una generica affermazione di principii e di finalità, ma piuttosto alla stregua di una ben precisa direttiva implicante, quindi, l'assunzione, da parte di chi aveva avuto parte nella sua elaborazione e diffusione, della responsabilità penale in ordine a tutti i delitti che, nell'ambito delle linee segnate da detta direttiva, erano poi stati commessi (essenzialmente, quindi, il sequestro D'Urso e l'omicidio Galvaligi). Tale argomentazione appare perfettamente valida anche per quanto riguarda la posizione dello Iannelli, non essendo contestato che egli, anche nella sua qualità di componente del c.d. "comitato esecutivo" delle "brigate rosse" e di capo o comunque di componente della "direzione di colonna" romana (e, quindi, in posizione di tutt'altro che trascurabile rilievo), avesse personalmente partecipato alla riunione di S.Marinella dalla quale scaturì, appunto, la "risoluzione strategica" di cui si è detto. A ciò aggiungasi che, come puntualizzato nella sentenza di primo grado (e non contestato, a quanto risulta, dal ricorrente), lo Iannelli aveva personalmente curato tutta la fase preparatoria e organizzativa del sequestro D'Urso, in

particolare eseguendo o facendo eseguire la c.d. "inchiesta" e scegliendo i componenti della squadra che, materialmente, avrebbe dovuto eseguire l'operazione di rapimento del magistrato (ved., in proposito, pagg. 1534 e 1535 della citata sentenza, in cui si dà notizia di tali circostanze, indicandone anche le fonti, essenzialmente costituite dalle dichiarazioni della Libera). Lo stesso Iannelli, d'altra parte, come risulta sempre dalla sentenza di primo grado, fu arrestato, unitamente al Vanzi, proprio mentre stava per spostare un veicolo, già rubato, che doveva servire all'attuazione del sequestro D'Urso (pagg. 1536 e 1537, su dichiarazioni, ancora, della Libera).

Quanto poi all'omicidio Galvaligi, appare oltremodo significativo, con specifico riguardo proprio alla posizione dello Iannelli, il fatto, riferito ancora nella sentenza di primo grado (ed in ordine al quale nulla si osserva da parte del ricorrente nel motivo in esame), che l'"inchiesta" finalizzata alla commissione di detto omicidio era già stata iniziata nel settembre-ottobre 1980, sulla base - si afferma - "di una vecchia scheda, nascosta e sotterrata sul litorale romano, prelevata proprio da Iannelli e portata nella base di Torvaianica". Detta circostanza - si legge a pag. 1538 della citata sentenza - era stata riferita dalla Libera. E che, d'altra parte, l'"inchiesta" in questione fosse stata appunto iniziata nel periodo anzidetto, contestualmente all'inchiesta D'Urso, trovava conferma - sempre secondo quanto rilevato dalla corte di primo grado e riferito nella motivazione della

sentenza - nelle dichiarazioni di Savasta e Buzzat=
ti; il quale ultimo aveva anche precisato che le
operazioni cui le "inchieste" si riferivano erano
state denominate, in codice, rispettivamente, "Orso"
e "Generale" e, ancora, che il Petrella, nell'ot=
tobre del 1980, si era già procurato, all'ufficio
del Catasto, una piantina dell'abitazione del Ge=
nerale Galvaligi(pag.1359).

- motivo n.2 dell'avv. Mattina

E' infondato, al limite della inammissibilità per genericità. La difesa del ricorrente, infatti, si limita all'affermazione, tanto perentoria quanto apodittica, che la chiamata in correità dello Iannelli ad opera del Buzzatti, con riguardo all'omicidio Ginotti, non sarebbe affatto precisa, "bensì assolutamente generica (cfr. p.2 motivi) e priva di riscontri oggettivi". Di qui la immediata conclusione secondo cui la corte di merito avrebbe disatteso i principi da essa stessa in precedenza enunciati, in materia di valutazione di chiamate in correità, nonchè l'insegnamento di questa Corte suprema, quale poi recepito a livello normativo dall'attuale art. 192 del vigente codice di procedura penale. Il tutto, però, ignorando e passando totalmente sotto silenzio che nell'impugnata sentenza si indicano espressamente come validi riscontri alle dichiarazioni del Buzzatti (del quale, tra l'altro si ricorda anche la diretta partecipazione all'azione omicidiaria), le affermazioni del Savasta e della Libera, nonchè il dato obiettivo costituito dai "documenti sequestrati nella base di via Pesci". L'esistenza

di tali indicazioni (specie considerando che si tratta di sentenza d'appello, da leggere, quindi, attesa la conformità di pronuncia, in integrazione con quella di primo grado), soddisfa pienamente, pur nella sua stringatezza, l'obbligo della motivazione, in relazione al disposto di cui all'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.; nè, d'altra parte, può essere compito di questa Corte, in assenza (come si è visto), di censure specifiche da parte della difesa del ricorrente circa i criteri di individuazione e di valutazione dei detti elementi di riscontro seguiti dai giudici di merito, riprendere in esame gli elementi medesimi al fine di verificarne, in concreto, la effettiva valenza.

- motivo n.3 dell'avv.Mattina

E' infondato. Per quanto attiene la denegata applicazione del "ne bis in idem" in ordine ai reati associativi, la difesa del ricorrente non propone alcuna valida argomentazione atta ad inficiare l'assunto, di per sè ineccepibile, della corte di merito, la quale ha rilevato che la precedente condanna subita dallo Iannelli, con sentenza della corte d'assise di Roma del 24 Gennaio 1983, per il reato di banda armata, aveva ad oggetto la condotta posta in essere fino alla data del di lui arresto (22 novembre 1980), lasciando quindi scoperta l'ulteriore analoga condotta posta in essere almeno fino all'11 gennaio 1981, data di liberazione del magistrato D'Urso. L'unica osservazione che, al riguardo, viene avanzata dalla difesa, e cioè che la diversa identità del fatto associativo sa=

rebbe da considerare esclusa per essere stato quel fatto contestato allo Iannelli "nella forma della promozione e della organizzazione della medesima banda", appare in realtà priva di ogni pregio, ove si consideri che se la "promozione" di un sodalizio criminoso è generalmente da considerare come un fatto unico e irripetibile (che perciò, come tale, si esaurisce all'atto stesso in cui detta promozione, con la effettiva nascita del medesimo sodalizio, può dirsi abbia raggiunto il suo scopo, sì che, perdurando l'identità del sodalizio, non appare in alcun modo possibile la sua reiterazione), non altrettanto può dirsi della "organizzazione". L'assunzione, infatti, del ruolo organizzativo da parte di un aderente ad un'entità associativa di carattere criminoso, come si è già più volte avuto occasione di ricordare, non è necessariamente collegata (diversamente da quanto sembra ritenere la difesa del ricorrente), alla creazione, ad opera del medesimo aderente, della struttura organizzativa dell'associazione (la quale, come atto creativo, sarebbe anch'essa, finchè dura la creatura, irripetibile), ma è piuttosto collegata alla prestazione, anche protratta nel tempo (e questa, anzi, è l'ipotesi di più comune realizzazione), di una qualsivoglia attività che risponda a bisogni essenziali dell'associazione stessa e presenti al tempo stesso caratteri di (relativa) infungibilità. Di qui, allora, l'evidente corollario che la protrazione di detta attività oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna non può non essere considerata come un fatto nuovo

e diverso, suscettibile, come tale, di autonoma sanzione.

Con riguardo poi all'ulteriore censura relativa al denegato riconoscimento della continuazione d.d. "esterna" con i fatti specifici di cui alla già ricordata sentenza della corte d'assise di Roma in data 24 gennaio 1983, la stessa non fa, in sostanza, che riproporre la tesi secondo cui l'adesione alle "brigate rosse" comprenderebbe "ab origine", e la volizione di tutti i singoli delitti che, in attuazione della medesima matrice ideologica e in vista del conseguimento del medesimo fine, erano stati poi realizzati; il che avrebbe dovuto dar luogo alla configurabilità, negata invece dai giudici di merito, dell'unico disegno criminoso. Si tratta di una tesi già ampiamente confutata nella trattazione di analoghe censure proposte da altri ricorrenti (vedi, in particolare motivo n. 7 del ricorso Bonora e motivo n. 2 del ricorso Capuano), per cui si ritiene sufficiente rimandare alla detta trattazione, solo aggiungendo che, attesa l'evidente esaustività, ai fini del diniego della continuazione, della ritenuta (da parte della corte di secondo grado), assenza di un unico disegno criminoso, viene meno, ovviamente, ogni interesse a proposito della ulteriore argomentazione, contenuta nell'impugnata sentenza e criticata dalla difesa del ricorrente, circa la pretesa inapplicabilità dell'istituto in questione quando vi sia stata, come si verifica nella fattispecie, condanna all'ergastolo.

- motivo n.4 dell'avv. Mattina

E' infondato. In assenza di specifici e peculiari elementi dotati di potenziale decisività in favore del riconoscimento delle invocate attenuanti generiche (tali non potendosi considerare quelli, del tutto generici, richiamati dalla difesa del ricorrente nel motivo in esame e costituiti - si afferma - dalle "motivazioni sociali e politiche" nonchè dalla "condotta susseguente al reato, connotata dal profondo distacco dall'esperienza brigatista"), appare del tutto immune da ogni possibile censura la motivazione sulla base della quale la corte di merito ha ritenuto lo Iannelli immeritevole delle attenuanti anzidette; motivazione in cui si fa riferimento alla "gravità dei fatti" (non contestata), ed alla"pericolosità sociale dell'imputato", non apoditticamente e genericamente affermata, ma "desunta dalla partecipazione a numerosi omicidi e ad altri gravi delitti"; il che, tra l'altro, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente, ben si inquadra nelle previsioni di cui all'art. 133 comma II cod. pen., in cui si indica, come parametro di valutazione, la "capacità a delinquere del colpevole".

- motivo n.5 dell'avv.Mattina

E' infondato, al limite dell'inammissibilità, apparendo del tutto incongruo e pretestuoso il richiamo, a sostegno della doglianza relativa alla mancata applicazione, d'ufficio, della diminuente di cui all'art.114 cod. pen., al disposto di cui all'art.597 comma 5 del vigente codice di procedura penale, applicabile, in virtù della normativa tran-

sitoria, anche ai processi sottoposti, per il resto alla disciplina del codice di rito previgente. Non risultano, infatti, neppure enunciati gli elementi sulla base dei quali, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere concretamente prospettabile il riconoscimento, in suo favore, della diminuente anzidetta, e non si vede, quindi, come possa fondatamente formularsi, sul punto in questione, una qualsiasi censura nei confronti dell'impugnata sentenza; salvo a ritenere, per assurdo, che, in forza del citato comma 5 dell'art.597 c.p.p., il giudice d'appello sia in ogni caso obbligato a fornire adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento di tutte le attenuanti o diminuenti possibili ed immaginabili, indipendentemente non solo dagli specifici motivi di gravame, ma anche da qualsivoglia prospettazione difensiva; prospettazione alla quale, del resto, nello stringatissimo motivo di ricorso in esame, non non si fa il benchè minimo riferimento.

- motivi dell'avv.Salerni

Sono identici e comuni a quelli proposti dal medesimo difensore a sostegno del ricorso Balzerani, e sono quindi da considerare infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

- motivi dell'avv.Massaroni.

A parte la genericità delle doglianze (trattasi di motivi contestuali che prescindono, quindi, dalla conoscenza dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza), propongono, in modo estremamente

sommario,
censure che sono state poi ben più ampiamente illu=
strate nei motivi redatti dall'avv.Mattina, per cui
valgono, a maggior ragione, le argomentazioni sul=
la base delle quali è stata ritenuta, come si è
visto, l'infondatezza di detti ultimi motivi.

Iovine Domenico

- motivo n.1 dell'avv.Pisani

E' infondato. La configurabilità del reato di cui all'art.338 cod. pen. derivava dalla medesima condotta realizzatrice del sequestro D'Urso, posto che tale condotta, al tempo stesso in cui si estrin=secava nella privazione della libertà del sequestra=to (individuato in funzione della carica ricoperta nell'apparato amministrativo dello Stato), nella di lui "condanna a morte" e nella subordinazione della non esecuzione di tale "condanna", con susseguente liberazione dell'ostaggio, all'attuazione di deter=minati provvedimenti che solo l'autorità di governo poteva adottare, si traduceva, con intuitiva evi=denza, in una indebita pressione, di natura minac=ciosa, esercitata nei confronti di detta autorità, onde costringerla ad adottare, appunto, quei prov=vedimenti che, altrimenti, o non sarebbero stati adottati o lo sarebbero stati in tempi e modi di=versi. Di qui la corretta affermazione, da parte dei giudici di merito, della sussistenza anche del contestato reato di cui all'art.338 cod. pen. e del=la responsabilità, anche in ordine ad esso, del ri=

corrente, quale ineludibile conseguenza dell'affer=ta responsabilità del medesimo in ordine al più grav= reato di sequestro. Non occorreva, quindi, contra=riamente a quanto sostenuto dalla difesa nel motivo in esame, una specifica motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell'illecito in questione, essendo gli stessi, so=stanzialmente, contenuti (come nel più c'è il meno), nella condotta realizzatrice del sequestro a scopo di terrorismo e di eversione, attese le modalità speci=fiche (descritte nel capo d'imputazione), in cui la medesima, come si è visto, si era estrinsecata. Nè può assumere rilievo alcuno, ai fini di una invalida=zione, sul punto, dell'impugnata sentenza, il fatto che, nel capo d'imputazione relativo al reato di cui all'art.338 cod. pen., non fosse specificamente indicato il "corpo" o l'"autorità" destinatari del=la minaccia, non vedendosi come una tale mancanza possa avere in alcun modo apprezzabilmente inciso sulla piena comprensione, da parte dell'imputato, della natura dell'addebito che gli veniva mosso e della condotta che si affermava idonea ad averlo concretizzato, sì da menomare in qualsivoglia, anche minima, misura, la sua possibilità di difesa. Appa=re, infatti, perfino superfluo osservare che quel che realmente contava, ai fini della configurabili=tà dell'addebito anzidetto, era la condotta minac=ciosa inequivocabilmente diretta ad incidere sulla libertà di determinazione di una pubblica autorità, necessariamente costituita in corpo o in collegio, non essendo certo ipotizzabile che decisioni del genere di quelle che venivano in tal modo solleci=

tate, e che implicavano scelte politiche ad alto livello, fossero di esclusiva competenza di singoli individui.

Quanto poi all'ulteriore argomentazione secondo cui, a quanto pare di capire, la condotta addebitata al ricorrente (e, ovviamente - deve ritenersi - anche agli altri partecipanti, nella varietà dei rispettivi ruoli, al sequestro D'Urso), non sarebbe stata qualificabile come "minaccia", ai sensi dell'art.338 cod. pen., in quanto costituita soltanto dalla richiesta di chiusura del carcere dell'Asinara (chiusura che rappresentava al tempo stesso la finalità perseguita mediante il sequestro di persona), appare sufficiente osservare che la "minaccia" non era (nè poteva essere) identificabile nella richiesta anzidetta, ma nella rappresentazione di ciò che, in caso di mancato accoglimento di essa, sarebbe avvenuto, e cioè protrazione della privazione di libertà dell'ostaggio e, in imminente prospettiva, soppressione del medesimo. Nè potrebbe a ciò validamente obiettarsi che la prospettazione di tali negative conseguenze fosse suscettibile di interessare soltanto il D'Urso o i suoi familiari, con esclusione, quindi, del carattere di "minaccia" nei confronti di altri soggetti, ivi compresi il governo o le altre autorità cui competeva la decisione in ordine all'accoglimento o meno della richiesta in questione. E' evidente, infatti, che l'eventuale protrarsi della prigionia del magistrato sequestrato e, a maggior ragione, la soppressione fisica di quest'ultimo, si sarebbero inevitabilmente tradotti (ed era verisimilmente proprio questo l'obiettivo

Libera/1

di fondo perseguito), in motivi di aspra ed esasperata polemica politica, con pure di disorientamento e di sfiducia da parte della pubblica opinione; eventualità, queste, che governo e pubbliche autorità, in genere, avevano, quindi, chiaramente, ogni ragione di temere.

- motivo n.2 dell'Avv.Pisani

E' infondato. Le critiche in esso formulate all'impugnata sentenza per la ritenuta corresponsabilità del ricorrente, nonostante il suo stato di detenzione (nella specie, a Treni), nella gestione del sequestro D'Urso, non si discostano, sostanzialmente, da quelle, ancor più approfondite e articolate, proposte a sostegno dei ricorsi di altri imputati che si trovavano nella medesima condizione e per i quali pure è stato espresso analogo giudizio di responsabilità. Ci si riferisce, in particolare, ai ricorsi Azzolini, Baschieri, Bonora, alla cui trattazione, pertanto, si rimanda.

- motivi del solo avv.Lo Giudice

Sono comuni a quelli del ricorso Antonini ed altri, e sono quindi infondati per le stesse ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Libera Emilia

- motivo n.1

E' infondato. La difesa della ricorrente, infatti, a sostegno della dedotta censura circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, si limita a ricordare come, in astratto, nulla si opponesse alla detta concessione (il che appare del tutto ovvio), senza però indicare, poi, se e quali specifici elementi,

di potenziale, decisiva rilevanza (e, ovviamente, diversi da quelli già valutati per il riconoscimento della specifica diminuente di cui all'art.3 comma secondo della legge n.304/82), fossero stati sottoposti al giudice d'appello onde ottenere l'effettiva applicazione delle attenuanti in parola. Nè, al riguardo, può valere l'affermazione, del tutto comunque, generica (ed implicante valutazioni esclusivamente di merito, precluse in questa sede), secondo cui sarebbe da considerare "iniqua la mancata valutazione della crisi politica ed etica che ha indotto la Libera alla sua eccezionale collaborazione, resa possibile dal suo spontaneo e definitivo recesso dalla militanza brigatista". Non è infatti in alcun modo spiegato come tale "iniquità" sia rapportabile al dedotto vizio di motivazione; vizio che in tanto può ritenersi configurabile in quanto vengano indicati, dal ricorrente, gli elementi specifici, risultanti dal processo, dalla cui omessa o difettosa valutazione sia scaturita la decisione impugnata.

Mette conto comunque rilevare, "ad abundantiam", che, in ogni caso, appare assai ridotto, per non dire concretamente inesistente, l'interesse della ricorrente alla concessione delle attenuanti generiche giacchè, come precisato nell'impugnata sentenza (e l'affermazione non risulta controversa), la stessa ricorrente, condannata, nel presente procedimento, ad anni 10 di reclusione (poi decurtati di gg.5 per la dichiarata prescrizione di uno dei reati minori), a titolo di continuazione sulla pena di anni 15 di reclusione di cui a precedente sentenza di condanna pronunciata dalla corte d'assise di Roma il 24 gennaio 1983, ha diritto a fruire del trattamento privilegiato di cui all'art. 4 della legge n.304/82, per cui, in sede esecutiva, il detto aumento di pena appare già destinato ad essere drasticamente ridotto, in misura ben maggiore di quella che sarebbe potuta derivare dal riconoscimento delle attenuanti generiche.

Libera/2
Ligas

- motivo n.2

E' inammissibile per assoluta genericità, constando la dedotta censura unicamente nell'apodittico assunto secondo cui la corte di secondo grado si sarebbe "limitata a ribadire il giudizio di primo grado senza spiegare le ragioni specifiche del proprio convincimento"; ragioni che non è dato sapere quali dovessero essere, dal momento che, limitandosi alla suddetta affermazione, la stessa difesa della ricorrente non indica quali fossero, in concreto, le proprie doglianze nè, a maggior ragione, quali gli argomenti addotti a sostegno di esse, di tal che viene a mancare ogni elemento per poter valutare, in questa sede, la sussistenza o meno del supposto vizio di motivazione.

Ligas Natalia

I motivi addotti a sostegno del ricorso sono i medesimi proposti, dallo stesso difensore, a sostegno del ricorso Berardi e sono pertanto da considerare

infondati per le ragioni già illustrate nella trat=
tazione di detto ultimo gravame.

Lo Bianco Francesco

Anche in questo caso trattasi di gravame proposto sulla base di motivi identici e comuni a quelli dedotti, dal medesimo difensore (avv. Lo Giudice) a sostegno di altro ricorso(Antonini). Il ricorso in esame, quindi, va respinto per le medesime ra=
gioni già illustrate nella trattazione dell'altro.

Locusta Maurizio

- motivo n.1

E' infondato. La corte di primo grado, come si rileva dalla lettura delle pagg. 1600 e 1601 della sentenza da essa emanata, respinse l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancata estradizione facendo espresso richiamo al disposto di cui all'art. 14 comma 2 della Convenzione euro=
pea di estradizione, in base al quale, anche in assenza di estradizione, è consentito, onde impedi=
re il maturare della prescrizione, compiere atti di interruzione della medesima, "ivi compreso il ricor=
so ad un procedimento contumaciale". La corte di secondo grado, investita di gravame sul punto, con=
fermò la detta statuizione osservando come essa trovasse conforto nella sopravvenuta decisione delle

sezioni unite di questa Corte 29 febbraio 1988, Migro, la quale, sulla base della premessa secon=
do cui l'art.14 della Convenzione europea di estra=
dizione "non preclude qualsiasi esercizio della giurisdizione in riferimento a fatti anteriori al=
la data dell'estradizione e diversi da quelli per i quali l'estradizione venne concessa, ma costitui=
sce soltanto una limitazione ai poteri sovrani che in materia giurisdizionale competono agli organi giudiziari del paese richiedente", affermava, tra l'altro, che, pur con l'esclusione della possibili=
tà di emettere atti comportanti una coazione nei confronti dell'estradando, era tuttavia sempre pos=
sibile al giudice, al fine di impedire la prescri=
zione,"emettere tutti gli atti di cui all'art.160 comma II cod. pen."ed anche "ricorrere al giudizio contumaciale".

La difesa della ricorrente non contesta, a quanto appare dalla lettura del motivo in esame, la fon=
datezza del principio affermato con detta decisio=
ne, ma sostiene che esso non sarebbe applicabile nella fattispecie, dal momento che, nel caso del Locusta, non si era in presenza di una semplice mancanza di estradizione, ma di un espresso e moti=
vato rifiuto da parte dello stato estero al quale la relativa richiesta era stata rivolta. L'assun=
to, però, non appare in alcun modo condivisibile, giacchè nella nozione di "reati diversi da quelli per i quali l'estradizione venne concessa", alla quale, come si è appena visto, ha fatto riferimento la citata decisione delle Sezioni unite, rientrano, con ogni evidenza, a pari titolo, tanto i reati

per i quali non vi sia stata richiesta di estradizione, quanto quelli per i quali la richiesta sia stata respinta. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, il potenziale ostacolo all'esercizio dell'attività giurisdizionale è rappresentato dalla mancanza in sè del provvedimento di estradizione, nulla rilevando le ragioni a monte di tale mancanza. Se, quindi, si condividono le premesse e le conclusioni dell'autorevole precedente giurisprudenziale dianzi ricordato, appare di tutta evidenza come esse, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, risultino perfettamente attagliabili anche al caso di specie.

- motivo n.2

E' infondato. Risulta, infatti, dalla sentenza di primo grado (pag. 1598), e non è contestato dalla difesa del ricorrente (a quanto si rileva dalla lettura del motivo in esame), che il reato di lesioni in danno di Retrosi Enzo, pur essendo stato originariamente rubricato sotto le previsioni di cui agli artt.582 e segg. cod. pen., era però anche espressamente indicato, nella medesima rubricazione, come aggravato da finalità di terrorismo e di eversione. Ciò significa che l'autorità giudiziaria francese che provvide favorevolmente, con riguardo all'episodio in questione, sulla richiesta di estradizione, fu messa perfettamente in grado di rendersi conto dell'eventuale natura "politica" o meno da riconoscersi, secondo le proprie valutazioni, all'episodio stesso. Il fatto, quindi, che l'estradizione, comunque, sia stata concessa, pur in un contesto nel quale la stessa veniva invece esclusa per

ogni reato di ritenuta natura "politica", altrimenti non può significare se non che o la summenzionata autorità francese non ha riconosciuto nel fatto in questione tale natura o, pur avendola riconosciuta, non ha, in questo caso, ritenuto che essa fosse impeditiva dell'estradizione. Ciò posto, e prendendo quindi in considerazione solo la prima di tali ipotesi (in quanto sarebbe, ovviamente, l'unica potenzialmente favorevole alla tesi del ricorrente), appare evidente come la valutazione operata, agli esclusivi fini della propria decisione, in relazione all'ordinamento interno cui era tenuta a conformarsi, dall'autorità francese, non potesse in alcun modo ritenersi vincolante per quella italiana. Correttamente, infatti, è stato rilevato dai giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, che la qualificazione giuridica dei fatti per i quali è stata chiesta e ottenuta l'estradizione spetta soltanto all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, la quale, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sez.VI, 15 aprile 1992, Annunziata), incontra, nell'esercizio di tale potere, gli stessi limiti, sostanzialmente, che sono segnati, nell'ordinamento interno, in tema di correlazione fra sentenza e fatto contestato, dall'art.477 del codice di rito previgente e dall'art.521 del codice attuale. Posto, dunque, che la riqualificazione del fatto, nel caso in esame, sotto le previsioni dell'art.280 cod. pen., non risulta basata (la stessa difesa del ricorrente non ha fatto alcun cenno in tal senso), su elementi di fatto nuovi e diversi rispetto a quelli portati

a conoscenza dell'autorità francese, nel corso del= la procedura di estradizione, ne deriva che detta riqualificazione non può in alcun modo essere con= siderata come violatrice del principio di speciali= tà di cui all'art.14 della convensione europea. Nè in contrario potrebbe rilevare la circostanza (peraltro non richiamata espressamente nel motivo di ricorso in esame, ma emergente dalla motivazio= ne dell'impugnata sentenza e di cui è bene far cen= no, sia pure per solo amore di completezza), che l'estradizione sia stata comunque concessa a condi= zione che il Locusta "non avesse a subire un tratta= mento deteriore per effetto delle sue convinzioni politiche" (così, in particolare, si legge a pag. 401 di detta sentenza). Infatti, se una maggior pena, rispetto a quella che si sarebbe potuta irro= gare sulla base dell'originario "nomen juris", è stata inflitta al ricorrente in conseguenza del mutamento di detto "nomen", o se comunque tale mutamento ha prodotto conseguenze pregiudizievoli per lui, ciò non vuol dire che ci si trovi in presenza di un "trattamento deteriore" costituente effetto del= le "convinzioni politiche" del medesimo ricorrente. L'art.280 cod. pen., infatti, non sanziona in alcun modo le "convinzioni politiche" in quanto tali, ma si limita a sanzionare più gravemente determinati comportamenti (che comunque sarebbero di natura de= littuosa comune), in quanto obiettivamente diretti a finalità di terrorismo o di eversione. Che poi tali finalità siano o possano essere state concepite e coltivate in base a determinati convincimenti po= litici è cosa del tutto indifferente, siccome priva

di qualsivoglia incidenza sulla oggettività del= fatti in base ai quali (soltanto) la fattispecie delittuosa in questione può essere (ed è stata, in effetti) riconosciuta.

- motivo n.3

E' infondato. Gli elementi addotti dalla corte di merito a sostegno del mancato accoglimento del motivo d'appello concernente la denegata concessio= ne delle attenuanti generiche appaiono, diversa= mente da quanto affermato dalla difesa del ricor= rente, del tutto idonei a giustificare la detta decisione. Come, infatti, si è già avuto occasio= ne di ricordare nella trattazione di altri analo= ghi motivi di ricorso proposti da altri imputati (ved., in particolare, motivo n.6 del ricorso Al= grabati, motivo n.2 del ricorso Cassetta, motivo n.4 del ricorso Di Sabbato), elementi quali la gravità dei fatti (nella loro specificità, e non, ovviamente, soltanto per il "nomen juris") e la condotta processuale ed extraprocessuale dell'impu= tato ben possono costituire valide ragioni per il diniego delle attenuanti generiche, specie conside= rando che queste ultime, in quanto espressione di una particolare indulgenza di cui l'imputato venga ritenuto meritevole, per ragioni non precodificate, ma riscontrabili di volta in volta dal giudice nel= la varietà dei singoli casi, non possono (o non po= trebbero) essere mai oggetto di pressochè automati= ca applicazione (sì da imporre, quando ciò non av= venga, una accurata e approfondita motivazione),

ma debbono, al contrario, trovare esse stesse giustificazione, quando applicate, in elementi specifici e positivi, di cui il giudice deve dare adeguato conto in motivazione. Ciò comporta, naturalmente, per converso, che analogo obbligo motivazionale incombe al giudice quando, in presenza della rappresentazione di elementi proposti come rispondenti alle caratteristiche anzidette, ritenga, ciononostante, di escludere l'applicabilità, nel caso concreto, delle attenuanti in discorso. Nella fattispecie in esame, però, non risulta (non facendosene menzione neppure da parte della difesa del ricorrente), che una siffatta rappresentazione abbia avuto luogo, per cui è da escludere, anche sotto questo profilo, la sussistenza del denunciato vizio di motivazione.

- motivo n.4

E' infondato. La stessa difesa non contesta, sostanzialmente, il carattere di genericità attribuito, nell'impugnata sentenza, alle doglianze che, in sede di impugnazione avverso la pronuncia di primo grado, erano state formulate con riguardo alla pretesa mancanza di riscontri delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del Locusta rese da soggetti rientranti nelle categorie previste dai commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p. Essa si duole, però, comunque, del fatto che il problema dei riscontri sia stato, dalla corte di secondo grado, risolto mediante il semplice riferimento a quelle che vengono definite (dalla stessa corte), le "circostanziate e coincidenti chiamate in correità", in-

dicate come provenienti da Tarquini, Palamà, Morganti, Marceddu e Salvati", sostenendo che ciò costituirebbe comunque violazione dei principii fissati dal citato art.192 c.p.p., quali puntualizzati anche dalla giurisprudenza di questa Corte. L'assunto non può essere condiviso, giacchè proprio questa Corte, invece, ha più volte affermato (come già si è avuto occasione di ricordare nella trattazione di altri ricorsi), che, in caso di pluralità di dichiarazioni accusatorie, ognuna di esse può dirsi validamente riscontrata dalle altre, sempre che non vi siano elementi tali da far ragionevolmente sospettare che la coincidenza sia frutto di reciproche influenze, condizionamenti o, peggio ancora, accordi fraudolenti fra i vari dichiaranti; il che, però, nella specie, non risulta in alcun modo essersi verificato, nè tampoco risulta una denuncia in tal senso da parte del ricorrente.

Lombardi Giovanna

- motivo n.1

E' infondato. Anzitutto, infatti, non può dirsi che le dichiarazioni accusatorie del Savasta, su cui essenzialmente è stata basata l'accusa nei confronti della Lombardi, siano semplici dichiarazioni "de relato". Ciò in quanto, come puntualizzato soprattutto nella sentenza di primo grado (pagg. 1610,1611,1637,1638), ma richiamato anche in quella di secondo grado (pagg. 411, fine,e 412, inizio),

i dati e le notizie oggetto di dette dichiarazioni non erano stati appresi dal Savasta in via privata e confidenziale, ma in via, per così dire, "ufficiale", nel senso, cioè, che si trattava di dati e notizie costituenti patrimonio comune degli organismi di vertice delle "brigate rosse" di cui il medesimo Savasta era autorevole componente. Si richiama, in proposito, quanto si è già avuto occasione di osservare nella trattazione del motivo n.3 del ricorso Ciccolella, del motivo n.2 del ricorso Di Sabbato e del motivo unico del ricorso Fiorillo, nella parte dedicata ad analogo argomento (pagg. 266,267). Nel caso specifico, poi, la conferma dell'assunto in ordine al carattere sostanzialmente diretto della notizia riferita dal Savasta circa la militanza brigatista della Lombardi risulta fornita, come si puntualizza opportunamente nella sentenza di primo grado, dal medesimo Savasta, di cui si riporta la seguente testuale affermazione:"La militanza dell'avvocatessa Lombardi nelle BR era fatto noto sia nell'ambito della direzione di colonna romana sia nell'ambito del comitato esecutivo, organismi dei quali io ho fatto parte, e posso quindi riferire tale circostanza per cognizione diretta". Nè può dirsi che il valore di tale affermazione, come pure, più in generale, delle dichiarazioni accusatorie formulate dal Savasta in sede istruttoria nei confronti della Lombardi, dovesse risultare praticamente azzerato a cagione di quella che, secondo la difesa della ricorrente, sarebbe stata la "ritrattazione" operata dal detto Savasta in dibattimento, allorchè egli si sarebbe

limitato ad affermare che il "discorso" relativo alla militanza brigatista della Lombardi gli era stato fatto, se mal non ricordava, dal Seghetti. Giustamente, infatti, si rileva, in proposito, nell'impugnata sentenza (pag.411) che, in realtà, non vi è alcun radicale contrasto fra le dichiarazioni istruttorie e quelle dibattimentali del Savasta, avendo questi affermato, fin dal primo momento, che all'origine delle notizie da lui apprese vi era stato appunto il Seghetti; il che risulta, in effetti, da un altro brano delle dichiarazioni istruttorie del Savasta, riportato nella sentenza di primo grado (pag. 1610), in cui il dichiarante affermava che la notizia, da lui appena prima riferita, che la Lombardi era una "militante dell'organizzazione brigate rosse", l'aveva "appresa da Seghetti dal momento in cui" esso Savasta era "entrato nella direzione della colonna romana, e cioè nel settembre 1978". Appare qui evidente che quella fornita dal Seghetti viene presentata non come una semplice confidenza, ma come parte di un bagaglio di cognizioni dell'organismo dirigenziale di cui il Seghetti stesso era già componente e di cui occorreva mettere al corrente coloro che, come il Savasta, in quel medesimo organismo facevano ingresso per la prima volta. Nessuna contraddizione, quindi, appare in effetti rilevabile con la successiva dichiarazione del Savasta, già precedentemente ricordata come riportata a pag.1611 della sentenza di primo grado, circa la generale conoscenza che, in ambito di direzione di colonna e di comitato esecutivo (come il detto Savasta

era stato certamente in grado di verificare poi, durante la sua permanenza in tali organismi), si aveva circa l'appartenenza della Lombardi alle "brigate rosse". E nessuna contraddizione, a maggior ragione, appare perciò rilevabile con le dichiarazioni rese dal Savasta in sede dibattimentale, cui ha fatto riferimento la difesa della ricorrente. D'altra parte, nella stessa impugnata sentenza si ricorda che in dibattimento il Savasta aveva comunque espressamente confermato di aver saputo della militanza brigatista della Lombardi per averlo appreso nel corso di "discussioni interne all'organizzazione....in direzione di colonna"; affermazione, questa, di cui questa Corte di legittimità non può che prendere atto, non trovando essa valida smentita (d'altronde neppure enunciata), nella frammentaria citazione, da parte della difesa della ricorrente, di altre affermazioni rese, nella medesima sede, dal Savasta, secondo cui "non era una discussione di tutta la direzione di colonna su Giovanna Lombardi" ma "erano discussioni se non ricordo male che avevo fatto con Seghetti"; laddove non è chiaro neppure se tali affermazioni si riferiscano al fatto fondamentale della militanza brigatista in sè della ricorrente, ovvero ai particolari, di cui appena prima risulta essere fatta menzione nella parte del ricorso in esame, che avrebbero contrassegnato detta militanza e, segnatamente, ai periodici appuntamenti "strategici" con il Seghetti, di cui la difesa nega l'esistenza.

Quanto poi alla pretesa inattendibilità in sè delle dichiarazioni del Savasta, in quanto tardive ri-

spetto ai numerosi precedenti interrogatori in cui lo stesso Savasta non aveva fatto alcuna menzione della Lombardi come appartenente alle"brigate rosse" (avendo detto che di avvocati inseriti nell'organizzazione conosceva soltanto Cavaliere, Arnaldi e Spazzali), trattasi di assunto del tutto inidoneo a rendere configurabile un qualsivoglia vizio di legittimità, sul punto, dell'impugnata sentenza (con particolare riguardo, come appare evidente, al vizio di motivazione), giacchè, come ricordato dalla stessa difesa, il Savasta ebbe a spiegare che la decisione di indicare, fra i militanti, anche l'avv.Lombardi fu da lui maturata all'esito di "ulteriori e progressive riflessioni"; il che, in sè e per sè, non può evidentemente rappresentare motivo di necessaria inattendibilità del dichiarante, sì da rendere viziato, per ciò stesso, il ragionamento del giudice di merito che detta inattendibilità, invece, non abbia ritenuto; e ciò tanto più in quanto si è in presenza di soggetti (tra cui appunto il Savasta), la cui scelta delinquenziale era stata ispirata da ragioni puramente ideologico-politiche, sì che ben si comprende come il conflitto fra tali ragioni e l'esito fallimentare di quella scelta abbia potuto dar luogo a periodi, anche abbastanza lunghi, di incertezze interiori non necessariamente tutte cancellate al momento dell'inizio della collaborazione con le autorità inquirenti, ma suscettibili, al contrario, di esplicare ancora i loro effetti in ordine ai tempi, ai modi e all'estensione stessa da dare alla detta collaborazione.

Nè, d'altra parte, può dirsi che dovesse assumere

decisivo rilievo, ai fini della pretesa esclusione dell'attendibilità del Savasta, il fatto che della militanza brigatista della Lombardi non fosse sta= to fatto cenno, come si pone in evidenza dalla di= fesa della ricorrente, da altri collaboranti, quali, in particolare, la Libera, il Di Cera e il Buzzatti. L'assunto, infatti, sarebbe valido solo se, da parte di costoro, o anche di altri, risultassero portati a conoscenza dei giudici elementi di fatto tali da costituire obiettiva smentita alle dichiarazioni del Savasta; il che, però, non appare, per cui l'ar= gomento in questione viene a perdere, di fatto, ogni significanza, ben potendosi ritenere che la dichia= razione, da parte dei soggetti sopranominati, secon= do quanto si legge nel ricorso, di nulla sapere in ordine alla pretesa appartenenza della Lombardi al= le "brigate rosse" possa essere dipesa dalle più varie ragioni, tanto nel caso in cui si ipotizzi la veridicità di detta dichiarazione, quanto nel caso opposto, senza che ciò si traduca necessariamente in un motivo di obiettivo discredito nei confronti del Savasta. E ciò senza considerare che, per quanto riguarda in particolare la Libera - le cui dichiara= zioni, per altro verso (come si vedrà) sono dai giu= dici di merito richiamate a sostegno della tesi accusatoria in relazione al fatto spe= cifico del ruolo attribuito alla Lombardi nell'acqui= sizione, da parte degli organi direttivi delle "bri= gate rosse", delle notizie e dei verbali concernenti la collaborazione prestata agli inquirenti dai bri= gatisti arrestati Pecchia e Bonano - è stato opportu= namente messo in rilievo dai giudici di merito come

la detta Libera fosse entrata a far parte della "direzione di colonna" romana solo nel corso del 1980 (pag. 1618 della sentenza di primo grado), e, quindi, in epoca successiva a quella in cui la Lombardi avrebbe svolto il ruolo anzidetto (fra il luglio e il settembre del 1979) e, ancor più, a quella in cui il Savasta era entrato nella direzione di colonna romana, ricevendo dal Seghetti le notizie sul conto della Lombardi di cui si è detto in precedenza (settembre 1978, secondo le già ricordate dichiarazioni riportate a pag. 1610 della sentenza di primo grado).

Escluso, quindi, per quanto finora argomentato, che sussistessero obiettive ragioni in base alle quali i giudici di merito dovessero necessariamente negare credibilità alle dichiarazioni del Savasta o considerarle comunque inidonee ad assumere rile= vanza probatoria, ai sensi e nei limiti di cui all'art.192 commi III e IV c.p.p. (vigente), rima= ne da osservare che neppure appaiono condivisibi= li le critiche formulate dalla difesa della ricor= rente a proposito degli elementi assunti dai sud= detti giudici a riscontro delle dichiarazioni me= desime.

Ricordato, infatti, ancora una volta, che posso= no assumere valenza di riscontri elementi di qualsi= voglia natura i quali siano obiettivamente idonei a dare credibilità alle dichiarazioni accusatorie rese da soggetti compresi nelle categorie di cui ai citati commi III e IV dell'art.192 c.p.p., senza per questo assumere essi stessi autonoma rilevanza probatoria (giacchè, in tal caso, non vi sarebbe più bisogno di far riferimento, ai fini di un'af=

formazione di responsabilità, alle dette dichiarazioni), appare subito chiaro come le critiche summenzionate risultino prive di sostanziale mordente proprio in quanto basate, pur senza dichiararlo, sull'erroneo presupposto che gli elementi di riscontro dovrebbero invece valere come tali solo in quanto forniti appunto di autonoma rilevanza probatoria. Così, in particolare, per quanto riguarda in primo luogo l'elemento costituito dalle dichiarazioni di Patrizio Peci -il quale, riferendo di un colloquio avvenuto tra lui e Micaletto, da una parte, e l'avv.Arnaldi, dall'altra, nel corso di un procedimento per direttissima celebrato a Torino a carico suo e del nominato Micaletto, affermò che il suddetto avvocato, a suo dire, non riusciva più a seguire, neppure con l'apporto collaborativo dell'avv.Spazzali, tutti gli arrestati delle"brigate rosse" e, alla richiesta del Micaletto del perchè non si "attivizzasse" quell'"avvocatessa di Roma che è dell'organizzazione", rispose che la medesima era a disposizione dell'organizzazione solo per gli arrestati romani- l'obiezione della difesa secondo cui, valorizzando un tale elemento, si sarebbe dato indebito credito a quella che era solo, per dichiarazione dello stesso Peci, una "intuizione"di quest'ultimo circa l'identificazione di quell'avvocatessa con la Lombardi, in violazione dell'art.349 comma III c.p.p. (previgente), trascura invece, di considerare che, come giustamente osservato nell'impugnata sentenza, l'elemento in questione non è stato utilizzato a mo' di prova, per affermare in base ad esso l'appartenenza della Lombardi alle

"brigate rosse", ma solo come riscontro, appunto, delle dichiarazioni del Savasta, nel senso della conferma, da altra fonte, che effettivamente a Roma vi era una "avvocatessa" appartenente alla organizzazione; soggetto che ben poteva quindi identificarsi, indipendentemente dalle "intuizioni" del Peci, con la persona della ricorrente. Ed infatti giustamente, ancora, si osserva nell'impugnata sentenza che "il Peci avrebbe potuto omettere di esplicitare la sua intuizione, senza con ciò far venir meno il legame tra i fatti del suo racconto e quelli esposti dal Savasta". Con il che risulta superata, quindi, anche la censura attinente, come si è visto, la pretesa violazione dell'art.349 comma III. c.p.p.; violazione che, peraltro, sarebbe stata comunque da considerare insussistente, poichè il riferire di aver avuto una "intuizione", nel senso in cui l'espressione è adoperata nel contesto delle dichiarazioni del Peci, quali risultano riportate alla pagina 1612 della sentenza di primo grado (e cioè nel senso, sostanzialmente, di una deduzione logica basata su fatti obiettivi a conoscenza del teste), non significa affatto esprimere quegli"apprezzamenti personali" ai quali si riferisce, vietandoli, la norma dianzi citata. Quanto poi alla pure dedotta violazione dell'art. 348 ultimo comma del codice di rito previgente, per essere stato il Peci assunto come teste, basti rilevare che, non facendosi menzione, da parte del ricorrente, di una precedente, tempestiva proposizione, in sede di merito, della relativa eccezione, l'eventuale nullità de-

rivante da detta violazione (ammesso e non concesso che questa sia stata effettivamente sussistente), sarebbe comunque da considerare sanata, non trattandosi di nullità compresa tra quelle assolute, deducibili e rilevabili, come tali, in ogni stato e grado del procedimento.

Discorso non dissimile da quello relativo alle richiamate dichiarazioni del Peci può farsi poi anche a proposito di un altro degli elementi di riscontro (assai meno importante, tuttavia), su cui si appuntano le critiche della ricorrente, e cioè quello costituito dalla presenza, nei conteggi amministrativi del "fronte carceri" (nell'ambito del quale si sarebbe estrinsecata la militanza brigatista della Lombardi), di annotazioni di spese per viaggi, rimborsi e contributi a favore di avvocati non nominativamente menzionati, ma indicati con una "X"; ciò, come si specifica nella sentenza di primo grado (pag.1630), per esigenze di massima "compartimentazione", il che implica, ovviamente, che deve trattarsi di avvocati aderenti alla organizzazione ed ai quali, quindi, non si pagano onorari, ma si versano somme a titolo diverso, non giustificate da un rapporto professionale, ma proprio dall'attività da essi prestata come aderenti, i cui oneri finanziari, perciò, è naturale che facciano carico all'organizzazione in pro' della quale la detta attività viene prestata. Anche in questo caso la difesa ha obiettato che non vi è prova alcuna circa la identificazione della Lombardi in uno degli avvocati in questione, potendosi le "X" riferire anche ad altri

legali e, in particolare, agli avvocati Sorrentino e Cavaliere, indicati dal Buzzatti come aderenti alle "brigate rosse", laddove lo stesso Buzzatti, pur facendo parte del "fronte carceri", non fa menzione della Lombardi ed anzi sostiene di non aver mai saputo che essa fosse in contatto con il il detto "fronte"; obiezione, questa, che però, da un lato, sembra dare per scontata la maggiore attendibilità del Buzzatti rispetto al Savasta (il che è opinabile); dall'altro dimentica, ancora una volta, che l'elemento in questione, non essendo esso chiamato a svolgere funzione di prova, ma solo di riscontro, assolve validamente a tale limitata funzione solo per il fatto che costituisce ulteriore dimostrazione della effettiva esistenza di avvocati inseriti stabilmente nell'organizzazione delle "brigate rosse", fra i quali, quindi, ben poteva darsi che si trovasse, come espressamente affermato dal Savasta (che costituisce la vera e sola fonte di "prova" in senso proprio), anche l'avvocatessa Lombardi. E che tale ipotesi potesse avere fondamento i giudici di merito si sono preoccupati di dimostrarlo ricorrendo ad un'argomentazione logica che può essere considerata più o meno persuasiva, ma che certamente non appare cervellotica o arbitraria e non può quindi essere oggetto di sindacato (del resto neppure esplicitamente sollecitato), in questa sede; l'argomentazione, cioè, fondata sul fatto che l'avvocatessa Lombardi, pur avendo svolto una intensissima attività defensionale ed avendo affrontato spese, presumibilmente assai elevate, per continui viaggi fra i vari istituti carcerari,

siti in ogni parte d'Italia, in cui si trovavano brigatisti detenuti, non era stata pagata che "poco e male" dai familiari di questi ultimi, secondo quanto da lei stessa dichiarato; di qui la deduzione, del tutto plausibile (e più non è da chiedersi, vertendosi, come si è detto, in materia di semplici riscontri e non di prove), che le spese anzidette non potessero che essere state pagate dall'organizzazione (non avendo, d'altra parte, a quanto risulta, la ricorrente affermato di averle sostenute - ammesso che ne avesse la possibilità - in proprio, come è ragionevole pensare che avrebbe affermato, se questa fosse stata la verità).

Del tutto irrilevante appare poi, sempre in tema di riscontri, la critica espressa dalla difesa della ricorrente all'elemento costituito dalle dichiarazioni di Fenzi il quale, come si legge nell'impugnata sentenza (pag. 410), "nel riferire sulla funzione di intermediazione svolta tra interno ed esterno delle carceri da alcuni avvocati, soprattutto nella fase immediatamente successiva agli arresti, ha esplicitamente ricordato l'episodio narrato dal Peci come quello in cui l'Arnaldi era stato costretto a «scoprirsi» con i suoi interlocutori". Si puntualizza, infatti, nella stessa sentenza (pag. 414) a proposito di tale elemento, che le dichiarazioni del Fenzi "sono state utilizzate soltanto a fini di verifica della storicità dell'episodio narrato da Peci, il quale a sua volta costituisce un elemento di convalida dell'accusa formulata dal Savasta". In altri termini si è trattato, per così dire, di un riscontro del riscontro, la

cui ricerca e valorizzazione testimoniano, semmai, l'impegno e lo scrupolo posti dai giudici di merito nella ricerca della verità processuale, per cui non si vede come possano invece trasformarsi in motivi di censura. E, infatti, per la verità, la difesa della ricorrente si limita, sul punto, a rilevare (concordemente, in fondo, con la ricordata affermazione contenuta nell'impugnata sentenza), che le dichiarazioni del Fenzi sono soltanto un "riscontro non della chiamata di Savasta, ma del racconto di Peci", trasferendo quindi subito le proprie critiche su quest'ultimo con l'affermare (in sintonia con quanto specificamente dedotto in precedenza) che esso però, a sua volta, "non è riscontro di nulla". La censura, quindi, si riduce, in buona sostanza, alla riaffermazione pura e semplice della pretesa inidoneità della dichiarazioni del Peci a fungere da riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Savasta; assunto, questo, non condivisibile, per le ragioni già in precedenza esposte ed alle quali, quindi, non può che rimandarsi.

Per quanto attiene, infine, la ulteriore doglianza relativa alla mancata assunzione di testimoni (in particolare certi Sanna e Calati) i quali, già sentiti in istruttoria, avrebbero dovuto confermare che la funzione di tramite fra le "brigate rosse" e i brigatisti detenuti era svolta sia dai parenti di questi ultimi, sia dall'avv. Cavaliere e da tale Isabella Ravazzi (con esclusione, quindi - se ne dovrebbe dedurre - della Lombardi), appare sufficiente osservare che non risulta in alcun modo dimostrata nè la potenziale decisività, ai fini di

una eventuale esclusione dell'appartenenza della Lombardi alle "brigate rosse", di dette affermazioni nè, tanto meno, il pregiudizio derivato dalla mancata assunzione, in dibattimento, della testimonianza dei soggetti sopra nominati. Sotto il primo profilo, infatti, appare decisiva la considerazione che lo svolgimento dell'asserita funzione di tramite ad opera di soggetti diversi dalla Lombardi, per quanto potessero esserne a conoscenza i testi indicati dalla difesa, non implicava, di per sè, che la medesima funzione non potesse essere svolta anche dalla detta Lombardi, secondo quanto riferito dal Savasta ad illustrazione di quello che, nell'ambito dell'organizzazione, sarebbe stato il compito specifico affidato alla ricorrente; non risultando, d'altra parte, che il detto Savasta abbia anche affermato che tale affidamento fosse stato fatto in esclusiva. Con riguardo al secondo profilo, poi, non risultando l'esistenza di ragioni che rendessero non utilizzabili le dichiarazioni istruttorie dei testimoni (si ricorderà che il procedimento in questione era disciplinato ancora dal codice abrogato, in virtù della normativa transitoria), ed essendo le dette dichiarazioni prospettate, dalla difesa della ricorrente, come di per sè idonee alla dimostrazione dell'assunto, ne deriva che la stessa difesa potrebbe semmai dolersi della mancata utilizzazione delle dichiarazioni stesse (a proposito della quale varrebbero, però, le considerazioni in precedenza svolte circa la loro mancanza di decisività), ma non della mancata assunzione della prova testimoniale dibattimentale che avrebbe dovuto soltanto -per quanto consta - confermarle.

- motivo n.2

E' infondato. Non può infatti correttamente definirsi una semplice "deduzione" del Savasta, come si sostiene invece da parte della difesa, quella relativa alla pluralità di appuntamenti "strategici" che, con frequenza settimanale, avrebbero avuto luogo a Roma, nella zona del Circo massimo, tra la Lombardi e il Seghetti, quando, come è agevole rilevare dalla lettura, in particolare, della sentenza di primo grado (pagg. 1614, fine, e 1615), la fonte di tale notizia, secondo il Savasta, sarebbe stata costituita dallo stesso Seghetti, il quale gli avrebbe anche descritto "le modalità degli incontri". In realtà chi mostra di andare per "deduzioni" (peraltro prive di valida base) è proprio, nella fattispecie, la difesa della ricorrente, la quale, sulla base della semplice affermazione del Savasta "...non so quanti altri appuntamenti, al di là di quello che ho detto alla F.A.O. sono avvenuti", riportata nel motivo di ricorso in esame, giunge alla conclusione che la suddetta pluralità di appuntamenti sarebbe appunto frutto soltanto di una "deduzione" del dichiarante, laddove, anche stando al semplice testuale tenore di detta affermazione, l'unica conclusione che da essa correttamente si può trarre è che il dichiarante non era in grado di specificare il numero degli appuntamenti in questione; il che non significa che questi, per quanto gli constava (e cioè per quanto aveva saputo dal Seghetti), non fossero comunque stati più di uno.

D'altra parte non è a dire che l'affermazione di responsabilità della Lombardi sia stata fondata, dai

giudici di merito, sul particolare in discorso, essendosi in realtà di esso fatto menzione solo tanto per dare compiuta contezza dell'insieme delle dichiarazioni del Savasta, ivi compresa quella secondo cui, in una occasione, egli stesso aveva accompagnato, con funzioni di copertura, il Seghetti all'appuntamento con la Lombardi la quale, però, in quel caso, non era comparsa. Quel che conta, invero, nell'economia generale dei singoli elementi sui quali la decisione di condanna risulta fondata, è sostanzialemente soltanto il fatto che il Savasta aveva notizia certa dell'appartenenza della Lombardi alle "brigate rosse"; e la certezza di tale notizia non dipendeva certo dalla circostanza (incontrollabile dallo stesso Savasta), che detta appartenenza comportasse/o avesse comportato incontri più o meno frequenti con il Seghetti o con altri esponenti dell'organizzazione. Se un rilievo, infatti, è stato attribuito alla circostanza anzidetta esso, a ben vedere (come si rileva in particolare dalla sentenza di primo grado), consiste nella idoneità della circostanza stessa a costituire strumento di verifica, in senso positivo, dell'attendibilità in generale del Savasta, posto che, come si osserva e si dimostra in un apposito capitoletto di detta sentenza, significativamente intitolato "riscontri"(pagg. 1615,1619), la zona indicata dal nominato Savasta era in effetti fra quelle più frequentemente prescelte per gli appuntamenti "strategici" fra esponenti brigatisti. E, sotto questo profilo (che, in realtà, appare l'unico di sia pur limitata significanza), nulla si osserva da parte della ricorrente.

motivo n.3

E' infondato. Va anzitutto rilevato che tutta la vicenda relativa agli interrogatori Pecchia e Bonano ed alla "messa in clandestinità" della Francola e della Cappelli come accorgimento prudenziale a fronte della notizia che gli interrogati stavano collaborando rileva non come elemento probatorio autonomo a carico della Lombardi, ma unicamente come riscontro, anch'esso, delle dichiarazioni accusatorie del Savasta e, precisamente, di quella parte di esse in cui si affermava che esso Savasta, nell'estate del 1979, durante una riunione dei componenti della "brigata Tiburtina", era stato avvicinato e chiamato in disparte dal Seghetti, il quale gli aveva detto di aver saputo dalla Lombardi che la Pecchia stava collaborando; il che poteva dar luogo a pericolo di coinvolgimento della Francola e della Cappelli, appartenenti, come la Pecchia, alle"unità comuniste combattenti", poi confluite nelle "brigate rosse". Di qui, sempre secondo il Savasta, la immediata decisione di porre le due donne in clandestinità, facendole partire per la Sardegna. E' pacifico in atti che, in effetti, la Francola e la Cappelli, proprio per la ragione indicata dal Savasta, furono poste in clandestinità e fatte partire per la Sardegna alla fine di luglio del 1979. Ciò risulta, come si ricorda da parte della stessa difesa della ricorrente, dalla concordi dichiarazioni della Libera, di Di Cera e di Palamà, ed è confermato anche dalla Francola (pag. 1620 della sentenza di primo grado). Ciò posto, a ben vedere, l'operazione di ricerca e di verifica

dell'elemento di riscontro potrebbe già dirsi conclusa con esito positivo, nulla rilevando che nè la Libera nè gli altri abbiano dato conferma che la fonte dell'informazione relativa alla collaborazione prestata dalla Pecchia (e, come precisato dalla detta Libera, anche dai cugini Bonano, arrestati con la Pecchia), fosse stata la Lombardi. Ove una tale conferma, infatti, vi fosse stata, ci si troverebbe in presenza non più di un semplice riscontro, ma di una vera e propria nuova "prova", da valutare autonomamente come tale. Le censure mosse dalla difesa, pertanto, non possono che essere valutate in relazione alla natura ed ai limiti dell'elemento che ne forma oggetto, nel senso, cioè, che esse, da una parte, per risultare fondate, dovrebbero dimostrare la obiettiva inidoneità dell'elemento anzidetto ad assumere il ruolo di valido riscontro e, dall'altra, ove pure riuscissero in detta dimostrazione, verrebbero comunque ad incidere solo su quell'elemento e non su altri, parimenti chiamati ad assolvere la medesima funzione di riscontro con riguardo al complesso delle dichiarazioni accusatorie del Savasta. Escluso, quindi, che, in ogni caso, la suddetta dimostrazione implicherebbe di per sè l'invalidazione dell'intero elemento di prova costituito dalle dichiarazioni summenzionate (le quali, nella loro parte essenziale, continuerebbero a trovare valido appoggio negli altri elementi di riscontro già esaminati nella trattazione dei precedenti motivi di ricorso), e ridimensionato, per ciò stesso, il rilievo obiettivamente attribuibile, nel quadro globale degli elementi

posti a base dell'impugnata decisione, alle critiche formulate con il motivo in esame, va rilevato che queste ultime, comunque, non forniscono neppure la dimostrazione di cui si è detto. L'elemento di riscontro indicato dai Giudici di merito è costituito, essenzialmente (si ripete), dal solo dato obiettivo e certo della effettiva messa in clandestinità della Francola e della Cappelli, per le ragioni e nel tempo indicati dal Savasta, avrebbe potuto essere invalidato solo se fosse stata dimostrata l'esistenza in atti di elementi tali da escludere tassativamente la possibilità che fosse stata la Lombardi a mettere in allarme in Seghetti circa la collaborazione prestata dagli arrestati agli inquirenti, sì da rendere configurabile, sotto questo profilo, un vizio di motivazione nella parte della impugnata sentenza in cui, prescindendosi da tali elementi, si dava invece per esistente la detta possibilità. Ma una tale condizione appare, in verità, del tutto insussistente. Al riguardo occorre partire da un dato di fatto pacifico e incontestabile, e cioè che la notizia (o il sospetto) che Pecchia e i Bonano stessero collaborando erano in qualche modo pervenuti agli organi direttivi delle "brigate rosse", prima ancora della fine di luglio del 1979, tanto è vero che, come si è visto, proprio a seguito di ciò si provvide alla immediata messa in clandestinità della Francola e della Cappelli. Qualcuno, quindi, prima ancora della pubblicazione di notizie giornalistiche (avvenuta, come ricordato dalla stessa difesa, solo nel mese di settembre), sapeva o sospettava fondatamente di detta collabo-

razione. Ed è interessante notare che, come giu=
stamente osservato nell'impugnata sentenza, a far
sorgere il sospetto sarebbe bastato (e forse bastò),
il semplice fatto della protrazione nel tempo de=
gli interrogatori cui gli arrestati erano sotto=
posti; fatto, questo, che facilmente poteva venire
a conoscenza di un numero indeterminato di persone,
direttamente o per vie traverse. Di qui l'ovvia
conseguenza che anche la Lombardi, pur non avendo
ancora assunto il mandato difensivo dei Bonano
(cosa che avvenne nell'agosto) ed essendo ufficial=
mente in ferie, ben avrebbe potuto far parte di
quel numero; e ciò tanto più in quanto, come pure
si osserva giustamente nell'impugnata sentenza, la
sua stessa qualità di difensore di un gran numero di
altri imputati per fatti di terrorismo, rende assai
verisimile l'ipotesi che essa disponesse di validi
canali di informazione. Basta questo, quindi, per
salvaguardare il valore di riscontro attribuito
all'elemento in questione dai giudici di merito;
valore che, d'altra parte, a ben vedere, non è
tanto correlato alla circostanza che la Lombardi
avesse avuto la possibilità e si fosse preoccupata
di acquisire direttamente la notizia o gli elementi
di sospetto della collaborazione prestata dagli ar=
restati, quanto piuttosto alla circostanza che ella,
venuta comunque a conoscenza dell'una o degli altri
(il che, come si è visto, non può in alcun modo e=
scludersi), si sia preoccupata di mettere subito
in allarme gli organi dirigenti delle "brigate rosse"
(nella specie in persona del Seghetti), onde consen=
tire loro di adottare le opportune contromisure.

Soltanto quest'ultima condotta, infatti, è quella
che appare fornita di reale significanza ai fini
della ipotizzata appartenenza della ricorrente al
detto sodalizio criminoso.

Altro capitolo, che è bene tener distinto, è poi
quello attinente la materiale acquisizione, da par=
te delle "brigate rosse", di copia dei verbali degli
interrogatori resi dai Bonano. L'attribuzione di
detta acquisizione all'opera della Lombardi egula,
in verità, dal novero degli elementi di riscontro
alle dichiarazioni del Savasta, costituendo soltan=
to un elemento aggiuntivo, autonomo e di mero carat=
tere indiziario al dato probatorio costituito da
dette dichiarazioni. Ciò non sembra essere stato
tenuto ben presente dalla difesa della ricorrente,
la quale lo ha trattato come se, nella prospettazio=
ne accusatoria, la notizia data dalla Lombardi al
Seghetti della collaborazione prestata dagli ar=
restati del luglio '79 e/consegna di copia dei ver=
bali fossero un tutt'uno, sì che, esclusa la possi=
bilità di detta consegna, da parte della Lombardi,
nel tempo indicato dal Savasta (prima della fine di
luglio), ne dovesse derivare anche l'esclusione del=
la possibilità che la notizia provenisse dalla stes=
sa Lombardi, posto che comunque - si afferma dalla
difesa a pag.51 dei motivi, righi 9 e 10 - i verbali
in questione erano stati "portati dal Seghetti pri=
ma del 30 luglio 1979". Senonchè è proprio quest'ul=
tima, fondamentale affermazione a risultare priva
di fondamento, risultando invece dagli elementi di
fatto diligentemente indicati nelle sentenze di
merito (e, segnatamente, in quella di primo grado)

che, pur essendosi avuta sommaria notizia della collaborazione prestata dagli arrestati fin dai primi giorni successivi al loro arresto, tanto che si era subito provveduto a spedire in Sardegna la Francola e la Cappelli, la copia dei verbali di interrogatorio della Pecchia e dei Bonano era pervenuta in direzione di colonna, portata dal Seghetti, solo nel settembre 1979, dopo che Francola e Cappelli erano già rientrate dalla Sardegna. In tal senso, infatti, sono le chiare e inequivocabili dichiarazioni della Libera, riportate a pag. 1625 della sentenza di primo grado; dichiarazioni cui la stessa difesa attribuisce, implicitamente ma chiaramente, carattere di attendibilità, allorchè fa ad esse riferimento (pag.50 dei motivi) a sostegno del proprio assunto, citandole, però, in modo frammentario e fuorviante. Ed infatti la difesa, dopo aver accennato alle due riunioni tenute, all'incirca, tra giugno e luglio, di cui la Libera aveva parlato, ed alla decisione, pure da lei riferita, di porre in immediata clandestinità la Francola e la Cappelli, passa poi a riportare le espressioni:"arrivò Seghetti dicendo che negli arresti che erano stati fatti nelle UCC alcuni degli inputati avevano fatto ammissioni....disse che avrebbe portato dei verbali....E questa cosa la fece. Portò i verbali di Ina Pecchia in cui, se ricordo bene, vi era soltanto un vago riferimento alla Francola.....Però poi andarono in latitanza ....per paura di successive ammissioni". Ora, già l'uso dei puntini di sospensione in quelli che possono essere passaggi di una certa importanza,

ai fini della esatta comprensione dello svolgimento cronologico, secondo la Libera, dei fatti da lei riferiti, viene a costituire un ostacolo di non lieve importanza all'acquisizione, appunto, di detta comprensione; ostacolo cui, attese le caratteristiche del giudizio di legittimità, non sembra sarebbe corretto porre rimedio mediante la ricerca e la diretta compulsazione degli atti. Quel che è più grave, però, è che dalle espressioni sopra riportate, risulta espunta proprio quella che, in relazione alla materia del motivo di ricorso in esame, appare la più significativa, e cioè quella in cui la Libera afferma, come si rileva dalla già ricordata pag. 1625 della sentenza di primo grado:"So che a settembre, quando tornarono le due (dalla Sardegna), Cappelli e Francola, Seghetti portò i verbali di questi interrogatori perchè li interprettasero". Appare quindi evidente come, venendo a perdere di validità il presupposto su cui si fondano tutte le successive censure avanzate dalla difesa sul punto in questione, anche tali censure risultino per ciò stesso prive di fondamento. Non è infatti contestato, nè contestabile (siccome fondato su prova documentale, costituita, come risulta a pag. 1629 della sentenza di primo grado, dalle bollette di richiesta, a nome della Lombardi, di copia degli interrogatori Bonano), che la ricorrente ebbe ufficialmente la disponibilità delle copie da lei richieste nel settembre 1979; il che significa che ella avrebbe avuto tutta la possibilità di passarle poi al Seghetti onde questi le portasse, poi, come fece, in direzio-

ne di colonna. Nè rileva, ovviamente, a questo punto, che, come insistentemente si sottolinea da parte della difesa, a quell'epoca la stampa avesse già pubblicato i verbali degli interrogatori Pecchia e Bonano. Se, infatti, i testi pubblicati dalla stampa fossero stati ritenuti sufficienti, è evidente che il Seghetti non si sarebbe preoccupato di procurarsi le copie autentiche e integrali degli interrogatori in questione, la cui utilità, peraltro, ben avrebbe potuto essere ravvisata se non altro ai fini della verifica, sempre opportuna, della esattezza e correttezza dei testi sopramenzionati. A ciò aggiungasi che comunque, come opportunamente puntualizzato nella sentenza di primo grado (pag. 1032), e del tutto ignorato dalla difesa, le parti dei verbali di interrogatorio pubblicate dalla stampa non comprendevano quelle in cui si parlava di "Madia" (cioè della Francola); e tanto basta a dimostrare, se ancora ve ne fosse bisogno, l'importanza che l'acquisizione delle copie integrali dei detti verbali poteva ancora avere per l'organizzazione delle "brigate rosse".

- motivo n.4

R' infondato, al limite della inammissibilità. La difesa si limita infatti a lamentare genericamente, nella prima parte di questo motivo di gravame, la mancata presa in esame delle "doglianze tutte versate nei motivi d'impugnazione", senza peraltro indicare, come sarebbe stato suo onere (visto che ci si trova in presenza di una sentenza che appare comunque

fornita di lunga e articolata motivazione, in cui si fa espresso riferimento, per confutarle, a specifiche argomentazioni difensive), quali, in particolare, di dette doglianze, siano state trascurate. Nè mostra, la difesa, di tener presente il principio, più volte, con varia formulazione, enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice d'appello non ha l'obbligo di prendere dettagliatamente in esame tutte le singole doglianze formulate dall'appellante, fornendo a ciascuna di esse specifica risposta, essendo al contrario sufficiente che egli, colti i punti essenziali su cui verte l'impugnazione, dia ad essi, e ad essi soltanto, la risposta che reputa corretta, sulla base di adeguata motivazione.

Quanto poi alla mancata pronuncia - di cui pure la difesa si duole, nell'ultima parte del motivo in esame - "sulla istanza di rinnovazione del dibattimento per l'audizione del cons. Gallucci", appare sufficiente osservare che, non specificandosi in alcun modo quale dovesse essere l'oggetto di tale audizione nè, tanto meno, illustrandosi le ragioni per le quali esso potesse assumere decisivo rilievo ai fini del giudizio in ordine all'affermazione o meno della responsabilità dell'imputata, viene a mancare ogni possibilità, per questa Corte, di verificare l'effettiva consistenza o meno della dedotta censura e quindi la sussistenza o meno di un qualsivoglia motivo di nullità dell'impugnata sentenza.

Lupi Gianfranca

- motivo n.1

E' infondato. La richiesta di assoluzione della ricorrente dai reati in materia di armi risulta essere stata a suo tempo formulata, come si rileva dalla lettura dei motivi d'appello, in stretta relazione con la richiesta di derubricazione dei reati associativi, nel senso della esclusione del ruolo organizzativo che alla Lupi era stato attribuito. La reiezione(motivata) di tale ultima richiesta da parte della corte di secondo grado, con riaffermazione, in particolare, dell'attività di gestione, ad opera della Lupi, della "base" in cui erano custodite le armi, implicava, di per sè, anche la riaffermazione della responsabilità in ordine ai reati che la presenza di dette armi rendeva configurabili.

- motivo n.2

E' infondato. Il giudizio di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche non era possibile, ostandovi il disposto di cui all'art. 1, comma III, del D.L. 15 dicembre 1979 n.625, conv. con modif. in L. 6 febbraio 1980 n.15, in base al quale, quando ricorra (come nella specie) l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, le circostanze attenuanti concorrenti con tale aggravante "non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

- motivo n.3

E' infondato. Non è contestato, da parte della difesa, che, come affermato nell'impugnata sentenza, la Lupi, arrestata in Spagna, non venne poi formalmente estradata in Italia, ma consegnata, "brevi manu", all'autorità di polizia italiana, presumibilmente al termine dell'espiazione di una pena inflittale per reato commesso in detto paese estero. Ciò posto, anche ad ammettere che, come sostenuto dalla difesa, l'arresto fosse stato effettuato anche a fini estradizionali, il fatto stesso che ad esso non abbia poi fatto seguito un formale provvedimento di estradizione, senza che per questo si desse però luogo alla scarcerazione dell'arrestato, implica che la privazione della libertà cui il soggetto è stato sottoposto all'estero deve necessariamente riguardarsi, "ex post", come fondata unicamente, in realtà, "ab origine", sulla sola volontà, autonoma e sovrana, degli organi dello stato estero, in vista di finalità proprie ed esclusive di quest'ultimo. Di qui l'ulteriore conseguenza che non può dirsi, allora, mai venuta meno la latitanza del soggetto, cioè la sua volontaria sottrazione alle pretese coercitive dello Stato italiano, fino al momento in cui, per atto esclusivamente unilaterale dello stato estero, egli è stato posto, come si è detto, in via breve, nelle mani dell'autorità di polizia del nostro paese. La volontarietà di detta sottrazione, in fatti, nelle condizioni date, avrebbe potuto dirsi venuta meno solo se il soggetto, successivamente all'arresto e prima della consegna all'autorità di

polizia italiana, avesse avanzato formalmente ri=
chiesta di essere estradato in Italia. A tale riguar=
do, però, nulla si accenna da parte della difesa,
per cui è da ritenere, nel silenzio, sul punto,
anche dell'impugnata sentenza, che detta eventuali=
tà, in effetti, non si sia verificata.

Deve quindi concludersi che, avendo avuto luogo
la consegna della Lupi all'autorità di polizia ita=
liana il 29 ottobre 1988, fino a tale data legitti=
mamente la ricorrente sia stata considerata in
stato di latitanza e legittimo sia stato quindi
il giudizio di primo grado, svoltosi nelle forme del
rito contumaciale e conclusosi con sentenza pro=
nunciata il 12 ottobre 1988. Il riconoscimento di
tale legittimità da parte del giudice d'appello
sfugge, perciò, a qualsiasi censura da parte di
questa Corte.

Quanto poi alla pretesa violazione, parimenti
dedotta con il motivo in esame, del principio di
specialità di cui all'art.14 della Convenzione eu=
ropea di estradizione, l'infondatezza della cen=
sura appare manifesta, non solo e non tanto per
la ragione, pur valida, indicata nella sentenza
impugnata (la quale ha fatto riferimento alla pro=
nuncia delle sezioni unite di questa Corte in data
29 febbraio 1989, Nigro, già ricordata nella trat=
tazione del motivo n.1 del ricorso Locusta), ma
anche e soprattutto perchè, mancando un provvedi=
mento di estradizione, quale che sia, positivo o
negativo, ed avendo quindi lo stato estero, con
la consegna "brevi manu", mostrato di volersi pura=
mente e semplicemente disinteressare del soggetto

548

in questione, è venuto per ciò stesso a mancare
l'indefettibile presupposto in relazione al quale
può discutersi, astrattamente, circa l'osservanza
o meno del principio di specialità.

- motivo n.4

E' infondato. La ritenuta qualità di "organizza=
trice" della Lupi risulta correttamente motivata,
nella impugnata sentenza, sulla base non solo
dell'attività di "prestanome" svolta dalla ricor=
rente per l'acquisizione di immobili da destinare
in uso alle "brigate rosse", ma anche dell'attivi=
tà di "gestione" delle basi installate in detti
immobili, in una delle quali, tra l'altro, come
si è già accennato nella trattazione del motivo
n.1, venivano custodite armi. L'assunto difensi=
vo secondo cui, nella specie, mancherebbe la pro=
va di detta seconda attività, siccome formulato
in modo del tutto apodittico e con riferimento a
quella che è stata una valutazione puramente in
fatto operata dai giudici di merito, non può co=
stituire, in questa sede, valido motivo di gravame.

349

Magini Mauro

- motivo n.1

E' infondato, al limite estremo dell'ammissibilità. La difesa del ricorrente, infatti, si limita ad una critica generica nei confronti della pronuncia emessa dai giudici di merito, affermando, in modo del tutto apodittico, l'erroneità delle valutazioni da loro operate a proposito del "coinvolgimento del prevenuto nella vicenda processuale", senza poi specificare in alcun modo in che cosa sarebbe consistita la detta erroneità e sulla base di quali elementi essa andrebbe riconosciuta, salvo che con l'accenno, di per sè assolutamente insufficiente e insignificante, al riconoscimento, per inciso, nell'impugnata sentenza, che l'accusa sarebbe "formalmente indiretta per alcune circostanze". Il che non può certo valere a invalidare, di per sè, il giudizio di fondatezza di detta accusa nei suoi elementi essenziali, quali risultano puntualmente indicati nella stessa sentenza, in cui si riferisce della precisa chiamata in correità del Magini ad opera del Savasta e degli elementi di riscontro, in gran parte ricavati da ammissioni dello stesso Magini, sulla base dei quali detta chiamata è stata ritenuta attendibile.

- motivo n.2

E' decisamente inammissibile per assoluta genericità, consistendo esso soltanto nella pura e semplice affermazione che, a proposito dxlla mancata esclusione dell'aggravante della finalità di terrorismo, la corte di secondo grado "svolge delle argomenta-

350

Manna, ... (avv.Ingarrica)

zioni sommarie, tali da comportare la inevitabile nullità della sentenza impugnata".

Manna Emilio

- motivo n.1 dell'avv.Ingarrica

E' infondato. Dal testuale tenore dell'art.4 della legge n.304/82 appare di assoluta evidenza che detta disposizione è stata dettata per trovare applicazione nella sola fase esecutiva. Basti rilevare, al riguardo che essa presuppone che contro la stessa persona siano state "pronunciate" più sentenze di condanna e si preoccupa di specificare, al comma 3, che se le sentenze sono state pronunciate da giudici diversi, "provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in caso di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna". Si tratta, quindi, in sostanza, di una norma che in altro non consiste se non nella previsione di una speciale regolamentazione, in senso più favorevole al condannato, del noto istituto del c.d. "cumulo delle pene", alla cui formazione provvede, infatti, istituzionalmente, il pubblico ministero (artt. 582 del codice di procedura previgente e 663 dell'attuale) e la cui collocazione è, necessariamente, nella fase esecutiva del procedimento.

E' pertanto da escludere che il giudice di merito (come si vorrebbe invece da parte del ricorrente), fosse tenuto, nel quantificare la pena da infliggere

a titolo di c.d. "continuazione esterna", a rimanere nei limiti segnati dal suddetto art. 4 della legge n.304/82.

Nè può dirsi che ciò abbia dato o possa dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento fra chi abbia, in sede di cognizione, ottenuto il riconoscimento della suddetta forma di continuazione e chi, invece, non l'abbia ottenuta, poichè la citata disposizione prescinde totalmente dalla continuazione (così come ne prescinde la ordinaria normativa in materia di cumulo), e, d'altra parte, la continuazione non è assimilabile, "sic et simpliciter", a un "beneficio", ma è un istituto di diritto sostanziale che risponde ad obiettivi superiori di giustizia, da realizzarsi mediante il contemperamento delle esigenze della rigorosa attuazione della pretesa punitiva dello Stato con quelle della irrogazione di una pena complessiva che non superi, per effetti del rigido meccanismo del cumulo materiale, i liniti della ragionevolezza, pur risultando, al tempo stesso, adeguata alla effettiva gravità della condotta illecita ed alla pericolosità del soggetto; valutazione, questa, che viene affidata necessariamente al giudice (quello della cognizione e, in via surrogatoria ed eccezionale, ai sensi dell'art.671 del vigente codice di procedura, anche quello dell'esecuzione), il quale, in sede di cognizione, può compierla anche d'ufficio e non può incontrare, in essa, altro limite che non sia quello dettato dalla normativa (segnatamente l'art. 81 cpv. cod. pen.), in cui l'istituto in questione trova la sua apposita ed esaustiva disciplina.

352

Manna (avv.Manzo)

- motivo n.2 dell'avv.Ingarrica

E' infondato. La pena irrogata dai giudici di merito a titolo di aumento per continuazione "esterna"(come si è già rilevato), è stata quantificata in limiti non superiori a quelli individuabili in base a comuni criteri di ragionevolezza, in accoglimento, tra l'altro, di uno specifico motivo di appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado e volto ad ottenere appunto una riduzione della pena inflitta, sempre a titolo di continuazione, con detta sentenza; riduzione che, in effetti, risulta operata in misura consistente, dal momento che si è passati dai sei anni di reclusione inflitti dalla corte di primo grado ai quattro inflitti da quella di secondo grado. Nè risulta che fossero stati prospettati, al giudice d'appello, elementi volti specificamente ad ottenere che la riduzione di pena fosse in misura maggiore e potenzialmente idonei ad assumere carattere di decisività in vista del conseguimento di tale obiettivo, sì che ne possa derivare la censurabilità dell'impugnata sentenza per non esserne stato tenuto il debito conto.

- motivi dell'avv. Manzo

Sono inammissibili per evidente, assoluta genericità, non tenendo conto, essi, tra l'altro, dell'effettivo e specifico contenuto della sentenza impugnata, e non indicando, in dettaglio, quali avrebbero dovuto essere, oltre alla già riconosciuta dimimuente di cui all'art.3 comma II della legge n.304/82 per il "contributo eccezionale", le "ulteriori conseguenze positive per l'imputato previste espressamente dalle leggi premiali". Ove queste fossero costituite da=

gli effetti previsti dall'art.4 della citata legge n.304/82, valgono, comunque, ovviamente, le considerazioni già esposte nella trattazione del motivo n.1 dell'avv.Ingarrica.

Mantelli Vittorio

- motivo n.1

R' infondato. La corte territoriale ha adeguatamente motivato, con riferimento a specifiche e non contestate risultanze in fatto (chiamate in correità da parte di Casili, Corsi e Fierro, ammessa militanza nel nucleo MPRO dell'Alberone, incendio di un'autovettura appartenente a un poliziotto del quartiere, diffusione di volantini a firma BR), la ritenuta configurabilità, a carico del ricorrente, del reato di partecipazione alla banda armata costituita dalle "brigate rosse". Le argomentazioni e le critiche proposte dalla difesa nel motivo in esame tendono, sostanzialmente, solo a rimettere in discussione la valutazione, correttamente e, pertanto, insindacabilmente operata dai giudici di merito, contestando, in particolare, che il nucleo MPRO dell'Alberone, in quanto privo di armi e caratterizzato dallo "spontaneismo dei suoi aderenti", potesse essere considerato come organismo operante nell'ambito delle "brigate rosse". A tale ultimo riguardo, però, sembra sufficiente richiamare le argomentazioni già esposte nella trattazione del motivo n.1 del ricorso Guarano, in cui è affrontata una problematica sostanzialmente del tutto analoga ed alla quale, pertanto, si rimanda.

- motivo n.2

R' infondato. Valgono, anche in questo caso, le argomentazioni di cui alla già richiamata trattazione del motivo n.1 del ricorso Guarano.

- motivo n.3

R' infondato. Come esattamente ricordato nella

impugnata sentenza, la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art.1 della legge n.304/82, presuppone l'accertamento della "non equivocità ed attualità" della condotta dissociativa di cui al comma 1 del medesimo articolo. E non può ragionevolmente revocarsi in dubbio che i detti requisiti dovessero considerarsi mancanti nel caso del Mantelli, avendo questi, come è pacifico, ritrattato, con una memoria del dicembre 1983, le ammissioni che aveva fatte precedentemente, in sede di interrogatorio, dichiarando di voler considerare quella ultimamente espressa come la sua "unica e definitiva posizione giuridico-politica all'interno dell'istruttoria" e precisando "di non aver niente a che fare con posizioni di dissociazione politica o meno". La tesi difensiva, secondo cui la detta ritrattazione non sarebbe idonea "ad eliminare gli effetti delle dichiarazioni ritualmente rese in sede di interrogatorio", avendo tali dichiarazioni "natura di negozio giuridico irrevocabile", mostra di non tener conto che è la legge stessa, nel subordinare la declaratoria di non punibilità ai ricordati requisiti della non equivocità e, soprattutto, attualità della condotta dissociativa, ad escludere la pretesa irrevocabilità degli effetti di tale condotta, quando quest'ultima sia ancora, in realtà, "sub judice", come si verifica fino a quando la sentenza che dichiara la non punibilità non sia divenuta definitiva. E, anzi, vi è da dire che neppure in questo caso gli effetti in questione possono dirsi irrevocabili, prevedendo l'art.10 della legge n.304/82

una causa speciale di revisione, in danno del soggetto dichiarato non punibile, quando risulti che la non punibilità sia stata riconosciuta sulla base di "false o reticenti dichiarazioni".
Nè, d'altra parte, risulta (non facendosi di ciò menzione nel motivo di ricorso in esame) che, successivamente al dicembre 1983, il Mantelli abbia ulteriormente modificato il proprio atteggiamento sì da soddisfare, in ipotesi, le condizioni previste per l'applicazione dei benefici di cui alla sopravvenuta legge 1° febbraio 1987 n. 34. Ne consegue che correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno escluso anche l'applicabilità, in favore del Mantelli, di detta ultima normativa, per cui anche la doglianza formulata, sul punto, dalla difesa, non può essere condivisa.

- motivo n.4

E' infondato. Valgono, sostanzialmente, al riguardo, le medesime argomentazioni già esposte nella trattazione dell'analogo motivo n.2 del ricorso Getuli, cui pertanto si rimanda.

Mariani Giuseppe

- motivo n.1

E' infondato. La difesa ripropone all'attenzione della Corte elementi di mero fatto, presentati come significativi della totale inattendibilità del-

le accuse formulate nei confronti del Mariani e già come tali esaminati dai giudici di merito, i quali sono pervenuti alla ragionevole conclusione che trattasi, in realtà, soltanto di "marginali divergenze o inesattezze", le quali lasciano integra la sostanza di dette accuse. E, in effetti, fronte concordi ed autonome di una serie di chiamate in correità provenienti, come si specifica nell'impugnata sentenza, da Savasta, Di Cera, Libera, Di Matteo e Scricciolo, riferite, senza possibilità di equivoco, alla persona dell'attuale ricorrente e per ciò stesso da considerare validamente riscontrate l'una con l'altra (oltre che, per quanto valga, dall'ulteriore elemento costituito dalla conferma che il ricorrente, così come era stato riferito, ebbe effettivamente a contrarre matrimonio nel giugno del 1979), non si vede (nè la difesa si è data cura di spiegarlo), quale decisivo rilievo potesse attribuirsi agli elementi rappresentati dalla medesima difesa a sostegno del proprio assunto, quali, in particolare: l'attribuzione al Mariani di un lavoro di "bibliotecario" mentre egli sarebbe stato "semplice custode e guardia notturna"; l'indicazione, come sede lavorativa cui il Mariani era stato destinato, della città di Reggio Emilia, mentre si trattava di Modena; la "ricerca" del Mariani (non si specifica ad opera di chi, in quali circostanze e per quale scopo), "presso la stazione Prenestina", ove egli - si afferma - non aveva mai prestato servizio; la non coincidenza temporale, nelle dichiarazioni rese rispettivamente dal Di Cera e dal Savasta, dell'epoca in cui il Mariani avrebbe aderito alle "brigate rosse".

Appare in realtà difficile sostenere che elementi di tal genere, nell'ambito di un quadro probatorio quale risulta, sinteticamente ma eloquentemente, illustrato nell'impugnata sentenza, possano essere definiti diversamente da come sono stati definiti nella sentenza medesima, e cioè appunto (come dianzi già ricordato), "marginali divergenze o inesattezze", del tutto prive, come tali, di sostanziale rilievo. E ciò specie considerando che, in via generale, divergenze o inesattezze riscontrabili in dichiarazioni rese non solo da testimoni, ma anche da soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art.192, commi 3 e 4, c.p.p. vigente, quando siano obiettivamente di carattere marginale (cioè non incidano, di per sè, sul nucleo essenziale di dette dichiarazioni), possono e debbono assumere rilievo, ai fini del decidere, solo quando, valutate nel contesto di tutti gli elementi disponibili, lascino ragionevolmente sospettare l'esistenza, nei dichiaranti, di gravi difetti di percezione o di memoria, ovvero, peggio ancora, di una volontà di mendacio, sì da compromettere, nell'uno e nell'altro caso, la loro credibilità in generale; condizioni, queste ultime, che, invero, nel caso di specie, non risultano neppure prospettate dalla difesa, nè tampoco ricavabili dalla lettura delle sentenze di merito.

Quanto poi alla critica, pure contenuta nel motivo in esame, che ha per oggetto la chiamata in correità del ricorrente da parte dello Scricciolo, il quale - si afferma - non avrebbe "mai indicato il Mariani come militante delle B.R.", trattasi, come appare evidente, di una pura e semplice affermazione apodittica, di cui la Corte, quale giudice di legittimità, non può certamente essere tenuta a verificare, nei fatti, la fondatezza, specie in assenza di qualsivoglia proposizione illustrativa che valga a chiarirne la portata e ad accreditarne l'attendibilità, dimostrando, nel contempo, l'errore di valutazione in cui sarebbe caduto il giudice di merito.

Nè, ancora, può riconoscersi pregio alcuno all'affermazione, che pure si legge nel motivo in esame, secondo cui "non esistono documenti teorici ai quali il Mariani avrebbe collaborato nella redazione", di tal che - si sottintende - sarebbe dovuto risultarne screditato l'assunto di taluno dei chiamanti in correità che, come affermato nell'impugnata sentenza, avrebbe attribuito al ricorrente l'avvenuta prestazione di un'attività del genere anzidetto. Se, infatti, l'affermazione surriportata deve essere intesa non nel senso puramente assertivo dell'inesistenza, in assoluto, di documenti alla cui redazione il ricorrente abbia mai collaborato (nel qual caso, attesa l'obiettiva gratuità dell'asserzione, non vi sarebbe neppure bisogno di risposta), sibbene (più verisimilmente e più rispettosamente per la difesa), nel senso della inesistenza in atti di documenti che rechino tracce di una siffatta collaborazione, appare sufficiente osservare che l'attività in questione non era certamente di quelle che, almeno di regola, lasciassero tracce obiettive, sì che al mancato rinvenimento di queste ultime non vi sarebbe stata ragione, da parte dei giudici di merito, di riconnettere alcun particolare significato.

- motivo n.2

E' infondato. La corte di merito ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen., avanzata nei motivi d'appello, richiamandosi, inoccepibilmente, alla condizione, prevista dal medesimo art. 309, che il recesso dalla banda armata avvenga prima che sia stato commesso il delitto (o taluno dei delitti), per cui la banda medesima era stata formata. La difesa, nel motivo in esame, in cui si duole di detta statuizione, denunciando vizio di motivazione, deduce, a sostegno di tale denuncia, soltanto che il Mariani "si è dissociato volontariamente e spontaneamente dalla formazione politica" e che "il matrimonio celebrato nel giugno 1979 non costituisce il motivo del recesso dalla banda". Ora, con riguardo alla prima di tali proposizioni, non si comprende, in verità, quale attinenza essa abbia con la motivazione dell'impugnata sentenza, facendo questa riferimento, come si è visto, non alla condizione costituita dalla dissociazione ma a quella della mancata commissione, all'atto in cui questa sia avvenuta, di un qualsivoglia delitto fra quelli per cui la banda è stata costituita. Con riguardo poi alla seconda proposizione, essa appare quanto meno monca e mutila, giacchè, pur nell'escludere che il matrimonio contratto dal Mariani nel giugno del 1979 sia stato il motivo del recesso, non dice quando e per quale ragione il recesso stesso sarebbe, invece, da considerare avvenuto e quale sarebbe stato, quindi, l'errore dei giudici di merito nel presupporne, come evidentemente hanno fatto,

la collocazione cronologica in epoca posteriore alla commissione di uno o più fra i delitti per i quali la banda armata era stata costituita, sì da concludere che la causa di non punibilità di cui all'art. 309 c.p. era, pertanto, inapplicabile.

- motivo n.3

E' infondato. L'incensuratezza e la (pretesa) "mancanza di pericolosità sociale", in base alle quali, secondo quanto si legge nel motivo in esame, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere al Mariani le attenuanti generiche, non costituiscono, in realtà, elementi tali da rendere obbligatoria una scelta in tal senso; e ciò tanto più in quanto, come già si è avuto occasione di ricordare, una siffatta obbligatorietà poco si concilia con il carattere necessariamente indeterminato degli elementi valutabili dal giudice ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti in questione. D'altra parte la corte di secondo grado, come si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, ha, dal canto suo, fornito adeguata motivazione a supporto della propria decisione di non concedere le dette attenuanti, facendo riferimento alla "pluralità delle attività nelle quali si è estrinsecata la militanza brigatista"del soggetto (tra cui quella, indicata, non senza ragione, come "particolarmente grave", costituita dall'arruolamento nelle "brigate rosse" anche del di lui fratello Stefano), e ritenendo

quindi che tale elemento negativo surclassasse, sul piano della valenza, quelli positivi, indicati nella incensuratezza e nel volontario recesso dalla banda, determinato, peraltro - si nota - non da resipiscenza, ma dal rifiuto di sottostare al divieto di contrarre matrimonio" (divieto espresso - va ricordato - dai dirigenti delle BR per ragioni "politiche"). Trattasi, quindi, all'evidenza, di motivazione sintetica, ma corretta ed esauriente che, come tale, può non essere condivisa ma sfugge, comunque, ad ogni sindacato di legittimità.

- motivo n.4

E' fondato nella sostanza, in quanto effettivamente si riscontra la denunciata discrepanza fra l'entità della pena condonata indicata nella motivazione dell'impugnata sentenza (anni 1 e mesi 8 di reclusione, costituenti l'effettivo residuo che sarebbe stato da espiare, tenuto conto del presofferto di anni 1 e mesi 4), e quella indicata nel dispositivo (anni 1 e mesi 4 di reclusione). Trattandosi, tuttavia, all'evidenza, di mero errore materiale di calcolo incorso nella redazione del dispositivo (così come, del resto, è stato definito dallo stesso ricorrente), reputa la Corte di non dover dar luogo ad annullamento, sul punto, dell'impugnata sentenza, ma di provvedere essa stessa alla rettifica; il che, comunque, costituendo accoglimento di doglianza, esonera il ricorrente dal pagamento delle spese cui altrimenti il rigetto degli altri motivi darebbe luogo.

Mariani Stefano

- motivo n.1

E' infondato. Anche in questo caso, come in quello dell'analogo motivo n.1 del ricorso di Mariani Giuseppe, la difesa del ricorrente (rappresentata dal medesimo difensore), altro non ha fatto, in sostanza, se non riproporre gli stessi elementi di fatto addotti, in sede di appello, a sostegno delle proprie doglianze avverso la sentenza di primo grado. Valgono quindi, in linea generale, le medesime osservazioni già fatte nella trattazione del precedente ricorso. Ad esse può aggiungersi, con specifico riferimento alle singole proposizioni critiche contenute nel motivo in esame:

a) che il carattere "indiretto" delle accuse, provenienti essenzialmente dalle dichiarazioni del Savasta non è, di per sè, motivo di inattendibilità, nè appare sufficiente, ai fini di una adeguata prospettazione del denunciato vizio di motivazione, la gratuita e apodittica affermazione che le dichiarazioni accusatorie sarebbero "estremamente generiche e prive di qualsiasi riscontro obiettivo";

b) che l'asserzione circa la pretesa mancanza di "coincidenza temporale tra la presunta militanza del Mariani e la data di affitto della casa da parte del Gallinari" è troppo apodittica e, al tempo stesso, generica, per poter essere presa in considerazione ai fini di una verifica (l'unica possibile in questa sede), della correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza;

c) che , contrariamente all'opinione manifestata

mazione in fatto, tanto perentoria quanto apodit= tica, secondo cui, nella specie, le "risultanze processuali" (non meglio indicate), dimostrerebbe= ro che "l'attività del Mariani si è semmai concre= tata nel dare aiuto a latitanti che intendevano sottrarsi alle ricerche e non certo nell'aderire alla formazione politica". In ciò consiste tutto l'apparato argomentativo addotto a sostegno della proposta doglianza sul punto, laddove, nell'impugna= ta sentenza, il mancato accoglimento della richie= sta di derubricazione dell'addebito di partecipa= zione a banda armata in quello di cui all'art.307 o in quello di cui all'art. 378 cod. pen. è ampia= mente motivato (pag. 449) con riferimento tanto ai principi di diritto in base ai quali vanno di= stinte fra loro le varie ipotesi di reato in argo= mento, quanto alle risultanze in fatto assunte come dimostrative della configurabilità dell'ipotesi ritenuta sussistente, e cioè appunto quella di partecipazione a banda armata.

- motivo n.3

E' infondato. La Corte di merito, nel concedere le richieste attenuanti generiche, in considerazione (come si rileva dalla motivazione) della "breve du= rata della militanza", ha anche ritenuto di ridur= re l'incidenza di dette attenuanti, rispetto alla misura massima consentita, in considerazione, come pure si evince dalla motivazione, del fatto che la detta breve durata fu "dovuta a motivi che non atten= gono all'acquisita consapevolezza del disvalore del=

dalla difesa, l'esistenza effettiva di un ra porto di lavoro fra il Mariani e la RAI, come pure l'esi= stenza dello stesso Mariani con l'altro dipendente Rai Rizzuti Romolo ben potevano essere assunti come validi elementi di riscontro alle dichiara= zioni accusatorie del Savasta e degli altri chia= manti in correità, atteso il principio, già più volte richiamato in altre occasioni, che i riscon= tri, in quanto tali, non debbono essere forniti di autonoma valenza probatoria in ordine alla col= pevolezza dell'accusato, ma debbono soltanto es= sere idonei a corroborare la credibilità del di= chiarante in relazione al fatto e alla persona cui le dichiarazioni si riferiscono.

- motivo n.2

E' infondato. Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen., avendo in proposito la corte di merito motivato, come nel caso di Mariani Giuseppe, con il richiamo alla condizione (evidentemente data per non soddisfatta) che il recesso avvenga prima che sia commesso alcuno dei reati per i quali la banda armata è stata costituita, non si vede quale rilievo possa avere, ai fini della configurabili= tà del dedotto vizio di motivazione, l'elemento (unico) al quale si fa riferimento nel motivo in esame, costituito dalla asserita "spontaneità del= la dissociazione". Quanto poi alla mancata derubri= cazione, pure lamentata nel motivo in esame, ci si trova di fronte, ancora una volta, ad un'affer=

la condotta". Con ciò la corte predetta ha validamente assolto all'onere motivazionale, fornendo adeguata e logica giustificazione della propria decisione, rispetto alla quale l'assunto posto a base del motivo di ricorso in esame, e cioè quello secondo cui sarebbe "ampiamente dimostrato il ruolo assolutamente marginale e secondario del Mariani nell'ambito della formazione politica", appare qualificabile unicamente come espressione di un dissenso, di per sè assolutamente legittimo, ma non per questo dimostrativo della dedotta causa di nullità, sul punto, dell'impugnata sentenza, posto che la pretesa marginalità del ruolo non costituisce, di per sè, elemento preponderante rispetto agli altri valutati dalla corte di merito, ai fini di una maggiore riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche (essendo, tra l'altro, la pena base già fissata nel minimo edittale). Quanto alla mancata concessione dei benefici, dipendendo essa dall'entità della pena concretamente inflitta, valgono le osservazioni esposte in precedenza.

Massara Cecilia

- motivo n.1

E' infondato. La difesa della ricorrente propone, in sostanza, la tesi che, avendo essa ricorrente confessato i delitti commessi e mostrato sincera resipiscenza, con il dichiarato ripudio dei principi e dei metodi della lotta armata, risulterebbe

ingiustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato dai giudici di merito unicamente con riguardo alla gravità dei fatti. Ora, la Corte, nel richiamare i principi già più volte illustrati nella trattazione di analoghi motivi di ricorso (ved., in particolare, motivo n.6 Algranati, motivo n.2 Cassetta, motivo n.4 Di Sabbato, motivo n.4 Farina, motivo n. 4 Iannelli, motivo n.3 Locusta), deve qui rilevare che, nel caso di specie, lo sforzo motivazionale dei Giudici di merito appare particolarmente apprezzabile, avendo essi preso esplicitamente in considerazione gli elementi positivi indicati dalla difesa (come, del resto, è anche da quest'ultima riconosciuto), per sottoporli a bilanciamento con gli elementi negativi, anch'essi adeguatamente illustrati. Questi ultimi sono stati, in particolare, individuati non nella generica "gravità" dei fatti (delitti come la maggior parte di quelli dei quali la Massara è stata ritenuta responsabile sono per loro natura "gravi" come "nomen juris", ma ciò, ovviamente, non sarebbe sufficiente per escludere l'applicazione delle attenuanti generiche), sibbene nel numero e nelle specifiche modalità di attuazione dei fatti medesimi, legittimamente assunti come indici di una rilevantissima capacità a delinquere. E stato, segnatamente, posto in rilievo come la Massara si sia resa responsabile di ben sei omicidi (oltre che di altri gravi episodi criminosi), svolgendo per ciascuno di essi un ruolo di importanza, o quale componente del gruppo degli esecutori materiali (omicidi Mea e Ollanu, Varisco, Minervini), o quale partecipe delle proposte omicidiarie e delle relative "in-

chieste" volte all'acquisizione di elementi sulla personalità e sulle abitudini delle vittime designate (omicidi Bachelet e Galvaligi). E' stato pure, dai giudici, ricordata la "notevole efferatezza" dei delitti in questione, alcuni dei quali, inoltre (omicidi Minervini e Galvaligi), realizzati davanti agli occhi di altre persone (nel caso Minervini, i passeggeri dell'autobus a bordo del quale il giudice si stava recando al lavoro; nel caso Galvaligi la moglie del generale, aggredito al suo rientro nell'abitazione), "con modalità quasi studiate per infliggere ad esse, fossero congiunti delle vittime designate o estranei, sofferenze destinate a far aumentare, insieme all'orrore per la barbarie dell'esecuzione, il senso della potenza e dell'invincibilità dell'organizzazione". Trattasi, come è agevole constatare, di elementi di notevolissimo rilievo, perfettamente inquadrabili, sotto il profilo giuridico, nelle previsioni di cui all'art.133 cod. pen. Il fatto quindi che essi, nella valutazione, necessariamente caratterizzata da ampia discrezionalità (attesa l'indeterminatezza, più volte ricordata, dei potenziali elementi di giudizio), operata dai giudici di merito, siano stati considerati prevalenti rispetto agli altri di segno opposto, può formare certamente oggetto di critica e di dissenso, ma non può presentarsi, nonostante gli encomiabili sforzi della difesa, ad essere assunto come motivo di censura della motivazione, sul piano della stretta legittimità, al quale il giudizio di cassazione è limitato.

Massara/2
Maturi/1

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Indipendentemente, infatti, dalla ritenuta incompatibilità, da parte dei giudici di merito, fra l'applicazione della pena dell'ergastolo e l'operatività della disciplina della continuazione, va rilevato che nell'impugnata sentenza si accenna, come motivo ostativo al riconoscimento, in concreto, della continuazione "esterna" con i fatti di cui ad altra sentenza di condanna (ass. app. Roma 19/6/87), anche alla non configurabilità dell'unico disegno criminoso sulla sola base (secondo quella che viene indicata come la prospettazione avanzata dalla difesa a sostegno della richiesta), della comune matrice ideologica di tutti i singoli fatti criminosi; argomentazione, questa, di per sè assolutamente inaccettabile e rispetto alla quale, d'altra parte, non risulta formulata, nel motivo in esame, alcuna critica.

Maturi Paola

Il ricorso, proposto sulla base di motivi comuni a quelli addotti a sostegno del ricorso Giommi, è da considerare infondato, in linea di massima, per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo gravame. Ad esse vanno tuttavia aggiunte, con riguardo alla posizione specifica della Maturi, le seguenti ulteriori considerazioni:

- motivo n.1

Risulta dall'esposizione degli elementi di fatto

assunti, nell'impugnata sentenza, a sostegno del giudizio di penale responsabilità della ricorrente, che quest'ultima, oltre ad essere stata incarica= ta, qualche giorno prima del delitto Vinci, di partecipare, con ruolo di staffetta, allo sposta= mento in zona operativa della vettura Fiat 128 blu poi usata nel corso dell'omicidio, aveva an= che curato l'allestimento, nella base di via Forti, della "pronto soccorso" destinato alle prime cure di coloro che, nel corso dell'azione di fuoco, fossero rimasti feriti e, inoltre, il giorno di detta azione, era stata incaricata di prendere posizione, in attesa di eventuali feriti (con i quali avrebbe dovuto essere presa a bordo di un'autovettura all'uopo predisposta ed essere ricondotta, quindi, alla "base" summenzionata), nei pressi del magazzino Standa di via Trionfale. Tali fatti non risultano, sostanzialmente, con= testati, assumendosi però, da parte della difesa (analogamente a quanto sostenuto per il Ciommi) che sarebbe mancata la prova (ritenuta invece sussistente dai giudici di merito), della consa= pevolezza, da parte della ricorrente, che lo sco= po finale dell'azione alla quale era stata chiamata a collaborare fosse l'omicidio del commissario Vinci. Al riguardo devesi però rilevare che vale anche per la Maturi quanto argomentato, sul punto in questione, nella trattazione del ricorso Ciommi, giacchè anche la Maturi, come ben puntualizzato a pag.464 dell'impugnata sentenza, sulla base delle dichiarazioni della Libera, pur ignorando l'obietti= vo specifico dell'azione, sapeva però che da essa

poteva scaturire un conflitto a fuoco, con possi= bilità, quindi, che vi fossero dei feriti. Il che, del resto, già doveva apparirle evidente per il fatto stesso che le era stato chiesto di predispor= re il "pronto soccorso" (giova, forse, in proposi= to, ricordare che, come attestato a pag.465 del= l'impugnata sentenza, la Maturi era un'infermie= ra diplomata). E, come già rilevato a proposito della posizione del Ciommi, posto che la responsabi= lità penale per eventi mortali o lesivi che si fossero prodotti in occasione del già preventiva= to conflitto a fuoco non poteva che gravare su coloro che a qual conflitto avevano dato causa, con il porre in essere l'azione da cui esso era scaturito, ne deriva che tale responsabilità non poteva che estendersi a tutti coloro che, come la Maturi, avessero prestato la loro opera per l'attuazione di detta azione, conoscendone e quin= di accettandone i possibili sviluppi, nulla rile= vando la mancata conoscenza, in dettaglio, delle programmate modalità dell'azione e dell'obiettivo medesima specifico di essa.

- motivo n.2

Il ruolo organizzativo attribuito alla Maturi risulta motivato, nell'impugnata sentenza, con riferimento all'attività di procacciamento e di gestione di ben tre appartamenti destinati in uso alle "brigate rosse" (anche per l'effettuazione di riunioni ai massimi livelli), nonchè alla atti= vità di gestione di un deposito di armi ed a quel=

la, assolutamente peculiare (attesa la qualifi=
cazione professionale della ricorrente), di ad=
detta al "servizio sanitario", per il soccorso
e la cura dei feriti. Attesi i principi più vol=
te richiamati circa i criteri in base ai quali,
nei reati associativi, va riconosciuto il ruolo
organizzativo, non appare seriamente revocabile
in dubbio che, nella specie, essendo in perfetta adesio=
ne a detti principi, il riconoscimento di detto
ruolo da parte dei Giudici di merito in capo
alla Maturi non presti il fianco a critica alcuna.
D'altra parte, sul punto, le censure proposte dal
ricorrente risultano del tutto generiche (siccome
prive di correlazione con le specifiche argomen=
tazioni, in fatto e in diritto, contenute nella
impugnata sentenza), o addirittura inconferenti,
come quella (di cui si è già trattato a proposi=
to del ricorso Giorni), attinente l'elemento sog=
gettivo.

- motivo n.3

La esclusione della diminuente di cui all'art.
114 cod. pen. risulta effettivamente motivata,
in questo caso, nell'impugnata sentenza (a dif=
ferenza di quanto si verifica per il Giorni), con
riferimento all'elemento ostativo previsto dal
comma secondo del citato articolo. L'argomento
è stato comunque affrontato nella trattazione del
ricorso Giorni a cui, pertanto, sul punto può
farsi integrale richiamo, atteso che non vi è,
quanto al resto, differenza tra le due posizioni.

- motivo n.4 e motivo aggiunto

La posizione della Maturi e quella del Giorni,
con riguardo alle questioni dedotte, appaiono so=
stanzialmente identiche (e, difatti, unitariamente so=
no state trattate dalla difesa), per cui, anche in
questo caso, il richiamo alle argomentazioni già
svolte nella trattazione del ricorso Giorni appare
esauriente.

^^^^^^^^^^^^^

A proposito della Maturi va rilevato, d'ufficio
(ai sensi dell'art. 152 comma I del Codice di rito
previgente), che, nelle more del giudizio, è inter=
venuta prescrizione in ordine al reato di danneggia=
mento aggravato di cui al capo 47/1 della rubrica
contenuta nella sentenza di primo grado, commesso
in occasione dell'irruzione all'ospedale San Camil=
lo (indicato, nelle premesse in fatto della presente
sentenza, come episodio n.30). L'impugnata sentenza
va quindi annullata, senza rinvio, limitatamente al
punto concernente la confermata affermazione di
responsabilità della ricorrente in ordine al suddet=
to reato, con eliminazione, quindi, della relativa
pena, che si quantifica, avuto riguardo ai criteri
tutti di cui all'art.133 cod. pen., in gg.15 di re=
clusione.

Meniconi Paolo

- Motivo n.1

E' fondato per quanto di ragione. Va premesso, al riguardo, che il Meniconi risulta entrato nel processo in quanto si è ritenuto di identificare in lui un soggetto del quale, come riferito, in particolare dalla Libera, era stata fatta menzione a costei dallo Iannelli, allorchè quest'ultimo, unitamente alla Ligas e a certa "Anna" (poi identificata in Palmas Anna), si era recato in Sardegna di rinforzo, dopo un conflitto a fuoco avvenuto a Cagliari, nel quale erano rimasti coinvolti la detta Libera e il Savasta. Più specificamente, a quanto risulta dalle dichiarazioni della Libera riportate a pag. 1778 della sentenza di primo grado, lo Iannelli aveva detto, parlando della nominata "Anna", che costei era legata ad altro giovane, il cui nome di battaglia era appunto "Antonio". Questi, insieme con la donna, avrebbe condotto un'attività di vendita di cassette musicali e avrebbe subito, durante il sequestro D'Urso o poco dopo, una perquisizione domiciliare. Anche il Savasta, come risulta dalle dichiarazioni da lui rese alla DIGOS di Genova e riportate a pag. 1779 della sentenza di primo grado, nel riferirsi all'"Anna", dichiarò che costei "conduceva con un extra legale, n.d.b. Antonio, un banco di vendita di cassette musicali in Ostia". Sulla scorta di tali elementi gli inquirenti ritennero di identificare l'"Antonio" nel Meniconi, essendo risultato che costui aveva effettivamente avuto una relazione sentimentale con la Palmas, aveva subito una perquisizione nel 1980 e aveva un banco di vendita

374

di musicassette, peraltro non ad Ostia ma a Roma, mercato di Porta portese. Il Meniconi, però, pur avendo ammesso, sostanzialmente, le prime due di dette circostanze e, in una qualche misura, anche la terza (avendo dichiarato, come riportato a pag. 1783 della sentenza di primo grado, di aver saltuariamente esercitato lo scambio di dischi usati al mercato di Porta portese per realizzare qualche piccolo guadagno), ha sempre recisamente negato di essere l'"Antonio" in questione e, a maggior ragione, di essere stato mai aderente alle "brigate rosse" o ad organismi ad esse collegati, quali il nucleo MPRO di Ostia. I giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, hanno invece ritenuto comprovati entrambi tali elementi, pervenendo quindi all'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente in ordine al reato di partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva. Di ciò si duole, anche in questa sede, la difesa, sostenendo il carattere viziato della motivazione addotta dai giudici a sostegno del loro convincimento. Ora, con riguardo a tali doglianze, occorre, ad avviso della Corte, operare una distinzione. Per ciò che attiene, infatti, l'identificazione dell'"Antonio" nel Meniconi, le critiche formulate dalla difesa appaiono destituite di fondamento. In effetti, indipendentemente dal carattere indiretto delle dichiarazioni concernenti il personaggio in questione, appare del tutto ragionevole ritenere, così come hanno fatto i giudici di merito, che tale personaggio non potesse che essere il Meniconi. Gli elementi di coincidenza,

infatti, fra ciò che risulta accertato di costui e le notizie che ne erano state date dai dichiaranti, appaiono tali da annullare ogni ragionevole dubbio, a cominciare da quello che poteva nascere dal già ricordato carattere indiretto di dette notizie, nulla rilevando, in contrario, quella che, oggettivamente, altro non può essere considerata se non una marginale discrepanza in ordine alle modalità e caratteristiche dell'attività di vendita attribuita all'"Antonio".

Ben diverso discorso è però da fare per quanto attiene la prova che l'"Antonio" Meniconi fosse effettivamente un aderente alle "brigate rosse" e, segnatamente, come si afferma, al nucleo MPRO di Ostia. Al riguardo, invero, l'impugnata sentenza si limita a motivare in ordine alla ritenuta, effettiva esistenza di un nucleo MPRO di Ostia ed alla irrilevanza, una volta accertata la appartenenza di taluno (nella specie, appunto, il Meniconi), ad un siffatto organismo, della mancanza di prove in ordine alla prestazione, da parte sua, di specifiche attività, posto che il reato addebitato e ritenuto è soltanto quello di partecipazione.

Ora, sul primo punto, trattandosi di accertamento in fatto e non risultando formulate, tra l'altro, dalla difesa del ricorrente, specifiche censure, nulla ritiene la Corte di dover osservare. Parimenti nulla vi è da osservare sul secondo punto, giacchè il principio affermato al riguardo dai giudici di merito è, in sè e per sè, di ineccepibile esattezza. Il ragionamento seguito dai detti giudici è però manchevole e, quindi, censurabile, in

quello che avrebbe dovuto costituire il passaggio essenziale e ineludibile fra i due punti dianzi indicati, e cioè la dimostrazione, una volta accertata l'esistenza del nucleo MPRO di Ostia, che di tale nucleo il Meniconi facesse effettivamente parte. Trattasi di lacuna che, d'altra parte, non appare colmabile neppure mediante l'integrazione della motivazione della sentenza d'appello con quella di primo grado. Dalla lettura di tale ultima sentenza, infatti, si rileva agevolmente che, a fronte di quel che appariva il carattere assolutamente generico delle affermazioni della Libera e del Savasta circa l'effettivo ruolo che l'"Antonio" potesse avere nell'ambito dell'organizzazione (di lui si dice, da parte del Savasta, come si è già ricordato, solo che era un "extra legale" e, da parte della Libera, sulla sola scorta delle notizie avute dallo Iannelli, che "faceva parte di un nucleo ....legato con la brigata diOstia"), i giudici hanno omesso ogni approfondimento critico degli elementi a loro disposizione, dando per scontato che le dette dichiarazioni, una volta identificato il soggetto cui si riferivano, fossero di per sè idonee a costituire prova della militanza brigatista di costui. Il che, invece, appare scorretto, non essendosi tenuto conto che non solo la Libera e il Savasta non avevano, con ogni evidenza, personale conoscenza del soggetto cui si riferivano, ma non vi erano (a quanto è dato rilevare dalla sentenza in questione), neppure elementi per ritenere che una tale conoscenza ce l'avesse lo Iannelli, il quale era, in fin dei conti,

la fonte prima e unica delle informazioni. Nè po=
teva, in questo caso, dirsi che si trattava di
notizie acquisite e verificate in sede "istitu=
zionale" (comitato esecutivo, direzione di colon=
na" e simili), con conseguente attribuibilità, ad
esse, come si è già più volte ad altro proposito
rilevato, di un carattere, per così dire, "ufficia=
le" che ne garantisse, in una qualche misura, la
autenticità. A ciò aggiungasi che la stessa Libe=
ra, nelle dichiarazioni dibattimentali riportate a
pag. 1779 della sentenza di primo grado, afferma
di "non credere" che l'"Antonio", nonostante quanto
riferitole dallo Iannelli, fosse (come invece lo
era la "Anna" Palmas), un "militante delle briga=
te rosse". Con riguardo a tale affermazione, per
la verità, la sentenza di secondo grado si dà cura
di precisare, a confutazione di quella che era
stata una argomentazione prospettata nei motivi
d'appello, che la surriportata "opinione" della
Libera troverebbe spiegazione nella "particolare
concezione" nutrita dalla donna in ordine alla
nozione di "militanza brigatista"; concezione
secondo cui non sarebbero stati da considerare mili=
tanti "tutti coloro che non facevano parte delle
strutture militari dell'organizzazione". Il che
sarebbe esauriente se però vi fosse stata, "aliunde",
la prova effettiva della appartenenza dell'"Antonio"
al nucleo MPRO di Ostia; prova la cui esistenza
era invece, oggettivamente, da dimostrare, non
derivando essa automaticamente, come si è detto,
dalle dichiarazioni della Libera e del Savasta;
e ciò - si badi bene - non solo e non tanto perchè

si trattava (stavolta) di pure e semplici dichia=
razioni "de relato", ma anche e soprattutto perchè
a tale loro connotazione si accompagnava la
già rilevata debolezza del contenuto intrinseco,
per cui, volendolo comunque utilizzare a base di
una affermazione di responsabilità, sarebbe stato
necessario, come già in precedenza accennato, sotto=
porlo a rigoroso vaglio critico, nel contesto di
tutte le altre risultanze processuali, verificando,
in particolare, se queste offrissero elementi tali
non solo da rendere credibili in sè le dichiarazio=
ni in questione per quel che i due dichiaranti
erano oggettivamente stati in grado di riferire
(sul che, per la verità, l'impugnata sentenza non
offre il fianco a critiche), ma anche da integrarle
le nel loro contenuto, sì da rendere certa la pro=
va dell'asserita adesione del Meniconi al MPRO di
Ostia e, quindi, alle "brigate rosse". E, a tale
proposito, mette conto rilevare, da ultimo, che la
presenza, nel nucleo MPRO di Ostia, di certo "Paolo",
non meglio identificato e della cui esistenza, se=
condo la sentenza di primo grado, (pag.1785) aveva parlato
la Libera (pur precisando, però, di non averlo mai
conosciuto perchè aveva lasciato il nucleo prima
che ella ne assumesse la responsabilità), non ap=
pare certo sufficiente, di per sè, a rendere plausi=
bile l'ipotesi che il detto Paolo si identificasse
nel Meniconi; e ciò indipendentemente dalla circostanza
(che pur dovrà essere verificata ove il giudice
di rinvio ritenga, comunque, di valorizzare
il suddetto elemento, come ben potrà essere liberо
ro di fare, nella generale rivisitazione di tutte

le risultanze in fatto potenzialmente utili ai fini del decidere), costituita dall'avere o meno il Meniconi prestato servizio militare nel periodo in cui, secondo la Libera, lo avrebbe prestato il "Paolo".

Concludendo, quindi, l'impugnata sentenza deve essere annullata, in accoglimento parziale del motivo di ricorso in esame, nel punto relativo alla ritenuta responsabilità del Meniconi in ordine ai reati a lui ascritti, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Roma la quale, attenendosi ai principi sopra illustrati, dovrà verificare la sussistenza o meno di prova in ordine alla effettiva partecipazione del Meniconi a organismi operanti nell'ambito delle "brigate rosse".

Va da sè, naturalmente, che, ove dal riesame completo e diretto (precluso a questa Corte), di tutto il materiale probatorio, come pure dall'eventuale acquisizione di materiale ulteriore, risultino elementi tali da escludere o porre fondatamente in dubbio anche l'identificabilità dell'"Antonio" nel Meniconi (in contrasto con quello che, allo stato, risulta, come si è visto, correttamente accertato dai giudici di merito), nulla impedirà al giudice di rinvio di trarre da ciò le dabite conclusioni.

Risultano ovviamente assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Messina
Montuori

Messina Franco

- motivi dell'avv. Lo Giudice

Sono comuni a quelli prodotti dal medesimo difensore a sostegno del ricorso Antonini, e sono pertanto da considerare infondati per le stesse ragioni già indicate nella trattazione di detto ricorso.

- motivi dell'avv.Petrelli

Sono inammissibili, perchè consistono soltanto nella enunciazione delle censure, senza alcuna indicazione, poi, delle ragioni addotte a sostegno delle stesse, atteso che il ricorso, nella parte espositiva, tratta solo delle posizioni Giommi e Maturi.

Montuori Domenico

- motivi dell'avv.Mattina

Sono infondati. L'elemento di prova fondamentale a carico del Montuori, quale risulta indicato nell'impugnata sentenza, è costituito dalle dichiarazioni della Libera la quale, pur dichiarando di non conoscere personalmente il Montuori, a lei noto soltanto con il nome convenzionale (c.d. "di battaglia") di "Gino", ha riferito - si afferma - che si trattava di soggetto già aderente al nucleo MPRO di Torrespaccata e quindi passato alle "brigate rosse" con mansioni di prestanome. Trattasi quindi di dichiarazioni dal contenuto preciso e

inequivocabile, del tutto idonee, pertanto, astrattamente, ad assumere ruolo di elemento di prova. Ad esse - come pure si apprende dalla lettura dell'impugnata sentenza - si aggiunge poi la precisazione, sempre da parte della Libera, che il "Gino", nel 1980, aveva dato rifugio, nella propria abitazione, a Padula, Novelli e Pancelli.

L'obiettiva attendibilità di dette dichiarazioni, per quanto riguarda il loro contenuto intrinseco, non è oggetto, da parte della difesa del ricorrente, di una contestazione che possa essere definita valida, essendosi la detta difesa limitata alla apodittica e indimostrata affermazione secondo cui la chiamata in correità del "Gino" da parte della Libera sarebbe "generica, poco credibile, sforni=ta di ogni attendibilità intrinseca", oltre che "non sorretta da alcun documento di riscontro". Anche con riguardo alla identificazione del "Gino" nel Montuori la difesa non ha proposto argomentazioni idonee a dimostrare i denunciati vizi di legittimità dell'impugnata sentenza. Essa, infatti, ha molto enfatizzato il presunto errore in cui sarebbe caduta la corte di merito nell'affermare che anche la difesa, nei motivi di appello, avrebbe riconosciuto la ripetuta presenza, in casa del Montuori, dei brigatisti Pancelli e Novalli (laddove invece la stessa difesa avrebbe inteso affermare il contrario), ma non ha con ciò scalfito la valenza del fondamentale elemento di riscontro (su cui non vi è contestazione alcuna) alle dichiarazioni della Libera, costituito dall'ammissione, da parte (stavolta) direttamente del

Montuori, di avere questi effettivamente ospitato nella sua abitazione, quattro o cinque volte, il Padula, sia pure senza sapere che si trattasse di un brigatista. Basta tale elemento, in realtà, a rendere giustificata l'identificazione del "Gino" con il Montuori ed ad attribuire, al tempo stesso, credibilità e quindi valenza probatoria piena (ai sensi dell'art.192 c.p.p. vigente), alla chiamata in correità proveniente dalla Libera. L'assunto, poi, del Montuori, di non essere stato a conoscenza della militanza brigatista del Padula, su cui pure si insiste da parte della difesa, non ha, a ben vedere, l'importanza che gli si vuole attribuire. Anche in questo caso, infatti, come in altri precedentemente esaminati, l'equivoco nasce dalla sostanziale confusione che si fa tra elementi di prova ed elementi di riscontro. L'elemento di prova, nel caso in esame, è costituito essenzialmente, come si è detto, dalle dichiarazioni della Libera, la quale ha inequivocamente chiamato in causa il "Gino" Montuori indicandolo "tout court" come aderente prima al MPRO di Torrespaccata e poi direttamente alle brigate rosse. L'illustrazione, poi, ad opera della stessa Libera, dell'attività specifica che il Montuori, come aderente, avrebbe compiuto nell'ambito dell'organizzazione e a favore di questa, è soltanto un elemento aggiuntivo, atto a dare concretezza alla dichiarazione accusatoria ma privo, in sè e per sè, di decisività, specie considerando che il reato di partecipazione a banda armata o ad un qualsiasi altro sodalizio criminoso, nella legislazione vi=

gente, si realizza con la semplice adesione, sen=
za alcuna necessità che questa dia luogo all'espli=
cazione, poi, di una qualsivoglia specifica atti=
vità. La circostanza, quindi, che il Montuori
avesse effettivamente dato talvolta ospitalità
al Padula assume rilievo non in quanto elemento
direttamente atto a dimostrare l'appartenenza del
Montuori alle "brigate rosse" (nel qual caso es=
sa dovrebbe avere il ruolo di elemento di pro=
va, che invece non le compete), ma unicamente
(e ciò è posto bene in evidenza nell'impugnata
sentenza), come elemento di riscontro obiettivo
alle dichiarazioni accusatorie della Libera; ele=
mento il cui valore, quindi, è dato solo ed uni=
camente dalla obiettività del fatto, indipenden=
temente dall'atteggiamento psicologico assunto
rispetto ad esso dal ricorrente. In altri termini,
e portando il ragionamento all'estremo, potrebbe
anche astrattamente ammettersi che, per quanto riguarda il fat=
to specifico dell'ospitalità data al Padula, il
Montuori fosse stato in buona fede; ciò non toglie=
rebbe, però, di per sè, valore alle dichiarazioni
accusatorie, il cui contenuto essenziale, come
si è detto, è quello dell'attribuzione non di una
specifica attività, ma della qualità personale di
aderente alle brigate rosse. Di qui anche la so=
stanziale irrilevanza delle testimonianze (di cui
la difesa lamenta la mancata presa in considera=
zione da parte dei giudici), a suo tempo addotte,
a conforto dell'asserita buona fede del Montuori,
in ordine alle modalità e circostanze della pre=
senza del Padula in casa di esso ricorrente.
Ben diverso, naturalmente, sarebbe stato il discorso

se la difesa avesse denunciato la mancata presa
in considerazione di elementi obiettivamente atti
a rendere inattendibili le dichiarazioni della
Libera in quello che in precedenza è stato indicato
come il loro contenuto essenziale e qualificante.
Ma ciò, come si è detto, non può dirsi avvenuto,
non potendosi, al riguardo, attribuire rilievo
all'unica circostanza di fatto alla quale, al=
di là delle affermazioni apodittiche e generiche
precedentemente riportate, la difesa ha fatto cenno,
e cioè quella costituita dalla mancata conoscenza
diretta del Montuori da parte della Libera. Tale
circostanza, infatti, non vale, di per sè, a far
qualificare le dichiarazioni della Libera come
pure e semplici dichiarazioni "de relato" (ammesso,
comunque, e non concesso che queste, in quanto ta=
li, siano di per sè sfornite di valenza probato=
ria), giacchè la Libera, al pari di qualsivoglia
soggetto investito di ruoli dirigenziali nell'ambi=
to di un organismo associativo, lecito o illecito che
sia, ben poteva avere personale e sicura contez=
za dell'identità degli aderenti, o di parte di es=
si, pur senza avere di costoro conoscenza diretta.

- memoria personale del ricorrente

Ricalca, sostanzialmente, con qualche maggiore
concessione al richiamo di elementi di fatto
(nessuno dei quali, peraltro, di significativo
rilievo), le tesi esposte nei motivi redatti dal
difensore. Valgono quindi, anche per essa, le
considerazioni precedentemente svolte a proposi=

to di questi ultimi.

Moretti Mario

La difesa del Moretti ha prodotto, a sostegno del gravame, motivi comuni a quelli am. 1,3 e 5 del ricorso Algranati. Tali motivi sono quindi da considerare infondati per le stesse ragioni già a suo tempo indicate nella trattazione di detto ricorso.

Nibbi Ivo

- motivo n.1

E' infondato. La corte di merito ha dato onestamente atto della natura indiretta della chiamata di correo del Nibbi operata dal Marceddu, sulla base di quanto quest'ultimo aveva appreso dalla Petrella Marina (e cioè che nell'ambito della brigata Primavalle operava un nucleo MPRO composto dal detto Nibbi e da certo Mannoni). Ha anche dato atto, la medesima corte, che la maggior parte dei riscontri valutati dal primo giudice non potevano, in realtà, essere ritenuti tali. Ciò non significa, però, che da tali premesse (come sembra invece ritenere la difesa del ricorrente), dovesse necessariamente discendere l'assoluzione dell'imputato dagli addebiti di partecipazione a banda

armata e associazione terroristico-eversiva a lui contestati. Il carattere indiretto della chiamata in correità, infatti, al pari del carattere indiretto di dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti investiti di formale qualità di testimoni, non implica, di per sè, l'intrinseca invalidità dell'una o delle altre, ben potendo il giudice di merito, con l'unico onere di una motivazione adeguata e convincente, che dia atto delle ragioni della loro ritenuta attendibilità e indichi (nel caso della chiamata in correità) anche i necessari elementi di riscontro, fondare su di esse un giudizio di responsabilità. Del resto è stato già a suo tempo affermato da questa Corte, in linea con tale indirizzo interpretativo e con riguardo proprio all'art.195 del vigente codice di procedura penale (peraltro neppure compreso tra quelli che, in base alla normativa transitoria, trovano applicazione nei procedimenti che, come quello presente, sono ancora soggetti alla disciplina dettata dal codice previgente), che addirittura quando vi sia contrasto fra la dichiarazione "de relato" e quella del teste di riferimento, il giudice possa(motivatamente) dare attendibilità alla prima piuttosto che alla seconda (sez.I, 11 febbraio 1991, Caruso, m.187554, già citata a proposito del mot.n.8 del ricorso Di Sabbato).

Nel caso di specie la corte di merito ha fornito ampia giustificazione della ritenuta credibilità del chiamante in correità, ricordando, in particolare, come lo stesso avesse fornito "una sterminata massa di informazioni sull'organizzazione delle brigate rosse", e mai fosse stato "colto in menda-cio ovvero in semplici enfatizzazioni".

Quanto poi ai riscontri, di cui pure la corte di-

merito ha ritenuto (giustamente) che non potesse farsi a meno, nonostante la ritenuta attendibilità intrinseca del dichiarante, il fatto che la stessa corte abbia svalutato "la maggior parte" (ma non la totalità) di quelli individuati dal giudice di prime cure non è, neppur esso, elemento tale da poter essere valorizzato ai fini della dimostrazione dei denunciati vizi di legittimità. Nell'impugnata sentenza si indicano, infatti, come elementi di riscontro tuttora validi le ammissioni dello stesso Nibbi in ordine ai discorsi sulla "lotta armata" da lui tenuti con giovani del quartiere, nonchè le dichiarazioni del nominato Mannoni, secondo il quale costui aveva saputo proprio dal Nibbi che, nel quartiere, "stavano nascendo nuove realtà politiche". Certo, non si tratta di elementi di prova, ma, come più volte ripetuto nella trattazione di altre posizioni in cui venivano in rilievo analoghe questioni, la funzione del riscontro non è quella di "provare", ma solo quella di accreditare la fonte probatoria, quando questa sia rappresentata da uno dei soggetti indicati nell'art.192 commi 3 e 4; e ciò indipendentemente dal carattere diretto o indiretto delle dichiarazioni accusatorie (esse sì formalmente qualificabili come "elementi di prova" e soggette, come tali, in primo luogo, alla valutazione della loro intrinseca attendibilità), che siano provenienti da taluno dei soggetti anzidetti.

Del tutto inconferente, quindi, alla stregua dei suddetti principi, si appalesa il rilievo, contenuto nel motivo di ricorso in esame, che la Petrella (soggetto, tra l'altro, non collaborante), non aveva confermato le dichiarazioni del Marceddu; nè, d'altra parte, risultano prospettate dalla difesa specifiche ragioni sulla cui base possa ritenersi non la semplice opinabilità (che, di per sè, è nella natura delle cose), ma la giuridica erroneità della ritenuta attendibilità intrinseca della fonte probatoria e della significanza degli elementi assunti come riscontro. Meno ancora, poi, può farsi carico all'impugnata sentenza, come si vorrebbe da parte della difesa, della mancata indicazione dello "specifico apporto materiale e morale" che il Nibbi avrebbe fornito all'organismo associativo di cui sarebbe stato partecipe, essendo principio pacifico, in tema di reati associativi (come è già stato più volte ricordato anche nella trattazione di altre posizioni), che la semplice partecipazione a sodalizi criminosi, quale è quella addebitata al ricorrente, non richiede, per la sua configurabilità, altro che l'adesione (naturalmente seria e consapevole), senza alcuna necessità poi della prestazione di qualsivoglia specifica attività.

- motivo n.2

E' infondato. La corte di merito ha ineccepibilmente motivato con riguardo al diniego tanto dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. quanto di quella di cui all'art.311 stesso codice osservando, quanto alla prima, che essa è per sua natura,

incompatibile con la struttura dei reati associa=
tivi e, quanto alla seconda, che essa presuppone
l'obiettiva scarsa consistenza, qualitativa e quan=
titativa , della banda armata, per cui non pote=
va trovare applicazione nel caso delle "brigate
rosse", indipendentemente dall'eventuale modestia
dell'apporto di ogni singolo aderente. La difesa
del ricorrente non ha proposto alcun valido argo=
mento a confutazione di tali assunti, limitandosi,
sostanzialmente, a ricordare che il Nibbi avrebbe
aderito soltanto "ad un piccolo (e quasi inattivo)
GPRO"; argomentazione, questa, che sarebbe valida
solo se la "banda armata" fosse stata costituita
da quel nucleo, e non invece dall'intera compagi=
ne delle brigate rosse, nell'ambito della quale
il nucleo medesimo si collocava.

Nizi Fabrizio

- motivo n.1

E' infondato. Con riguardo alla rilevata natura
indiretta delle dichiarazioni del Tarquini, indi=
cate nell'impugnata sentenza, unitamente a quelle
del Di Cera, come la base probatoria della rite=
nuta responsabilità del ricorrente in ordine ai
reati di partecipazione a banda armata e associazione
terroristico eversiva a lui contestati, devesi
anzitutto ricordare che, come già osservato nel=
la trattazione di analoghe doglianze proposte da
altri ricorrenti (si veda, in particolare, quel=

la del motivo n.1 del ricorso Nibbi), il carattere
indiretto di una dichiarazione accusatoria, da chiun=
que essa provenga, non è, di per sè, motiva di inat=
tendibilità. Il fatto, poi, che nel caso di specie,
come rilevato dalla difesa del ricorrente, il Tar=
quini, nel riferire di quanto aveva appreso dal
Pancelli, abbia parlato soltanto di un certo "Gian=
ni" come componente della brigata Centocelle, non
autorizza ad affermare che detta dichiarazione non
dovesse entrare a far parte del materiale probato=
rio, volta che, sulla base delle concordanti e più
specifiche dichiarazioni del Di Cera, il "Gianni"
in questione fosse stato identificato in un deter=
minato soggetto, e cioè nell'attuale ricorrente.
E neppure può assumere decisivo rilievo la circo=
stanza che solo il Tarquini, e non anche il Di
Cera - secondo quanto affermato nel motivo di
ricorso in esame - avesse parlato del successivo
allontanamento del "Gianni" dall'organizzazione
per "immaturità politica". Le ragioni per quali
questo particolare possa essere sfuggito alla
percezione o al ricordo del Di Cera possono infat=
ti essere state le più varie, come pure può ben
ammettersi che lo stesso Di Cera non abbia ritenuto,
anche perchè non sollecitato, di riferire il medes=
simo particolare a chi lo interrogava, posto che
non risulta l'esistenza di specifiche ragioni
in base alle quali esso dovesse apparire di ri=
lievo tale da non poter essere in alcun modo pre=
termesso. Un ragionevole dubbio, in realtà, avreb=
be potuto sorgere solo nella ben diversa ipotesi

che la circostanza in questione fosse stata negata dal Di Cera o che questi avesse comunque riferito fatti con essa incompatibili; ma di affermazioni in tal senso non v'è traccia nel motivo di ricorso in esame nè, tanto meno, nell'impugnata sentenza.

Quanto poi alle critiche formulate in relazione alle dichiarazioni del Di Cera, di cui si contesta l'intrinseca attendibilità (ritenuta invece dai giudici di merito), nessun significato, anzitutto, sembra dovesse attribuirsi, da parte di detti giudici (come invece sostenuto dalla difesa del ricorrente), alla circostanza che il Di Cera fosse incaricato, al tempo stesso, oltre che della "gestione" del "Gianni" entrato a far parte della brigata Centocelle (che sarebbe appunto l'attuale ricorrente), anche della "gestione" del nucleo MPRO di cui avrebbe fatto parte un altro "Gianni", identificato in Carotti Fausto. La "possibilità di equivoco" asseritamente nascente da tale situazione risulta infatti prospettata, dalla difesa, in modo assolutamente generico ed ipotetico, di tal che la prospettazione stessa non può non apparire del tutto inidonea a rendere concretamente configurabile alcun vizio di motivazione, sul punto, dell'impugnata sentenza. Nè, d'altra parte, può ritenersi di per sè inverisimile che il Di Cera, pur nella situazione anzidetta, fosse ben in grado di tenere distinti i due personaggi in questione, sì da poter riferire con esattezza in ordine a tutto ciò che riguardava l'uno o l'altro di essi, essendo, anzi questa da ritenere, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", l'ipotesi più

ragionevole, in presenza, come si verifica nella specie, di soggetti quali il Di Cera, presumibilmente dotati di normale capacità percettiva e mnemonica.

Meno che mai, poi, può attribuirsi rilievo all'affermazione, del tutto apodittica e generica, secondo cui il Di Cera, nelle sue dichiarazioni riguardanti il Nizi, "non riveste mai le stesse della necessaria precisione", ovvero alla considerazione, del tutto soggettiva, circa la pretesa illogicità che il Nizi, dopo essere stato impiegato, a distanza di circa due mesi dal suo ingresso nell'organizzazione, in un'azione "delicatissima", e cioè l'aggressione all'appuntato Tedesco, fosse poi rimasto sostanzialmente inattivo per tutto il tempo successivo, limitandosi alla gestione del nucleo MPRO c.d. dei "Negri"; quasi che tale "gestione" non rispondesse anch'essa ad esigenze dell'organizzazione e quasi che, inoltre, la mancata prova in ordine alla partecipazione del ricorrente ad altri eventuali episodi criminosi equivalesse, di per sè, alla esclusione logica della possibilità che tale partecipazione potesse aver avuto luogo, sì da potersi trarre da ciò argomento nel senso prospettato dalla difesa.

Vi è poi, ancora, nel motivo in esame, una critica, particolarmente enfatizzata, circa la pretesa "gravissima" contraddizione rilevabile fra la dichiarata adesione, da parte dei giudici di merito, al principio della non utilizzabilità, in caso di plurime chiamate in correità da parte dello stesso soggetto, del riscontro relativo ad una di esse a sostegno di un'altra, e

l'attribuzione, invece, ad opera degli stessi giudici, del ruolo di valido riscontro, con riguardo alla chiamata in correità del Nizi, all'ammissione del fatto proprio da parte di tale Baciocchi (altro soggetto chiamato in correità dal Di Cera). Al riguardo rileva la Corte che la confessione del Baciocchi, avente ad oggetto la partecipazione di costui all'aggressione e alla rapina in danno dell'appuntato Tedesco, è assunta dalla corte di merito, come ben si rileva dalla lettura della pag. 492 dell'impugnata sentenza, unicamente come riscontro alla attendibilità del Di Cera in ordine alle obiettive caratteristiche dell'azione criminosa, in quanto corrispondenti a quelle risultanti dalla confessione del nominato Baciocchi; il che appare del tutto legittimo.

Dalla stessa pagina dell'impugnata sentenza, peraltro, risulta che la corte di merito ha espressamente riconosciuto che "il riscontro vale, ovviamente, per il solo Baciocchi", tanto che si è poi preoccupata di indicare altri elementi di riscontro riferibili al Nizi, rinvenendoli, in particolare (secondo uno schema seguito anche in altre occasioni e di cui si è già riconosciuta la legittimità), nel fatto stesso dell'accertata "aliunde" partecipazione del ricorrente alla struttura territoriale delle brigate rosse cui lo specifico fatto criminoso era riconducibile. Al riguardo va peraltro puntualizzato che tale argomentazione è portata, nella impugnata sentenza, a sostegno del giudizio di responsabilità del Nizi proprio con riguardo al fatto specifico

(aggressione Tedesco),
anzidetto, al quale si riferiva anche la precedente argomentazione relativa alla confessione del Baciocchi; il che non sembra sia stato colto dalla pur attenta difesa del ricorrente, la quale ha formulato le sue critiche, sul punto, come se le suddette argomentazioni fossero state adottate, nell'impugnata sentenza, a sostegno del giudizio di responsabilità in ordine ai reati associativi, relativamente al quale, invece, il discorso era già stato esaurito, con il richiamo ad altro elemento di riscontro costituito dal rinvenimento e sequestro, nella abitazione del ricorrente, di quello che i giudici hanno definito "un manoscritto sulla conquista del potere di stampo brigatista". D'altra parte vi è anche da dire che la stessa intestazione del motivo di ricorso in esame fa riferimento, per quel che riguarda le norme incriminatrici poste a base degli addebiti formulati a carico del Nizi, soltanto agli artt.306 e 270 bis cod. pen., e non anche agli altri articoli di legge concernenti il fatto specifico dell'aggressione e della rapina in danno dell'appuntato Tedesco.

Anche l'altro elemento di riscontro di cui si è detto, tuttavia, e cioè quello (sicuramente riferito ai reati associativi), costituito dal ritrovamento e sequestro del documento dianzi accennato, non sfugge alle critiche della difesa del Nizi, la quale afferma che esso "denuncia tutt'al più un interessamento del ricorrente a questioni di teoria politica marxista"; il che, però, costituisce nient'altro che una valutazione soggettiva in fatto,

priva, come tale, di ogni diritto d'ingresso in sede di legittimità.

La difesa del ricorrente, infine, ha aspramente criticato il riferimento, contenuto nell'impugnata sentenza, all'atteggiamento processuale dell'imputato, assunto come elemento indicativo dell'"impossibilità", da parte dello stesso imputato, di opporre "valide difese". Al riguardo reputa la Corte di potersi però limitare ad osservare che, essendo obiettivamente da considerare, quella alla quale la difesa ha fatto riferimento, nel quadro generale dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza (con particolare riguardo alla parte concernente la ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine ai reati associativi), niente di più che una mera argomentazione "ad abundantiam", priva, come tale, di ogni riconoscibile rilievo nel processo di formazione della decisione alla quale i giudici di merito sono pervenuti, non vi è ragione di dedicare ad essa particolare attenzione e di verificarne, quindi, la legittimità o meno, posto che una tale verifica richiederebbe, tra l'altro, un'approfondita analisi del contesto in cui l'argomentazione in questione si colloca; il che, dovendosi comunque poi pervenire ad un giudizio che resterebbe sul piano della mera astrattezza, sarebbe del tutto ingiustificato, alla luce dei più elementari principii di economia processuale cui anche il giudizio di legittimità deve attenersi.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Fatte salve e richiamate le considerazioni di ordine generale in tema di attenuanti generiche, più volte esposte nella trattazione di analoghi motivi di ricorso proposti da altri ricorrenti (ved. in particolare, quelli indicati nel paragrafo dedicato al motivo n.1 del ricorso Massara), appare qui sufficiente osservare, in aggiunta (e con specifico riferimento alla peculiare argomentazione contenuta nel motivo in esame), che, una volta ammessa la annoverabilità, fra gli elementi di potenziale rilievo ai fini del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, della resipiscenza mostrata dal colpevole (sul che non sembra possa esservi luogo a dissenso), ne deriva che, non potendo essa manifestarsi, di regola, se non in chi abbia ammesso le proprie colpe, la mancata ammissione di queste ultime rende di per sè evidente la sua presumibile mancanza, e può quindi legittimamente essere assunta come motivo di diniego delle attenuanti in questione, dalla rilevando, a fronte dell'ormai accertata responsabilità, la protesta di innocenza dell'interessato, essendo anzi proprio questa, per quanto si è appena detto, l'indice primo della mancata resipiscenza.

397

Padula Sandro

I motivi di ricorso, attinenti il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.1 cod. pen. e delle attenuanti generiche, sono comuni a quelli proposti, dal medesimo difensore, a sostegno del ricorso Berardi, e vanno pertanto dichiarati infondati, per le medesime ragioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

Panizzari Giorgio

Ha dedotto, a mezzo del medesimo difensore, motivi comuni a quelli del ricorso Azzolini. Essi sono pertanto da considerare infondati, per le medesime ragioni illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Pera Alessandro

- motivo n.1

E' infondato. L'identificazione del militante della brigata Primavalle noto come "Titti" o "Stefano" nella persona dell'attuale ricorrente risulta affermata (come si è ricordato da parte della stessa difesa, nel motivo di ricorso in esame), sulla base di una nutrita serie di riconoscimenti fotografici da parte di altri brigatisti (Morganti,

Farceddu, Palamà, Tarquini, Basili, Di Cera), non chè sulla base di quanto esplicitamente affermato in dibattimento dal Savasta e della circostanza che il Pera abitava effettivamente nel palazzo in cui, secondo quanto riferito dalla Libera, abitava il "Titti". A fronte di tali elementi appaiono del tutto pretestuose, quindi, le argomentazioni critiche della difesa, , ancorate alla mancata effettuazione di ricognizioni formali da parte della Libera e del Savasta, come pure alla circostanza che da parte degli autori dei riconoscimenti fotografici si fosse detto che essi non conoscevano il nome vero nè quello"di battaglia" del soggetto riconosciuto. Quanto alla Libera, infatti, se costei, come si afferma da parte della difesa, ebbe effettivamente a dichiarare in dibattimento di non aver mai conosciuto il"Titti", non si vede di quale utilità sarebbe stato chiamarla alla effettuazione di una ricognizione personale di cui sarebbe, evidentemente, mancato il più ovvio dei presupposti. Nè, d'altra parte, il fatto che, come pure si afferma da parte della difesa (senza fornire, peraltro, sul punto, alcuna ulteriore delucidazione), la Libera avesse "collegato Titti con Pera in base agli accertamenti operati dalla Polizia" implica che tale collegamento dovesse, per ciò stesso, essere considerato come meramente ipotetico e fallace, in assenza di specifiche argomentazioni atte a dimostrare un siffatto assunto. Rolativamente al Savasta, poi, non risultando, anche in questo caso, illustrati gli elementi sulla base dei quali il collegamento da

lui effettuato nelle dichiarazioni dibattimentali, fra il "Titti" e l'attuale ricorrente dovesse dar luogo a dubbi o incertezze suscettibili di risoluzione mediante un esperimento di ricognizione personale, appare evidente come la critica venga, per ciò stesso, a perdere ogni sostanziale spessore. E, infine, l'asserita mancata conoscenza, da parte degli altri brigatisti che effettuarono il riconoscimento fotografico, del nome, vero o convenzionale che fosse, del soggetto riconosciuto, appare, in sè, circostanza di ben scarso rilievo, a fronte di quella, ben più decisiva, che quel soggetto era da essi indicato, all'atto stesso del riconoscimento, come uno di quelli che, come si ricorda da parte della stessa difesa, avevano partecipato alle riunioni preparatorie dell'attentato Retrosi.

D'altra parte vi è anche da dire che, a fronte del pacifico riconoscimento, proveniente dallo stesso Pera, di essere stato un appartenente alle "brigate rosse" (e anche questo viene, correttamente, ricordato da parte della difesa), il problema della sua identificazione con il "Titti" o "Stefano" della brigata Primavalle viene a perdere, con riguardo agli addebiti per i quali è stata confermata, in appello, la pronuncia di condanna (e cioè i reati associativi e gli attentati Di Giacomantonio e Retrosi), gran parte, se non la totalità, del suo originario rilievo. Quest'ultimo, infatti, era riconoscibile essenzialmente con riguardo all'ulteriore addebito costituito dalla partecipazione all'omicidio Vinci, in relazione al quale il Pera,

condannato in primo grado, è stato poi assolto in sede di appello. Ciò in quanto tale imputazione, elevata a carico del Pera per la sola qualità di ritenuto appartenente a quella brigata Primavalle nell'ambito della quale sarebbe stato originariamente concepito il piano omicidiario, presupponeva appunto che il ricorrente e il "Titti" o "Stefano", che si sapeva essere fra i componenti di detta brigata, fossero la stessa persona. Caduta, quindi, la detta imputazione, viene per ciò stesso, come si è detto, a cadere gran parte dell'interesse legato a quella identificazione, posto che gli altri addebiti si fondano essenzialmente o sulla pacifica aderenza, comunque, del Pera alle "brigate rosse", o su accuse specifiche attinenti i singoli episodi e riferibili alla persona fisica del Pera.

- motivo n.2

E' infondato. Il ruolo organizzativo non risulta attribuito al Pera sulla base della "non occasionalità" della sua partecipazione al sodalizio criminos, sibbene sulla base di altri elementi specifici, di fatto, assunti come dimostrativi della prestazione, da parte sua, di una attività rispondente alla più volte ricordate caratteristiche della essenzialità e infungibilità, tra cui viene ricordata (ancorchè in linea subordinata, ma ciò, ai fini del giudizio di legittimità, non ha importanza), quella costituita dalla collaborazione alla fase preparatoria dell'attentato Retrosi, in relazione al quale, come si vedrà nella trattazione del motivo n.4, l'affermazione della responsabilità pe-

401

nale
appare pienamente giustificata. La censura formulata dalla difesa del ricorrente, quindi, siccome ancorata, almeno per quanto riguarda il Pera), ad un presupposto che non appare sussistente (si ricorderà che il motivo in esame è mutuato, per l'espresso rinvio operato dalla difesa, da quello analogo del ricorso Ghignoni, non esaminato, a suo tempo, a cagione dell'accoglimento del primo motivo di detto ricorso), risulta del tutto fuori bersaglio.

- motivo n.3

E' infondato. Anche in questo caso la difesa si prescochè
è interamente riportata all'analogo motivo (a suo tempo non esaminato per la ragione dianzi indicata), del ricorso Ghignoni. Sostanzialmente, le sue critiche si incentrano soltanto sul carattere "de relato" che sarebbe attribuibile alle dichiarazioni accusatorie provenienti, con riguardo all'episodio in questione (attentato Di Giacomantonio), dalla Libera e dal Savasta. Già si è più volte ricordato, però, che, in primo luogo, le dichiarazioni "de relato" non sono, di per sè, solo perchè tali, inidonee a costituire valida prova di responsabilità penale; in secondo luogo, non possono essere considerate, "sic et simpliciter", notizie "de relato" quelle che, nel caso di un'organizzazione articolata e complessa come le "brigate rosse", strutturata, fra l'altro, su base rigidamente gerarchica, siano fornite, con riguardo all'attività di soggetti operanti nell'ambito di detta organizzazione, da chi,

402

come il Savasta e la Libera, occupava nella medesima posizioni dirigenziali di alta responsabilità, sì da dover essere necessariamente informato, in modo esatto e completo, di tutto quanto interessava in modo rilevante la vita dell'organizzazione stessa (e non appare dubbio che fosse di estremo interesse sapere chi fossero i soggetti destinati alla realizzazione di attentati e di altri fatti delittuosi che costituivano la stessa ragion d'essere del sodalizio criminoso, e dalla cui buona riuscita dipendeva anche l'"immagine" che quest'ultimo voleva dare di sè.

Al che devesi poi aggiungere che, nel caso di specie, come si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, il giudizio di responsabilità del Pera risulta fondato anche su dichiarazioni del Marceddu e della Morganti; circostanza, questa, di cui, nel motivo di ricorso in esame, non si fa cenno alcuno.

- motivo n.4

E' infondato. Non si contesta, sostanzialmente, da parte della difesa, che, come affermato nell'impugnata sentenza, il Pera abbia partecipato alle riunioni preparatorie dell'attentato Retrosi. Si sostiene, però, che essendo stato deciso, nell'ultima riunione (dichiarazioni Salvati, tratte dal procedimento contro Catalano), di cambiare programma, nel senso del passaggio da una semplice azione "dimostrativa" alla "gambizzazione" del Retrosi, ed essendo

stato a questo punto il Pera, con altri, escluso dalla partecipazione fisica all'azione, si sarebbe da ciò dovuto trarre la conclusione della esclusione anche della sua penale responsabilità in ordine ai reati cui l'effettuazione dell'operazione diede poi luogo. Il che sarebbe vero, se fosse risultato che, a seguito del mutamento di programma, il Pera si fosse esplicitamente dissociato dall'iniziativa, ritirando quindi anche il consenso originariamente manifestato in relazione alle caratteristiche inizialmente previste dell'azione in questione; ma di ciò non si fa cenno alcuno nel motivo in esame, nè tampoco se ne ha notizia dalla lettura dell'impugnata sentenza. Ed allora non può non ritenersi corretta la conclusione alla quale sono giunti i giudici di merito circa la configurabilità del concorso morale del Pera nell'azione criminosa, così come essa venne poi di fatto realizzata, nulla rilevando, a ben vedere, neppure la circostanza, richiamata dalla difesa, che, a seguito del mutamento di programma, sarebbe venuta meno anche l'utilità della originaria "inchiesta" cui potrebbe aver partecipato il Pera. L'elemento decisivo, infatti, in base al quale, nella fattispecie, appare legittimamente configurabile il concorso morale, non è tanto quello di aver effettuato la detta "inchiesta", quanto quello di aver comunque partecipato alle riunioni in cui si decise l'effettuazione dell'azione in questione, con le sue caratteristiche di penale illiceità (presenti, del resto, sia pur in misura minore, fin dall'originario concepimento di essa), avallando, quindi, in tal modo, e rafforzando, anche con

la propria presenza, il comune proposito criminoso (si richiama, in proposito, anche quanto osservato in precedenza, nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Catalano); e ciò senza contare che, se ben s'intende il senso della "estromissione" finale del Pera dalla partecipazione materiale all'azione, se ne dovrebbe dedurre che egli, originariamente, aveva accettato di parteciparvi, sicchè non può neppure dirsi che che si fosse limitato ad una presenza tacita e passiva. Con ciò non si vuol dire, naturalmente, che la partecipazione all'inchiesta (se vi fu), fosse un fatto di per sè indifferente. Si vuol dire soltanto che, anche ad ammettere che essa non vi fosse stata o che l'inchiesta, poi, non fosse stata utilizzata, la conclusioni, in termini di conseguenze giuridiche, non cambierebbero.

Quanto poi all'obiezione, pure formulata nel motivo in esame, circa la mancanza di "riscontri" alle dichiarazioni accusatorie formulate, con riguardo all'episodio in questione, dai soggetti già nominati in precedenza, nella trattazione del motivo n.1, deve dirsi che correttamente l'impugnata sentenza si richiama al già più volte ricordato principio secondo cui le dichiarazioni accusatorie provenienti da più soggetti ed aventi un'unico oggetto possono "riscontrarsi" tra loro, quando non vi siano sospetti di indebite influenze o collusioni. A ciò potrebbe aggiungersi che, in conformità a quanto pure già più volte in precedenza ricordato, altro elemento valido di riscontro, nella fattiavrebbe ben potuto essere individuato nel fatto

405

stasso dalla accertata e pacifica appartenenza del Pera a quella stessa organizzazione delle "brigate rosse" alla quale era riconducibile l'episodio criminoso in questione.

- motivo n.5

E' infondato. Le dichiarazioni del Cavasta in ordine ai fatti che danno luogo agli addebiti formulati a carico del Pera in materia di armi non risulta (nè lo si sostiene, del resto, espressamente, neppure da parte della difesa), che dovessero essere ritenute di per sè inattendibili. La pretesa inadeguatezza del riscontro, poi (su cui, in realtà, si incentra la censura in esame), deriva soltanto dalla asserita inaffidabilità del Caviglia (fonte delle informazioni fornite, sul punto, dal Marceddu); inaffidabilità che però la difesa pretende far derivare soltanto dalla affermata inesattezza di quanto dichiarato dal Caviglia a proposito dell'attività di portantino che il "Silvestro" (identificato, secondo l'accusa, nel Ghignoni), avrebbe svolto presso l'ospedale San Filippo di Roma. Ora, a parte la considerazione che, una volta rimessa in discussione l'identificazione del "Silvestro" con il Ghignoni, a seguito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso di costui, viene meno anche la necessità logica di supporre la inesattezza delle dichiarazioni del Caviglia riferite al detto "Silvestro", va comunque osservato, a proposito della suddetta argomentazione,

406

che la inesattezza in questione non appare essere comunque tale da dover necessariamente determinare il completo discredito del soggetto al quale sarebbe ascrivibile, non risultando, tra l'altro, neppure affermato che essa fosse dovuta a mendacio nè, d'altra parte, risultando l'esistenza di un qualsiasi collegamento tra la circostanza in relazione alla quale si sarebbe verificata e quella l'inesattezza medesima assunta come elemento di riscontro ai fini dell'imputazione cui si riferisce il motivo di ricorso in esame. Senza contare, poi, che, anche con riguardo a tale imputazione, varrebbe comunque quanto osservato, in tema di riscontri, nell'ultima parte della trattazione del motivo precedente, posto che la disponibilità e l'uso delle armi risultano strettamente collegate alla qualità di militante brigatista sicuramente rivestita dal Pera.

- motivo n.6

E' infondato. Il diniego delle attenuanti generiche risulta motivato, nell'impugnata sentenza, con riferimento alla gravità dei fatti e alla mancanza di segni di ravvedimento. Sulla gravità dei fatti nulla si osserva da parte della difesa, se non che essa non avrebbe impedito, nel caso di soggetti giudicati responsabili di reati anche più gravi di quelli ascritti al Pera, il riconoscimento delle attenuanti in questione. Il che non costituisce, all'evidenza, un argomento suscettibile di positiva valutazione in sede di legittimità, dovendosi qui vi verificare soltanto se, nel caso specifico, la gravità sia stata ragionevolmente ritenuta e adegua-

tamente valutata, indipendentemente dal raffronto con altre posizioni, utilmente prospettabile solo in sede di merito. E ciò senza considerare che, comunque, la pretesa disparità di trattamento viene solo affermata, nei termini dianzi riportati, ma in nessun modo poi illustrata e dimostrata. Quanto poi alla mancanza di segni di ravvedimento, la difesa contesta il giudizio espresso dalla corte di merito unicamente sulla base di una lettera inviata dall'imputato alla detta corte, in cui egli - si afferma - dopo essersi assunto la responsabilità della sua appartenenza alle"brigate rosse", dichiara testualmente:"Ho affrontato, da molti anni, in una dimensione collettiva, il problema del passaggio da quella esperienza a forme di lotta politica, aperta e di massa....". La citazione testuale dello scritto finisce qui, per cui non è dato sapere (nè è compito della Corte di legittimità andare a verificarlo negli atti, implicando ciò l'effettuazione di accertamenti in fatto esulanti dalle sue funzioni), se e quale fosse la soluzione prospettata al problema anzidetto e quali, in ipotesi, le forme di "lotta" da realizzare in futuro. La difesa afferma comunque che dal "complessivo contesto del menzionato scritto difensivo", come pure dal "comportamento ineccepibile tenuto dal provvedimento di scarcerazione per decorrenza termini" in poi, sarebbe desumibile inequivocabilmente il "superamento e distacco da ogni forma di violenza quale strumento di lotta politica". La Corte non è certamente in grado di sindacare, nè sarebbe suo compito, la fondatezza di

tale affermazione. Non può però non rilevare che essa esprime soltanto il personale, rispettabile convincimento della difesa, ma non si presta, proprio per ciò, ad essere assunta come elemento dimostrativo della giuridica erroneità del diverso convincimento espresso dai giudici di merito, posto che, di per sè, gli elementi di fatto addotti dalla stessa difesa (ivi compreso il comportamento, "ineccepibile" tenuto dal ricorrente dopo la scarcerazione), non appaiono tali da rendere evidente e indiscutibile l'esistenza di quei segni di ravvedimento che i detti giudici, invece, hanno inteso negare, rimanendo nell'ambito di un legittimo esercizio del potere-dovere di apprezzamento delle situazioni di fatto, loro istituzionalmente conferito dalla legge.

Perrotta Odorisio

- motivo n.1

E' infondato. La ritenuta responsabilità del Perrotta, con riguardo al sequestro Moro ed alle conseguenze derivatene, risulta affermata essenzialmente sulla base della sua accertata, consapevole partecipazione alla fase di "gestione" del suddetto sequestro; partecipazione realizzata con la diffusione, su incarico dei "superiori", di comunicati nei quali,tra l'altro, si dettavano le condi-

zioni per la liberazione dell'ostaggio, prospet=
tando chiaramente, in caso di loro mancato acco=
glimento, la soppressione fisica del medesimo.

In sè e per sè la costruzione logico-giuridica, in base ai comuni e riconosciuti principii in materia di concorso di persone nel reato, appare ineccepibile. Ed invero, sul punto, non sembra possa dirsi che la difesa abbia prospettato spe= cifiche censure. Le censure della difesa attengo= no, infatti, in primo luogo, alla pretesa illogi= cità e ingiustizia della mancata incriminazione e condanna di tutti gli altri numerosi aderenti alle brigate rosse (praticamente tutti, si affer= ma), che avrebbero svolto analogo attività pro= pagandistica; in secondo luogo alla mancata mo= tivazione in ordine all'incidenza causale, nel determinismo degli eventi delittuosi, dell'appor= to proveniente dall'imputato. Ora, con riguardo alla prima censura, analogamente a quanto si è già osservato nella trattazione del motivo n. 5 del ricorso Pera, appare sufficiente ricordare che l'oggetto del giudizio di legittimità non può che essere quello attinente la conformità o meno alle norme di legge della decisione impugnata, in sè e per sè, e non in rapporto ad altre decisioni, pur se contenute nel medesimo provvedimento giu= diziario. E ciò ciò tanto più vale quando, come si verifica nel caso di specie, la pretesa dispa= rità di trattamento fra situazioni analoghe non sia neppure ascrivibile all'organo giudicante che ha emesso la decisione impugnata ma, semmai, al= l'organo titolare dell'azione penale. Quanto poi

410

Perrotta/1

alla seconda censura, nel richiamare, per analogia, le argomentazioni già esposte nella trattazione dei ricorsi Azzolini, Baschieri, Bonora (a proposito della ritenuta responsabilità di costoro nella "gestione" del sequestro D'Urso), come pure quelle esposte nell'ultima parte della trattazione del motivo n.2 del ricorso Catalano (a proposito del= la pure ritenuta responsabilità di costui nell'ag= gressione Retrosi), in relazione appunto alla que= stione della incidenza causale dell'apporto dei summenzionati soggetti sulle altrui decisioni (argomentazioni che, nella sostanza, appaiono in gran parte attagliarsi anche al caso in esame), si ritiene soltanto di aggiungere che, nella fat= tispecie, come opportunamente rilevato nella im= pugnata sentenza, è lo stesso Perrotta a ricono= scere che la propaganda era "la linfa vitale dell'organizzazione", e pertanto la "gestione politica del fatto" era "più importante che il fatto stesso". Se dunque questi erano (e non ri= sulta contestato che lo fossero), i principii di fondo che ispiravano l'azione, appare tutt'al= tro che arbitrario ritenere, così come hanno ritenuto i giudici di merito, che la collabora= zione offerta e prestata da ogni militante, per sua libera scelta (non essendo, ovviamente, giu= ridicamente vincolanti gli ordini impartiti dai capi delle "brigate rosse", nè risultando che l'o= bedienza fosse stata comunque imposta), alla riuscita del fondamentale aspetto "propagandisti= co " dell'azione stessa, era di per sè tale da

porsi come elemento di sostegno e di conforto a chi quell'azione aveva concepito e stava in prima persona conducendo, incoraggiandolo quindi a condurla alle sue estreme (e dichiarate) conseguenze. Di qui, dunque, l'inevitabile conclusione che anche tali conseguenze (tra l'altro personalmente previste, in quanto prospettate negli stessi comunicati di cui si curava la diffusione), debbano far carico a chi quel sostegno e quel conforto aveva consapevolmente fornito, nulla rilevando che, in ipotesi, anche senza di esso, l'azione avrebbe potuto avere il medesimo sbocco. A quest'ultimo proposito va infatti puntualizzato che, in tema di concorso morale, quando il concorso assuma solo tanto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento.

- motivo n.2

E' infondato. La difesa, in questo come in altri casi precedentemente esaminati, prospetta come motivi di invalidità dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, in materia di diniego delle attenuanti generiche, quelli che sarebbero solo argomenti a favore della concessione di dette attenuanti quali, in particolare, nella specie, oltre alla confessione, l'accertato abbandono, ben prima dell'arresto, dell'organizzazione terroristica da parte del Perrotta e l'inserimento di quest'ultimo nel mondo del lavoro e degli studi. Ora, non v'ha dubbio che elementi di tal fatta, in un giudizio di merito, ben possano e debbano essere prospettati, in quanto potenzialmente suscettibili, di effetti, di dar luogo ad una favorevole decisione in ordine alla concessione, appunto, delle attenuanti in questione. Ciò non significa, però, che quando una decisione in tal senso sia mancata, quegli stessi elementi siano idonei a dimostrare, come nella specie si vorrebbe, che il giudice sia per ciò stesso incorso in vizio di motivazione. Un tale vizio, infatti, sarebbe astrattamente configurabile solo se gli elementi in questione, debitamente prospettati, fossero stati del tutto ignorati e, per converso, non ne fossero stati indicati altri, di segno contrario, di per sè idonei a giustificare il giudizio di prevalenza rispetto ai primi. Ma ciò, nella specie, non si verifica, risultando dalla lettura dell'impugnata sentenza che la corte di merito non ha tralasciato di prendere in esame gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa (in particolare la dissociazione, che si riconosce essere avvenuta "al di fuori della prospettiva di benefici", e sulla quale particolarmente si pone l'accento da parte della difesa), pur ritenendo però che i detti elementi fossero da considerare soccombenti rispetto

a quelli sfavorevoli, indicati nel coinvolgimento del Perrotta in "ben sei omicidi, tra i più efferati tra quelli commessi dalle brigate rosse"; coinvolgimento che - si specifica ulteriormente - ebbe, con riguardo ad alcuni almeno degli episodi criminosi (ed è la stessa difesa a richiamare, in proposito, l'omicidio Minervini), una "notevole rilevanza, anche in ruoli operativi, denotando particolare fermezza nella risoluzione criminosa e, conseguentemente, spiccata capacità delinquenziale". Ora, che da un giudizio così motivato si possa, nel merito, dissentire, è cosa che appare del tutto ovvia. Altrettanto ovvio però dovrebbe essere che esso non appare censurabile sotto il profilo della legittimità, non esistendo, tra l'altro, alcuna regola di giudizio che imponga, ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio (nell'ambito del quale, in sostanza, rientrano le valutazioni in tema di attenuanti generiche), di dare necessariamente la prevalenza a taluno fra i criteri di cui all'art.133 cod. pen. rispetto ad altri previsti dal medesimo articolo (e, quindi, per essere più chiari - con riferimento alla prospettazione posta a base del motivo di ricorso in esame - di privilegiare i criteri relativi al comportamento "post delictum" del colpevole rispetto a quelli relativi alla valutazione del grado di obiettiva gravità della condotta criminosa).

Petrella Marina

- motivo n.1

E' infondato. La affermazione di responsabilità della Petrella in ordine all'omicidio Vinci risulta affermata anzitutto, come si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, sulla base di quelle che vengono ivi definite "le reiterate e costanti dichiarazioni della Libera a proposito dell'iniziativa assunta dalla prevenuta in direzione di colonna relativamente alla proposta omicidiaria". Il fatto poi che, in seguito, secondo quanto riferito dal Savasta, l'azione fosse stata "avocata" dal comitato esecutivo centrale delle "brigate rosse", con esautorazione, quindi, della brigata territoriale Primavalle, diretta dalla Petrella, non rivestiva - prosegue l'impugnata sentenza - alcun decisivo rilievo a favore dell'imputata, sia perchè, in linea di principio, il fatto stesso che si parlasse di "avocazione" (termine usato anche dalla Petrella), implicava la preesistenza dell'"affare" presso altro organismo necessariamente identificabile, nella specie, nella suddetta brigata, sia perchè, in linea di fatto, risultava, per ammissione della stessa imputata, che costei era stata preavvisata dell'azione con due giorni di anticipo ed era stata incaricata di far allontanare, in vista di essa, dalla zona i componenti della brigata già noti alla polizia, onde evitare un loro futuro, eventuale coinvolgimento.

A tale apparato argomentativo si contrappone, da parte della difesa, essenzialmente la mancanza di

riscontri alle dichiarazioni accusatorie della Libera o il carattere assorbente delle responsabilità che, a seguito dell'"avocazione", erano state assunte da colore che, a livello superiore, avevano assunto la decisione finale di eseguire l'omicidio; sì da ridurre il ruolo della Petrella a quello di semplice connivente.

Ora, con riguardo alla prima di dette obiezioni, appare sufficiente osservare che i riscontri alle dichiarazioni della Libera erano, nel caso in esame, di intuitiva evidenza, atteso, se non altro, il fatto pacifico e incontestato che l'accusata era effettivamente inserita, in posizione dirigenziale, nell'organismo territoriale delle "brigate rosse" nel cui ambito sarebbe nata l'idea della proposta omicidiaria, da lei poi avanzata in direzione di colonna. E, in proposito, appare appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il "riscontro" non deve essere un autonomo elemento di prova, ma solo un indizio della obiettiva credibilità del dichiarante, con riferimento al fatto specifico oggetto delle dichiarazioni e, ancora, che ben può costituire riscontro, nel senso anzidetto, l'accertata appartenenza dell'accusato al sodalizio criminoso al quale è obiettivamente riconducibile il delitto del quale egli viene accusato da altro sodale, sempre che detta appartenenza (come appunto si verifica nella specie), abbia autonoma base probatoria.

Quanto poi alla seconda delle obiezioni dianzi indicate, essa costituisce, in realtà, nient'altro che la contrapposizione di una visione (quella

della difesa), ad un'altra (quella dei giudici), non essendo accompagnata da alcuna argomentazione obiettivamente idonea a dimostrare l'erroneità, sul piano giuridico, della seconda. In sè e per sè, infatti, il preteso "esautoramento" della brigata territoriale, a seguito dell'"avocazione" dell'"affare" da parte del comitato esecutivo centrale, pur se accompagnato (come si pone in rilievo da parte della difesa), dalla rinnovazione anche della c.d."inchiesta", non implica, sul piano della conseguenzialità logica e giuridica, l'azzeramento delle responsabilità di chi comunque aveva originariamente concepito l'iniziativa e operato per la sua realizzazione. Non vi sarebbe stata infatti "avocazione" se non vi fosse stata quell'iniziativa; nè risulta, d'altronde (non se ne fa cenno, infatti, neppure da parte della difesa), che l'"avocazione" abbia dato luogo ad una qualsiasi forma di dissociazione attiva da parte dei componenti della brigata Primavalle e, segnatamente, della Petrella. Anzi, come si è visto, risulta che costei diede comunque all'azione il contributo che le veniva richiesto, consistente, in sostanza, nel far mettere al riparo i componenti della brigata summenzionata, onde prevenire il pericolo che taluno di essi, essendo già noto alla polizia, venisse poi coinvolto nelle indagini che sarebbero seguite all'omicidio. E non può certo dirsi, come pure si sostiene da parte della difesa, che una tale condotta fosse qualificabile solo come semplice connivenza. La connivenza, infatti, è tale solo in quan-

417

to alla conoscenza dell'altrui proposito crimino=
so non si accompagni alcuna condotta attiva che sia
idonea a facilitare, in qualsiasi modo, l'attua=
zione di detto proposito; condotta che, invece,
nel caso in esame, è stata posta in essere, do=
vendosi al riguardo considerare che l'eventuale
presenza in zona, durante l'azione, di componenti
della brigata Peinavalle già noti alla polizia si
sarebbe potuta facilmente tradurre in un pericolo
non solo per loro, ma anche per gli altri briga=
tisti incaricati dell'azione. Costoro, infatti, avrebbero
potuto essere visti dai primi per cui, ove questi
avessero poi parlato, la polizia avrebbe potuto
acquisire elementi utili per identificarli. Il
compito affidato alla Petrella, quindi(e da lei
eseguito), legittimamente poteva essere considera=
to - ed è stato considerato - dai giudici di meri=
to come funzionale al buon esito della progettata
operazione criminosa, dovendosi intendere, ovvia=
mente, per buon esito, anche la ragionevole pro=
spettiva dell'impunità.
Tali considerazioni valgono a escludere, poi, an=
che la fondatezza della subordinata doglianza pro=
posta dalla difesa nel motivo in esame a proposi=
to del mancato riconoscimento d'ufficio, da parte
del giudice d'appello, ai sensi dell'art.597 c.p.p.
vigente (applicabile, per la normativa transitoria,
anche ai procedimenti che proseguono nell'osservan=
za del vecchio rito), della attenuante di cui al=
l'art. 114 c.p. Non può infatti considerarsi certo
di "minima importanza" l'apporto di chi collabori
attivamente ed efficacemente ad assicurare preven=

418

tivamente l'impunità agli autori materiali di un
fatto criminoso. E ciò senza considerare, poi, che,
nella specie, essendo stata contestata e ritenuta
l'aggravante di cui all'art.112 n.1 cod. pen., la
attenuante in questione, ai sensi del comma II del
citato art. 114 cod. pen., non avrebbe comunque po=
tuto trovare applicazione.

= motivo n.2

E' infondato. Come già ampiamente illustrato nel=
la trattazione di altri analoghi motivi di ricorso
(ved., da ultimo, motivo n.2 del ricorso Perrotta),
la esistenza di elementi positivi quali l'ammissio=
ne dei fatti (peraltro, nella Petrella, solo par=
ziale) e i segni, più o meno evidenti e significati=
vi, di resipiscenza non può valere a rendere quasi
automatico il dovuto riconoscimento delle atte=
nuanti generiche, e non può quindi essere dedotta
come motivo di pretesa illegittimità della sentenza
che tale riconoscimento abbia negato. Nella specie
la motivazione addotta dalla corte di merito a so=
stegno della decisione negativa adottata sul punto
non appare affatto qualificabile come "apparente"
(così come invece si sostiene da parte della di=
fesa), avendo essa fatto riferimento a elementi
di indubbia valenza quali la gravità dei fatti,
nella concretezza delle loro peculiari caratte=
ristiche e del rilievo che in essi ha avuto la par=
tecipazione della ricorrente, con conseguente
ricpnoscimento della pericolosità sociale da essa
manifestata. Nè può dirsi, sotto quest'ultimo pro=
filo, che (come pure si sostiene da parte della

difesa),i giudici di merito siano incorsi in contraddizione, avendo per altro verso riconosciuto il radicale mutamento della personalità della Petrella. Dalla lettura dell'impugnata sentenza, infatti, non risulta per nulla che i giudici abbiano riconosciuto il suddetto "radicale mutamento", essendosi essi limitati a rilevare che la Petrella aveva, in sede dibattimentale, "dichiarato pubblicamente il suo definitivo distacco dalla lotta armata", aggiungendo, inoltre, che, nonostante ciò, permanevano "ambiguità di fondo evidenziate, da un lato, da una confessione parziale dei fatti e dal rifiuto, per quelli non ammessi, di confrontarsi con l'accusa; e, dall'altro, da un giudizio sulla passata esperienza che sembra dettato dalla contingente situazione storica piuttosto che da una rigorosa revisione critica".
Quanto poi alla mancanza attuale di pericolosità, sottolineata dalla difesa in contrapposizione con l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, va chiarito che, atteso l'oggetto della decisione in questione (che attiene il trattamento sanzionatorio e non l'applicazione di una misura di sicurezza), e atteso il riferimento conseguentemente operato ad elementi come la gravità dei fatti, chiaramente inquadrabili nelle previsioni di cui all'art.133 cod. pen., l'espressione "pericolosità sociale", adoperata dai giudici di merito, non può che essere intesa nel senso della "capacità a delinquere", di cui parla appunto il citato art.133. E tale capacità va valutata essenzialmente, anche se non esclusivamente, con riferimento all'epoca dei fatti, proprio perchè essa è chiamata ad assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della pena, la quale, come è noto, non è solo volta alla "rieducazione del condannato", ma ha anche una essenziale funzione retributiva, in assenza della quale lo stesso obiettivo della rieducazione verrebbe pregiudicato.

- motivo n.3
E' infondato. La ritenuta esclusione della unicità del disegno criminoso tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui ad altro procedimento già definito è stata sintetica mente ma ineccepibilmente motivata dalla corte di merito con il richiamo al principio, già più volte ricordato anche in questa sede, per cui detta unicità non può farsi derivare (come nella specie, in sostanza, si pretenderebbe),dalla identità della matrice ideologica dei singoli delitti. Il fatto che questi rispondessero, come si osserva da parte della difesa nel motivo di ricorso in esame, all'esigenza di "progressiva realizzazione del progetto politico" perseguito dall'organizzazione brigatistica ed in funzione del quale la ricorrente aveva a quest'ultima aderito, non significa, infatti, che essi fossero, "ab origine" previsti e voluti singolarmente, come invece è richiesto ai fini della sussistenza della condizione in questione, concedendosi soltanto, come più volte affermato nell'elaborazione giurisprudenziale, che i singoli delitti non debbano necessariamente essere già programmati

421

in tutte le loro specifiche modalità di attuazione, ma possano essere stati individuati semplicemente nelle loro grandi linee. Sostenere il contrario, d'altra parte, significherebbe affermare un principio in forza del quale, paradossalmente, anche chi avesse concepito il progetto di arricchire mediante la sistematica commissione di delitti contro il patrimonio (il che rappresenterebbe niente'altro che un generico programma di attività delinquenziale), potrebbe poi invocare a suo favore l'applicazione dell'istituto della continuazione fra tutti i delitti commessi, sol perchè, anche in questo caso, essi sarebbero stati funzionali alla "progressiva realizzazione" di quel progetto.
Il fatto poi che, come rilevato ancora dalla difesa, il principio al quale la corte di merito si è richiamata nel negare la continuazione "esterna"avrebbe allora dovuto impedire anche il riconoscimento di quella "interna", può essere assunto come segno di incoerenza fra quel diniego e questo riconoscimento, ma non implica la giuridica illegittimità del primo, neppure sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione. Questa, infatti, è riconoscibile e rilevante solo quando sia interna all'apparato motivazionale della decisione attinente il punto oggetto di censura (nella specie, quindi, il diniego della continuazione "esterna"), rimanendo invece esclusa quando si manifesti,appunto, come semplice incoerenza, ancorchè ingiustificata, fra quella decisione e altra che

422

abbia ad oggetto un punto diverso (nella specie la continuazione "interna", del cui riconoscimento la difesa certo non si duole).
Va infine rilevato che, attesa la esaustività, ai fini del legittimo diniego della continuazione "esterna", dell'avvenuto disconoscimento della unicità del disegno criminoso, perde ogni importanza l'ulteriore censura formulata dalla difesa della ricorrente a proposito della seconda ragione addotta nell'impugnata sentenza a sostegno del suddetto diniego, e cioè la pretesa incompatibilità fra continuazione ed ergastolo.

Petrella Stefano

Ha dedotto,a sostegno del gravame, a mezzo del medesimo difensore, motivi comuni a quelli del ricorso Balzerani. Essi sono pertanto da considerare infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Picchiura Carlo

Anche i motivi addotti a sostegno del ricorso del Picchiura sono comuni a quelli di altro ricorso, e precisamente ai motivi nn. 1,3 e 5 del ricorso Algranati, per cui valgono, a dimostrarne l'infondatezza, le argomentazioni esposte nella trattazione di quest'ultimo.

Piccioni Francesco

Si tratta, anche in questo caso, di ricorso proposto sulla base di motivi comuni ad altro, costituito, nella specie, dal ricorso Antonini, nella parte in cui esso si appoggia ai motivi dell'avv. Lo Giudice. Si rimanda, quindi, alla trattazione di detto ultimo ricorso, valendo anche per il Piccioni la argomentazione ivi esposte a giustificazione del rigetto del gravame.

Pittella Domenico

- motivo n.1

E' infondato. Va preliminarmente ricordato, prima di passare all'esame delle censure proposte dalla difesa del ricorrente con il motivo in esame, che, secondo i giudici di merito, i fatti addebitabili al Pittella da valutarsi - si afferma - "come momenti della condotta di banda armata", sono essenzialmente tre e, precisamente:

1) l'avvenuto ricovero, nella clinica clandestino, all'epoca di proprietà del Pittella, in Lauria, della brigatista rossa Ligas Natalia, rimasta ferita nel corso dell'attentato De Vita, avvenuto il 19 giugno 1981;

2) la proposta, da parte del Pittella, alle brigate rosse, per il tramite del Senzani, di effettuare il sequestro dell'assessore regionale alla sanità della regione Basilicata, Fernando Schettini;

3) l'assicurazione, sempre da parte del Pittella, della disponibilità della clinica per il caso di ulteriori necessità dell'organizzazione.

Il primo fatto, nella sua materialità, è pacifico, in quanto ammesso dallo stesso imputato, il quale ha però negato di essere stato consapevole, all'atto in cui aveva acconsentito al ricovero, della qualità di brigatista rossa della Ligas; giustificazione, questa, che i giudici di merito hanno ritenuto inattendibile essenzialmente sulla base delle dichiarazioni dell'avv. Sorrentino e dell'avv. Cavaliere, imputati anch'essi, in separati procedimenti, di banda armata per appartenenza alle "brigate rosse" (e, il secondo, già condannato con sentenza definitiva), i quali hanno riferito invece della previa conoscenza che il Pittella avrebbe avuto di detta qualità della Ligas.

Il secondo fatto è stato, dai giudici di merito, ritenuto provato sulla base di una serie di dichiarazioni di appartenenti alle "brigate rosse", le quali tutte facevano riferimento ad affermazioni del Senzani, nonchè sulla base di alcuni appunti trovati in possesso di costui all'atto del suo arresto e chiaramente riferibili a un progetto di sequestro dell'assessore Schettini.

Quanto al terzo fatto, i giudici si sono basati, anche in questo caso, su dichiarazioni indirette, per la massima parte riferite ad affermazioni di Senzani.

Le censure avanzate dalla difesa nel motivo in esame riguardano essenzialmente i criteri seguiti dai giudici nella valutazione dei suddetti elementi di prova e nel giudizio circa la loro attendibilità e concludenza, anche alla stregua di alcu-

ne specifiche risultanze che, secondo la stessa difesa, avrebbero dovuto indurre a risultati diversi.

Esaminando nell'ordine di proposizione le dette censure, a cominciando quindi da quella relativa al primo fatto, rileva la Corte anzitutto che talune frammentarie citazioni, tratte dalle dichiarazioni del Sorrentino (come quella in cui costui affermava di ritenere che il Pittella avesse accettato di ricoverare la Ligas solo perchè non poteva "più tirarsi indietro", avendo dimostrato una disponibilità in generale ad accettare il ricovero di chiunque ne avesse bisogno, ovvero l'altra, in cui il Sorrentino affermava di aver fatto presente al Pittella solo la possibilità che la persona da ricoverare fosse un aderente alle brigate rosse), non appaiono in alcun modo idonee a scalfire il significato, complessivamente inequivocabile, delle dichiarazioni del Sorrentino, quali risultano riportate, fra virgolette, a pag. 2139 della sentenza di primo grado.

Dal tenore di tali dichiarazioni, infatti, risulta che gli incontri fra il Sorrentino e il Pittella, prima del ricovero, furono due, e che, se nel primo di essi il discorso era rimasto sul vago, nel secondo, cui aveva partecipato anche l'avv. Cavaliere, la richiesta venne ben precisata, tanto che, all'esito di esso, il Pittella, secondo il Sorrentino, "sa chi deve curare". Il fatto, poi, che il consenso manifestato dal Pittella fosse, secondo quanto affermato dalla difesa nel motivo in esame, soltanto il frutto di un'"opera di vero

e proprio irretimento" da parte del Sorrentino, oltre a non essere obiettivamente verificabile come tale (il Sorrentino, tra l'altro, era il legale di fiducia del Pittella ed esisteva, tra i due, un rapporto di lunga conoscenza), si appalesa comunque del tutto privo di giuridica rilevanza, posto che il preteso "irretimento" non si sarebbe comunque realizzato (nulla del genere si afferma, infatti, neppure da parte della difesa), mediante comportamenti atti ad indurre in errore il Pittella circa la obiettiva natura di ciò che veniva portato a sua conoscenza ed in relazione al quale si chiedeva il suo intervento.

Non si comprende poi il senso dell'ulteriore obiezione della difesa, secondo cui "se al Pittella fosse stato detto che la donna ferita era una brigatista, egli giammai avrebbe potuto assumere l'impegno di intervenire chirurgicamente per l'estrazione del proiettile dalla gamba della ferita, per la semplice ma perentoria ragione che egli non era personalmente in grado di poterlo fare". Non contestandosi, infatti, a quanto sembra, che al Pittella fosse stato comunque chiesto di ricoverare una "donna ferita" (come, del resto, risulta anche dalle dichiarazioni del Cavaliere, riportate a pag. 2142 della sentenza di primo grado), e non contestandosi neppure che, da parte del Pittella, fosse stata quanto meno mostrata disponibilità all'accoglimento di detta richiesta, non si vede come possa poi affermarsi che la pretesa inattitudine professionale del ricorrente ad eseguire personalmente i necessari interventi avrebbe

dovuto escludere la verisimiglianza della suddetta disponibilità, solo a cagione della circostanza che la "donna ferita" e quindi bisognosa di quegli interventi era anche una brigatista. A meno che non si voglia intendere che, essendo consapevole il Pittella di doversi rivolgere (come poi fece, sia pure senza successo), per l'effettuazione degli interventi in questione, ad una terza persona, e cioè a uno dei chirurghi della clinica, se avesse saputo anche che si trattava di curare una brigatista, non avrebbe affrontato il rischio insito nella prospettiva stessa di coinvolgere o di tentare di coinvolgere nella vicenda un soggetto estraneo. Ma anche se così fosse l'argomentazione sarebbe ugualmente invalida (o comunque inidonea, per il fatto stesso di poter trovare risposta, a dimostrare il preteso vizio di motivazione dell'impugnata sentenza), giacchè quel che il Pittella si era dimostrato disponibile a fare era comunque qualcosa che, "ictu oculi", appariva fuori norma, per cui, se preoccupazione del rischio anzidetto vi fosse stata, essa avrebbe operato comunque.

Del tutto irrilevante, poi, si appalesa il rilchiamo, operato dalla difesa, all'affermazione resa in dibattimento dal Sorrentino, secondo cui il Pittella, con il suo atteggiamento all'atto del ricovero in clinica della Ligas, avrebbe mostrato di non aspettarsi neppure che sarebbe stata data attuazione "a quello che era stato un proposito". Trattasi, infatti, all'evidenza, di una semplice impressione soggettiva del dichiarante, del tutto inidonea a togliere valore all'obiettività dei

comportamenti comunque volontariamente e consapevolmente posti in essere dal Pittella. E, del resto, il Sorrentino è la stessa persona che, come ricordato dai giudici di merito, confermò, anche in sede di confronto con il Pittella (pag. 214 della sentenza di primo grado e pag. 551 di quella di secondo grado), la fondamentale circostanza costituita dall'essere stato il ricorrente preventivamente reso edotto che la richiesta di ricovero riguardava una brigatista ferita.

Di maggior pregio ha l'ulteriore argomentazione, sulla quale la difesa ha particolarmente insistito, anche in sede di discussione orale, fondata sulla circostanza che il Pittella, dopo il ricovero della Ligas, essendosi accorto che costei aveva una pistola nella borsetta, si sarebbe allarmato e, come confermato dal Sorrentino, avrebbe telefonato a costui a tarda notte, pregandolo di tornare a prendere la donna "al più presto possibile, perchè questa presenza certamente rappresentava un problema". Al riguardo va segnalato che è la stessa difesa a ricordare (pag. 6 dei motivi), che, nell'interrogatorio dibattimentale, "il Pittella ha escluso che la circostanza in parola (cioè quella della percezione della presenza dell'arma - N.d.R.)gli abbia fatto credere che la donna fosse una brigatista o una terrorista". Ora, se così è, ne deriva che, secondo la stessa prospettazione difensiva, la ragione dell'allarme e della telefonata notturna al Sorrentino non fu quella della conseguita consapevolezza, soltanto allora, che la Ligas fosse

una brigatista, ma piuttosto quella costituita dall'accertato possesso, in sè, dell'arma, da parte di un soggetto ricoverato in clinica in condizioni di clandestinità, quale che fosse la qualità personale di detto soggetto. Il che, del resto, appare del tutto verisimile, giacchè il rischio insito nell'accettazione (pacifica) di un ricovero clandestino o, comunque, fuori norma, non poteva non apparire assai accresciuto dalla circostanza, non prevista, che la persona da ricoverare fosse anche armata. Ma questo vale, allora, anche per l'ipotesi in cui il Pittella avesse già saputo che la donna da ricoverare era una brigatista, giacchè non risulta gli fosse stato anche detto che costei sarebbe giunta armata nè, d'altra parte, può affermarsi che il porto dell'arma, anche all'atto del ricovero, fosse inscindibilmente connesso alla suddetta qualità di brigatista della Ligas. L'argomentazione difensiva, quindi, viene a risultare priva di obiettiva consistenza, sì che non può farsi carico ai giudici di merito, come si vorrebbe, invece, da parte della difesa, di non averne tenuto il debito conto.

Nè, d'altra parte, la sollecitazione rivolta dal Pittella al Sorrentino di venire a riprendere "al più presto possibile" la donna, nei termini in cui risulta riferita dalla difesa del ricorrente, implicava che quanto veniva sollecitato dovesse aver luogo immediatamente (con conseguente, implicita revoca del già prestato consenso all'effettuazione del ricovero e dei necessari interventi curativi), ben potendosi leggere la

suddetta espressione, nel suo testuale tenore, unicamente nel senso che il Sorrentino non avrebbe dovuto lasciar trascorrere inutilmente del tempo prima di venire a riprendere la donna, nel presupposto, però, che questa fosse stata comunque in grado di essere dimessa. E che questo potesse, anzi, ragionevolmente essere il vero significato del sollecito appare confermato dal fatto che, comunque (come risulta pacificamente in atti), il Pittella non rifiutò nè il ricovero nè i necessari interventi, consentendo alla Ligas di restare degente nella clinica per tutto il tempo giudicato necessario; e ciò nonostante che, presumibilmente, non si trattasse di interventi di assoluta urgenza, non risultando alcuna affermazione in tal senso da parte della difesa, nel motivo in esame, e dovendosi d'altro canto considerare che l'azione in cui la Ligas era stata ferita risaliva al 19 giugno 1981 e quindi, all'epoca del ricovero è avvenuto, come risulta pacifico, in epoca certamente successiva all'incontro svoltosi a Roma, in Piazza del Popolo, tra il ricorrente Pittella, il Sorrentino e il Cavaliere), erano trascorsi dal fatto molti giorni durante i quali, presumibilmente, la donna non era rimasta senza cure.

Le ulteriori considerazioni critiche svolte poi dalla difesa a proposito dell'indebito rilievo che, da parte dei giudici di merito, sarebbe stato attribuito ai pregressi rapporti fra il Pittella e il Sorrentino, a spiegazione della accettazione, da parte del primo, della richiesta di ricoverare e curare un soggetto aderente

alle "brigate rosse", siccome relative a quelle che, comunque, appaiono qualificabili come argomentazioni "ad abundantiam", contenute nell'impugnata sentenza, non appaiono tali (a prescindere dal loro evidente carattere di assoluta soggettività) da dover essere specificamente confutate.

Da confutare appare, invece, la successiva argomentazione difensiva, con la quale si censura il mancato rilievo attribuito, dai giudici di merito, alla ritrattazione, operata in dibattimento, da parte del Cavaliere, delle precedenti dichiarazioni, riportate nel loro testuale tenore a pag.2142 della sentenza di primo grado, secondo cui, conformemente anche all'assunto del Sorrentino, il Pittella era stato informato, nell'incontro avvenuto a Piazza del Popolo, che la persona ferita da curare era una brigatista rossa. Al riguardo devesi rilevare che la circostanza costituita da detta ritrattazione, avvenuta in occasione di un confronto tra il Cavaliere e il Pittella, non risulta affatto ignorata dai giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado. Essi hanno però motivatamente ritenuto (pag. 2143 della sentenza di primo grado e pag. 55 di quella di secondo grado), che si trattasse di ritrattazione priva di ogni attendibilità, in quanto tardiva (il Cavaliere aveva originariamente confermato anche in dibattimento le sue precedenti dichiarazioni) e, soprattutto, priva di ogni valida giustificazione che non fosse quella eventualmente configurabile (come puntualizzato nella sentenza di primo grado), in

relazione a possibili sopravvenute preoccupazioni difensive dello stesso Cavaliere. Si tratta, ovviamente, di valutazioni di merito che possono, dalla difesa o da chiunque altro non essere condivise, ma proprio tale loro natura esclude che se ne possa fare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Parimenti oggetto di motivata valutazione di merito, sottratta quindi anch'essa a sindacato di legittimità (oltre che comunque attinente aspetti del tutto marginali della vicenda, assunti a base di argomentazioni assolutamente secondarie e prive, quindi, di ogni riconoscibile carattere di decisività), appare poi la questione attinente i pregressi rapporti intercorsi, in questo caso, tra il Pittella e il Cavaliere; rapporti che, da parte della difesa, si tende a presentare come di semplice conoscenza, prodottasi in circostanze di assoluta normalità; il che può anche darsi per scontato, senza che per questo ne venga scalfita la sostanza dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, in cui assume visibile rilievo non tanto l'origine e la natura dei rapporti in questione, quanto l'obiettività dei fatti che da tali rapporti (e, prima ancora, dai rapporti con il Sorrentino), sono scaturiti o avevano comunque tratto occasione di venire ad esistenza.

Secondario, poi, è anche tutto ciò che attiene alla valutazione, da parte dei giudici di merito, della condotta processuale del Pittella, originariamente caratterizzata da un atteggiamento di assoluto e totale diniego, pur in presenza, al-

l'epoca, di sospetti (poi risultati del tutto infondati), nei confronti di altro parlamentare e compagno di partito dell'imputato, nel quale si era originariamente pensato che potesse identificarsi il proprietario della clinica in cui, come riferito per primo dal Buzzatti, era stata ricoverata e curata la Ligas. Quale che sia, infatti, il rilievo che, nell'impugnata sentenza, risulta attribuito al comportamento in questione, appare comunque difficile ritenere, alla stregua di quanto emerge dal complesso della motivazione, che esso abbia avuto efficacia determinante ai fini del giudizio di responsabilità, avendo in sostanza i giudici fatto ad esso riferimento solo per rilevarne, del tutto ragionevolmente, la scarsa compatibilità con la asserita buona fede dell'imputato. E la ragionevolezza di tale giudizio non viene certo meno per l'affermata ascrivibilità, secondo la difesa, di quello che comunque quest'ultima riconosce essere stato un "gravissimo errore" dell'imputato, alle interessate suggestioni del Sorrentino, difensore, all'epoca, del Pittella. Anche ad ammettere, infatti, che inizialmente la condotta processuale del Pittella fosse stata determinata dal Sorrentino, risulta pur sempre valido quanto già osservato, sul punto, nell'impugnata sentenza, secondo cui, ipotizzando un'oggettiva buona fede che, in quanto tale, avrebbe escluso ogni rilevanza penale del fatto addebitato al ricorrente, rimarrebbe comunque inspiegabile il mantenimento della negativa anche per lungo tempo dopo che il Sorrentino, a sua volta sottoposto a procedimento penale, si era dato alla latitanza all'estero.

Passando quindi ora all'esame delle censure attinenti la valutazione degli elementi di prova assunti a sostegno del secondo fatto specifico attribuito al Pittella (cioè la proposta di sequestro dell'assessore Schettini), va anzitutto osservato che, in generale, non appare rilevabile

il denunciato contrasto fra la ritenuta attendibilità, da parte dei giudici di merito, delle dichiarazioni accusatorie, ancorchè indirette, concernenti il fatto di cui sopra, e il principio di fondo, affermato dagli stessi giudici, secondo cui dichiarazioni del genere anzidetto possono assumere valenza probatoria sempre che venga comunque fatto salvo l'obbligo della verifica, sul punto della storicità e dei termini delle riportate dichiarazioni. Premesso, infatti, che in ogni caso il contrasto in tanto potrebbe aver rilievo in quanto il principio enunciato fosse esatto, e rilevato che, nella specie, l'esattezza del principio appare riconoscibile solo in quanto l'espressione anzidetta, nella sostanza, sia intesa non nel senso nel quale sembra voglia intenderlo la difesa (e cioè che le dichiarazioni indirette in tanto valgano in quanto siano confermate da quelle dei soggetti di riferimento), ma piuttosto nel senso che le dichiarazioni in questione debbano risultare, quanto meno, compatibili con i dati obiettivi a disposizione che con esse abbiano attinenza, deve rilevarsi che, nella specie, non risulta in alcun modo configurabile una inosservanza, da parte dei giudici di merito, del detto principio. Al riguardo, del resto, in stessa difesa non va oltre l'affermazione, puramente apodittica, secondo cui detta inosservanza, invece, vi sarebbe stata, passando quindi subito a criticare, non è chiaro se a titolo dimostrativo o meno, un punto specifico dell'impugnata sentenza in cui, a sostegno della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, si afferma che esse non sono state, "oltre tutto, mai smentite dai soggetti, presenti al processo, anche se in posizione di rifiuto della giurisdizione, cui i riferimenti vengono attribuiti"; critica, questa, che però sembra quasi presupporre che con la detta affermazione si fosse inteso, da parte dei giudici di merito, esaurire completamente l'argomento laddove, invece, come appare manifesto anche dall'espressione introduttiva costituita dalle parole "oltre tutto", essi null'altro intendevano fare se non esporre quella che doveva esse-

[illegible] un considerevole movimento politico [illegible] quale, per [illegible] parte della difesa, in quanto [illegible] come elemento [illegible] politico [illegible] quello che [illegible] legittimazione, nella [illegible] della [illegible] internazionale di cui si tratta [illegible] stesso organizzatore, [illegible] nel contempo, alle più ampie e articolate [illegible] sul punto, nella parte generale dell'impugnata sentenza.

Né miglior fondamento può riconoscersi alla [illegible] alle singole dichiarazioni [illegible] dante, [illegible] dichiarazioni del Buonatti, a proposito della quale si rappresenta il giudizio di [illegible] non aver considerato che, alla data del 23 giugno 1982 (ora la data in cui, secondo il detto Buonatti, il Senzani, in una riunione del Comitato esecutivo, aveva riferito che al Senatori, in sanità nella [illegible] aveva fatto piacere il sequestro di un uomo [illegible] politico), il Pittella [illegible] già in quelle precedenze (attese che, [illegible] Senzani [illegible] Cavaliere a piazza del Popolo [illegible] due o tre giorni prima del 10 luglio 1981, data di ricovero della Ligas), dovesse ravvisare che la [illegible] non avesse assunto tale da [illegible] configurabile una [illegible] nell'[illegible] nazionale dell'impugnata sentenza, [illegible] da [illegible] quella di primo grado, inadeguatamente [illegible] Ben-Haïkha, [illegible] conseguenza) di [illegible] Né, [illegible] considerazione che un eventuale errore di [illegible] da parte del Buonatti

[illegible] nella [illegible] [illegible] non [illegible] [illegible] [illegible]

tanti calunniati, [illegible] accidentale accidentalmente la conoscenza, nel calunniatore, del oggetto da calunniare, avrebbe fatto di, con ogni verisimiglianza, che detto soggetto sarebbe stato indicato, [illegible] dall'indicato, con il [illegible] e con tutte le altre caratteristiche atte a una immediata identificazione. [illegible] Ma, oltre tutto, qual che la ditta non mostra di rilevare, in questo caso [illegible] che, come ben si rileva dalla sentenza di primo grado [illegible] gli [illegible], la circostanza che [illegible] del Bonatti stesso parlando di [illegible] giudiziosamente [illegible] un primo [illegible] che, secondo quanto [illegible] proprio in tale direzione, avrebbe avuto luogo tra il [illegible] e il [illegible], in casa di [illegible], ove il [illegible] [illegible], accompagnato, nella circostanza, da Pomarelli e da Reggi, sarebbe stato condotto poco [illegible] dal [illegible] e [illegible], dall'[illegible], quella [illegible] [illegible] [illegible]

secondo quanto si afferma nel motivo di ricorso, in cassa, che esso Rossi non avrebbe denunciato altre [illegible] dell'implicazione del Pittella nella vicenda del sequestro, o neppure dalla ulteriore circostanza [illegible] rappresentata dalla difesa, secondo cui, in una certa occasione, non meglio precisata, il Torrentino le avrebbe confidato che il Pittella [illegible] fatto quelle cose che gli [illegible] attribuite. Trattasi indubbiamente di circostanze [illegible] di valutazione, non [illegible], di per sé, nell'ambito dei quattro probatori, [illegible], dai giudici di merito hanno dato rilevamento, quel carattere di decisività, in senso favorevole all'imputato, che potrebbe rendere [illegible] la [illegible] dell'annullamento [illegible] [illegible] [illegible]

441

[illegible] di Battista [illegible] venuto, il certo di
negare non avrebbe [illegible] tenerne conto. A giu-
stificazione di tale affermazione, però, la di-
fesa si limita poi a rilevare, in modo [illegible]
mente ed incontrollabile [illegible] non mediante una pie-
na comprensione degli atti, non compatibile,
di regola, con la natura del giudizio di cassa-
zione), alcuni particolari del racconto che il
Sansani, udendo il Mancia, avrebbe fatto, per
dire che esso non sarebbero stati compatibili con
la realtà delle cose particolari di cui, tutta-
via, a giudizio della Corte, non appare in di-
ma modo ravvisabile la contrarietà, ai fini di
una completa valutazione delle dichiarazio-
ni del Mancia. Esaminandole infatti nell'ordi-
ne in cui sono indicate, per dire, brevemente:
- che l'affermazione, da parte del Sansani, che
la prima destinata di rilevare della Lega era
in Calabria (mentre invece era in Basilicata),
non potrebbe trovare spiegazione nel fatto che il
Sansani di Lauria, non può ragionevolmente essa era
ubicata, e, in effetti, a breve distanza dalla
linea di confine tra la Basilicata e la Calabria;
- che l'affermazione secondo cui la Lega sarebbe
stata condotta in clinica due giorni dopo l'in-
contro tra il Sansani e il "deputato", cosa pure
quella secondo cui ad accompagnare la donna sa-
rebbe stato esso Sansani non il Rocco, può
parimenti trovare facile spiegazione nella confu-
sione che il Mancia potrebbe aver fatto fra le
circostanze del primo incontro tra Sansani e Pit-
tella (di cui si è detto in precedenza), e quelle

442

del successivo effettivo della Lega, avvenuto, come
si ricorderà, dopo l'incontro fra Pittella, Serren-
tino e Cavaliere a Pianza del Popolo;
- che la durata del ricovero della Lega, indicata
in quindici giorni, è elemento di tale marginalità
da rendere del tutto plausibile l'ipotesi che,
anche su di esso, possa essersi stata confusione
nei ricordi e nei rifacimenti;
Altra parte, poco che rimanga quella indi-
cata dalla difesa (nelle altre, sottintesi in un
modo [illegible] non [illegible]), sarà,
come appare manifesto dal richiamo che ora
ne è stato fatto, elementi che non possono non
essere qualificati come di contorno rispetto al
nucleo essenziale delle dichiarazioni in cui sono
inserite, se [illegible] che non [illegible]
la loro [illegible] ad una qualche confusione
di percezione e di ricordo [illegible]
to, in quanto non avente ad oggetto quel nucleo
essenziale, riguarderebbe soltanto [illegible]
lontane possano in ordine all'intero contenu-
to delle suddette dichiarazioni; ipotesi che,
anche [illegible] difesa non ha fatto, a mio
avviso, giacchè un tale contenuto risulterebbe assolu-
tamente privo di qualsiasi plausibile spiega-
zione.
La circostanza, poi, che fosse stata rile-
vata dalla difesa, il Sansani non abbia fatto
il nome del Pittella, non avendo avuto notizia
[illegible] le dichiarazioni del Mancia, in una
riunione di [illegible] tenutasi a Terranova
in cui era stato commentato un articolo di stampa

riguardante il suddetto personaggio, che era stato proprio lui a ricoverare nella sua clinica la Ligas, appena anche prima di ogni sostanziale rilievo [illegible], anche in questo caso, è da annotare la conclusione di ricorrere ad un episodio obiettivamente marginale da parte di taluno tra i dibattimenti (e alla [illegible] difesa poiché per ciò stesso ogni significanza, ovvero ogni reale [illegible] [illegible] [illegible]

Il fatto, poi, che, secondo quanto rilevato dalla difesa (sulla scorta delle dichiarazioni di taluni componenti della "colonna napoletana" incaricati di effettuare l'"inchiesta preliminare" in vista del futuro rapimento dello Schettini), le notizie relative a costui siano state acquisite faticosamente ed in progressione di tempo (come sarebbe rilevabile anche dalle annotazioni trovate in possesso del Senzani), laddove - si afferma - se all'origine del progetto vi fosse stato il Pittella, questi, ben conoscendo lo Schettini, avrebbe subito fornito tutte le notizie necessarie, non appare di per sè decisivo ai fini della dimostrazione di un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per non averne questa tenuto il debito conto. Anzitutto è da rilevare, infatti, che, proprio con riguardo alla notizia relativa al recapito che lo Schettini aveva a Castellammare di Stabia, presso la cognata Gonnella (che è poi, in sostanza, l'unica alla quale fa riferimento, nel motivo in esame, la difesa), la risposta all'argomentazione in questione appare fornita dallo stesso Pittella, il quale, come risulta a pag. 2191 della sentenza di primo grado, ebbe a dichiarare agli inquirenti di aver telefonato solo due volte al recapito anzidetto e di aver quindi gettato via, molto tempo prima dei fatti addebitatigli, il foglietto nel quale aveva annotato il numero di telefono.

Più in generale, poi, può osservarsi che i contatti (quale che fosse la loro forma), fra Pittella e Senzani (o qualcuno dei suoi emissari), pur ammettendosi la possibilità, come si è visto, che fossero stati più d'uno, non poterono certamente essere numerosi e frequenti (se non altro per ovvier ragioni di cautela), per cui rimane logicamente tutt'altro che improponibile l'eventualità che per dimenticanze, omissioni, disguidi e simili accidenti, notizie utili che teoricamente il Pittella avrebbe potuto fornire, non siano state di fatto fornite. E basta ciò ad escludere il carattere di

decisività del rilievo in questione e, quindi, la configurabilità, in base ad esso, del dedotto vizio di motivazione, posto che un tale vizio, come è noto, non può dirsi sussistente se non quando risulti che il giudice di merito ha trascurato o mal valutato una risultanza potenzialmente determinante ai fini del giudizio.

Nè appare decisiva l'ulteriore argomentazione della difesa, fondata sulla pretesa inadempienza, da parte delle "brigate rosse", a quello che sarebbe stato il "pactum sceleris" intercorso fra esse ed il Pittella; inadempienza rilevabile dallo scarso impegno posto dalla "colonna napoletana" nell'affettuazione dell'"inchiesta" e dalla prevalenza che, in ogni caso, nella gestione dell'affare fu data a quelli che apparivano gli interessi esclusivi delle "brigate rosse". Detta argomentazione, infatti, non considera, anzitutto, che l'eventuale "inadempienza" non esclude, di per sè, ma anzi presuppone l'esistenza di un previo accordo; ed è appunto l'accordo che rileva, nella prospettazione accusatoria recepita dai giudici di merito, come elemento a carico del ricorrente, nulla importando, quindi, che esso non abbia avuto attuazione o l'abbia avuta solo parziale per sopravvenute, autonome valutazioni dei propri interessi da parte di chi a quella attuazione avrebbe dovuto provvedere. In secondo luogo l'argomentazione anzidetta non considera che, sempre secondo la prospettazione accusatoria (alla quale, ovviamente, vanno rapportate le critiche), quello intervenuto fra il Pittella e le "brigate rosse"

447

non era qualcosa di assimilabile, vero e proprio, a quello che, ad una certa data, si sarebbe definito come un contratto di lavoro (ad oggetto illecito), ma costituiva un aspetto di un rapporto più complesso caratterizzato dal doppio tipo di collegamento della stessa [illegible] nell'organizzazione terroristica, per cui il committente, sostanzialmente, non era più tale, ma era piuttosto un soggetto che, nell'entrare in detta organizzazione, proponeva, sì, pure per un concorrente interesse personale, un risultato rientrante tra quelli per i quali l'organizzazione stessa era stata costituita ed operava. Di altro, il fatto che detto risultato, per valutazioni proprie di chi, nell'organizzazione, occupava determinati livelli decisionali, non sia poi stato realizzato, non incide minimamente, dal punto di vista logico - giuridico, sull'oggetto della imputazione, che è costituito unicamente dalla adesione originariamente prestata all'organizzazione dal soggetto interessato a quel risultato [illegible] non, per contro, nell'effettivo conseguimento sull'oggetto anzidetto (che non, eventualmente, proprio per rafforzare il fondamento dell'imputazione). La circostanza, poi prospettata da parte della difesa [illegible] che le 'brigate rosse' fossero, almeno all'inizio, fortemente interessate alla prospettiva del sequestro che poi si dice proposto dal Pittella quale proposta, infatti, in tal caso, si sarebbe inserita come fattore di rafforzamento del proposito criminoso e, quindi, come apporto giuridicamente apprezzabile all'organizzazione in cui il

448

stesso [illegible] era stato già, per avventura, concepito.

Non rimane infine da esaminare il momento che sarebbe stato all'origine dell'iniziativa del Pittella contro le Schettini, da dieci lettere di minacce nei confronti di costui, a cagione dei provvedimenti che la Schettini, nella sua qualità di assessore regionale alla sanità, aveva adottato/in grado di fatto adottare, in pregiudizio degli interessi economici del Pittella, legati alla clinica di cui era proprietario, il fatto che, come si pone in evidenza da parte della difesa del ricorrente, costui avesse giudizialmente agito, in varie occasioni, oltre che nei confronti delle Schettini, anche in quelli di altri soggetti operanti nell'ambito dell'organismo regionale, non era certamente tale da porre nella circostanza obiettivamente accertata in fatto dai giudici di merito e, sostanzialmente non contestata dalla stessa difesa, che, almeno agli occhi del Pittella, era comunque la Schettini il suo principale nemico, di che appare, anche del tutto naturale, avuto riguardo alla oggetto della controversia [illegible] interne ai rapporti tra la clinica e la Regione, ed alle competenze specifiche di cui in ambito regionale, era investita la Schettini.

Passando quindi all'esame delle censure proposte in relazione al terzo ed ultimo fatto specificamente addebitato al Pittella, e cioè l'avere questi dichiarato, dopo l'intervento in favore della Signa, la disponibilità della propria clinica anche per eventuali, future necessità delle stesso genere,

rileva anzitutto la Corte che dette censure hanno in primo luogo ad oggetto le dichiarazioni rese dai brigatisti Aldi, Flangio, Buzzatti e Marcoc, alle quali i giudici di merito hanno fatto riferimento come fonti probatorie del fatto in questione. Si duole, in particolare, la difesa che, da parte della corte di merito, non siano stati presi in considerazione i già segnalati elementi che, secondo la stessa difesa, avrebbero dovuto escludere l'attendibilità e la significanza delle suddette dichiarazioni. La doglianza, però, avrebbe dovuto essere, in sede di legittimità, assai più circostanziata dimostrando conformemente ai principi già precedentemente richiamati a proposito di doglianze analoghe, la potenziale decisività, di fini anzidetti dal riferimento dei suddetti elementi. Ciò che, a parere della Corte, non si verifica.

Infatti, per quanto attiene le dichiarazioni dell'Aldi, risulta già dal riferimento in fatto già da esso contenuto alla pagina 2169 della sentenza di primo grado, che il predetto si limitò solo a riferire quanto aveva appreso dal Buzzatti e dal Sansoni, e non risulta che gli siano state attribuite dai giudici di merito dichiarazioni diverse o di più ampio contenuto rispetto a quelle rese, per cui non si vede quale rilievo si sarebbe dovuto attribuire alla precisazione, da parte dello stesso Aldi, su domanda del G.M. secondo quanto verbalizzato dalla difesa, che Buzzatti non aveva aggiunto altro. Né può darsi carico ai giudici di merito di non aver attribuito importanza alla generica e soggettiva affermazione dell'Aldi, riferita

pure dalla difesa, secondo cui il Buzzatti avrebbe avuto tendenza a gonfiare le cose; tendenza che, d'altra parte, non appare in alcun modo dimostrata dalle successive situazioni del tutto frammentarie e scollegate dal loro contesto, di dichiarazioni del medesimo Buzzatti, dichiarazioni che sono invece riportate, in extenso, nella parte che interessa il punto in esame, a pag. 2169 della sentenza di primo grado e nelle quali nemmeno appare traccia obiettiva di esagerazioni o esagerazioni [illegible]

Quanto poi alle dichiarazioni del Flangio, le stesse, riportate, come di consueto, nel loro testuale tenore nella sentenza di primo grado (pag. 2168), dimostrano che il predetto abbia reso le sue dichiarazioni allorchè di un incontro con il Pittella [illegible] per cui è conoscenza del [illegible], tra l'altro, da circostanza che il Pittella medesimo manifestava disponibilità [illegible] ed anche però eventuali [illegible] Non si vede quindi come, in presenza di tali chiare affermazioni, si possano addebitare ai giudici di merito, così come viene fatto dalla difesa, di aver tenuto conto in sentenza soltanto di quella che sarebbe stata la non [illegible] risposta affermativa data dal Flangio, in dibattimento, alla domanda, definita suggestiva, del P.M., in cui [illegible] il Sansoni avesse riferito circa la assicurazione da parte del Pittella della disponibilità della clinica, quasi poi che una secca risposta affermativa ad una precisa domanda fosse, nel caso di

specie si sarebbe verificato fosse per ciò solo idonea ad essere positivamente valutata come elemento di prova.

Nulla osserva poi la difesa con riguardo alle dichiarazioni del Maresca, limitandosi a dire che esse, in effetti, sarebbero prive di informazioni, il che, però, se rappresenta una critica ai giudici che invece le hanno indicate, come si è visto, fra gli elementi a carico del Pittella, non appare per nulla condivisibile. Le dichiarazioni del Maresca, infatti, risultano giustamente valorizzate, unitamente alle altre, nella sentenza di primo grado (pagg.216 e segg.) e, per riflesso in quella di secondo grado, perchè da esse risulta una circostanza di notevole importanza, indipendentemente, questa volta, dalla fonte originaria indicata dai precedenti dichiaranti, nel Senzani, la circostanza, cioè, che anche per quanto era a conoscenza dei brigatisti detenuti a Palmi dai quali il Maresca aveva chiesto, con un biglietto nascosto in un pacco, indicazioni circa l'assistenza medica che si sarebbe potuta prestare a Stoccoro, Manna e Scarabelli, rimasti anch'essi feriti in un'azione terroristica, la via da seguire doveva essere quella che portava alla stessa clinica in cui era stata ricoverata la Ligas.

La difesa critica invece espressamente la positiva valutazione data dai giudici di merito, come elemento di prova a carico del ricorrente, alle dichiarazioni dello Stoccoro, osservando che queste, semmai, avrebbero dovuto essere considerate come favorevoli all'imputato, dovendosi desumere da esse che la clinica di costui non era affatto a dimensione delle "brigate rosse"; e ciò in quanto lo stesso Stoccoro e gli altri due feriti, sopra nominati, non erano stati subito avviati alla clinica predetta, ma erano stati dirottati a Montecompatri, vicino Roma, essendosi solo successivamente pensato, da parte del Bolognese e della Ligas, di tentare la strada del ricovero presso la clinica del Pittella; strada poi abbandonata perchè la Ligas (come precisato sempre dallo Stoccoro, le cui dichiarazioni testuali risultano riportate a pag. 2167 della sentenza di primo grado), avendo assunto informazioni, era venuta a conoscenza che il Buzzati "aveva parlato", per cui "era probabile che avesse riferito anche della clinica". Trattasi però, anche in questo caso, di obiezioni che non colgono nel segno. In primo luogo, infatti, non è detto che, nell'immediatezza del fatto, per ragioni che possono essere state le più varie, non potesse essersi pensato, come soluzione provvisoriamente più conveniente, all'appoggio dei feriti a Montecompatri. Comunque non può escludersi (per quanto rilevabile dalle sentenze e dai motivi di gravame), che non tutti i componenti delle "brigate rosse" e, tra essi, i sopranominati feriti e chi li accompagnava, fossero a conoscenza della disponibilità della clinica del Pittella. Ma quel che più conta, su un piano più generale e di principio, è che la suddetta disponibilità non doveva essere intesa (nè risulta essere stata intesa dai giudici di merito), come accessibilità immediata della struttura sanitaria /in qualsiasi momento e senza preavviso, da parte di qualsivoglia brigatista ferito, quasi che si

fosse trattato di un pronto soccorso permanente. Si trattava invece piuttosto, come ben si rileva anche dalle dichiarazioni già citate, riportate nella sentenza di primo grado, di una disponibilità di massima, implicante, per sua natura, la necessità, di volta in volta, di prese di contatto per concordare condizioni, tempi e modalità della sua concreta attuazione; e ciò anche in considerazione delle ovvie esigenze di cautela dettate dall'interesse comune, dovendosi assolutamente evitare il pericolo che i ricoveri o gli altri eventuali interventi della struttura sanitaria cadessero sotto la percezione degli organi di polizia. Il che non toglie, naturalmente, che anche la detta disponibilità, nei termini ora illustrati, costituisse una utilità assai apprezzabile per l'organizzazione che ne beneficiava, sì da rendere penalmente rilevante la condotta di chi l'aveva assicurata.

Il fatto poi che il Manna, come pure posto in evidenza dalla difesa del ricorrente, abbia riferito di non essere stato personalmente a conoscenza della disponibilità di una clinica da parte dell'organizzazione, appare del tutto privo di rilievo, giacchè, come si è detto, nulla impone di credere che detta disponibilità fosse nota a tutti i militanti.

Nessun sostanziale rilievo può, da ultimo, riconoscersi neppure alle considerazioni finali che concludono il motivo di ricorso in esame, caratterizzate dalla prospettazione di valutazioni di merito in ordine alla maggiore o minore verisimiglianza, nel contesto di tutte le acquisite risultanze processuali, dell'ipotesi accusatoria; prospettazione, quella anzidetta, che già risulta effettuata in sede di appello ed alla quale è stato esaurientemente risposto dalla corte di merito. Questa, infatti, come risulta in particolare dalla lettura della pag.56 dell'impugnata sentenza, ha adeguatamente dimostrato come, ragionevolmente, la presenza, nella clinica del Pittella, di personale

medico-chirurgo non legato a costui da rapporti di stabile dipendenza, come pure la possibilità di eventuali sopralluoghi o interventi di altra natura da parte di autorità giudiziarie o di polizia, in relazione alle controversie civili e penali già pendenti che riguardavano la struttura sanitaria, non costituissero, avuto riguardo appunto al senso nel quale quest'ultima doveva intendersi messa "a disposizione" delle brigate rosse ed alle modalità con le quali, eventualmente, l'utilizzazione della struttura stessa avrebbe avuto luogo, elementi tali da risultare incompatibili con l'ipotesi accusatoria.

- motivi nn.2 e 3

Sono strettamente collegati l'uno e all'altro, e possano pertanto essere esaminati congiuntamente. Entrambi vanno ritenuti infondati. Non è infatti condivisibile, in primo luogo, l'assunto secondo il quale le chiamate in correità non potrebbero mai assumere la forma di dichiarazioni indirette. Si richiama, in proposito, quanto già osservato più volte in precedenza, nella trattazione di altri ricorsi (ved., ad esempio, motivo n.1 del ricorso Nibbi), aggiungendo, ora (poichè dal ricorrente si fa espresso riferimento, a sostegno del suddetto assunto, anche all'art. 192 c.p.p. vigente), che in tale disposizione non si parla di "chiamate in correità" ma, più genericamente, di "dichiarazioni" rese da coimputato o soggetto assimilabile, senza alcuna distin=

455

zione, quindi, in ordine alla natura specifica del loro contenuto. Ciò significa che unica è la disciplina, dal punto di vista formale, alla quale tali dichiarazioni debbono considerarsi sottoposte, e cioè, oltre a quella di carattere generalissimo, valida per ogni genere di prova, di cui al comma 1 del citato art.192 c.p.p. (che, in sostanza, implica solo l'obbligo di verifica dell'attendibilità intrinseca della prova, in relazione alle sue proprie caratteristiche, con proiezione sull'obbligo della motivazione), soltanto l'altra, specifica, dettata dal comma 3 del medesimo articolo, che riguarda la necessità, in ogni caso, dei c.d. "riscontri". D'altra parte lo stesso art.195 c.p.p. vigente (al quale la difesa si richiama, pur non essendo esso formalmente compreso tra quelli che, ai sensi dell'art.241 del D.L.vo n.271/89, trovano applicazione anche per i procedimenti che proseguono nella osservanza del codice di rito previgente), non prevede affatto che le dichiarazioni "de relato" valgano solo in quanto confermate dalle fonti di riferimento, limitandosi esso a prescrivere la citazione, "a richiesta di parte" o, solo facoltativamente e d'ufficio, dei soggetti che costituiscono le dette fonti, e lasciando quindi libero il giudice di attribuire, poi, motivatamente, maggior credito anche alla dichiarazione "de relato" rispetto a quella resa dalla fonte cui si richiama, in tal senso, quanto già osservato, in proposito, nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Di Sabbato e del motivo n.1 del ricorso Nibbi.
Né può darsi, inoltre, per scontato (così come sembra fare, invece, la difesa del ricorrente), che

456

il "chiamante in correità" sia necessariamente informato, per scienza diretta, della compartecipazione concorsuale al reato da parte del chiamato. Se, infatti, per "chiamante in correità" si intende (come, processualmente, non può non intendersi), una qualsiasi dei soggetti menzionati nei commi 1 e 4 dell'art.192 c.p.p., appare subito evidente come, attesa la varietà delle posizioni ivi ipotizzate (che si aggiunge all'estrema varietà che può assumere, in base al diritto sostanziale, lo stesso concorso nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale tra loro di tutti i correi e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutta la sua caratteristiche), risulti tutt'altro che improponibile l'eventualità che possano darsi chiamate in correità di natura indiretta.

Quanto poi ai c.d. "riscontri", non appare neppure condivisibile, in linea di principio, l'assunto della difesa secondo cui, quando trattisi di accuse indirette, la pluralità di esse, con provenienza da fonti diverse ed autonome, non possa comunque dar luogo alla reciproca, valida corroborazione, sì da rendere soddisfatto il precetto di cui all'art.192 comma 3 c.p.p. La già ricordata unicità della disciplina alla quale, ai sensi del citato art.192 c.p.p., vanno considerate sottoposte le dichiarazioni, dirette o indirette che siano, rese da soggetti indicati in detta disposizione normativa, implica che, una volta accettato il principio della validità, a determinate condizioni, della corroborazione reciproca di tali dichiarazioni,

detta validità non possa essere esclusa per il solo fatto che si tratti di dichiarazioni indirette, comportando tale loro natura, semmai, soltanto l'obbligo di una verifica particolarmente accurata della loro attendibilità intrinseca; obbligo che nasce, peraltro, dal già richiamato principio generale di cui all'art.192 comma 1 c.p.p. e che sussiste, negli stessi termini, anche quando le dichiarazioni "de relato" siano rese da testimoni e siano come tali soggette alla disciplina di cui all'art.195 c.p.p. Si ricorderà, del resto, a tale proposito come già nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Ciccolella sia stato rilevato che, in base alla sopravvenuta disciplina di cui al D.L. 8 giugno 1992 n.306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n.356, l'art. 195 c.p.p. sia entrato a far parte di quelli la cui osservanza è richiamata dal comma 5 dell'art. 210 c.p.p., che disciplina l'esame l'esame della persona imputata in procedimento connesso e interprobatoriamente collegato.

Nè può dirsi che la concomitanza di molteplici dichiarazioni accusatorie indirette non dia luogo al fenomeno della reciproca corroborazione solo perchè, per avventura, unica sia la fonte di riferimento (come invece sembrerebbe volersi sostenere nel motivo di ricorso in esame). L'unicità della fonte, infatti, non ha nulla a che vedere con la questione dei c.d. "riscontri" ma piuttosto con quella dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, la quale dipende, ovviamente, oltre che dalla credibilità del dichiarante, in ordine a quello che egli afferma di avere appre-

so dal terzo, anche dalla credibilità di quanto il terzo ha riferito al dichiarante sui fatti oggetto dell'imputazione. In altri termini, valendo la conformità molteplicità delle dichiarazioni "de relato" soltanto a confortare l'attendibilità dei dichiaranti in ordine al contenuto delle loro dichiarazioni, per ciò che essi dicono di aver appreso, ma non, ovviamente, in ordine all'idoneità probatoria del riferito, la molteplicità o l'unicità della fonte di riferimento viene a risultare, sotto il profilo in esame, del tutto indifferente. E' evidente infatti che, una volta accertata l'attendibilità dei dichiaranti, rimane comunque il problema del valore da attribuire a quanto da essi appreso e riferito, problema che, però, è del tutto autonomo e la cui soluzione, comunque, ancora una volta, non passa attraverso l'alternativa fra l'unicità o la molteplicità della fonte. Basti pensare che un solo soggetto dal quale tutti i dichiaranti abbiano appreso la stessa cosa può essere considerato estremamente attendibile, mentre possono essere considerati complessivamente inattendibili più soggetti che abbiano riferito la stessa cosa a coloro che poi ne hanno fatto oggetto delle dichiarazioni "de relato".

Nella specie, però, l'attendibilità o meno della fonte di riferimento (essenzialmente, come si è visto, il Senzani), non viene posta in discussione e, pertanto, la Corte nulla è chiamata a dire sul punto (salvo ad osservare che, comunque, anche il riferito del Senzani trova conferma nel fatto stesso dell'avvenuto ricovero dell'Ligas e nei rapporti instauratisi tra lui e il Pittella).

- motivo n.4 -

E infondato. Correttamente, infatti (a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente), i giudici di merito hanno ritenuto configurabile a carico dell'imputato, sulla base delle condotte a lui addebitate, l'ipotizzato reato di banda armata unitamente a quello, connesso e minore, di associazione terroristica eversiva. Al riguardo si contesta, anzitutto, da parte della difesa, la inquadrabilità, nel paradigma delle condotte suscettibili di rientrare nelle previsioni di cui all'art. 307 cod. pen. (e il discorso vale, per traslato, anche con riguardo all'altra minore imputazione), di quella costituita dall'avvenuto ricovero clandestino della Ligas. Si sostiene, in proposito, che si sarebbe trattato non di un fatto di adesione all'associazione ma semplicemente del compimento di un'attività richiesta al Pittella in quanto medico e titolare di clinica, di tal che, lungi dal dar luogo alle contestate ipotesi di reato, essa non sarebbe stata neppure inquadrabile nella previsione sussidiaria di cui all'art. 307 cod. pen. Ora, partendo proprio da quest'ultima affermazione, devesi invece rilevare che, come questa Corte ha avuto recentemente occasione di affermare (sez. 4, 25 marzo 1952, Sorrentino), nelle previsioni di cui all'art. 307 cod. pen. (il quale, come è noto, prevede come ipotesi sussidiaria di reato quella di chi, "fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti"), rientra anche

"il fatto di raccogliere un ferito appartenente alla banda, accompagnarlo in un luogo sicuro, dargli ospitalità e fornirgli i necessari medicinali con il vitto". Mette conto segnalare che il caso a cui si riferiva la sentenza ora citata (prodotta in copia dalla stessa difesa), era quello stesso del ricovero della Ligas, riguardato però sotto il profilo dell'imputazione di banda armata mossa al Sorrentino, il quale altri non era se non l'avv. Sorrentino di cui si è più volte fatta menzione nella trattazione del presente ricorso.
Il principio anzidetto appare, in realtà, del tutto condivisibile (a prescindere dalla conclusione cui poi, nel merito, è pervenuta, nel precedente dianzi menzionato, questa Corte, la quale ha escluso la configurabilità, a carico del Sorrentino, del reato di cui all'art. 306 C.P. proprio perchè, in alternativa, poteva configurarsi quello di cui all'art. 307 C.P., ed ha pertanto annullato con rinvio l'impugnata sentenza demandando al giudice di rinvio l'accertamento in fatto circa la sussistenza dell'una o dell'altra di dette ipotesi criminose). Non può negarsi, infatti, che nella nozione, in particolare, di "rifugio" rientri anche un luogo di cura nel quale, in assenza di immediata urgenza di interventi sanitari, taluno dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 307 C.P. venga accolto e, successivamente agli interventi anzidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in condizioni di clandestinità. E che, nella specie, la Ligas, ferita ormai da molti giorni, abbisognasse di interventi urgenti (da eseguire, peraltro,

401

a centinaia di chilometri di distanza), non le si è sostenuto, a quanto risulta, neppure da parte della difesa. Si rileva in contrario che, anche in mancanza dell'urgenza, sarebbe stato comunque operante il disposto di cui all'art. 307 comma IV cod. pen. in favore dell'esercente la professione sanitaria che avesse prestato alla persona ricoverata le opportune cure mediche. L'esonero, infatti, dall'obbligo del referto, previsto solo con riguardo alla prestazione dell'attività strettamente sanitaria, non può, ovviamente, implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell'intera condotta nel cui ambito si venga a collocare la detta prestazione.

Una volta affermata però, sulla base di quanto finora argomentato, la astratta configurabilità del reato di cui all'art. 307 cod.pen., risulta per ciò stesso applicabile il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, quando la condotta prevista in detta norma risulti posta in essere non in vista del vantaggio del singolo assistito, in quanto personalmente bisognoso di aiuto per le sue elementari necessità, ma in vista del vantaggio dell'intera banda, sia pure mediato dal vantaggio contingente dell'assistito, l'illecito configurabile non è più quello di carattere sussidiario previsto appunto dal citato art. 307 cod. pen., ma quello, ben più grave, di concorso nel reato di cui all'art. 306. Ora, nel caso di specie, si è affermato, in particolare nella sentenza di primo grado (pag. 2160), che l'aiuto prestato dal Pittella sarebbe

462

stato diretto non alla Ligas personalmente, non essendo la donna, all'inizio, da lui neppure conosciuta, ma proprio alle "brigate rosse", in quanto tali. Il che, per la verità, sembrerebbe trovare un valido aggancio, ad esempio, nelle dichiarazioni del Buzzati, riportate a pag. 2145 della medesima sentenza, in cui si legge che il Pittella, come riferito dal Senzani, aveva accettato il ricovero della Ligas senza chiedere nulla in cambio (salva la successiva prospettazione del sequestro del suo avversario Schettini), "perchè gli piacevano le brigate rosse". Indipendentemente dalla significanza o meno di tale elemento, quel che comunque appare importante, ai fini del presente giudizio di legittimità, è che la suddetta valutazione di fatto operata dai primi giudici è non contraddetta dai secondi, i quali hanno soltanto inteso, giustamente, confutare le specifiche doglianze dell'imputato, essenzialmente fondate, allora come ora, sulla pretesa legittimazione totale della condotta incriminata, siccome rientrante nell'esercizio della professione medica, non risulta specificamente contestata dal ricorrente con argomenti volti a dimostrarne l'illogicità o l'arbitrarietà, sotto l'unico profilo possibile, e cioè quello del vizio di motivazione. L'unico elemento, infatti, che potrebbe essere considerato come obiettivamente funzionale ad un siffatto scopo, pur in assenza di esplicita enunciazione, appare quello costituito dall'affermazione secondo cui, nella stessa impugnata sentenza, si darebbe atto che fino al momento del ricovero della Ligas, il

Pittella non avrebbe avuto ocontatti di alcun genere con le B.R. o con singoli partecipi del sodalizio". Il che, però, non risulta avvalorato dalla lettura di detta sentenza, dal momento che in essa si ignora, ma non si esclude affatto, tra l'altro, il precedente contatto che vi sarebbe stato, secondo la corte di primo grado (come già ricordato), fra Pittella e Senzani. Questa Corte non può quindi, in proposito, che rilevare l'assenza di ogni spazio per l'esercizio del proprio sindacato.

Passando quindi alle censure proposte con riguardo al secondo elemento della condotta complessivamente ascritta al Pittella (quello concernente la proposta di sequestro dell'assessore Schettini), rileva la Corte che esse si basano sul presupposto che il progettato sequestro fosse soltanto la contropartita che il Pittella, da esterno all'organizzazione, chiedeva a quest'ultima per il favore fattole. Se così fosse, non c'è dubbio che le censure sarebbero fondate. Ma così non è, perchè il Pittella, come si è appena visto, aveva aderito, secondo quanto accertato in fatto dai giudici di merito, alle brigate rosse già con l'accettazione del ricevere la Ligas e con la contestuale proposta di organizzare il rapimento dello Schettini, per cui quest'ultima, pur se motivata da un evidente e dichiarato interesse personale e presentata quasi come contropartita per le prestazioni effettuate alla Ligas, non era più la proposta di un estraneo, ma quella di un aderente che la formulava nella piena consapevolezza della sua potenziale utilità anche in relazione ai fini perseguiti dal sodalizio criminoso. Del resto, ap-

pare di tutta evidenza che, in assenza di detto ultimo requisito, la proposta in questione (non essendo le brigate rosse, per quanto se ne sa, dedite alla esecuzione di delitti su commissione esterna), non sarebbe neppure stata presa in considerazione. Tali concetti, sostanzialmente, sono i medesimi già espressi dai giudici di merito e, segnatamente, dalla corte di secondo grado, come si rileva, in particolare, da quanto si legge a pag. 169 dell'impugnata sentenza, secondo cui il sequestro Schettini, ancorchè dal Pittella "suggerito e agevolato per sete di vendetta, sarebbe stato comunque un atto delle brigate rosse. Con il peculiare significato che ne sarebbe derivato in termini e di finanziamento dell'organizzazione, anche in vista di altre operazioni, e di inserimento nella complessiva strategia della lotta armata contro lo Stato. Donde la piena consapevolezza del collegamento della sua (del Pittella - Red.Re.) attività con le finalità perseguite dalla banda armata e del contributo con essa prestato alla realizzazione del programma criminoso". A ciò aggiungasi che, in linea di fatto, i giudici di merito hanno anche accertato, come si è visto, che il Pittella, oltre a proporre il sequestro, fornì anche, per quanto era nelle sue possibilità, le notizie utili ad eseguirlo; il che accentua il carattere collaborativo della proposta e, al tempo stesso, la riconoscibile utilità per i fini propri dell'organizzazione criminosa.

Per quanto attiene infine la messa a disposizione

della clinica, il fatto che quest'ultima, in concreto, dopo il ricovero della Ligas, non risulti essere stata utilizzata (circostanza, questa, sulla quale, in sostanza, si basa la censura proposta sul punto dal ricorrente) non può avere, come esattamente ritenuto dai giudici di merito, alcun rilievo in favore dell'esclusione della penale responsabilità del ricorrente. Esattamente, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto che anche la semplice manifestazione di detta disponibilità valesse a costituire una apprezzabile utilità per l'organizzazione criminosa ed a costituire, al tempo stesso, prova dell'adesione a questa ultima da parte del Pittella. E, invero, non appare ragionevolmente revocabile in dubbio che la consapevolezza di poter fruire, all'occorrenza, di una struttura sanitaria articolata ed efficiente come quella del Pittella costituisse, per una organizzazione come quella delle "brigate rosse", un fattore di sicurezza e, per ciò stesso, un ulteriore incentivo alla prosecuzione dell'attività criminosa. Si afferma, da parte della difesa, nel motivo in esame, che l'offerta della disponibilità sarebbe stata condizionata al compimento del sequestro Schettino, ma, in realtà, della esistenza di una tale condizione non appare traccia, stando agli accertamenti in fatto che risultano dalle sentenze di prima e seconda grado, nè la difesa, dal canto suo, fornisce elementi specifici a sostegno di detta affermazione; senza contare che, in ogni caso, anche ad ammettere che la condizione vi fosse stata, essa non avrebbe cancellato,

ovviamente, la potenziale utilità dell'offerta nè, tanto meno, l'idoneità di quest'ultima ad essere assunta quale elemento dimostrativo dell'intervenuta adesione dell'offerente. Si ricorderà, a tale ultimo proposito, che l'adesione ad un sodalizio criminoso non richiede anche, di per sè, la prestazione di specifiche attività a favore del sodalizio stesso, bastando la messa a disposizione delle proprie potenziali energie, quali che esse siano.

- motivo n.8

E' infondato. Il fatto che il Pittella, nel prestare adesione alle "brigate rosse", fosse animato dall'intento di servirsi di esse per nuocere ai suoi personali avversari, non esclude affatto, sotto il profilo logico, che egli conoscesse e condividesse anche le finalità specifiche che le "brigate rosse", in quanto "banda armata", perseguivano. Ovviamente, per conoscenza e, soprattutto, per condivisione non deve necessariamente intendersi una intima e convinta adesione alle finalità ultime del sodalizio criminoso. Il dolo, infatti, per sua natura, richiede soltanto la coscienza e volontà, da parte dell'agente, di operare in modo da rendere concretamente possibile la realizzazione dell'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice e, quando trattisi di dolo specifico, anche in vista della finalità ulteriore parimenti indi-

cata dalla norma. Detta ultima finalità, peraltro, non va confusa con i motivi a delinquere che sono propri ed esclusivi dell'agente e possono presentarsi come pulsione alla realizzazione di altre finalità, la cui presenza, tuttavia, non vale, salvo il caso dell'incompatibilità logica, ad annullare quella tipica prevista dal modello normativo. Per fare un esempio molto semplice, basti pensare che chi ruba qualcosa ad un nemico personale ben può essere animato più dall'intento di nuocere a costui che non da quello di locupletarsi; il che non toglie, tuttavia, che il reato di furto rimanga ugualmente configurabile, anche sotto il profilo soggettivo, poichè la finalità di nuocere, anche se prevalente, non annulla quella del conseguimento del personale vantaggio. Dolo specifico, in altri termini, non significa dolo esclusivo. Ciò comporta, nel caso della banda armata, che può esservi adesione, penalmente rilevante, anche sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art.306 cod. pen., pur quando l'aderente sia mosso esclusivamente da interessi personali, sempre che tali interessi risultino in consonanza con gli interessi e gli obiettivi propri del sodalizio criminoso. Il che, nella specie, appare di tutta evidenza, giacchè operazioni come il proposto sequestro dell'assessore Schettini, suscettibile di ampia strumentalizzazione ideologico-politica (così come si era verificato in occasione del sequestro Cirillo, posto in essere non molto tempo prima dalle stesse "brigate rosse"), rientravano proprio tra quelle (come già si è osservato in precedenza, nella trattazione del motivo n.1)

per la cui realizzazione il sodalizio criminoso era stato costituito ed operava; e di ciò, ovviamente, il Pittella era consapevole.

- motivo n.6

E' infondato. Il ruolo organizzativo attribuito al Pittella risulta più che giustificato in considerazione della natura dell'apporto specifico da lui arrecato a vantaggio del sodalizio criminoso. Posto, infatti, che, come si è già più volte ricordato nella trattazione di analoghi motivi di ricorso da parte di altri imputati, l'"organizzatore" non è necessariamente colui che coordina e dirige l'attività di altri, e meno che mai colui che crea l'apparato organizzativo della banda e dell'associazione, ma si identifica, più genericamente, in chiunque, aderendo al sodalizio, vi svolga, anche in modo non continuativo, attività rispondenti ad esigenze essenziali del sodalizio stesso, con carattere di (relativa) infungibilità, appare di tutta evidenza come i giudici di merito correttamente abbiano riconosciuto la detta qualità in chi, come il Pittella, nell'ambito di un organismo associativo del genere delle "brigate rosse", istituzionalmente dedito a sanguinose operazioni terroristiche (con facile verificarsi, quindi, di fatti lesivi anche in danno di chi le poneva in essere), nonchè ad operazioni di "autofinanziamento" anche mediante sequestri di persona (come nel caso già ricordato del sequestro Cirillo), aveva, da un lato, posto la propria specifica capacità pro-

fessionale di medico e la propria struttura sanitaria a disposizione del suddetto organismo e, dall'altro, fornito a quest'ultimo un valido obiettivo per un'ulteriore operazione al tempo stesso "politica" e di "autofinanziamento", fornendo all'uopo indicazioni e informazioni di cui, almeno in parte, egli solo poteva disporre. Il carattere essenziale e infungibile di siffatte attività non appare, invero, seriamente contestabile, nè, al riguardo, soccorrono le argomentazioni avanzate dalla difesa a sostegno del motivo in esame, sostanzialmente caratterizzate dalla riproposizione, sotto altro profilo, degli stessi temi di discussione già proposti nei motivi precedenti.

- motivo n. 3

E' infondato. I giudici di merito hanno ampiamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con riferimento alla "eccezionale gravità del fatto", riguardato sotto molteplici profili, tutti adeguatamente illustrati, ed inquadrabili nell'ambito dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. (e, pertanto, è torto la difesa si duole del mancato riferimento, da parte dei giudici, ai detti criteri, come si legge nel motivo di ricorso in esame). Che poi il fatto medesimo, agli occhi della difesa, possa ragionevolmente apparire di minore gravità, non costituisce certo argomento suscettibile di essere validamente posto a sostegno di un ricorso per cassazione. Nè, infine, può censurarsi l'impugnata sentenza (come invece si pretenderebbe da parte del ri-

corrente, per non avere essa valorizzato la pregressa condotta di vita del Pittella e la sua incensuratezza, posto che tali elementi, come più volte già si è ricordato nella trattazione di analoghi motivi di ricorso, non necessariamente debbono prevalere, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, su altri di segno negativo, ai quali i giudici di merito abbiano fatto riferimento. Pertanto, il richiamo ad essi si traduce, sostanzialmente, nella prospettazione di semplici doglianze di fatto, non suscettibili di accoglimento in sede di legittimità.

Ponti Nadia

Ha dedotto, a mezzo dell'avv.Mannias, motivi comuni a quelli nn.1,3,5 del ricorso Algranati e, a mezzo dell'avv.Lo Giudice, motivi comuni a quelli del ricorso Antonini, Cappelli ed altri. Il gravame è quindi da ritenere infondato per le stesse ragioni indicate nella trattazione di detti ricorsi, cui vanno aggiunte quelle indicate nella trattazione del ricorso Guagliardo, la cui specifica doglianza è estesa anche alla Ponti.

Procacci Plinio

- motivo n.1.

E' infondato. Al Procacci risulta, in linea di fatto, attribuita, secondo quanto accertato dai giudici di merito, non la sola funzione di "prestanome" per la semplice acquisizione in uso di immobili per le "brigate rosse", ma anche l'attività di gestione di una base nella quale si svolgevano riunioni della direzione di colonna romana, nonchè la militanza in una particolare struttura (c.d. "brigata contro"), istituzionalmente addetta alle "inchieste" sui "nemici da colpire". Del tutto inconferente risulta, quindi, l'argomentazione difensiva svolta nella prima parte del motivo in esame, volta a dimostrare che la semplice attività di "prestanome" non dà luogo alla configurabilità del ruolo organizzativo. Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni, volte a censurare l'impugnata sentenza sotto il profilo della valutazione degli elementi di fatto sulla base dei quali è stato ritenuto che il Procacci fosse anche "gestore" della base da lui procurata, appare sufficiente osservare che non vengono prospettati elementi di sorta atti a dimostrare che quanto affermato sul punto dai chiamanti in correità fosse da considerare obiettivamente inattendibile; nè, d'altra parte, può ritenersi (così come invece si dovrebbe fare, seguendo l'impostazione difensiva) che le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p. vigente abbisognino di specifico riscontro anche con riguardo ad ogni singola circostanza o modalità di attuazione del fatto addebitato; fatto che, nella specie, è costituito essenzialmente dall'adesione, penalmente rilevante in sè, al sodalizio criminoso "brigate rosse", quale che fosse poi il ruolo ivi rivestito, avendo esso importanza solo ai fini della graduazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio.

Per ciò che attiene, infine, l'ulteriore elemento costituito dalla militanza nella "brigata contro", va osservato che, una volta ritenutosi, in linea di fatto, da parte del giudice di merito, che tutta la detta brigata fosse addetta allo svolgimento delle "inchieste", ne deriva che legittimamente poteva attribuirsi a ciascuno dei suoi componenti (e, quindi, anche al Procacci), la qualità di "organizzatore", attese che, come già in altre altre analoghe occasioni si è avuto modo di affermare, in un sodalizio criminoso del genere delle "brigate rosse", la suddetta attività era di fondamentale importanza giacchè, senza di essa, sarebbe stato assai più difficile, se non impossibile, individuare gli obiettivi da colpire e programmare adeguatamente le modalità di esecuzione delle singole

sentenza
azioni criminose. L'impugnata avrebbe quindi potu-
to essere censurata sul punto solo se si fosse di-
mostrata, da parte del ricorrente, l'ingiustifi-
catezza della ritenuta appartenenza di lui alla
detta brigata, ovvero della ritenuta preposizione
di quest'ultima, nel suo complesso, all'attività
sopra menzionata. Ma una tale dimostrazione non ri-
sulta fornita, essendosi il ricorrente limitato a
lamentare il mancato accertamento della specifica
attività concretamente svolta dall'imputato; do-
glianza, questa, che, perciò, attese quanto dianzi illustra-
to, appare anch'essa del tutto fuori bersaglio.

- motivo n.2

E' infondato, al limite dell'inammissibilità, in
quanto basato su affermazioni pressochè esclusiva-
mente in fatto, e di carattere meramente assertivo,
circa la pretesa mancanza di prove in atti, che
dimostrino la responsabilità del ricorrente anche
in ordine ai reati in materia di armi, per i quali
ha riportato condanna. Al riguardo, appare quindi
sufficiente rilevare che in realtà, dall'impugna-
ta sentenza, l'affermazione di responsabilità del
Procacci anche per i detti reati risulta più che
adeguatamente motivata con riferimento alle dichia-
razioni di diversi chiamanti in correità, da cui
risulta anche la specifica natura delle armi in
questione.

Raccosta Fabio

- motivo n.1

E' infondato. In linea di diritto le attività
attribuite al Raccosta, con particolare riguardo a
quelle costituite dalla propaganda a fine di pro-
selitismo e dalla partecipazione all'effettuazio-
ne di "inchieste" (si richiama, con riguardo a
quest'ultima, anche quanto osservato, poc'anzi,
nella trattazione del motivo n.1 del ricorso
Procacci), appaiono chiaramente inquadrabili
fra quelle di tipo organizzativo, avuto riguardo
alle caratteristiche, più volte illustrate, di
ciò che deve intendersi, ai fini penalistici,
con riferimento alle ipotesi di reato in esa-
me, per ruolo "organizzativo". Nè, in contrario,
può attribuirsi rilievo alla circostanza, posta
in evidenza nel motivo di ricorso in esame, che
il soggetto cui la qualifica in questione è sta-
ta attribuita operasse sotto direttive altrui.
La prestazione, infatti, di un'attività essenzia-
le e (relativamente) infungibile in favore di
un organismo associativo (lecito o illecito che
sia), non implica, infatti, che detta attività
non possa svolgersi anche sotto direttive e con-
trolli altrui. E, d'altra parte, è nozione di
comune esperienza che, nell'ambito di un ruolo
dirigenziale o organizzativo, quale che sia la
natura dell'ente nel quale esso trova inquadra-
mento, siano distinguibili diversi livelli di
autonomia decisionale e di responsabilità, senza
compromissione, tuttavia, dell'appartenenza
di ciascuno al ruolo anzidetto.

In linea di fatto, poi, non risultano dedotte

475

argomentazioni obiettivamente idonee ad inficiare quanto motivatamente ritenuto dai giudici di merito, essendosi il ricorrente limitato ad una generica contestazione di talune singole affermazioni dell'impugnata sentenza, come, in particolare, quelle attinenti la costituzione e la denominazione del nucleo MFRO c.d. dei "mostri" e l'"arruolamento" della Bianconi Maria Grazia, affermazioni che, comunque, nel complesso dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, appaiono alquanto marginali e la cui pretesa infondatezza, d'altra parte, non risulta in alcun modo dimostrata.

- motivo n. [illegible]

E' infondato. Non si contesta, sostanzialmente, da parte del ricorrente, che questi possa aver fornito all'organizzazione, su richiesta, informazioni poi, in qualche modo risultate utili ai fini dell'effettuazione della rapina all'agenzia della Banca Nazionale del Lavoro presso il C.E.P., ove il Raccosta prestava servizio quale dipendente con contratto a tre mesi. Si contesta, però, che tali informazioni fossero state determinanti ai fini dell'attuazione della rapina e, soprattutto, che fossero state fornite nella consapevolezza della loro possibile utilizzazione, richiamandosi a tal fine le dichiarazioni rese dal Savasta davanti al giudice di appello e rimproverandosi a quest'ultimo di non averle prese in alcuna considerazione. Ora, con riguardo al primo dei due profili dianzi accennati, e cioè quello attinente l'obiettivo rilievo da attribuire alle informazioni fornite dal

476

racosta/2

Raccosta, devesi da questa Corte osservare che il detto rilievo non poteva nè doveva essere escluso, dai giudici di merito (diversamente da come sembra ritenere la difesa del ricorrente), sol perchè le informazioni in questione, di carattere preliminare, erano poi state integrate e irrobustite, in modo determinante, da quelle che il Savasta, a suo dire, aveva acquisito personalmente, mediante diretti sopralluoghi. L'efficacia, infatti, dell'originario apporto causale (ancorchè modesto), all'ideazione e progettazione del proposito criminoso, non poteva dirsi di per sè annullata dai successivi e, magari, più consistenti apporti provenienti da altri soggetti, i quali con ogni probabilità sarebbero mancati, se fosse mancato l'apporto iniziale. Ed, d'altra parte, è da ritenersi, in via generale, che l'efficacia del contributo causale di ciascun concorrente all'attuazione di un qualsivoglia illecito penale sia riconoscibile solo a condizione che venga dimostrata la sua assoluta indispensabilità, giacchè un siffatto argomentare implicherebbe l'obliterazione di uno dei fondamentali principi che regolano l'istituto del concorso di persone nel reato, e cioè quello per cui tale concorso è configurabile anche nel caso in cui il concorrente abbia operato in modo da dar luogo ad un semplice rafforzamento dell'altrui proposito criminoso; ipotesi, questa, nella quale, come già si è avuto occasione di osservare in precedenza (vedi motivo n. 1 del ricorso Ferrotta), è obiettivamente impossibile, di regola, avere la prova che senza quel rafforzamento il proposito non sarebbe stato at-

tuate.

Con riguardo poi al secondo dei profili indicati dal ricorrente (e cioè quello della consapevolezza o meno, da parte sua, dello scopo per il quale gli erano state chieste le informazioni da lui fornite), giova anzitutto rilevare che, secondo quanto si apprende dalla sentenza di primo grado (pag. 223), le informazioni in questione, come riferite dal Savasta sulla scorta delle affermazioni del Novelli, secondo cui questi le aveva acquisite dal "trimestrale" (cioè appunto dal Raccosta), vertevano "sulla planimetria dei locali, sugli orari e sulla quantità di danaro erogata con stipendi dalla Banca nazionale del lavoro ai dipendenti del CNEN". Tali affermazioni non appaiono sostanzialmente contraddette da quelle che emergono dalle dichiarazioni rese nel dibattimento d'appello dal medesimo Savasta, giusta il tenore testuale di esse, quale si rileva dal motivo di ricorso in esame. In appello, infatti, il Savasta, stando appunto al riportato tenore di dette dichiarazioni, risulta aver parlato solo in via esemplificativa del genere di informazioni che si potevano chiedere ad uno come il Raccosta, menzionando in particolare quella attinente l'effettuazione o meno di pagamenti in contanti, senza peraltro escludere le altre, facilmente acquisibili, del resto, anch'esse, anche da un semplice impiegato trimestrale presumibilmente addetto a mansioni subalterne. Devesi quindi ritenere che legittimamente i giudici di merito, sulla scorta di tali risultanze, pur senza prendere espressamente

to in esame le dichiarazioni del Savasta in appello, abbiano dato per acquisito, in assenza di contrarie risultanze di altra natura e di altra fonte, che le informazioni fornite dal Raccosta al Novelli fossero, in concreto, quelle già indicate nella sentenza di primo grado.
Ciò posto, ne deriva che, attese l'oggetto, sopra specificato, di tali informazioni, e avuto riguardo alla comune militanza di chi le chiedeva e di chi le forniva in un'organizzazione criminale nel cui programma figurava anche l'effettuazione di rapine a scopo di "autofinanziamento", legittimamente da parte dei giudici di merito si poteva da ciò solo trarre il più che ragionevole convincimento della piena consapevolezza, da parte del Raccosta, di quello che, con ogni probabilità, era lo scopo per il quale le notizie in questione gli venivano chieste. E ciò basta a ritenere giuridicamente corretta la conclusione a cui gli stessi giudici sono pervenuti, circa la sussistenza, in capo al ricorrente, anche dell'elemento soggettivo atto a far qualificare la sua condotta come concorsuale rispetto all'effettuazione, poi seguita ad opera di altri, della rapina.

- motivo n.3 -

E' infondato. Risulta pacificamente ammesso, in fatto, che il Raccosta, componente della "brigata collocamento", partecipò all'effettuazione di un'"inchiesta" che aveva ad oggetto appunto l'Ufficio collocamento diretto dal dott.Retrosi.

Si contesta però, da parte della difesa del ricorrente, che la detta attività potesse costituire elemento sulla base del quale fosse lecito affermare, così come invece si è fatto da parte dei giudici di merito, la penale responsabilità dello stesso ricorrente, a titolo di concorso morale, in ordine ai fatti, da altri materialmente commessi, culminati nella "gogna" e nella "gambizzazione" inflitte al predetto sventurato funzionario; e ciò essenzialmente sulla base delle dichiarazioni rese in sede di appello dal Savasta (in parte travisate - si afferma - e per il resto neglette), secondo le quali (in base al testo riportato nel motivo in esame), essendo stata di fatto "esautorata" la "direzione di colonna" a seguito del cambiamento di programma (non più azione dimostrativa, ma azione contro la persona), ed essendo stata pertanto rifatta "ex novo" l'"inchiesta", quella precedentemente effettuata dalla "brigata collocamento" era rimasta del tutto inutilizzata.

Al riguardo la Corte, nel richiamare, per quanto valgano (attesa la parziale analogia di situazioni), le argomentazioni esposte nella trattazione del motivo n. 2 del ricorso Catalano e in quella del motivo n.1 del ricorso Petrella Marina, come pure nella trattazione del precedente motivo di ricorso dello stesso Raccosta, ritiene qui di aggiungere che anche nel caso in esame non si verifica alcuna frattura nel rapporto di causalità giuridica fra la condotta posta in essere dal ricorrente e l'evento (o meglio, la serie di eventi, uno per ciascun reato), materialmente realizzati da altri. La sopravvenuta inu-

tilizzabilità pratica, infatti, secondo le surrichiamate dichiarazioni del Savasta, dell'"inchiesta" originariamente compiuta, con la collaborazione del Raccosta, dalla "brigata collocamento", non costituisce, di per sè, secondo i principi della causalità giuridica, circostanza tale da comportare l'azzeramento dell'apporto causale che l'esecuzione di quell'"inchiesta" aveva comunque rappresentato rispetto alla nascita ed ai successivi sviluppi del programma criminoso, posto che tali sviluppi non costituivano certo un'antitesi, ma si ponevano piuttosto su una linea di evoluzione peggiorativa del progetto originario, ammesso e non concesso che questo prevedesse soltanto un'azione "dimostrativa" (le cui modalità di esecuzione, comunque, come è pacifico, sarebbero state tali da dar luogo alla configurabilità di illeciti penali).

In quest'ottica, dunque, le dichiarazioni del Savasta, cui si richiama la difesa del ricorrente nel motivo in esame, appaiono del tutto prive di sostanziale rilievo, sotto il profilo che alla stessa difesa giustamente interessa giacchè, riferendosi soltanto al mutamento del piano d'azione ed alla conseguente inutilizzabilità pratica del "lavoro" preliminare compiuto dalla "brigata collocamento", lasciano completamente da parte quelli che sono gli effettivi elementi di rilievo ai fini della ritenuta configurabilità della responsabilità concorsuale a carico del Raccosta. Il che, ovviamente, toglie mordente alla pur esatta considerazione della difesa, secondo cui la corte di merito ha complessi-

vamente ignorato le dette dichiarazioni, salvo forse nelle parti in cui, senza citarle, ha affermato, con evidente errore di fatto (se il riferimento era da intendersi come fatto ad esse), che anche secondo il Savasta l'originaria "inchiesta" era poi stata utilizzata per l'attentato.
Ma, volendosi andare oltre, vi è anche da dire che, in effetti, secondo quanto si afferma nell'impugnata sentenza (pag.187), la prospettiva di un attentato alla persona del direttore dell'ufficio di collocamento era presente fin dall'origine. Si richiamano, in detta sentenza, al riguardo, le dichiarazioni del Corsi e il contenuto di un memoriale, datato 23 maggio 1988, redatto dallo stesso ricorrente.
Dalle prime (nella parte che non appare contestata, sotto il profilo dell'esattezza della trascrizione, nel motivo di ricorso in esame), emerge che era stata la "brigata collocamento", composta, oltre che dallo stesso Corsi, da Alimonti, Biancone e Maccosta, a passare il nome del suddetto direttore alle "brigate rosse" propriamente dette (e non è chi non veda come la conoscenza del nome del funzionario, se l'obiettivo fosse stato solo quello dell'azione "dimostrativa", non avrebbe avuto alcuna utilità). Dal secondo, emerge, poi, che, nell'ambito della suddetta "brigata collocamento" era stata "presa in esame la possibilità di compiere un attentato al direttore", anche se il progetto - si afferma poi - era stato successivamente abbandonato, ma non - si badi - per resipiscenza, ma solo per quelle che vengono definite "difficoltà interne alla struttura e oggettive difficoltà di «inchiestare» il personaggio".

Alla stregua di tali risultanze (la seconda delle quali, tra l'altro, totalmente ignorata nel motivo di ricorso in esame, mentre delle dichiarazioni del Corsi si richiamano solo altre parti, ad avviso della Corte, meno significative), appare quindi ampiamente giustificata la ritenuta sussistenza di una sostanziale, ininterrotta linea di continuità fra l'originario programma criminoso, cui il Maccosta aveva incontestabilmente partecipato, e quello poi effettivamente realizzato.

- motivo n.4

E' infondato. L'unificazione, infatti, sotto la comune rubrica di "attentato per finalità di terrorismo e di eversione", delle varie condotte contemplate dall'art.280 cod. pen. non implica che le suddette condotte siano tutte qualificabili come "tentative", anche quando abbiano dato luogo (come si verifica nella specie), all'evento che gli agenti si proponevano di realizzare. Diversamente opinando bisognerebbe giungere all'assurda conclusione che vada qualificato "tentativo" anche l'omicidio consumato commesso per finalità di terrorismo o di eversione ed inquadrabile, quindi, nelle previsioni di cui all'articolo anzidetto (commi I e IV). La realtà è, invece, molto più semplicemente, che il legislatore, per esigenze di politica criminale, ha, in presenza della finalità di terrorismo o di eversione, trasformato il tentativo di omicidio e di lesioni in figura base di reato, sottoponendolo ad autonoma e più grave sanzione e trasformando, inoltre, i casi di realizzazione dell'evento, nell'una e nell'altra

ipotesi, in circostanze aggravanti ad effetto speciale, con ulteriore aggravamento, ovviamente, del trattamento sanzionatorio. Ciò comporta che, semmai, è la figura base di reato, così come configurata, a dover essere esclusa, in quanto tale, dalla ordinaria disciplina del tentativo, e non invece quest'ultima a dover essere, inconcepibilmente, applicata in tutti i casi di "attentato" aggravati dall'evento. Ne consegue che risulta, pertanto, del tutto inconferente il richiamo operato dalla difesa, nel motivo in esame, all'art.56 cod. pen. ed alla problematica attinente la compatibilità o meno del dolo eventuale con il tentativo di omicidio.

- motivo n.2

E' infondato. Le argomentazioni sono sostanzialmente le stesse già addotte a sostegno del motivo n. 1, con l'unica novità che, stavolta, sono finalizzate anche a censurare il mancato riconoscimento, comunque, del "concorso anomalo" di cui all'art.116 comma II cod. pen.: censura, questa, che non può condividersi, atteso che l'applicazione di detta disposizione di legge presuppone che la commissione del reato più grave da parte di taluno dei concorrenti, ancorchè prevedibile, non fosse stata prevista dagli altri, neppure a titolo di dolo eventuale. Ma detto presupposto, nella specie, non può dirsi giuridicamente configurabile, come appare manifesto da quanto già rilevato nella trattazione del precedente motivo n.1, e pertanto non può

farsi carico al giudice di merito di non aver provveduto, sul punto, nel senso che la difesa avrebbe auspicato.

- motivo n. 6

E' proposto sulla base di argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle addotte a sostegno dell'analogo motivo n.3 del ricorso Catalano, anch'esso relativo al mancato riconoscimento dei benefici premiali per ritenuto difetto della condizione costituita dalla confessione di tutti i reati commessi. Devesi quindi pervenire anche in questo caso ad un giudizio di infondatezza, per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione del suddetto motivo n.3 del ricorso Catalano.

Rizzuti Rosario

Il ricorso è infondato. Dalla lettura dell'impugnata sentenza si rileva che i giudici di merito hanno ritenuto accertato, in fatto, che il Rizzuti svolse funzione di "prestanome" per l'acquisizione in locazione, a vantaggio delle "brigate rosse", di un appartamento sito in Roma, via San Giovanni in Laterano, e che tale funzione fu poi accompagnata da "mansioni di gestione" di detto appartamento. Correttamente, dunque, è stato ritenu-

te configurabile, in capo al Mizzuti, il ruolo organizzativo, giacchè l'attività di "prestanome" non risulta essere rimasta fine a sè stessa, ma seguita da quella, appunto, di gestione, nell'ambito della quale, in particolare, il ricorrente provvide ad assicurare alloggio, nell'appartamento in questione, al Gallinari e alla Braghetti, conoscendo, ovviamente (la circostanza è data per pacificamente ammessa dalla stessa difesa), la qualità di militanti brigatisti di costoro. Non può quindi condividersi l'assunto difensivo prospettato nel motivo di ricorso in esame, in cui, ricordandosi solo la semplice attività di "prestanome", nonchè l'occasionalità dell'alloggio al Gallinari e alla Braghetti, si afferma che perciò si sarebbe dovuto escludere la qualità di "organizzatore" del Mizzuti. Meno che mai può censurarsi, poi, l'impugnata sentenza per non essersi ivi ritenuta la configurabilità, in luogo del contestato reato di cui all'art.306 cod. pen., di quello di cui all'art.307. In proposito appare infatti ineccepibile quanto rilevato dai giudici di merito, in perfetta consonanza con l'insegnamento di questa Corte (già ricordato nella trattazione del motivo n.4 del ricorso Fittella), secondo cui l'ipotesi sussidiaria di reato di cui all'art.307 cod. pen. "è configurabile soltanto quando l'ospitalità sia consapevolmente prestata per soddisfare un bisogno esclusivo del soggetto cui si indirizza, mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 306 C.P. quando la prestazione sia ispirata dall'intento di sod-

disfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa". Al che può aggiungersi (ed il rilievo, anzi, ha natura assorbente), che, in ogni caso, il reato di cui all'art. 307 cod. pen. può commettersi, per espressa volontà di legge manifestata dall'uso dell'espressione "fuori dei casi di concorso nel reato", solo da parte di chi non sia aderente alla banda armata, sia pure a livello di semplice partecipazione. Ma questo non era certamente il caso del Mizzuti giacchè la qualità di militante brigatista di costui, risultante (come si legge nell'impugnata sentenza) dalle convergenti chiamate in correità provenienti da Savasta e Di Cera", non risulta messa in discussione neppure dalla difesa del ricorrente.

Romanzi Roberta

- motivo n.1

E' infondato. Il dato di fatto costituito dalla intervenuta ritrattazione, ad un certo punto dell'"iter" procedimentale, delle originarie ammissioni, non è contestato. Ciò posto, nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che la ritrattazione sia stata determinata dalla sopravvenuta formulazione di nuove imputazioni poi risultate infondate, potendo ciò costituire soltanto una spiegazione, sul piano psicologico, di quella che rimane co-

munque da considerare come una libera scelta di condotta processuale da parte della ricorrente. Non risulta infatti che costei, per difendersi dalle nuove imputazioni, dovesse necessariamente ritrattare le precedenti ammissioni relative alle imputazioni originarie. Giustamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto la ritrattazione come elemento ostativo all'applicazione dei benefici di cui alla legge n.304/82.
Il fatto che poi gli stessi giudici abbiano ritenuto applicabili alla ricorrente i benefici di cui alla successiva legge n.34/1987, anch'essi subordinati, tra l'altro, alla condizione della "ammissione delle attività effettivamente svolte", non è, anzitutto, a rigore, suscettibile di essere assunto a sostegno della pretesa nullità dell'impugnata sentenza per contraddittorietà di motivazione. Posto, infatti, che il punto oggetto di doglianza è soltanto quello relativo alla mancata applicazione della legge n.304/82 (non avendo certo ragione, la ricorrente, di dolersi dei benefici applicatile ai sensi dell'altra legge), la difesa avrebbe potuto parlare soltanto di incoerenza fra le due diverse statuizioni (l'una ad essa contraria, e l'altra favorevole), ma non di "contraddittorietà" di motivazione, potendosi questa configurare ed avere rilievo (come già illustrato nella trattazione del motivo n.3 del ricorso Petrella Marina), soltanto quando sia interna all'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata nello specifico punto che sia stato oggetto di legittima doglianza, in quanto contenente una statuizione contraria all'interesse del ricorrente.

A tutto ciò può aggiungersi, poi, unicamente per amore di completezza, che, nella specie, non appare sussistente neppure l'incoerenza fra le due statuizioni in questione, giacchè l'impugnata sentenza, nel riformare, in senso favorevole all'imputata, quella di primo grado, sul punto concernente l'applicazione dei benefici di cui alla legge n.34/1987, ha giustificato la propria decisione rilevando che la generica "conferma" dei precedenti interrogatori, contenuta nella dichiarazione di dissociazione presentata dalla Romanzi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge anzidetta, doveva intendersi, nel contesto in cui era contenuta (comprensivo di un esplicito richiamo alle responsabilità a suo tempo confessate), come riferita ai soli interrogatori confessori, e non già a quelli successivi di ritrattazione, perchè, "altrimenti, essa non avrebbe alcuna logica". Il che appare perfettamente ragionevole.

- motivo n.2

E' infondato. Come si è visto nella trattazione del precedente motivo n.1, la corte di merito ha correttamente ritenuto che l'intervenuta ritrattazione rendesse inapplicabili, nonostante l'originaria manifestazione di dissociazione, i benefici di cui alla legge n.304/82 e l'obiettiva correttezza, sul piano giuridico-formale, di tale decisione

esclude che essa sia censurabile, in sede di legittimità, per vizio di motivazione, sotto il profilo della mancata presa in considerazione di argomentazioni difensive dedotte nei motivi di appello. Valgono, comunque, per il resto, le considerazioni esposte a proposito del motivo n. 1.

- motivo n.3

E' infondato. La ritenuta (correttamente) inapplicabilità della legge n.304/82 non poteva che comportare l'inapplicabilità anche della sospensione condizionale prevista solo da tale legge e non dalla successiva legge n.34/1987. Nè può ritenersi che tale mancata previsione sia sospettabile di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento, come in subordine si prospetta da parte della difesa (senza formale sollevazione, peraltro, della relativa questione), giacchè appare di tutta evidenza che il legislatore del 1987, nel dettare una nuova ed autonoma disciplina in favore di chi, non avendo fruito e non potendo più fruire dei benefici previsti dalla precedente normativa, volesse dissociarsi dal terrorismo, non era in alcun modo tenuto a riprodurre pedissequamente la detta normativa e ben poteva, quindi, come ha fatto, decidere di non prevedere, fra i benefici concedibili, quello della sospensione condizionale speciale, previsto invece dalla legge n.304/82.

- motivi Rn.4 e 5

Sono infondati. Risulta infatti dalla lettura dei motivi a sostegno dell'appello avverso la sentenza di primo grado che detti motivi avevano ad oggetto esclusivamente: 1) la denegata dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art.1 della legge n.304/82; 2) la denegata concessione delle attenuanti di cui agli artt.2 e 3 della stessa legge; 3) la denegata concessione dell'attenuante prevista dalla legge n.34/87; 4) l'omessa comparazione fra attenuanti generiche e aggravanti; 5) l'eccessività della pena. L'attribuzione, quindi, alla Romanzi, del ruolo organizzativo (espressamente dichiarata e motivata alle pagg.2282-2284 della sentenza di primo grado), non poteva dirsi, a rigore, compresa fra i punti della decisione impugnata che erano stati oggetto di gravame, nulla rilevando che ad essa si facesse criticamente cenno (come pure risulta) come possibile (e, ovviamente, non condivisa) ragione della determinazione della pena base in anni 5 di reclusione, anzichè in anni 3, corrispondenti al minimo per l'ipotesi della semplice partecipazione. Pertanto, in applicazione del principio di devoluzione (art.515 c.p.p. previgente), deve ritenersi che il giudice d'appello non fosse tenuto a prendere specificamente in esame la questione concernente il ruolo organizzativo attribuito dal primo giudice alla Romanzi, siccome non formante oggetto di specifica impugnazione, ma fosse anzi autorizzato a ritenere che su di esso si fosse formato il giudicato, posto che la chiarezza necessaria della dialettica processuale impone che i punti della decisione investiti di gravame debbano essere espressamente enunciati, non potendosi essi ricavare "per relationem" dalle argomentazioni dedotte a sostegno delle doglianze attinenti punti diversi. E non appare dubbio che il punto attinente la quantificazione della pena sia ben diverso da quello che attiene alla qualificazione giuridica del reato, anche se, ovviamente, la prima non può non dipendere dalla seconda.

Ciò posto, ne deriva che non hanno neppure ragion d'essere le rinnovate doglianze espressamente proposte anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, essendo stata la pena base determinata nel minimo edittale previsto dal comma I dell'art.306 cod. pen. ed avendo operato le riconosciute attenuanti generiche nella misura massima possibile, considerando il divieto del giudizio di comparazione (art. 1 comma III del D.L. n.625/79 conv. con modif. in L. n.15/1980).

491

Resigmoli Sandro

- motivo n.1 dell'avv.Causarano

E' infondato. In linea di fatto risulta dalla lettura dell'impugnata sentenza che il Resigmoli, anche durante il suo soggiorno romano, pur essendo in stato di latitanza in relazione ai provvedimenti coercitivi emessi a suo carico per i fatti commessi a Genova (e per i quali è stato poi separatamente processato e condannato), svolse concreta attività di militanza brigatista, partecipando, in particolare, alla c.d. "brigata ospedaliera" e preparando, insieme alla Francola, la latitanza della Netti. Tali risultanze appaiono del tutto ignorate nel motivo di ricorso in esame, in cui, sulla base del presupposto, immotivatamente dato per acquisito, che il Resigmoli, a Roma, dopo i fatti di Genova, non avrebbe invece svolto alcuna attività brigatistica, "limitandosi ad usufruire dell'assistenza che le B.R. gli fornivano, data la sua condizione di latitante", si sostiene che erroneamente, quindi, la corte di merito avrebbe ritenute sufficiente a dimostrare l'ulteriore permanenza del reato associativo ascritto al ricorrente, il solo "dato cronologico" costituito dalla "distanza temporale tra la fuga da Genova e l'arresto a Roma". Basterebbe questo a dimostrare l'infondatezza della proposta doglianza, siccome priva di correlazione rispetto all'effettivo contenuto dell'impugnata sentenza. Mette conto, peraltro, aggiungere che, in ogni caso, non implicando l'adesione ad un sodalizio criminoso, di per sè, la prestazione di specifiche attività (come

492

più volte ricordato anche nella trattazione di ricorsi precedenti), correttamente sarebbe stata ritenuta la permanenza del vincolo associativo e, quindi, del reato, anche sulla sola base del dato di fatto costituito dalla latitanza accompagnata dalla protrazione dei contatti con il sodalizio criminoso (protrazione che è riconosciuta dalla stessa difesa laddove questa, come si è visto, afferma che il ricorrente fruì, durante la latitanza, dell'assistenza prestatagli dalle B.R.).

- motivo n.2 dell'avv.Causarano

E' infondato. Come già più volte affermato nella trattazione di analoghi motivi di ricorso, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere validamente motivato anche sulla base della gravità (specifica) dei fatti, oltre che (come si verifica nella specie), della presenza di gravi precedenti penali. Il fatto che, poi, le attenuanti generiche siano state invece riconosciute, come si afferma, al ricorrente, nella sentenza della Corte d'assise di Milano, i cui fatti (ivi compreso il reato associativo) sono stati ritenuti avvinti per continuazione a quelli di cui alla sentenza impugnata, non implica che anche quest'ultima dovesse necessariamente pervenire ad analogo riconoscimento. L'unicità del disegno criminoso, infatti, riscontrata fra reati già giudicati e reati ancora da giudicare, se impone (sussistendone le altre condizioni), al giudice davanti al quale pende il

procedimento relativo ai secondi, di applicare l'istituto della continuazione, nella forma c.d. "esterna", non gli impone affatto di uniformare il proprio giudizio, per quanto riguarda i reati che sono e rimangono comunque sottoposti alla sua cognizione (ivi compreso, naturalmente, il trattamento sanzionatorio, anche in dipendenza del riconoscimento o meno di circostanze aggravanti e attenuanti), al giudizio dell'altro giudice, fermo restando, naturalmente, soltanto il limite quantitativo segnato dall'art.81 cod. pen.

- motivi dell'avv.to Giudice

Sono comuni a quelli proposti dal medesimo difensore a sostegno del ricorso Antonini ed altri, e sono perciò da considerare infondati per le stesse ragioni indicate nella trattazione di detto ricorso.

Santori Gabriella

- motivo n.1

E' infondato. La difesa ripropone, con il motivo in esame, a sostegno del gravame, argomentazioni prevalentemente (se non esclusivamente), in fatto, le quali risultano già esaminate e confutate, in modo adeguato, dai giudici di merito. In particolare, cominciando dalla prima, nell'ordine crescente di importanza, di dette argomentazioni, e cioè quella che fa leva sulla discrepanza tra l'età della ricorrente all'epoca dei fatti, che era di 40 anni, e quella approssimativa di 28-30 anni attribuita dal Buzzatti alla donna cui egli si riferiva, identificata, secondo i giudici, nella stessa ricorrente), appare del tutto ragionevole, siccome rispondente a nozioni di comune esperienza circa il largo margine di incertezza proprio delle valutazioni "ad occhio" in materia di età, quanto osservato, sia pure sinteticamente, nell'impugnata sentenza, e cioè che la discrepanza in questione non era da considerare idonea a giustificare il dubbio sull'esattezza della identificazione". Nè, d'altronde, risultano prospettate, da parte del ricorrente, altre argomentazioni specifiche volte a dimostrare l'esistenza di elementi obiettivamente idonei a giustificare dubbi sulla identificazione della ricorrente nella persona alla quale si riferivano le dichiarazioni accusatorie delle stesse Buzzatti e di altri brigatisti (in particolare Savasta e Libera), sì da rendere, per questo profilo, configurabile un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per non essere stati, quegli elementi, adeguatamente considerati.

Quanto alla seconda argomentazione, la quale fa leva sull'assunto che il Micciardi, marito della Santori militante delle "brigate rosse - P.C.C.", non si sarebbe mai staccato dal P.C.C. (Partito comunista combattente), per avvicinarsi al c.d. "partito guerriglia" di Senzani, per cui sarebbe inverisimile che la Santori, dopo l'arresto del detto Micciardi, si fosse adoperata, come invece riferito dalla Libera, per far passare un certo Davide (identificabile nel Santori Giuseppe), dalla colonna romana" delle B.N., in cui egli avrebbe militato, al "fronte carceri" del Senzani, rileva la Corte che anche tale obiezione risulta presa in esame nell'impugnata sentenza, la quale rileva che l'assunto di base dianzi indicato era "rimasto privo di seguito"; con il che implicitamente, ma chiaramente, si giustifica

la ritenuta infondatezza dell'obiezione stessa. E, anche in questo caso, non risultano prospettati, dalla difesa, argomenti nuovi volti a dimostrare che la suddetta affermazione sia obiettivamente ingiustificata, essendosi la stessa difesa limitata ad apprezzamenti soggettivi del tutto leciti ma, come tali, assolutamente irrilevanti (quale, ad esempio, quello secondo cui i giudici di merito avrebbero fatto ricorso "ad acrobazie ed artifizi dialettici".

Terza argomentazione è quella che fa leva sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Savasta, Libera a Buzzati. Anche su questo punto, però, i giudici di merito hanno fornito, ad avviso della Corte, adeguata e logica risposta, facendo richiamo al carattere convergente delle suddette dichiarazioni (suscettibile, come si è più volte ricordato, in assenza di specifici elementi di sospetto, di assumere efficacia, ai fini del soddisfacimento delle esigenze poste dal disposto di cui all'art.192, commi 3 e 4, c.p.p. vigente), nonchè alla documentazione rinvenuta nella base di via Pesci (dimostrativa dell'effettiva esistenza di canali di collegamento, tenuti, secondo l'accusa, proprio dalla Santori, fra l'organizzazione delle "brigate rosse" ed il gruppo dei brigatisti detenuti a Nuoro), come pure alla conferma, non solo da parte del Buzzatti, ma anche da parte di Corsi e Scricciolo, dell'effettivo interesse del "Davide" a passare nel gruppo di Senzani per il tramite della Santori.

La difesa, ignorando, sostanzialmente, il primo dei detti elementi, ha osservato, riguardo al secondo,

che la documentazione rinvenuta nella base di via Pesci sarebbe solo idonea a provare l'esistenza di rapporti tra il "fronte carceri" e la "brigata di campo" di Nuoro, ma non il ruolo che, secondo la Libera, nell'ambito di detti rapporti era stato svolto dalla Santori. Con il che, però, ancora una volta, come nei numerosi casi esaminati in precedenza, nella trattazione di altri ricorsi, si mostra di fare confusione fra il ruolo dell'elemento di prova e quello dell'elemento di riscontro, il quale, a differenza del primo, non deve fornire diretta dimostrazione dell'assunto cui si riferisce, ma solo corroborare l'attendibilità, con riguardo a quell'assunto, delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p.

Sempre in tema di riscontri, poi, appare appena il caso di osservare che la mancata conferma, da parte del "Davide", delle dichiarazioni che lo riguardavano, di cui in precedenza si è fatto cenno, non costituisce, di per sè, diversamente da quanto si sostiene da parte della difesa, un motivo di nullità, per vizio di motivazione, dell'impugnata sentenza, nella parte in cui questa si è fondata sulle dichiarazioni anzidette. E ciò perchè, come si è già più volte osservato ad analogo proposito (si vedano, per tutte, le argomentazioni svolte a proposito del motivo n.2 del ricorso Di Sabbato), neppure ai sensi dell'art. 195 del vigente codice di procedura penale, ora richiamato dall'art.210 comma 5 dello stesso codi=

ce, la conferma della dichiarazione "de re-
late" da parte del soggetto indicato come fon-
te dell'informazione costituisce condizione in-
dispensabile per l'attribuzione di valore pre-
batoria alla suddetta dichiarazione. A maggior
ragione, quindi, il principio vale con riguardo
a dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti
che, come nel caso di specie, sono soggetti al-
l'osservanza, ancora, delle disposizioni del co-
dice previgente, considerandosi che l'art.195
del codice attuale non è compreso tra quelli
che, in base alla normativa transitoria, trovano
comunque immediata applicazione.

Ultima argomentazione, infine, tra quelle
proposte con il motivo in esame, risulta quella
che fa leva sulla circostanza, riferita dal Buz-
zatti, che la donna da lui indicata, pur svolgen-
do attività di collegamento con i brigatisti
detenuti a Nuoro, era soggetto "non politicizzato"
e "non inserito in alcuna struttura dell'organiz-
zazione". Anche di tale circostanza, però, i giu-
dici di merito mostrano di aver tenuto conto, avva-
lendola ricordata nel contesto delle riferite dichia-
razioni del Buzzatti e avendo poi rilevato che
la non "politicizzazione" non implicava, di per
sè, l'esclusione della possibilità che la Santo-
ri, come positivamente riferito sul suo conto dal-
la Libera, avesse nondimeno operato il tentativo
di far passare il "Davide" alla fazione del Sen-
zani. E, d'altra parte, non contestandosi/ne validamente
l'obiettiva attendibilità, in sè, della Libera,
nè l'affidabilità delle fonti da cui essa aveva
ricavato la notizia relativa al suddetto tenta-

tivo, soltanto la dimostrazione della impossi-
bilità che il medesimo potesse aver avuto luo-
go, senza che di ciò il giudice di merito avesse
mostrato di avvedersi, avrebbe potuto assumere
rilievo in sede di legittimità, non potendosi,
per converso, attribuire rilievo alcuno a valu-
tazioni che, in assenza della suddetta dimostra-
zione, restano per ciò stesso su un piano mera-
mente probabilistico, con riflessi, quindi, esclu-
sivamente sul merito della decisione impugnata,
sottratto, per definizione, al sindacato di
questa Corte.

A ciò può aggiungersi che, comunque, le espres-
sioni, riferite alla Santori, "non politicizzata"
e "non inserita in alcuna struttura", pur
rispondendo a quella che era evidentemente la
valutazione data dal Buzzatti, secondo i canoni
brigatisti, della posizione della donna rispetto
all'organizzazione, non erano certo tali da dover
annullare, nella diversa e autonoma valutazione
dei giudici di merito, ovviamente fondata su
canoni tutt'affatto diversi, la valenza dei fatti
obiettivi (in parte riferiti proprio dallo stesso
Buzzatti), sulla base dei quali i detti giudici
hanno ritenuto che anche la Santori, in realtà,
fosse da qualificare come militante brigatista;
fatti, quelli anzidetti, costituiti essenzialmente,
come già accennato in precedenza, dal ruolo di
collegamento tra brigatisti liberi e brigatisti
detenuti (in particolare a Nuoro), svolto dalla
Santori.

E aggiungasi ancora, come semplice considera-
zione di contorno (e, quindi, per quanto valga),

che l'interesse della "non politicizzata" Santeri al passaggio di militanti alla fazione del Senzani (cui faceva capo, come si ricorderà, il c.d. "fronte carceri"), ben potrebbe avere avuto origine dal fatto che il di lei marito era stato tratto in arresto, sicchè poteva apparire utile l'inserimento nel "fronte carceri" di persone note, eventualmente in grado di agire, per quanto fosse loro possibile, all'interno di detto "fronte" anche a vantaggio, diretto e indiretto, della persona che, presumibilmente, più stava a cuore alla ricorrente.

- motivo n.2

E' infondato. La corte di merito ha, del tutto ragionevolmente, ritenuto che l'espletamento della "funzione di tramite fra brigatisti detenuti e l'organizzazione, oltre ad essere infungibile", fosse "essenziale alla esistenza ed alla efficienza della banda armata". La difesa non condivide (ed è suo diritto), tale valutazione, ma ciò, ovviamente, non basta a rendere quest'ultima suscettibile di valida censura in sede di legittimità, non soccorrendo, al riguardo, le specifiche argomentazioni addotte a sostegno del dissenso. In particolare non può ritenersi giustificata l'affermazione secondo cui "le grandi possibilità di rapporti con detenuti brigatisti da parte dei numerosi familiari (anche in relazione alle stesse carceri di Trani e di Nuoro)", avrebbe dovuto dimostrare l'"assoluta fungibilità dell'attività della Santeri". Una tale affermazione, infatti, non tiene conto della fondamentale circostanza che i

rapporti affidati alla Santeri erano quelli tra l'organizzazione, in quanto tale, e i componenti di essa che si trovavano in stato di detenzione (in particolare a Nuoro). Si trattava, quindi, di rapporti obiettivamente funzionali agli interessi propri di detta organizzazione, per cui l'opera della Santeri (e di altri come lei, che agivano, in sostanza, come fiduciari dell'organizzazione stessa), non poteva certo considerarsi fungibile con quella dei familiari dei detenuti, salvo a ritenere, paradossalmente, che tutti i detti familiari, solo per tale loro qualità, fossero incondizionatamente disponibili a prestare la loro attività a vantaggio delle "brigate rosse".

Nè può ritenersi giustificata l'ulteriore affermazione secondo cui il rapporto con i detenuti non si sarebbe appalesato "come necessario per il funzionamento della banda armata, specie nella situazione cui si riferiscono i fatti di causa". Non è dato, infatti, conoscere quali fossero, ad avviso della difesa (non essendovi, al riguardo, alcuna specificazione), quali fossero le peculiari connotazioni della situazione anzidetta, in presenza delle quali il rapporto in questione sarebbe stato da considerare privo di essenziale interesse per l'organizzazione; ma che, d'altra parte, la corte di merito avesse ogni ragione di affermare la sussistenza, in generale, di un tale interesse, appare bastevolmente dimostrato, a tacer d'altro, dalla stessa esistenza, nell'ambito delle "brigate rosse", di una struttura come il "fronte carceri".

Quanto poi all'attività di proselitismo, di cui pure la difesa si da' cura di negare l'esistenza, ritiene la Corte che non metta conto parlarne, poichè di essa, nella parte dell'impugnata sentenza dedicata alla motivazione della ritenuta sussistenza del ruolo organizzativo (pag.614), non si fa cenno alcuno, richiamandosi, invece, soltanto la già ricordata funzione di tramite svolta dalla ricorrente.

- motivo n.3

E' infondato. Correttamente la corte di merito, infatti, ha affermato, sulla scorta del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la configurabilità del concorso fra le due ipotesi di reato previste, rispettivamente, dall'art.306 e dall'art.270 bis cod. pen. Si rimanda, al riguardo, per più approfondita trattazione, al motivo n. 2 del ricorso personale Farina.

- motivo n.4

E' parimenti infondato, atteso che, anche con riguardo all'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenerne l'applicabilità al reato di banda armata. Si rimanda, anche in questo caso, per più ampia trattazione, al già richiamato motivo n.2 del ricorso Farina.

Santori Giuseppe

- motivo n.1

E' infondato. La difesa, appuntando le proprie critiche unicamente sull'affermazione relativa alla ritenuta appartenenza del Santori alla c.d. "brigata ferrovieri" (di cui contesta l'esistenza), e facendo quindi leva sul riconoscimento, da parte dei giudici di merito, della circostanza che il Santori stesso non avrebbe avuto rapporti con i vertici dell'organizzazione, ha del tutto omesso ogni riferimento a quello che, in realtà, appare essere stato l'elemento più rilevante fra quelli in base ai quali i detti giudici hanno ritenuto che al ricorrente dovesse essere attribuita la qualità di "organizzatore", e cioè l'avere egli svolto azione di arruolamento nei confronti di altri soggetti, nominativamente indicati, in numero non indifferente (certi Ruco, Capalti, Santini Stefano, Marini Anna Rita, Sabelli, nonchè la di lui moglie D'Ottavi Simonetta, ricorrente in questo medesimo procedimento). Ora, poichè non appare dubbio che l'attività di arruolamento di nuovi adepti rientri fra quelle di maggiore rilevanza e delicatezza che possano essere espletate da un aderente ad un sodalizio criminoso, specie quando questo sia caratterizzato (come nella specie), anche da finalità implicanti la verifica dell'affidabilità "ideologica" delle "reclute", ne deriva che l'espletamento di una tale attività comporta necessariamente l'attribuzione, secondo i principi più volte ricordati, del ruolo organizzativo in capo al sog=

getto che ad esso abbia provveduto. In assenza, pertanto, di specifiche contestazioni sul punto, deve ritenersi adeguatamente motivata l'impugnata sentenza nella parte in cui, facendo esplicito riferimento ad un'attività del genere anzidetto (riferimento da considerare, quindi, anche esaustivo), ha ritenuto, nella specie, che al ricorrente spettasse la qualifica in questione.

- motivo n.2

E' infondato. Che l'attentato Pecora sia stato opera di una struttura operante nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, di cui faceva parte il ricorrente, rientra negli accertamenti in fatto operati dai giudici di merito e rispetto ai quali non risultano proposte argomentazioni atte ad inficiarne, sul piano della legittimità, la fondatezza, poco importando, in effetti, se la detta struttura fosse denominata "brigata ferrovieri" o in altro modo. L'attribuzione, infatti, da parte della difesa, della qualifica di "fantomatica" alla detta "brigata ferrovieri", non essendo accompagnata dalla prospettazione di elementi volti a dimostrare la ingiustificatezza del convincimento manifestato dai giudici di merito circa l'esistenza della struttura in sè, appare ragionevolmente interpretabile come riferita soltanto alla pretesa arbitrarietà della denominazione; elemento, questo, al quale, però, appare difficile possa essere attribuito un qualsiasi sostanziale rilievo. Se, dunque, la struttura, comunque denominata (essa risulta anche indicata come "brigata servizi), esisteva; se di essa faceva

parte il Santori e se fu la stessa struttura (come pure si afferma, in fatto, nell'impugnata sentenza), a compiere l'"inchiesta" preliminare, in vista dell'effettuazione dell'azione in danno del Pecora, tutt'altro che arbitraria e censurabile si dimostra, ad avviso della Corte, la conclusione cui sono giunti i giudici di merito circa la corresponsabilità del Santori in ordine ai reati commessi con la detta azione.
Il che non significa (come invece si sostiene da parte della difesa), aver posto a carico del ricorrente una sorta di "responsabilità oggettiva", giacchè la responsabilità del Santori, come si è sopra visto, è stata affermata non sulla sola base della sua generica appartenenza alle "brigate rosse" (il che sarebbe stato in effetti illegittimo), ma sulla base della sua appartenenza ad uno specifico, ristretto organismo che, nell'ambito delle "brigate rosse", aveva collettivamente elaborato e realizzato uno specifico episodio delittuoso.

- motivo n.3

E' infondato. Questa Corte ha più volte affermato che l'attenuante di cui all'art.5 della legge n. 895/67 può essere esclusa anche avendo riguardo al contesto nel quale la condotta che ha per oggetto una o più armi viene posta in essere (ferma restando, naturalmente, la priorità da attribuirsi alla verifica della condizione, necessaria ma non sufficiente, che riguarda la quantità e la qualità delle armi in questione). Nella specie la Corte di merito, facendo puntuale applicazione di tali principi, ha

correttamente attribuito efficacia ostativa al riconoscimento dell'attenuante in parola al fatto che l'arma illecitamente detenuta e portata in luoghi pubblici, era stata destinata all'effettuazione di un'aggressione "altamente lesiva per la dignità di un uomo", non senza notare, peraltro, che l'arma stessa era munita di silenziatore; circostanza, quest'ultima, che addirittura incide direttamente sulle caratteristiche qualitative dell'arma in sè e sarebbe bastata, anche da sola, a giustificare il diniego dell'attenuante (e di tale circostanza, nel motivo di ricorso in esame, non si fa cenno alcuno, limitandosi la difesa a rilevare che l'arma in questione non è stata reperita; il che, naturalmente, non inficia, di per sè, la validità dell'accertamento compiuto dai giudici di merito, sulla base delle risultanze probatorie acquisite, circa l'esistenza obiettiva e le caratteristiche - tra cui quella sopra riferita - dell'arma stessa).

- motivo n.4

E' infondato. Non risultano prospettati elementi specifici sulla base dei quali l'incidenza delle riconosciute attenuanti generiche dovesse necessariamente essere determinata nel massimo possibile; per cui, essendo stata la medesima comunque determinata in misura tale da rendere più che contrattamente apprezzabile l'avvenuto riconoscimento, non occorreva al riguardo una più approfondita e analitica motivazione (della cui mancanza la difesa si duole). Valgono, per il

resto, sul piano più generale, le considerazioni già esposte nella trattazione di altri analoghi motivi di ricorso (ved., in particolare, motivo n.2 del ricorso Getuli, con relativi richiami).

Scarmozzino Pasquale Rocco

- motivo n.1

E' infondato. La difesa, facendo essenzialmente leva su singoli brani o singole espressioni tratti dalle dichiarazioni accusatorie rese dal Buzzatti, in cui si usano termini quali "incontri", "discussioni" e simili, riferiti all'attività della c.d. "[illegible] marginale" (composta, oltre che dallo Scarmozzino, anche dal Denti e dal Getuli, salvo altri), punta in sostanza a dimostrare che, almeno per quanto riguarda lo Scarmozzino, detta attività si sarebbe esaurita in semplici approcci conoscitivi e dialettici, aventi ad oggetto, tutt'al più, programmi futuri ed eventuali, tutti da definire. Questa Corte non può, naturalmente, ripercorrere le vie della dimostrazione, in fatto, effettuata dai giudici di merito, di quella che essi hanno ritenuto essere una diversa realtà. Ritiene pertanto sufficiente rilevare che dall'ampia e analitica motivazione contenuta nella sentenza di primo grado (da considerare, attesa la uniformità di decisione, come integrativa di quella più stringata contenuta nella sentenza d'appello), risulta che, in realtà, secondo le dichiarazioni del Buzzatti,

riportate in particolare alle pagg. 2483 e 2484, lo Scarmozzino, indicato con il nome convenzionale di "Giulio" (ma sull'identificazione non risulta esservi contestazione), entrò a far parte della "cellula Centocelle", composta appunto da lui, dal Venti e dal Getuli ed inserita nella summenzionata "brigata marginale", la cui costituzione era stata promossa dallo stesso Buzzatti. Risulta inoltre, dalla stessa fonte, che i componenti di detta cellula tennero riunioni nella casa di Bellegra (di cui si è già fatto cenno nella trattazione del ricorso Getuli). E che tali riunioni non fossero puramente accademiche, ma presupponessero una già realizzata adesione dei partecipanti all'entità associativa anzidetta, i giudici di merito, specie in primo grado, si sono dati cura di dimostrarlo, richiamandosi non solo alle dichiarazioni del Buzzatti (secondo le quali, nell'ambito della "brigata marginale", era stato addirittura concepito il progetto di un omicidio del quale avrebbe dovuto essere vittima un funzionario del Ministero del lavoro), ma anche e soprattutto alle dichiarazioni di Vigliano Pasquale (il quale aveva anch'egli, ad un certo punto, iniziato a partecipare alle riunioni), secondo le quali queste ultime "riguardavano il lavoro di brigata", anche se era poi mancata la possibilità di "mettere in pratica dei piani operativi, unicchè perchè non erano usciti degli obiettivi selezionati da un dibattito politico"(pag.2490 della sentenza di primo grado). Significativa, del resto, poteva apparire anche la circostanza, emergente pure dalla stessa fonte, che nella casa di Bellegra "c'era molta documentazione(rivoluzioni, volantini.....)". E' dif-

ficile infatti pensare che fosse consentito ad estranei di venire a contatto con materiale compromettente di tal genere.

Ma la migliore dimostrazione che l'adesione, in realtà, pronta da parte dello Scarmozzino, vi era stata, i giudici di merito l'hanno poi tratta dal fatto che il ricorrente, come da lui stesso riferito, all'esito dei contatti con il Buzzatti, accettò di diffondere dei volantini delle "brigate rosse" relativi all'avvenuto omicidio di Roberto Peci e ricevette, in effetti (come si rileva dalle sue dichiarazioni riportate a pag. 2484 della sentenza di primo grado), un pacco di detti volantini, parte dei quali depositò in uno dei luoghi convenuti(e cioè davanti alla sede della circoscrizione comunale del Quarticciolo), mentre gli altri, non essendosela "più sentita", li strappò e li disperse. Giustamente si osserva nella sentenza di primo grado che la accettazione dell'incarico anzidetto implicava di per sè la previa adesione al sodalizio criminoso. Non appare infatti concepibile che un incarico così delicato e pericoloso (anche per chi lo conferiva, a cagione del rischio di identificazione, se l'incaricato, scoperto, avesse parlato), potesse essere affidato ad un soggetto da considerare ancora estraneo.

Di detta risultanza la difesa del ricorrente, nel motivo di ricorso in esame, si limita a fare un cenno assai fuggevole, solo per inferirne che da essa si sarebbe dovuto semmai trarre argomento per ritenere che adesione non vi fosse stata, po-

sto che quello che avrebbe dovuto essere, dopo le discussioni e gli incontri preliminari, il "primo passo effettivo", si era concluso nel modo che si è detto. Argomentazione, questa, la quale, però, non tiene conto del fatto che l'adesione ad un sodalizio criminoso può realizzarsi, ed essere quindi penalmente rilevante, anche prima e indipendentemente dal compimento di qualsivoglia specifica attività (come più volte in precedenza si è avuto occasione di ricordare), di tal che, nella fattispecie, l'incarico conferito allo Scarmozzino, e da lui accettato, anche se poi non condotto a totale compimento, andava riguardato (e così appare essere stato riguardato dai giudici di merito), come elemento dimostrativo dell'avvenuta adesione, e non come elemento costitutivo della medesima.
Il fatto, quindi, che l'incarico, come si è visto, sia stato poi eseguito in modo solo parziale, poteva, di per sè, significare, tutt'al più, solo che l'adesione era stata poco convinta (il che è penalmente indifferente), ma non che era mancata.

- motivo n.2

E' infondato. Anzitutto il richiamo all'art. 192 comma 2 c.p.p. vigente, che disciplina la prova c.d. "indiziaria" prescrivendo che gli indizi atti a costituirla debbono essere "gravi, precisi e concordanti", appare, nella fattispecie, del tutto inconferente, perchè, come già più volte si è, in altre occasioni, ricordato, le dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti

menzionati nel comma 3 e nel comma 4 del suddetto articolo non hanno natura di semplici "indizi" ma sono da considerare veri e propri "elementi di prova", non dissimili da tutti gli altri previsti e disciplinati dal codice, se non per quanto riguarda l'esigenza che essi siano sempre corroborati da un qualche elemento esterno che valga a vincere il sospetto derivante dalla natura della fonte da cui promenano.
Quanto poi all'esistenza, appunto, nella fattispecie, di elementi di tal genere, la stessa appare inconfutabile giacchè, oltre alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie di varia provenienza, è stata rilevata dai giudici di merito anche la diretta ammissione, da parte dello stesso ricorrente, di fatti che risultano in perfetta consonanza con le suddette dichiarazioni e, addirittura, quasi prova autonoma di responsabilità. Nè, con riguardo a tali fatti (l'accettazione e il parziale svolgimento, come si è detto, dell'incarico di distribuzione di volantini di provenienza brigatista), può attribuirsi rilievo alcuno alla prospettazione, da parte [illegible] ricorrente, di quelli che, dalla lettura del motivo di ricorso in esame, altro non appaiono se non generici dubbi e interrogativi retorici sulla significanza loro correttamente (come si è visto), attribuita dai giudici di merito.

- motivo n.3

E' infondato. I fatti obiettivamente accertati, quali risultano illustrati nelle sentenze di merito

e richiamati nella trattazione del precedente motivo n.1, erano infatti tali da dare di per sè dimostrativi di una cosciente e volontaria adesione al sodalizio criminoso di cui ben si conoscevano le finalità, sì da rendere superflua una ulteriore, specifica motivazione (della cui mancanza la difesa si duole, traendone motivo di censura), in ordine all'esistenza del dolo e dell'"affectio societatis". Nè, d'altra parte, poteva attribuirsi decisivo rilievo in contrario (diversamente da quanto mostra di ritenere la difesa), alla circostanza costituita dal preteso "rifiuto", da parte dello Scarmozzino, di eseguire il primo compito che gli era stato assegnato. Si è già visto, infatti, che, in realtà, per espressa ammissione dello stesso ricorrente, questi non aveva affatto opposto un rifiuto al conferimento del suddetto compito, ma, anzi lo aveva accettato e, in parte, addirittura condotto a termine; per cui, se di "disaffectio" (per usare l'espressione contenuta nel motivo in esame), si poteva parlare, la stessa andava riguardata unicamente come fatto sopravvenuto, di per sè inidoneo a porre nel nulla l'originaria "affectio" che, per quanto debole potesse essere, era pur sempre venuta ad esistenza e dalla quale, quindi, non potevano che trarsi le necessarie e ineludibili conseguenze giuridiche.

- motivo n.4

E' infondato. Una volta ritenuto che anche quello che viene definito, nel motivo in esame, il "piccolo gruppo dilettantesco di Centocelle", era pur sempre

da considerare come inserito nella più complessa e temibile realtà delle "Brigate rosse" (sul che non vi è specifica contestazione), ne deriva che l'adesione ad esso, cosciente e volontaria, era da considerare (e, difatti, è stata considerata), come adesione alle "Brigate rosse". Avvenuta l'avvenuta commissione di uno o più tra i delitti per i quali detta ultima organizzazione era stata costituita determinava di per sè l'inapplicabilità della causa speciale di non punibilità revista dall'art.309 cod. pen. Nè con ciò può dirsi che risulti violato il principio della personalità della responsabilità penale (così come invece si adombra da parte della difesa). Una tale violazione, infatti, vi sarebbe solo se dei singoli delitti commessi venisse chiamato a rispondere l'aderente in quanto tale. Essa non appare invece in alcun modo configurabile quando la commissione di quegli stessi delitti, senza minimamente comportare responsabilità dell'aderente che non vi abbia concorso, si ponga unicamente come ostacolo alla fruizione di una causa di non punibilità di cui [illegible] soggetto non avrebbe avuto alcun bisogno se non avesse deciso, per sua scelta personale, cosciente e volontaria, di entrare nel sodalizio criminoso.

Scialoia Mario

- motivo n.1

E' infondato, al limite dell'inammissibilità. Il ricorrente, infatti, ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni in fatto già dedotte in sede di appello e volte a dimostrare l'esistenza, all'atto in cui venne pronunciata nei suoi confronti la declaratoria di estinzione per amnistia del reato di cui all'art.372 cod. pen., a lui contestato, di elementi tali da dimostrare l'evidenza della non colpevolezza, con conseguente obbligo, per il giudice, di dar luogo, ai sensi dell'art.152 comma II c.p.p. previgente, a pronuncia di assoluzione nel merito. Ora, tutte le suddette argomentazioni, quali riassunte precedentemente, a suo luogo, nella illustrazione preliminare del contenuto del ricorso, risultano dettagliatamente prese in esame e confutate, una per una, dalla corte di secondo grado, la quale è giunta, per tale via, alla decisione di confermare la pronuncia adottata dal primo giudice. Non vi è dunque spazio, a questo punto, per alcun sindacato da parte di questa Corte, considerato che il dato fondamentale che ha dato origine al procedimento nei confronti dello Scialoia (e cioè l'avere questi reso una testimonianza reticente, tacendo la circostanza, a lui nota, che l'emissario delle brigate rosse presentatosi al collega Bultrini, e poi identificato nel Senzani, era persona già conosciuta dal detto Bultrini), non è, sostanzialmente, revocato in dubbio, nella sua storicità, neppure dalla difesa, la quale si è limitata a rappresentare l'esistenza di altri elementi di contorno, asseritamente dimostrativi della irrilevanza penale del fatto, sotto vari possibili profili; elementi che però, secondo la motivata valutazione in fatto operata dal giudice di merito, non si presentavano di per sè evidenti e non potevano, quindi, dar luogo alla richiesta applicazione, in favore dello Scialoia, del disposto di cui al citato art.152 comma II del codice di rito previgente.

In tale situazione, quindi, questa Corte potrebbe, astrattamente, annullare solo senza rinvio l'impugnata sentenza, per fare essa stessa applicazione del suddetto disposto, ove ne riscontrasse le condizioni, non essendo evidentemente concepibile, in presenza di una causa estintiva del reato, un annullamento con rinvio, implicante, come tale, ulteriori accertamenti e valutazioni in fatto la cui effettuazione sarebbe incompatibile con l'operatività della summenzionata causa estintiva.

Ma anche l'annullamento senza rinvio sarebbe ugualmente impossibile perchè, nella situazione data, esso presupporrebbe che quegli accertamenti e quelle valutazioni in fatto fossero compiuti (sia pure, ovviamente, sul materiale probatorio già acquisito in atti), da questa Corte; il che esula, però, completamente dalle competenze funzionali della medesima.

- motivi nn.2 e 3

Sono parimenti infondati per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle illustrate a proposito del motivo n.1, implicando l'eventuale applicazione

515

tante della diversa causa di non punibilità di cui all'art. 378 cod. pen. quanto di quella/di cui all'art.34 dello stesso codice (entrambe motivatamente escluse dalla corte di merito per ritenuta insussistenza di elementi evidentemente dimostrativi delle condizioni di fatto idonee a renderle configurabili), la necessità, nell'uno e nell'altro caso, di valutazioni e accertamenti in fatto non demandabili al giudice di rinvio e non espletabili da questa Corte, in presenza di causa estintiva del reato.

ulteriore

Scricciolo Loris

- motivo n.1

E' infondato. Le argomentazioni addotte a sostegno della censura avanzata dal ricorrente a proposito del mancato riconoscimento, ai fini di cui all'art.3 comma II della legge n.304/82, della "eccezionale rilevanza" del contributo prestato alle indagini, sono sostanzialmente identiche a quelle già esaminate a proposito dell'analogo motivo n.3 (redatto dal medesimo difensore), del ricorso Bricca. Si rimanda, pertanto, per la illustrazione delle ragioni del rigetto, alla trattazione di detto ultimo motivo di ricorso.

- motivo n.2

E' infondato. Anche in questo caso si tratta di doglianza non dissimile, nell'oggetto e nelle argomentazioni addotte a sostegno, da altra già

esaminata, e precisamente da quella dedotta con il motivo n.5 del ricorso Bricca. Valgono quindi anche stavolta, in linea di massima, le ragioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo motivo di ricorso, cui pertanto si rimanda, osservandosi qui soltanto, in aggiunta, che la difesa non ha obiettiva ragione di dolersi dell'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui le attenuanti generiche sarebbero state richieste "sulla base delle stesse considerazioni già utilizzate per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 2 della legge n. 304/82". Il richiamo, infatti, che si assume essere stato fatto, nei motivi a sostegno dell'appello a suo tempo proposte sul punto in esame, alle "condizioni personali, familiari, sociali e politiche dello Scricciolo" è da reputare nei termini in cui viene riportato, talmente vago e generico da rendere obiettivamente giustificata la sua mancata presa in considerazione.

- motivo n.3

E' infondato. L'applicazione della pena massima dell'ergastolo (poi peraltro commutata ai sensi dell'art.3 comma I della legge n.304/82), risulta motivata, come si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, sulla base non solo del "numero" (al quale invece ha fatto esclusivo riferimento, per trarne spunto a sostegno delle proprie doglianze, la difesa del ricorrente), ma anche della "gravità" dei reati in ordine ai quali è stata affermata la responsabilità dello Scricciolo. La

dedotta censura risulta quindi priva di valida correlazione con l'effettivo contenuto della impugnata sentenza, e ciò basta a giustificarne il rigetto.

- motivo n.4

E' infondato. La corte di secondo grado, infatti, come risulta dalla lettura della pag. 642 dell'impugnata sentenza, ha proceduto, secondo diversi principi di calcolo, alla autonoma rideterminazione del trattamento sanzionatorio (risultato complessivamente più lieve nella non indifferente misura di quattro anni di reclusione), da infliggersi al ricorrente. Risultava quindi per ciò stesso superata la necessità di prendere in esame le doglianze proposte avverso la quantificazione dell'aumento per continuazione operata dalla corte di primo grado.

- motivo n.5

E' inammissibile per genericità, non essendo neppure specificato in quali casi, rispetto agli indicati mezzi di gravame, la corte di secondo grado avrebbe mancato di dare risposta, ed in quali, invece, avrebbe dato risposte "insufficienti e contraddittorie" e mancando, poi, la benchè minima indicazione in ordine alle ragioni, nella seconda ipotesi, della ritenuta insufficienza e contraddittorietà.

Seghetti
Senzani

Seghetti Bruno

Ha dedotto, a mezzo del medesimo difensore (avv.Lo Giudice), motivi comuni a quelli del ricorso Antonini, Cappelli ed altri. Tali motivi sono pertanto da considerare infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Senzani Giovanni

- motivi dell'avv. Baccioli

Sono comuni a quelli del ricorso Berardi ed altri e sono pertanto da considerare infondati per le ragioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

- motivi degli avv.ti Lo Giudice e Manna

Risultano identici a quelli, a firma del solo avv. Lo Giudice, posti a base del ricorso Antonini ed altri. Debbono quindi essere dichiarati infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Vai 514

Vai Lino

- motivi nn. 1, 2 e 3 comuni al ricorso Algranati.

Sono infondati per le ragioni già esposte nella trattazione del suddetto ricorso.

- motivo n.4

E' infondato, al limite della inammissibilità.

La difesa del ricorrente, infatti, ha proposto all'attenzione della Corte essenzialmente delle considerazioni in fatto, inidonee, peraltro, ad inficiare, sotto il profilo della legittimità, la validità dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza. Questo, come esattamente rilevato dalla stessa difesa, fa riferimento a quattro risultanze, costituite: 1) dall'avvenuto arresto del ricorrente nella base di via delle Vespole, in Roma; 2) dall'avere a suo tempo il ricorrente provveduto al trasferimento da Torino a Roma di un'autovettura asseritamente utilizzata per il tentato sequestro dell'ing.Remiti, amministratore delegato della FIAT; 3) dall'essere stato il ricorrente raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie di Buzzatti, Aldi e Giuliano; 4) dall'avere egli effettuato, all'atto dell'arresto, la rivendicazione della sua militanza. Ora, con riguardo al primo dei detti elementi, l'assunto difensivo secondo il quale il Vai non sarebbe stato "gestore" del c.d. "covo" di via delle Vespole, oltre a non presentare specifica correlazione con l'impugnata sentenza (non facendosi ivi alcun cenno alla circostanza in questione), non può dirsi di per sè assistito da alcuna evidenza ricavabile dalla lettura del motivo di ricorso

520 Vai

in esame, tale non potendosi considerare la sola circostanza, prospettata in detto motivo, secondo cui il Vai sarebbe giunto a Roma appena cinque giorni prima dell'arresto e avrebbe dormito una notte in via della Stazione di Tor Sapienza. La "gestione" del "covo", infatti, alla stregua di tali elementi di fatto (nè la Corte, nella sua funzione di giudice di legittimità, è tenuta ad effettuare ulteriori approfondimenti e verifiche in proposito), ben avrebbe potuto, teoricamente, essere stata assunta dal Vai nel corso dei pochi giorni precedenti il suo arresto, durante i quali, inoltre, egli ben avrebbe potuto passare una notte (di una sola, invero, si fa menzione da parte della difesa), in località diversa, per ragioni che potrebbero essere state le più varie.

Quanto al secondo elemento (a parte il suo carattere evidentemente secondario, per cui le censure ad esso relative non potrebbero comunque aver effetto decisivo), la circostanza rappresentata dalla difesa, secondo cui sarebbe stata accertata l'insussistenza del tentativo di sequestro, non toglie di per sè rilievo al fatto che il Vai avesse comunque condotto a Roma l'autovettura in questione, per finalità che non risultano essere state di carattere personale.

Relativamente al terzo elemento, costituito dalle indicate dichiarazioni accusatorie, le critiche formulate dalla difesa, per la loro sommarietà e frammentarietà, non si presentano af-

fatto idoneo a fornire la dimostrazione dell'errore in cui sarebbero caduti i giudici nell'attribuire a quelle stesse dichiarazioni, nel loro complesso, credibilità e valenza probatoria. Infatti, cominciando da ciò che riguarda l'Aldi, la pura e semplice affermazione secondo cui questi non avrebbe mai conosciuto il Vai" non dimostra, di per sè, che egli non fosse comunque in grado di riferire con certezza fatti e circostanze che lo riguardassero, apprese indipendentemente da una conoscenza diretta la quale, in quanto tale, ben avrebbe potuto anche mancare, senza per questo rendere automaticamente inattendibili quei fatti e quelle circostanze. La dichiarazione, poi, a quanto si afferma, resa dal Buzzatti in udienza, secondo cui il Vai non sarebbe stato un militante B.R., risulta subito ridimensionata, nella sua obiettiva valenza, dalla precisazione, da parte del medesimo Buzzatti (come correttamente esposto nello stesso motivo di ricorso in esame), che il Vai sarebbe stato piuttosto un "militante atipico", "perchè era plagiato e aveva paura delle armi"; il che, all'evidenza, ben poco rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricorrente, giacchè il fatto obiettivo della militanza (che è quello decisivo), rimane comunque confermato. La circostanza, infine, che, secondo il Giuliano, il ricorrente non sarebbe stato a conoscenza dell'uso dell'autovettura portata a Roma, appare, attese quanto già osservato in precedenza a proposito dell'elemento costituito dal trasferimento di detta vettura da Torino a Roma, del tutto irrilevante.

Per quanto riguarda, infine, il quarto elemento (la rivendicazione all'atto dell'arresto), va rilevato che l'uso (ammesso dalla stessa difesa), da parte del Vai, dell'espressione sacramentale "sono prigioniero politico", ben poteva essere assunta, per nozione (purtroppo) di comune esperienza, come indicativo dell'appartenenza del soggetto ad un movimento terroristico-eversivo che, nella specie, non risulta potesse essere altro se non quello costituito dalle "brigate rosse", nulla rilevando, quindi (per rispondere alla specifica obiezione della difesa), la mancata indicazione espressa del suddetto movimento, nè, tanto meno, del ruolo che in esso il Vai avrebbe ricoperto.

Vangi Pietro

Ha dedotto, a mezzo del medesimo difensore (avv. Salerni), motivi comuni a quelli posti a base del ricorso Balzerani ed altri. Valgono, quindi, a giustificazione del rigetto, le stesse ragioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

Villimburgo Enrico

- motivo n.1

E' inammissibile per tardività. Risulta, infatti, dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nel motivo in esame, che l'arresto, in territorio estero, del Villimburgo ebbe luogo "durante lo svolgimento del processo di prime grado". Ciò significa, allora, che il Villimburgo era ancora latitante all'atto dell'apertura del giudizio e che la sua citazione, effettuata con il rito degli irreperibili, fu pertanto regolare. Ora, anche volendosi ritenere che il sopravvenuto arresto, nel corso del giudizio, dovesse comportare la sospensione di quest'ultimo fino alla definizione della procedura di estradizione, è certo che la nullità eventualmente configurabile a cagione della mancata sospensione, pur rientrando tra quelle di ordine generale previste dall'art.185 comma 1 n.3 del previgente codice di procedura penale, non sarebbe comunque classificabile fra quelle assolute e insanabili tassativamente indicate nel comma secondo di detto articolo, non avendo ad oggetto la "citazione", appunto, dell'imputato. Si tratterebbe, infatti, piuttosto di nullità a regime c.d. "intermedio" che, pertanto, ai sensi del comma terzo del medesimo art. 185, avrebbe dovuto essere eccepita e rilevata, al più tardi, prima della conclusione del successivo grado di giudizio, e cioè, nella specie, prima della pronuncia della sentenza d'appello. Il che, pacificamente, non è avvenuto. Di qui la ineludibile conseguenza della inammissibilità

del motivo di ricorso in esame, e meglio, della eccezione di nullità che con esso si è intesa tardivamente proporre e nella quale esso si esaurisce.

- motivo n.2

E' infondato, al limite della inammissibilità. La difesa, infatti, si è sostanzialmente limitata a riproporre, senza apprezzabili variazioni, la medesima tesi già proposta al giudice d'appello (e da questi respinta, con ampia e convincente motivazione), circa la pretesa assenza di consapevolezza, da parte del ricorrente, nella sua qualità di semplice depositario delle armi che di volta in volta venivano adoperate per i singoli fatti delittuosi, dell'uso, anche omicidiario, che sarebbe stato fatto delle armi stesse. Al riguardo mette conto riportare testualmente quanto si legge alle pagg. 662 e 663 dell'impugnata sentenza: "..... secondo quanto risulta dalle dichiarazioni del Di Cera e dalle ammissioni di Manuela Villimburgo, ... la casa di via delle Sequoie, gestita dall'imputato, non era soltanto un deposito di armi, ma una vera e propria base operativa, dalla quale di volta in volta partivano le armi scelte per l'azione ed alla quale esse ritornavano dopo il compimento dell'impresa. In taluni casi, come quelli dell'assalto di Piazza Nicosia dove trovarono la morte gli agenti Mea e Ollanu e dell'omicidio del giudice Minervini, fu lo stesso Villimburgo a consegnare nel luogo stesso delle operazioni e reiteratamente,

525

cioè tutte le volte che i nuclei operativi vi si erano recati pronti per l'azione, le armi e perfino le manette che dovevano essere utilizzate per immobilizzare le persone presenti nella sede della Democrazia cristiana. Per tali casi non pare contestabile la piena consapevolezza da parte dell'imputato della destinazione delle armi da lui stesso consegnate ad imprese di natura omicidiaria. Comunque - l'osservazione vale ovviamente solo per quelle occasioni in cui le armi sono state ritirate da via delle Sequoie e poi restituite - è fuor di dubbio il ricorso, quanto meno, del dolo indiretto, in quanto la consegna di armi e di strumenti di quel tipo (pistola, mitra Sterling, fucili a pompa, bombe a mano, giubbetti antiproiettile, ecc.), non poteva non comportare la rappresentazione dell'impiego in operazioni del genere di quelle poi portate a termine. Tanto più che il soggetto, in quanto inserito nell'organizzazione delle brigate rosse, era perfettamente al corrente del programma che il sodalizio si era dato e che attuava con impressionante continuità a mezzo di omicidi, sequestri e rapine in tutto il territorio dello Stato".

Le puntuali e stringenti osservazioni contenute nella surriportata motivazione non trovano, da parte della difesa, nel motivo in esame, alcuna specifica confutazione. Si riconosce, anzi, espressamente, da parte della stessa difesa, la esattezza di quanto affermato dai giudici di merito circa la natura di "base operativa" da attribuirsi all'appartamento di via delle Sequoie, ma solo per ripetere poi l'apodittico assunto che ciò non sarebbe stato sufficiente ad attribuire al Villimburgo la partecipazione psichica ai delitti che, partendo da quella base e con le armi ivi custodite, altri andavano a commettere. Il che potrebbe anche avere una sua plausibilità se però non sussistessero tutte le altre circostanze di fatto diligentemente poste in evidenza, come si è visto, nell'impugnata sentenza ed alle quali la difesa si è, comprensibilmente, ben guardata dal fare il benchè minimo cenno, preferendo piuttosto rifugiarsi nella astratta prospettazione di quello che sarebbe stato il semplice e asettico ruolo di "magazziniere" rivestito dal Villimburgo al quale - si afferma - come "semplice custode delle armi", nessuno avrebbe mai comunicato, per elementari criteri di prudenza, l'uso che delle armi stesse sarebbe stato fatto. Si è quindi in presenza di una critica che appare di assoluta inconsistenza, anche a cagione della sua mancata correlazione con quello che costituisce il nerbo, in fatto e in diritto, della motivazione adottata dall'impugnata sentenza, la quale, pertanto, sul punto in esame, sfugge ad ogni possibile censura.

Villimburgo Manuela

L'unico motivo dedotto a sostegno del gravame è infondato, al limite dell'inammissibilità, in esso contestandosi (quasi dichiaratamente) il merito della valutazione discrezionale operata dai giudici della corte di secondo grado in tema di quantifica-

zione della pena, sulla base del solo assunto secondo cui, avendo i detti giudici esplicitato l'intento di "adeguare la sanzione all'effettiva gravità del reato, in rapporto al contributo causale rappresentato dalla condotta posta in essere", ciò avrebbe dovuto comportare la pressochè automatica conseguenza di una determinazione della pena che corrispondesse ai minimi edittali. Non ritiene la Corte che vi sia bisogno di parole per dimostrare la pretestuosità e l'incensistenza di un siffatto assunto, il quale non può, d'altra parte, trovare conforto neppure nella circostanza, del tutto indifferente, che il pubblico ministero di udienza, dal canto suo, pur astenendosi dal sollecitare la concessione delle attenuanti generiche, aveva quantificato la pena complessiva di cui chiedeva l'irrogazione in anni 17 di reclusione (a fronte dei 15 poi inflitti con l'impugnata sentenza). D'altra parte (per rispondere alla critica della ricorrente, secondo cui l'uso del solo avverbio "congruamente" sarebbe inidoneo a dar conto dei criteri seguiti dai giudici di merito nella quantificazione della pena, con particolare riguardo all'aumento per continuazione), appare appena il caso di ricordare, ancora una volta, che, nella materia in questione, la necessità di una specifica e puntuale motivazione sussiste solo quando la pena venga quantificata in misura notevolmente superiore ai livelli medio-bassi, ovvero quando, in sede di appello, vengano dedotte specifiche ragioni a sostegno della ritenuta incongruità della quantificazione operata dal giudice di primo

grado; condizioni, queste, che, entrambe, non appaiono verificarsi nella fattispecie, non potendosi considerare sufficiente, in particolare, per quanto riguarda la seconda di esse, la circostanza accennata dalla difesa della ricorrente, secondo cui costei avrebbe "minuziosamente documentato il suo encomiabile iter giudiziario e personale", dal momento che detta documentazione non può dirsi comunque essere rimasta senza riscontro, essendo essa funzionale anche alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche ed essendo in effetti detto riconoscimento intervenuto.

Così esaurito l'esame del motivo di ricorso, deve tuttavia rilevare la Corte, d'ufficio, ai sensi dell'art.152 comma I del previgente codice di rito, che, come per la Maturi Paola, anche per la Villimburgo Manuela si è verificata, nelle more del giudizio, la prescrizione del reato di danneggiamento aggravato di cui al capo 47/1 dell'ordinaria rubrica, commesso in occasione dell'irruzione all'ospedale S.Camillo. Le conseguenze debbono pertanto essere analoghe a quelle già illustrate con riguardo alla detta Maturi, stimandosi anche in questo caso congrua, alla stregua dei criteri tutti di cui all'art.133 c.p., la quantificazione in gg.15 di reclusione della pena da eliminare in conseguenza della prescrizione.

* * * * * * * * * * * * * * *

Le declaratorie di inammissibilità e i rigetti dei ricorsi che neppure in parte siano stati accolti danno luogo, in materia di spese, alle conseguenze di legge, come da dispositivo.

P. Q. M.

letto l'art. 549 vecchio c.p.p.:

- dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. nei confronti di Maschieri Paolo, Bondi Angelo, Bonora Stefano, Caviglia Francesco, Pinto Italo e Villimburgo Manuela per mancata presentazione dei motivi e nei confronti di Cappelli Roberta e Petrella Marina per sopravvenuto difetto di interesse;

- dichiara altresì inammissibile il ricorso delle parti civili Presidenza del consiglio dei ministri, Consiglio superiore della magistratura, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero di grazia e giustizia, Ministero della difesa, Ministero del Tesoro, Ministero dell'interno, Ministero dei trasporti e aviazione civile, Ministero della pubblica istruzione, nei confronti di Antonini Vittorio, Buzzatti Roberto, Palamà Giuseppe e Savasta Antonio per mancata presentazione dei motivi;

- dichiara ancora inammissibili i ricorsi di Giglio Domenico, Triaca Enrico e Varanese Franco perchè nei loro confronti si era già formato il giudicato, e quelli di Betti Marina, Caccietti Giulio, Fabbrini Ivano, Pierro Vincenzo, Giuliano Pasquale, Pancelli Remo, Persichini Ginzia, Soirecco Giuseppe, per mancata presentazione dei motivi, nonchè quello di Pinto Italo per non specificità dei motivi stessi;

letto l'art.538 vecchio c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Ciocelella Elisabetta, limitatamente alla qualificazione della l'imputazione di cui al capo 1/1 dell'originaria rubrica come violazione all'art.270 bis anzichè

270 cod. pen., e nei confronti di Maturi Paola e Villimburgo Manuela, limitatamente alla imputazione di cui al capo 47/1 della rubrica (danneggiamento), perchè il reato è estinto per prescrizione, eliminata per ciascuna di queste due ultime la pena di gg. 15 di reclusione; rigettati nel resto i ricorsi delle tre suddette ricorrenti;

letto l'art.543 vecchio c.p.p. annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Roma, per nuovo esame in punto responsabilità, assorbiti gli altri motivi di ricorso, nei confronti di Chignoni Eugenio Pio e Meniconi Paolo;

Letto l'art.549 v. pp. rigetta i ricorsi di Algranati Rita, Alimonti Giovanni, Amidani Paola, Antonini Vittorio, Azzolini Lauro, Balzerani Barbara, Maschieri Paolo, Battisti Mario, Benfenati Giorgio, Berardi Susanna, Bertolazzi Pietro Giovanni, Biancone Maria Grazia, Bolognese Vittorio, Bondi Angelo, Bonora Stefano, Bricca Daniela, Calzone Lorenzo, Cappelli Roberta, Capuano Marcello, Carotti Fausto, Cassetta Paolo, Catalano Roberto, Caviglia Francesco, Delli Veneri Domenico, De Murtas Giorgio, Di Marzio Maurizio, Di Matteo Piero, Di Mitrio Roberto, Di Sabbato Renato, D'Ottavi Simonetta, Farina Luciano, Fenzi Enrico, Fiorillo Carmine, Fosso Antonino, Francola Annunziata, Gallinari Prospero, Getuli Emilio, Giommi Carlo, Guagliardo Vincenzo, Guarano Roberto, Iannelli Maurizio, Iovine Domenico, Libera Emilia, Ligas Natalia,

531

Lobianco Francesco, Locusta Maurizio, Lombardi Giovanna, Lupi Gianfranca, Maggini Mauro, Manna Emilio, Mantelli Vittorio, Mariani Giuseppe (disposta per quest'ultimo la correzione del dispositivo nel senso che il concesso condono per anni uno e mesi quattro di reclusione va inteso per anni uno e mesi otto di reclusione), Mariani Stefano, Massara Cecilia, Messina Franco, Montuori Domenico, Moretti Mario, Nibbi Ivo, Nizi Fabrizio, Padula Sandro, Pera Alessandro, Perrotta Odorisio, Petrella Marina, Petrella Stefano, Picchiura Carlo, Piccioni Francesco, Pittella Domenico, Ponti Nadia, Procacci Plinio, Racoosta Fabio, Rizzuti Rosario, Romanzi Roberta, Rosignoli Sandro, Santori Gabriella, Santori Giuseppe, Scarmozzino Pasquale, Scialoia Mario, Scricciolo Loris, Seghetti Bruno, Senzani Giovanni, Vai Lino, Vanzi Pietro , Villimburgo Enrico;

condanna tutti i ricorrenti, fatta eccezione del P.G. e di Ciccolella Elisabetta, Maturi Paola, Villimburgo Manuela, Chignoni Emilio Meniconi Paolo e Mariani Giuseppe; al pagamento in solido delle spese del procedimento e ciascuno al versamento di lire trecentomila a favore della Cassa delle ammende;

condanna inoltre Algranati Rita, Massara Cecilia e Perrotta Odorisio in solido al rimborso delle spese alle parti civili Varisco Amelia, Varisco Berta, Varisco Giovanna e Varisco Vittoria, con solidarietà attiva, liquidate in lire 2.550.000, di cui lire 50.000 per spese; e Antonini Vittorio, Delzerasi Barbara, Cappelli Roberta, Capuano Enr-

535

cello, Giommi Carlo, Libera Emilia, Novelli Luigi, Pancalli Remo, Petrella Marina, in solido, al rimborso delle spese in favore delle parti civili De Lorenzi Paola ved. Vinci e Vinci Aldo, con solidarietà attiva, liquidate in altrettante lire 2.550.000, di cui lire 50.000 per esborsi, ed infine Pittella Domenico al rimborso delle spese alla parte civile Regione Basilicata, liquidate in lire 1.601.000, di cui lire 601.000 per spese e trasferta.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 1993.

L'estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
11 DIC 1993
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Rosa Maria D'Amore

La Corte Suprema di Cassazione con ordinanza n° 5532 del 16.12.93 (a riparo la correzione della sentenza) nel senso che "la Corte dispone che l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sent. 421/93 del 10 maggio 1993 di questa Corte, se l'sia così corretto: ove leggesi CHIGNONI EMILIO deve invece leggersi CHIGNONI EUGENIO PIO' inoltre deve eliminarsi la menzione del nominativo di VOLPECCI LUIGI fra coloro che risultano condannati alle spese delle parti civili De Lorenzi Paola ved. VINCI e VINCI ALDO.

Roma 1 FEB. 1994

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Antonella Fontana





Pontificia Academia
Mariana Internationalis
Città del Vaticano



Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e monitoraggio dei delitti ambientali, dell'ecomafia, della tratta degli esseri umani, del caporalato e di ogni altra forma di schiavitù

ISBN 978-88-89681-49-7

